ITALY

INTRODUZIONE

ALLO STUDIO

DEL DIGESTO GIUSTINIANEO

REGOLE E NOTIZIE PER L'USO DELLE PANDETTE
NELLA SCIENZA E NELLA PRATICA

VITA ED OPERE DEI GIURISTI ROMANI

PER

JOHN ROBY

TRADUZIONE DALL'INGLESE

DI GIOVANNI PACCHIONI

CON PREFAZIONE

DI PIETRO COGLIOLO

FIRENZE
EUGENIO e FILIPPO CAMMELLI
Editori Librai - Piazza della Signoria

1887

Prezzo: L. 5.

INTRODUZIONE AL DIGESTO

INTRODUZIONE

ALLO STUDIO

DEL DIGESTO GIUSTINIANEO

REGOLE E NOTIZIE PER L'USO DELLE PANDETTE
NELLA SCIENZA E NELLA PRATICA

VITA ED OPERE DEI GIURISTI ROMANI

PER

JOHN ROBY

TRADUZIONE DALL'INGLESE

DI GIOVANNI PACCHIONI

CON PREFAZIONE

DI PIETRO COGLIOLO

FIRENZE
EUGENIO E FILIPPO CAMMELLI
Editori-Librai – Piazza della Signoria

1886

PREFAZIONE

Chiamo l'attenzione dei cultori del diritto romano sopra lo studio crescente che comincia a farsene in Inghilterra, imperocchè in questi ultimi anni i lavori su tal diritto vi sono diventati frequenti e importanti. Fino ad ora, solo la Germania sembrava che facesse ricerche degne di considerazione; e ancora oggi lo scienziato che passa i confini della patria per trovare la verità non si posa, per ciò che concerne il giure dei Romani, che sui libri tedeschi. Giudicherà il tempo futuro il grande posto che in questo secolo ha avuto la scienza germanica in questa nostra disciplina; e giudicherà pure se all'epoca splendida della scuola storica non sia succeduto anche colà un po' di formale scolastica e un po' di impaludamento nella fresca vivacità dei concetti; ma quello che deve interessare noi nel presente è questo nuovo e già grande amore per il diritto romano nell'Inghilterra, dove esso diritto non ha quella tradizionale forza e pratica importanza, che gli riconoscono le altre nazioni dell'Europa. E maggiormente dobbiamo tener conto degli studii inglesi, quando si pensi che si tratta di un popolo forte d'ingegno e ricco nelle altre scienze, il quale ha avuto sempre

il primato in tutte quelle discipline alle quali si è particolarmente dato, come è nell'economia politica, nella sociologia, e nella logica. Oggi l'Inghilterra incomincia a studiare profondamente il diritto romano: non sarebbe da stupire se dopo non molto tempo la si vedesse avere in ciò l'importanza che ebbe fino ad ora la Germania. Molte particolari condizioni fanno prevedere questo che ho detto, ma è interessante accennare ad una di esse, al fatto cioè che nello studiare il diritto romano le menti inglesi si accingono con un corredo immenso di notizie nelle scienze affini, e nello stesso tempo con una verginità e indipendenza di pensiero che farà loro trovare nelle fonti ciò che la tradizione secolare della scuola impedisce a noi persino di ricercare. Il diritto romano è per loro qualche cosa di diverso da quello che è per noi: per noi è un diritto ancor vivente nella coscienza nostra: per loro è un libro classico come quelli di Omero o di Virgilio; e questo divario di positura scientifica non può non avere una certa influenza, della quale però non si possono prevedere gli effetti. E intanto vi è un fatto che colpisce nelle recenti opere inglesi, voglio dire il metodo di studiare con poca (e inutile) erudizione bibliografica, ma con molta acutezza le fonti prese dalle migliori edizioni di Gaio, del Digesto e delle iscrizioni latine. In genere, un popolo che si pone a studiare una scienza nella quale altri sono già maestri, non fa da prima che riassumere e ripetere le opere di costoro: invece gli Inglesi si sono posti a ricercare direttamente, e ciò accenna alla loro incosciente tendenza di fare del proprio e non ruminare l'altrui. Noi Italiani abbiamo fatto diversamente: per molti anni ci siamo accontentati di imparare e tradurre gli studii tedeschi, ed è da poco tempo che incominciamo a

ERRATA-CORRIGE [1]

Pag.	lin.	ERRORI	CORREZIONI
XVII	14	Luch	Leach
XIX	22	Trindy	Trinity
XXII	»	ed. 1884	ed. 1844
25	3	« Come in Gaio »	*(va omesso)*
»	6	VI	V
30	27	XVII	XVI
33	6	di	sull'
»	1	altro	altra
87	16	dei più	di più
119	10	gli rammentò	gli rammenta
123	10-11	Papinianum	Papirianum
132	13	Proculi	Proculiani
»	13 (*nota*)	Dirkisen	Dirksen
»	12	Respingendo	respingendo
136	22	potestate heredis	potestate heredis ?
154	14	Digesto	Digesto a
172	19	Verne	Verre
183	20	ciuni	cium
184	2 (*nota*)	e quelli	a quelli
204	24	sono	è
223	7	di sola	una sola
»	8	carattere	correttore
»	31	nessuno	neppure
224	9-10	del presente o soggiuntivo	o del presente soggiuntivo
225	13	precedente	precedente:
236	22	che a lui sembrino	che sembrino
238	26	eos minus	eo minus
244	16	interdictio	interdicto
246	4	portaverit	portaverint
»	28	oftener	più spesso
248	26	Hoffmane	Hoffmann
260	16	pur	più
264	14	le	i

(1) Le linee si contano dal basso.

buttar via le dande e ad agire con le nostre forze; ma a questa diversità d'incominciamento non è da dare una grande importanza, e tanto meno dobbiamo trarne argomento a scoraggiarci, imperocchè in molte cose, e in ispecie nella scienza e nella civiltà, la via più lunga non è sempre la peggiore. Tra gli ultimi lavori, dei quali dirò dopo, trovo la conferma di ciò che ho detto in quelli del Roby, del Walker, e del Goodwin. Il Roby è uno dei più illustri romanisti dell'Inghilterra, il quale alla scienza giuridica unisce la filologica. Sono nel paese di lui molto usati e da per tutto stimati i suoi due volumi di grammatica latina, dei quali si è fatta nel 1882 la quarta edizione. Per i giuristi e per gli studii universitarii è di sommo interesse la sua *Introduzione al Digesto di Giustiniano*, della quale questo volume contiene tradotta la prima parte, e la seconda parte è il commento esegetico al titolo de usufructu. Nei lavori del Roby si scorge anzitutto come egli conosca bene le fonti e la cultura giuridica: senza perdersi in un laberinto di citazioni inutili, mostra di conoscere le opinioni importanti degli scienziati, in ispecie tedeschi. Dovremmo prenderne ammaestramento noi italiani, che poniamo tanto studio nel compilare per ogni questione un catalogo librario: è tempo di finirla con queste esagerazioni di volere riferire tutte le opinioni messe fuori in tanti secoli. Questa erudizione facile, ma pesante, è una troppo grave zavorra pel nostro pensiero: essa tarpa le ali a qualunque mente creativa, e converte i giuristi e gli scienziati in topi di biblioteca. Si capisca una bella volta che nessuno ha l'obbligo di citare le opinioni strane, le quali quando furono emesse non ebbero alcuna influenza: o perchè dovrò io citarle oggi, solo per mostrare la mia pazienza? perchè dovrò

ripetere ad altri un'idea che non ebbe alcuna importanza quando fu messa fuori? È tempo di finirla con questo metodo e con queste pretese che intisichiscono la mente: mentre infatti va crescendo il numero dei lavoratori di minuzie, diminuisce quello dei grandi giuristi. Veggasi che cosa si fa in Germania, dove sorse e donde venne a noi questa manìa delle troppe citazioni bibliografiche: si incomincia anche colà a stancarsene e a farne un uso molto moderato. Ho, per esempio, sul tavolo un lavoro recente, quello del Rümelin (*Gesch. der Stellvertr.* 1886): basta aprirlo a caso per vedere come i tedeschi sieno guariti da questa manìa. Dovremo noi italiani continuare un uso che va cessando là dove fu creato, ed essere più realisti del re? Tornando al libro del Roby, voglio osservare che la sua indipendenza dalle autorità tradizionali e la sua giuridica e filologica conoscenza delle fonti gli danno una originalità grande, non tanto nelle opinioni, quanto nel modo di porre e risolvere alcune controversie. L'attività del Roby deve essere davvero immensa, se in mezzo alle sue giornaliere occupazioni politiche e di fabbricatore di tessuti trova il tempo di coltivare così bene il diritto romano. La *Law Quartely Review* ha spesso suoi articoli e ne ricordo uno recentissimo sopra le leggi di Gortyna. Elegantissimo è uno studio sopra Cicerone, de oratore, I, §§ 41, 42, 56, 173, 175, 179, che il Roby pubblicò testè nel volume XV del *Journal of Phylology.* Ugualmente noto è il Prof. Bryan Walker per il numero ed il genere dei suoi lavori: nei suoi *Selected Titles from the Digest* ha fatto profondi studii esegetici sopra XVII, 1 (mandati); XLI, 1 (de adquirendo rerum dominio); XLI, 2 (de adquirenda vel amittenda possessione); XII, 1 e 4 e 7 e XIII, 1-3 (de condictionibus). Insieme all'Abdy tradusse

e annotò i commentarii di Gaio, le regole di Ulpiano, e le istituzioni di Giustiniano. Un lavoretto del Walker, pubblicato nel 1877, non ha oggi una grande importanza per essere sopravvenuti altri e più profondi studii; ma la sola idea di pubblicare *The fragments of the Perpetual Edict of Salvius Julianus* mostra come il Walker lavori ed insegni con metodo scientifico e positivo. È uscito da pochi giorni uno studio sopra un tema elegante e storico, cioè *The XII Tables* di Frederick Goodwin (London, Stevens and Sous, 1886). Non sono che 70 paginette sopra i varii frammenti delle XII tavole, ma i concetti dell'autore sono così sobri, precisi e spesso nuovi, che essi e la natura dell'argomento mostrano la felicità di auspicii coi quali l'Inghiltèrra si dà allo studio del diritto romano. In questo risveglio ha una grande parte (e l'avrà sempre maggiore) la *Law Quarterly Review* del Pollock. Il Pollock, professore all'Università di Oxford, è veramente celebre per la sua opera *Principles of Contract:* questa Rivista, da lui fondata nel 1885, è fatta così bene e contiene spesso articoli così importanti, che anche di essa dovremmo maggiormente occuparci in Italia.

Ma se è certo il fenomeno di un inizio già grande negli studii romanistici inglesi, sono difficili a trovarsene le cause. Al mio lettore io voglio riferire quello che in proposito mi ha scritto gentilmente il Roby.

Il Diritto Romano in Inghilterra trovasi, secondo che dice il Roby, in condizioni affatto differenti da quelle dei grandi Stati continentali. Esso non è mai stato accolto, nè come tale ha mai fatto parte delle leggi del regno sì statutali che consuetudinarie. La sua influenza sul Diritto Inglese è stata sempre indiretta ed analogica; nessun tribunale ha mai riconosciuto sentenze o principii del *Corpus*

Iuris come leggi e solo *perchè* esse facevano parte del *Corpus Iuris;* questo invece è sempre stato considerato e citato come un sistema di diritto straniero, importante solo per la profonda giustezza dei concetti e per l'autorità sua universalmente riconosciuta. Esso ha anche fornito esempi e principii agli avvocati, giudici, legislatori e giuristi Inglesi; ma questi esempi, questi principii sono sempre stati considerati validi solo in quanto si trovassero in armonia col concetto che della giustizia hanno gli Inglesi e conformi alle strette analogie del loro diritto.

Ma benchè il Diritto Romano non sia mai stato formalmente accettato come un tutto, esso ha in varie guise avuta grande influenza sullo svolgimento del Diritto Inglese. Già fino dal secolo duodecimo troviamo Vacarius professore di diritto Romano ad Oxford (1150); ed il primo scrittore inglese di diritto, Glanvil, posteriore al Vacarius di 30 o 40 anni, ne aveva già subìta l'influenza nella fraseologia. Circa alla metà del tredicesimo secolo (1250) il più importante fra i primi scrittori di diritto comune, Enrico de Bracton, fece tanto uso del Diritto Romano da sollevare questione, se si debbano considerare quale diritto del suo tempo molte nozioni da lui introdotte. Molte divisioni, molte espressioni e non pochi principii e dottrine di questo scrittore sono presi dalla *Summa* di Azo ed anche direttamente dalle Istituzioni di Giustiniano. La materia riguardante l'*occupatio*, *alluvio*, *accessio*, *specificatio*, *donatio*, ed i contratti, delitti ed interdetti sanno in special modo di Romano ed uno scrittore inglese assai recente T. E. Scrutton in un suo libro « Dell'Influenza del diritto romano sul diritto inglese » dopo accurate investigazioni conclude che il trattato di Bracton è per un 5 % copiato accuratamente, sebbene con intelligenti omissioni,

dalla Summa di Azo, dalle Istituzioni e dal Digesto di Giustiniano; pel 30 %, cioè le parti riguardanti le donazioni, il possesso, l'eredità ed i concetti fondamentali delle azioni, fu formato con materiali per la massima parte inglesi, ma sopra lo schema romano. Il Bracton apparteneva al clero, il quale ebbe la parte più importante nella creazione del diritto inglese. Dal 1380 al 1488 il cancelliere fu sempre scelto fra i chierici, e spesso anche dopo la Riforma egli, e tutti o molti dei suoi assistenti, erano abili civilisti e canonisti. I fedecommessi, le ipoteche, la formazione dei testamenti e dei legati, l'annullamento dei fatti causati da errore ed il mitigamento degli effetti loro, sono una parte del Diritto Inglese che ha il suo fondamento nel Diritto Romano; nei secoli XVII e XVIII Lord Holt e Lord Mansfield, giudici di diritto comune, si servivano del diritto civile per ispiegare le loro decisioni, quando gli usi inglesi erano insufficienti od inapplicabili. La esecuzione dei testamenti e le questioni sulla validità dei matrimoni formavano, fino a questi ultimi tempi, la provincia speciale d'una classe d'avvocati, che dovevano essere laureati in diritto civile ad Oxford o Cambridge, e che formavano una corporazione a parte con sede e Corti presso S. Paolo. Questa corporazione venne disciolta nel 1857, quando rimodellata la giurisdizione fu concesso a tutti gli avvocati il diritto di esercitare. Oggi il numero degli avvocati che abbiano il titolo di dottore è forse minore, poichè nella professione i titoli non sono tenuti in grande considerazione; molti però, anzi quasi tutti, hanno qualche grado universitario. Ma per essere ammesso alla barra è richiesta una certa conoscenza dei principii del Diritto Romano, e noi siamo inclinati a credere che esso sia più conosciuto dagli abili giuristi oggi che al principio

del secolo. Eppure più sovente, sul cominciare del secolo, venivano citati innanzi alle corti e dai giudici nelle loro sentenze il Voet ed il Vinnius, di quello che oggi si citi il Savigny ed i suoi successori. La ragione di questo fatto è da ricercarsi nel progredire del tempo, che ha colmate quasi tutte le lacune del diritto inglese, per cui difficilmente occorrono casi non contemplati dagli scrittori del diritto nazionale. Oltre a ciò, le Corti Inglesi hanno per principio di non considerare autorità competenti nemmeno i trattati di diritto più famosi, e quindi le citazioni del *Corpus Iuris* o dei giuristi stranieri non hanno alcuna importanza, a meno che non l'acquistino in casi speciali. Così Lord Selborn, cancelliere nel giugno del 1881, emanò una sentenza notevole per contenere molte citazioni di Diritto Romano riguardo alle servitù urbane; e per dare anche un esempio preso dalla letteratura giuridica, citeremo l'opera sui Contratti del Prof. Federico Pollock, la quale, benchè abbia uno scopo pratico, contiene frequenti citazioni del Digesto.

Alquanto differenti sono le condizioni del diritto in Iscozia, dove si disputa fra i giuristi se il diritto romano abbia mai avuto autorità. Due fatti però tendono a dimostrare che l'ebbe: 1° Che il Parlamento riconobbe i poteri esercitati dai sovrani e dai giudici Scozzesi, solo perchè conformi al Diritto Romano; 2° che subito dopo la Riforma si sentì la necessità di abrogare con uno statuto speciale (1567) tutte quelle leggi sì civili che canoniche, che si trovavano in contrasto colle dottrine protestanti. Chiunque poi apra un libro di diritto scozzese resterà colpito dal carattere romano delle divisioni e dei termini in esso contenuti. Le obbligazioni, le servitù, la tutela, in modo speciale, mostrano l'influenza del diritto romano

sullo scozzese (Vedi Bell's Institute of the Laws of Scotland § 41). Ciò deve attribuirsi all'intimità dei rapporti che sì lungamente legò la Francia alla Scozia ed al fatto che prima della Riforma gli studiosi del diritto solevano frequentare le università del continente.

Certo havvi oggi un risveglio nello studio del diritto romano dovuto, a parer nostro, al concorso di tre cause: l'una storica, l'altra filosofica e l'altra infine pratica. La prima è il vigore col quale nel continente, in ispecial modo dopo il Niebuhr ed il Savigny, si è coltivato lo studio del Diritto Romano sotto l'aspetto scientifico non meno che sotto lo storico. Molti giuristi inglesi, essendo profondi conoscitori della classicità, sono portati naturalmente allo studio del Diritto Romano che si trova a quella connesso, specialmente dopo la recente scoperta di Gaio e di alcune iscrizioni assai antiche. Lo studio del Greco e del Latino non è in Inghilterra un mero *Fachstudium* riservato ai professori od ai maestri, che anzi fa parte di quella educazione che è comune a molte e svariate carriere; e tutto ciò che dà stimolo ed anima al mondo filologico, specialmente in Germania, ha grandissima influenza sul mondo letterario inglese. La seconda delle cause da noi accennate è il sorgere della così detta scuola storica nella filosofia, di quel metodo cioè che ha il suo fondamento nel confronto di fenomeni reali in tempi diversi ed in diversi paesi, e che dà maggiore importanza allo svolgimento di ciò che è stato ed è, che a ciò che secondo un processo logico dovrebbe essere. La scienza francese e la tedesca sono note ora in Inghilterra quanto era conosciuta la sola francese sul cominciare del secolo; ed i giuristi si sentono portati allo studio del diritto straniero non solo in quanto s'attiene alla sua pratica utilità, ma anche allo svolgimento

scientifico. La terza causa infine è da ricercarsi nei cambiamenti, non ancora esauriti, ai quali è andato soggetto il diritto inglese. La fusione del diritto e dell'equità nei giudizi delle Corti, la semplificazione dell'antica procedura, la tendenza verso la codificazione scientifica, la maniera più libera sotto la quale si considera oggi il diritto, concorrono insieme a far sì che lo studio dei principii giuridici, considerati fuori del diritto positivo, crescano in importanza. Così il Diritto Romano pel suo valore intrinseco, e per essere generalmente accettato, ma in molte parti in contrasto col diritto feudale ed indigeno dell'Inghilterra, si offre quale oggetto di studio e di benefica disciplina nello stesso tempo. Questi tre fatti, cioè la connessione del Diritto Romano con la letteratura antica; la prevalenza del metodo storico e comparativo nelle investigazioni filosofiche; ed il bisogno dei giuristi di un sistema di diritto più generale ed ampio di quello della propria nazione; questi tre fatti, dico, sono le sole od almeno le più importanti cause determinanti l'attuale risveglio dello studio del Diritto Romano in Inghilterra. Non fa qui d'uopo dire che queste tendenze incontrano forte resistenza nell'indole pratica del diritto sì inglese che delle altre nazioni; e forse in avvenire lo spirito pratico ricaccerà nuovamente nelle tenebre come studio da antiquario lo studio del diritto romano; ai posteri l'ardua sentenza; per noi basta il dire che finchè la storia della civiltà sarà un elemento del pensiero umano ed oggetto fecondissimo di studio, la Grecia e l'Italia non cesseranno d'influire sulla vita del mondo, ed il Diritto Romano non cesserà d'essere oggetto di profondi studi in ogni bene ordinata società.

Vi sono però altri punti speciali che non devono venire

trascurati. Altre parti dell'Impero Britannico si trovano in condizioni analoghe a quelle della Scozia. La Guiana, il capo di Buona Speranza e di Ceylon hanno un diritto che ha del Promano ed in alcune altre parti, come nel Trinidad, il diritto in vigore è d'origine più continentale che inglese. Ma oltre ciò i rapporti legali coi forestieri pongono gli Inglesi nella necessità di conoscere i sistemi di diritto straniero. Ora, in pratica i sistemi principalmente usati nel mondo sono il Romano, il Feudale, il Maomettano e l'Indiano, e di questi quattro solo i due primi prevalgono presso le nazioni colte. Il diritto inglese, fatta astrazione dalla sua parte originale, è o Feudale o Romano, e benchè ambedue questi elementi esistano anche nel diritto delle altre nazioni, pure il Romano è quello che fornisce la guida migliore nei rapporti internazionali. I *Peregrini*, anche oggi come nella storia primitiva di Roma, servono a rimuovere i tecnicismi nazionali ed a dare un concetto più completo dei principii del giusto, i quali possono venire svisati o deformati dagli usi e dalla pedanteria di una singola nazione.

Resta così dimostrato come vi sieno cause naturali che spingono allo studio del diritto romano; ma a ciò stimolano anche cause artificiali e dirette. Per esercitare la professione dell'avvocato è necessario aver frequentate lezioni o sostenere esami di diritto romano, e l'aver fatto ciò costituisce un titolo utile in ogni concorso. Così il Consiglio della Istruzione Legale di Londra, che è connesso col Foro, esige che quelli i quali vogliono essere ammessi al Foro non solo conoscano gli elementi del Diritto Romano, ma sieno stati fatti professori in quella materia. L'attuale professore è James Bryce, che insegna anche Diritto Civile ad Oxford e che, in questi ultimi mesi, fu sotto-

segretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri sotto il governo di Gladstone. Egli dà 18 lezioni all'anno ed ha circa 50 scolari; ad Oxford ne dà 40 ed ha un numero di scolari oscillante fra i 6 ed i 40. Generalmente le lezioni sono una esposizione sistematica, talvolta invece la spiegazione di un titolo. Ad Oxford vi sono quattro o cinque professori che danno da 16 a 20 lezioni per ogni anno scolastico. D. Grueber, giovine giurista di Munich, fa lezione generalmente all'Università; I. B. Moyle, Pottinger ed altri comunemente fanno lezione ai loro collegi. A Cambridge il Prof. E. C. Clark dà 50 o 60 lezioni all'anno, parte di Giurisprudenza (cioè i Principii generali e filosofici del diritto) e parte sul Digesto. Danno pure lezioni il Dottor Waraker, Bryan Walker e C. Kenny (ora Membro del Parlamento). All'University College di Londra il Prof. Murison dà circa 45 lezioni all'anno, specialmente ai principianti, sulle Istituzioni di Gaio e Giustiniano; ma egli ha anche una classe di studenti più avanzati negli studi ai quali fa lezione sul Digesto. Questi corsi sono poco numerosi. Il Prof. Munro dà un piccolo corso di Istituzioni ad Owen's College in Manchester.

Nella Scozia si danno lezioni di Diritto Romano soltanto in due università, quella di Edimburgh e di Glasgow. Nella prima il Prof. James Muirhead dà più di 130 lezioni all'anno, parte sistematiche parte esegetiche su Gaio, Giustiniano e le Istituzioni. Lo stesso programma svolge il Prof. R. Berry a Glasgow in circa 80 lezioni, date in anni alternati. Al Prof. Berry è dovuto anche il merito di avere rialzato le sorti di questo corso, che prima del 1872 erano cadute assai in basso, e di avervi attratto da 40 a 50 studenti.

In Dublino trovasi il più elevato modello di cattedre

di Giure Romano. Il Prof. Webb (che è anche un attivo avvocato) dà 36 lezioni all'anno sull'Ancient Law di Maine e sulle Istituzioni di Giustiniano; il suo corso è assai frequentato, occorrendo, per chi intende dedicarsi al foro, iscriversi ed assistere a quelle lezioni. Alla Royal University si danno esami sull'Ancient Law di Maine; dei tre Quen's Colleges (annessi a quella Università) non sappiamo con certezza, dice il Roby, altro che in uno di essi (Galway) il Prof. Bastable dà lezioni alle classi inferiori su Maine, le Istituzioni di Giustiniano ed altri libri.

Queste sono le cattedre di puro Diritto Romano in Inghilterra, ma in tutti i collegi e le università si trovano cattedre di Giurisprudenza (cioè filosofia e principii generali del diritto) che indirettamente, ma pur con ampiezza, s'occupano delle fonti del Diritto Romano e degli illustri Romanisti moderni. Fra quelli che occupano queste cattedre sono in modo speciale degni di menzione il Prof. Clark (Cambridge); Prof. I. E. Holland (Oxford); Prof. Murison (University College, London). Prof. Luch (Trinity College, Dublin).

In Inghilterra ed in Iscozia sono usate le istituzioni di Gaio e di Giustiniano spesso nel parallelo fattone dallo Gneist o dal Polenaar, in Irlanda Gaio non è usato; a Cambridge, Oxford, University College London si danno lezioni anche su alcuni titoli del Digesto. Questo è spesso citato sì a Dublino che ad Edimburgo. I libri più usati sono l'edizione di Giustiniano per cura di Sandar, e quella di Gaio per cura di Poste; sono però usate anche le opere più recenti di Muirhead su Gaio e di Moyle su Giustiniano, e la traduzione di Gaio e di Giustiniano fatta da Abdy e Walker (a Cambridge). Dei trattati sistematici i più usati sono: Maine, Ancient Law; Ortolan,

History and Edition of Iustinian's Institutes; Mackenzie, Studies in Roman Law and small introduction to the same; sono anche usati: Amo's Roman Civil Law; Mackeldy, Systema juris Romani; le traduzioni di Savigny. I libri tedeschi sono usati assai dai professori ed anche da qualche studente, fra questi però sono più comuni i Francesi.

Lo studio del diritto romano, essendo necessario per quelli che vogliono darsi al foro (Inns of Court, a Londra — Kings Inns, a Dublino — Faculty of Advocates, in Edimburgo), è generalmente coltivato. Chi vuol poi esercitare l'avvocatura prende spesso un grado universitario (L. L. B. od L. L. D. a Cambridge (1), D. C. L. e B. C. L. ad Oxford (2)), e questo non si può ottenere senza aver frequentato qualche corso di Diritto Romano o senza sostenere un esame in questa materia o senza l'avere adempito all'una ed all'altra di queste condizioni. Il programma degli esami da sostenersi da quelli che vogliono darsi al foro è limitato quasi esclusivamente alle Istituzioni di Giustiniano, omessa la parte riguardante la successione *ab intestato* e la Procedura. Una conoscenza più estesa del diritto si pretende da quelli che vogliono ottenere gradi universitari, e veramente negli esami d'onore (3) alcuni mostrano se non profonda almeno vasta conoscenza della materia. In Edimburgh e Glasgow prendono talvolta il grado di L. L. B. quelli che stanno per divenire avvocati; B. L. gli agenti legali. Il Council of Legal Education at

---

(1) L. L. B. = Legum Baccalaureus; L. L. D. = Legum doctor.

(2) D. C. L. = Doctor of civil (or canon) law — B. C. L. = Bachelor of Civil Law.

(3) Honours Examinations.

the Inns of Court offre ogni anno un posto di studio in Diritto Romano (con sussidio di 100 lire sterline per tre anni) al quale si può aspirare frequentando i corsi e sostenendo un esame di concorso. Devono sostenere un esame di diritto romano anche quelli che concorrono al posto di perfezionamento Vinerian (80 sterline per 3 anni) ed al perfezionamento Brook-Trindy College Dublin (50 sterline l'anno) ed una borsa di 30 sterline per 3 anni ed un premio di 20 sterline. Tre anni fa è stato istituito in Cambridge un premio di 15 sterline per gli studenti di merito eccezionale in Diritto Romano; nessuno l'ha però ancora vinto (1).

Il numero delle opere di Diritto Romano pubblicate in Inghilterra in questi ultimi 40 anni non è assai rilevante; però esso tende a crescere. Uniamo qui una lista delle principali, omettendo quelle di carattere affatto elementare e didattico, e poche altre che crediamo di nessun valore. Abbiamo poi diviso le opere citate in due categorie: I° Edizioni o commenti su parti del Corpus Iuris; II° Trattati sistematici.

Edizioni o commenti su parti del corpus iuris

Iustinian's Institutes edited with translation and with introduction by Thos. C. Sandars [Oxford] (Le Istituzioni di Giustiniano tradotte ed edite con una introduzione di Thos. C. Sandars (Oxford).

Iustinian's Institutes with introduction and excursus by I. B. Moyle [Oxford]. Le istituzioni di Giustiniano con una introduzione ed excursus di T. B. Moyle.

(1) Ringrazio vivamente il Roby per queste notizie.

Iustinian's Institutes with introduction and excursus by I. T. Abdy and B. Walker [Cambridge]. Le istituzione di Giustiniano con introduzione ed excursus di I. T. Abdy e B. Walker (Cambridge).

Gaius' Institutes edited with translation and full Commentary by. Ed Poste 2ª ed. 1875 [Oxford]. Le Istituzioni di Gaio edite insieme alla traduzione ed al Commentario per Ed. Poste 2ª ed 1875 (Oxford).

Gaius' Translation and Excursus by I. T. Abdy and B. Walker (Cambridge) (Traduzione ed excursus su Gaio per I. T. Abdy e B. Walker (Cambridge).

Gaius' Translation and notes by James Muirhead 1880 (Edimburgh). Traduzione e note a Gaio per James Muirhead 1880 (Edimburgo).

Le *Regulae* di Ulpiano sono comprese nelle ultime due edizioni di Gaio.

Un Syntagma di Gaio e di Giustiniano (preso dallo Gneist) si trova nel Manuale di Diritto Civile di Cumin (Oxford) e nelle Istituzioni di T. L. Mears, preso in parte dallo Gneist in parte dal Polenaar (Univ. Coll. London).

Il Dottor Walker (Cambridge) ha pubblicate tradotte ed annotate le seguenti parti del Digesto:

XVII, 1 Mandati.

XLI, 1, 2 *de adq. rer. dom.* e *de adq. v. am. possessione.*

XII, 1-7, XIII, 1-3 *de condictionibus.*

Il Dottor E. Grueber (Munich ed Oxford) ha pubblicato quest'anno una elaborata edizione del titolo IX, 2 *de lege Aquilia.*

I frammenti dell'Editto di Giuliano vennero raccolti ed editi dal Dottor Walker nel 1877; ma egli non si servì

che in parte dell'opera del Rudorff ed il lavoro del Lenel non era ancora uscito.

Holland and Shadwell's (Oxford) Selected Titles of the Digest (Titoli scelti del Digesto) non sono che una ristampa a scopo didattico di alcuni titoli importanti.

Opere sistematiche

Bowyer (Sir George) Commentaries on the Modern Civil Law 1848 (Oxford) (Commentari al Diritto Civile moderno).

Colquhown (Sir Patrech) summary of the Roman Civil Law (Cambridge). (Sommario del Diritto Civile Civile Romano). Opera ampia ed elaborata in 4 volumi; fatta in gran parte sul Thibaut e sull'Heineccius, ma non molto soddisfacente e poco usata.

Phillimore I. G. Private Law among the Romans 1863 (Oxford). (Il diritto privato dei Romani).

Mackenzie (Lord) Studies in Roman Law 4[vh] ed. 1876 (Edimburgh). (Studi di Diritto Romano).

Maine (Sir. H. S.) Ancient Law. 1[ot] ed. 1861 (Cambridge). (Il Diritto Antico).

Heron D. C. Introduction to History of Iurisprudence 1860 (Dublin).

Hunter W. A. Roman Law in the order of a Code with external History of Roman Law by Prof. Murison. (Il Diritto Romano ordinato a guisa di codice, insieme alla Storia del Diritto Romano del Professor Murison). 2[a] ediz., 1885.

Amos Sheldon History and Principles of the Civil Law of Rome 8[vo] 1883 (Cambridge). (Storia ed elementi del diritto civile dei Romani).

CAMPHELL's Compendium of Roman Law 8^vo 1878 (Compendio di Diritto Romano).

CLARK E. C. Early Roman Law. Regal Period 1872 (Cambridge). Il diritto primitivo dei Romani; periodo regio.

A queste opere s'uniscano:

Prof. George Long's articles on Roman Law in Smith's Dictionary of Greek and Roman Antiquities. 1^th ed. 1884 (Gli articoli di Diritto Romano pubblicati dal Prof. Giorgio Long nel Dizionario d'antichità Greche e Romane dello Smith. Questi articoli hanno, insieme alle sue lezioni in Londra, contribuito largamente al risveglio di questo studio.

Prof. James Muirhead's article Roman Law in Encyclopaedia Brittanica. (Un articolo del Prof. Giacomo Muirhead nella Enciclopedia Britannica intitolato il Diritto Romano). Questa edizione è apparsa or ora e sarà presto ristampata separatamente.

Altre opere sono state tradotte dal Tedesco e dal Francese.

Introduction to the Study of Iurisprudence by N. Lindley being a translation of the general part of Thibaut's Pandekten with notes and illustrations from English Law 1855. (Introduzione allo studio della Giurisprudenza di N. Lindley, consistente nella traduzione della parte generale delle Pandette del Thibaut con note e confronti col Diritto Inglese 1855).

SAVIGNY's Law of Possession transl. by Sir E. Perry (1848) (Il Diritto di possesso del Savigny tradotto da Sir E. Perry).

SAVIGNY's System Vol. I, translated by Holloway (volume 1° del sistema tradotto dall'Holloway).

SAVIGNY's Iural Relations being a translation of System vol. II by W. H. Rattigan (1884). (I rapporti giuridici; traduzione del II° vol. del Sistema per W. A. Rattigan).

SAVIGNY's Private International Law being a translation of System vol. VIII by Guthori 2nd ed 1880. (Il Diritto Internazionale privato: traduzione dell'ottavo volume del Sistema per Guthori).

ORLOLAN's History of Roman Law translated by Prichard and Nasmith (Storia del Diritto Romano tradotta dal Prichard e Nasmith).

SALKOWSKI's Institutes and History of Roman Private Law translated by E. E. Whilfield 1886. (Le Istituzioni e la Storia del Diritto Romano tradotte da E. E. Whilfield.)

Gli scrittori di Giurisprudenza, cioè dei principii più generali del Diritto, citano frequentemente il Diritto Romano. Fra di essi meritano speciale menzione:

Le lezioni di Giurisprudenza dell'Austin, il primo volume delle quali « La provincia della Giurisprudenza » venne pubblicato nel 1832; gli altri dopo la sua morte (1859), e presi da note imperfette (pubbl. 1861).

Gli Elementi di Giurisprudenza dell'Holland T. E. (Oxford).

La Giurisprudenza pratica del Clark, commento all'Austin, 1883 (Cambridge).

Non può prevedersi la *quantità* e *qualità* di resultamenti che nel diritto romano sarà per produrre questo movimento intellettuale inglese; ma certo è che ogni popolo porta nella scienza traccia della sua particolar natura. E se noi

Italiani abbiamo imparato molto dai romanisti tedeschi, e dobbiamo ora imparare dagli inglesi, possiamo, dobbiamo e vogliamo portare in questo studio una nota nostra propria, e questa deve essere in due indirizzi diversi: nella storia del diritto romano, cioè, e nel connubio del diritto romano col nostro civile. La questione del valore del Digesto nei diritti moderni è una questione non risoluta e sempre viva: da molti anni ce la siamo fatta noi, e incominciano a trattarla anche i tedeschi, i quali ora sono occupati e preoccupati della loro legislazione, come mostra il Bekker nel recentissimo suo *System des Heutigen Pandektenrechts* (15 luglio, 1886). Ora noi italiani dobbiamo studiare il diritto romano e il diritto civile con tale comunità di metodo e affinità di concetti da ricostruire scientificamente ogni istituto giuridico: citare testi del diritto romano in nota ad un libro di diritto civile e far raffronti con questo, mentre si tratta quello, non è un lavoro organico, ma è semplice erudizione: i due diritti devono essere fusi, il Digesto va studiato in ogni sua parte e con ogni sussidio, direttamente su le fonti e con indipendenza dalla vecchia tradizione scolastica, per scoprire tutta l'arte, tutta la finezza, tutta la vastità del monumento grandioso che i Romani hanno creato nel diritto. Tedeschi, Inglesi e Italiani lavorino adunque con conoscenza gli uni delle ricerche degli altri, ma ciascheduno con fisonomia propria (1).

Levico, 12 agosto 1886.

Prof. PIETRO COGLIOLO

(1) Lo studio del diritto romano troverà in Inghilterra molti sussidii nelle scienze affini, che vi sono maestrevolmente coltivate. Anche la topografia romana è stata testè oggetto di un'opera ch'io ritengo somma, cioè l'*Ancient Rome* di HENRY MIDDLETON, Edinburgh, 1885.

CAPITOLO I.

INTRODUZIONE

Quando Uprauda lo Slavo o Goto, che regnava col nome di Giustiniano, tentò ed in sette anni compì la riforma delle leggi romane, egli intraprese e condusse a compimento un'opera che per la sua difficoltà ed utilità meritava le alte lodi alle quali egli stesso la fece segno. Fa meraviglia vedere come il nipote di un barbaro contadino potesse, appena salito il trono dell'impero d'Oriente, immaginare ed intraprendere una così audace impresa, ed eseguire in pochi anni, ed in modo veramente ammirevole, la codificazione della giurisprudenza e legislazione di più che 7 secoli, da Catone il Censore ai tempi suoi. Ma certo è anche cosa più meravigliosa che i libri di legge emanati in Costantinopoli da Giustiniano al cominciare del 6° secolo della nostra èra, per i paesi che circondano la parte orientale del Mediterraneo, dovessero poi direttamente o indirettamente divenire la fonte principale di tutto il diritto privato per i paesi civili del mondo nel secolo XIX. Il diritto Giustinianeo, considerato come base degli studi scientifici legali, non ha ancora trovato rivali. Esso non ha per vero dire col diritto Inglese quella stessa connessione che trovasi avere col diritto delle nazioni del continente, poichè per gli Inglesi il Digesto ed il Codice Giustinianeo non servono che d'illustrazione al loro diritto e non influiscono direttamente sulle decisioni delle loro corti; ma esso ha però, in parte per mezzo dei primi scrittori di diritto, in parte per mezzo della giu-

risdizione del cancelliere, ed in grado maggiore forse mediante le relazioni con le altre nazioni, portato, e porta tuttora materiale aiuto nella formazione delle leggi concernenti gli affari della vita. Può darsi che una nazione colta, dovendo da sè formarsi delle leggi, crei naturalmente un complesso di norme per molti riguardi simili a quelle qui od altrove in vigore; ma non può ammettersi che esista una nazione colta senza leggi, e queste non sono improvvise creazioni, ma il lento prodotto del tempo; in altre parole, la loro forma è egualmente dovuta alla storia passata di una nazione quanto alle esigenze pratiche della vita. Lo spirito del secolo XIX non può rinnegare i vincoli ereditari che lo tengono unito al diritto romano, come non può negare l'influenza che su di esso ha avuto l'arte e la filosofia greca. Quanto al diritto romano noi dobbiamo essere riconoscenti a Giustiniano ed al suo ministro Triboniano.

Se debbasi più venerare ed ammirare l'imperatore o il suo ministro, è questione più di curiosità che altro. È facile immaginare che lo schema dell'opera fu creato dal valente giurista, che doveva poi a quella presiedere e condurla a fine. Ma l'imperatore ebbe almeno il talento di comprenderne l'importanza, il coraggio d'intraprenderla, e l'energia e la costanza di volerla veder compita. È vero che un monarca assoluto non ha da superare nell'intraprendere riforme legislative molte difficoltà che si presentano invece ad un re costituzionale o ad un ministro parlamentare; ma d'altra parte l'incertezza e l'isolamento, in cui si trova un sovrano assoluto, il pericolo, e l'incostanza, e l'influenza delle tentazioni private sono così grandi che noi dobbiamo provare rispetto e gratitudine per l'imperatore come per l'eccellenza dei suoi mezzi. L'ottimo criterio che scelse Belisario e Narsete per imprese guerresche fu precedentemente mostrato nella scelta di Triboniano per le opere di pace; e mentre ammettiamo che a Giustiniano spesso s'attribuiscono le lodi e i biasimi che più propriamente dovrebbero riferirsi a Triboniano, e che alla stessa guisa spesso si fa responsabile Triboniano di meriti e demeriti di Teofilo, Doroteo e dei loro colleghi, contentandoci di usare i nomi senza riserva alcuna, come simboli della grande

impresa, lasciamo ad altri la soluzione del quesito se più meriti lode per l'opera chi saggiamente ne sceglie i mezzi o chi fedelmente ed abilmente l'eseguisce. Ma la parte più importante della legislazione Giustinianea merita d'essere considerata sotto un altro aspetto. Il Digesto non è, almeno per gli inglesi, soltanto un libro di leggi sancite da Giustiniano, ma esso è una raccolta di frammenti, mutilati se vogliamo, e deformati anche, ma pur sempre frammenti delle opere dei più grandi maestri della giurisprudenza romana. La letteratura latina, da Nerva ad Alessandro Severo, comprende Tacito, Plinio il giovane, Giovenale, Svetonio, la breve ma elegante apologia di Minucio Felice, l'affettato Frontone, ed i due briosi e differenti scrittori africani Apuleio e Tertulliano. Ma con Traiano s'oscurano i primi due nomi, ed a partire da Adriano tutta la potenza della letteratura latina si concentrò nel diritto. Celso e Giuliano, Pomponio, Gaio, Marcello e Cervidio Scevola, Papiniano, Paolo ed Ulpiano sono gli scrittori che rappresentano il pensiero romano di più che un secolo; sono quelli che insegnarono alle generazioni future una delle più importanti divisioni del sapere sistematico e della letteratura pratica. Contemplata da questo punto di vista, la gloria di Giustiniano e Triboniano impallidisce. Ci sentiamo inclinati a disprezzarli e biasimarli per ciò che hanno distrutto, più che a lodarli per quello che ci hanno conservato, a trattarli come schiavi che hanno rubato i tesori dei padroni senza sapersene servire, piuttosto che come guardiani che hanno salvato quanto poterono da un incendio generale. Ma in loro difesa si possono addurre due ragioni di sufficiente importanza. In primo luogo molto probabilmente le opere originali dei giuristi romani non sarebbero in gran parte giunte fino a noi, se non fossero state raccolte e riassunte sotto la sanzione imperiale; secondariamente poi si deve notare che lo scopo principale e supremo delle leggi si è di servire di norma nelle faccende umane. Considerazioni e desiderii di antiquari non devono neppure per un solo istante impedire la diretta applicazione della legge ai bisogni reali ed alle esigenze del tempo. Per nostra fortuna Giustiniano comprese quanta autorità derivi alla legge dall'essere antica e collegata ai vene-

rabili nomi degli antichi giuristi, e trovò il mezzo di conservare molto di essi, senza far torto ai bisogni del presente.

Non vi è opera che presenti maggiori difficoltà, nella letteratura pratica, della codificazione delle leggi d'una nazione, perchè essa è connessa alla duplice difficoltà di dare un complesso di leggi che si prestino all'applicazione che ne devono fare i giudici ed a continui miglioramenti. Le leggi scritte sono simili ad una foresta: se si lascia che gli arbusti crescano liberamente, essa diviene tosto inaccessibile.

Giustiniano proibì ogni commentario ed ogni confronto del suo nuovo digesto con gli scritti dai quali esso era stato compilato. Napoleone quando vide un commentario al suo Codice civile esclamò: « *Mon Code est perdu.* » Certo però è impossibile impedire che si scrivano commenti alle leggi, nè è da desiderarsi che ciò sia.

Le opere dei giuristi hanno un duplice scopo ed effetto: tendono cioè a migliorare il diritto considerato come un sistema di norme e di principii, e nello stesso tempo pongono i giudici, gli avvocati ed il pubblico tutto in intelligente relazione con esso. Ciò è pure a dirsi dei casi risoluti. Le decisioni in sè stesse hanno, per vero, poca importanza; ma gli argomenti, i consigli e le ragioni del giudice sono discussioni di giuristi, e qualora vengano esposte, entrano a far parte della letteratura giuridica, e in realtà sono la sola parte d'essa che venga letta, e quindi la principale sorgente d'istruzione legale per gli indotti. Ma le raccolte di casi risoluti sono per altro destinate ad un altro scopo, al quale non sono diretti i libri dei giuristi. Esse vengono citate nelle Corti non solo per rischiarare la mente del giudice, ma anche per influire sulla sua decisione e per imporgli una certa vaga necessità di fare accordare la sua sentenza nel caso presente coll'altra che venne data da un altro giudice in un caso simile. Una volta ammesso questo principio, queste esposizioni si moltiplicano all'infinito, e la legge, sia o no codificata, si va sperdendo in centinaia e migliaia di volumi; ed infine, in causa della mole immensa della materia, del progredire del pensiero umano, della divergenza fra le opinioni che non potrà mai scomparire, si giunge ad ottenere nella sentenza quella stessa certezza di congruenza

che si sarebbe ottenuta senza citare casi di sorta. Nel vano desiderio di prevenire o rimediare ad un male, se ne cagiona un altro più grande ancora. Poichè vi è reale e costante opposizione fra l'interesse di chi agisce per la legge e la tendenza del diritto scientifico. Non parlo della opposizione volgare fra chi esercita e che ha interesse a che la legge sia complicata e costi cara, e chi, avendo questioni, ha al contrario ogni interesse che quella sia semplice ed a buon mercato.

Questo contrasto può, è vero, esistere sotto certe circostanze, ma è tale che può coll'andar del tempo venire annullato. Il contrasto del quale io parlo è inerente alla natura del subietto. Le concezioni legali, comunque le si vogliano definire e spiegare, non hanno per tutte le menti lo stesso contenuto, ed i fatti ai quali esse vengono applicate, vestono diverso aspetto a seconda delle presunzioni che il giudice può fare su di essi. Sembra che quanto più profondamente venga investigata una causa, che quanto più minutamente essa venga confrontata con altri casi, che quanto più si discuta sull'applicare ad essa un principio a preferenza d'un altro o sul porla in una categoria piuttosto che in un'altra, vi debba essere maggiore probabilità di giungere ad una giusta decisione nel caso speciale e di porre in maggiore evidenza la norma generale. Ma questo procedimento è lungo e costoso, ed i casi venendo così scelti dalla sorte (1), il vantaggio che la legge ne trae è tenue e lento. Il vero interesse di chi ricorre alla legge viene dimenticato. Sembrerà paradossale, ma io fermamente credo che fatta eccezione per le questioni che concernono la vita, la libertà e l'onore, il vero interesse di chi agisce innanzi ai tribunali consiste non tanto in una giusta quanto in una lesta e finale decisione. Il motto: *Summum ius summa iniuria* è vero in più sensi, e spesso avviene che una sentenza perfettamente giusta venga comprata a un prezzo troppo caro, volendo poi prescindere dal fatto che della perfetta equità della sentenza spesso solo la parte vincitrice è persuasa.

Generalmente in ogni questione vi sono diritti e pretese

---

(1) Vedi Maine, Ancient Law, cap. II, pp. 38, 39.

giuste da ambe le parti: la decisione deve quindi naturalmente venir determinata dalla bilancia del verosimile e del giusto; e se questa bilancia eventualmente non è regolata con la massima precisione, lo spettatore potrà consolarsi della insufficienza della giustizia, pensando che la legge non impedisce alle parti di accomodarsi alle circostanze stabilite e di cercare in un avvenire il rimedio energico e saggio agli errori del passato. Gli uomini di Stato d'altra parte cercheranno di migliorare la legge altrimenti che tirando in lungo una lite fra persone, le quali hanno interessi diretti più importanti che la soluzione di difficoltà legali o che il miglioramento della procedura civile.

Infine io credo che sia meglio lasciare che ogni privato ricorra, per quanto è possibile, a dei *viri boni arbitratus*, i quali agiscano di propria autorità e pubblicamente. Sotto il loro controllo stiano gli atti preparatorii, essi ordinino i procedimenti come meglio credano in quel caso, allo scopo di ottenere chiari risultati; s'interroghino tutti i testimoni che possano portare luce sulla causa, vengano chiamati o no dalle parti; sia al giudice concesso di por fine alle ricerche ogni qualvolta esse sieno portate troppo in lungo; fosse anche per desiderio delle parti, poichè è cosa *pessimi exempli* che le liti vadano innanzi fino a costare al pubblico ed alle parti una quantità di tempo e danaro sproporzionata all'oggetto che si vuol raggiungere.

In punto di diritto non si dovrebbero poter citare fra le sentenze su casi analoghi che quelle delle corti di appello (1), e la decisione stessa non dovrebbe poter venire riesaminata che una sola volta, ed almeno in molti casi, solo col permesso del giudice.

Ma la legge stessa deve essere più determinata. È necessario vi sia un codice o qualcosa di simile, ed i mezzi di migliorarlo. Nessun giurista può approvare il piano di Giusti-

(1) Ultimamente avendo esaminato le sentenze di una parte del Repertorio del diritto, nel quale si contenevano molti casi d'appello, trovai che per una buona metà le sentenze della corte di prima istanza furono annullate dalle Corti d'appello. Esse non possono quindi essere assunte per guida in casi analoghi.

niano, come un consolidamento scientifico del diritto; pure esso ebbe due grandi meriti: 1° di essere compito in brevissimo tempo; 2° di dare agli avvocati ed al popolo le leggi alle quali erano avvezzi, con modificazioni che forse da gran tempo erano desiderate. Un Codice nuovo, con definizioni, metodo e disposizione nuova può, più o meno, secondo l'abilità di chi lo compila, riescire di gran lunga migliore, ma esso presenta anche maggiori difficoltà d'esecuzione, rimane più esposto alle critiche, e corre maggior pericolo di non venir compreso.

Pochi dei giudici che dovranno applicarlo saranno probabilmente scienziati, e d'altra parte è molto facile riescire troppo logici per il volgo. Certo deve essere ardua impresa in ogni paese raccogliere e compilare il diritto comune, ma ciò che è difficile non è insuperabile, ed è cosa che stanca il trovare sempre come ostacolo ad ogni miglioramento una ideale futura perfezione. Il meglio non dovrebbe essere eternamente nemico del bene.

Quasi più importante del Codice stesso è il conservarlo in accordo col progredire delle menti umane, e con le nuove condizioni. A questo scopo dovrebbe esservi una commissione permanente, composta di un certo numero di giuristi scienziati ed avvocati, con ampia facoltà di fare aggiunte temporanee e speciali e incaricata di studiare continuamente il Codice, e preparare tutte quelle modificazioni che i casi speciali, o la critica scientifica mostrassero necessari. Le sentenze delle corti d'appello specialmente dovrebbero venir considerate col proposito di riunirle insieme. Ad intervalli di 5 o 10 anni dovrebbe pubblicarsi il Codice riveduto, e in tutti i casi posteriori non dovrebbero più potersi citare neppure le sentenze delle Corti d'Appello. Ma torniamo al Digesto. La storia del regno di Giustiniano si trova mirabilmente esposta in cinque brillanti capitoli del Gibbon, quindi io mi limiterò a brevi cenni. Solo i primi anni del suo regno hanno un'importanza pel nostro studio. Suo padre si chiamava Iztok, sua madre Bigleniza, nomi che vennero poi tradotti o latinizzati in *Sabatius* e *Vigilantia*. Nacque nel 482 o 483 d. C. nel villaggio di Tauresium, presso la località della moderna *Sofia*. Suo zio, un contadino a noi noto sotto il nome di Giustino I, fattosi soldato,

divenne presto comandante delle guardie ed alla morte d'Anastasio fu dalle milizie creato imperatore nell'anno 518 d. C. Egli adottò il nipote Uprauda che gli succedette nell'anno 527 e regnò per più di 38 anni. Appena salito al trono, Giustiniano intraprese la sua riforma del diritto, e non permise venisse per un solo istante interrotta neppure dalla sedizione (gennaio 532) causata dalla rivalità delle fazioni degli azzurri e dei verdi nel circo. Questi incendiarono la città e chiesero ed ottennero che il ministro Triboniano e Giovanni di Cappadocia venissero rimossi dal loro ufficio. Questo tumulto fu soffocato con un massacro di verdi per opera di tremila veterani e degli ortodossi azzurri. Le principali glorie militari del regno di Giustiniano furono: la conquista dei Vandali in Africa; dei Goti in Italia; la sconfitta dei Persiani per opera di Belisario e la conquista d'Italia compita da *Narsete*. Non meno notevole fu per le costruzioni: solo in Costantinopoli e nei suburbi egli innalzò 25 chiese, fra le quali quella di Santa Sofia è memorabile per l'architettura. « Nei dieci secoli intercedenti fra Costantino e le costruzioni delle grandi cattedrali medioevali non vi è altra opera che possa ad essa venir paragonata, ed è ancora disputabile se esista od abbia mai esistito una chiesa, che sia nel suo interno paragonabile a questa meravigliosa creazione dell'arte bizantina (1). » Una catena di più di 80 forti fu costrutta da Belgrado al mar Nero, per proteggere l'impero dai barbari del nord; ma questo non fu che una parte del sistema di fortificazioni che venne poi esteso anche agli altri confini dell'impero.

Giustiniano fu d'animo benevolo e paziente, temperato e frugale, e sempre occupato in opere d'amministrazione « egli si diceva musico ed architetto, poeta e filosofo, giurista e teologo; ma non fu legislatore fortunato; la popolazione era oppressa e malcontenta, la moglie sua e molti dei suoi ministri abusavano del loro potere ed il suo nome venne oscurato da quello dei suoi vittoriosi generali. Morì nell'anno 565 d. C. (2).»

(1) Fergusson, Hist. of Arch. vol. II, p. 444.

(2) Un'interessante memoria del Prof. Bryce su Giustiniano si trova nella nuova edizione della *Encyclopedia Britannica*.

« Triboniano nacque in Side nella Pamphylia; il suo genio abbracciò tutta la dottrina del suo tempo. Egli scrisse in prosa ed in versi su argomenti vari ed astrusi: un duplice panegirico di Giustiniano e la vita del filosofo Teodoto; la natura della felicità e i doveri del governo; un catalogo d'Omero e le 24 specie di metri; il canone astronomico di Tolomeo; i cambiamenti dei mesi; le abitazioni dei pianeti, e l'armonia dell'universo. Da prefetto del pretorio s'innalzò al grado di questore, di consule e di capo degli uffici. » Si è concordi nell'ammettere che egli fu affabile e gentile, ma lo si incolpa d'empietà ed avarizia. Nella sedizione del 532 egli venne rimosso dall'ufficio, ma tosto vi fu riammesso e continuò a godere della stima e confidenza dell'imperatore fino alla sua morte, nel 546 d. C. (1).

---

(1) Gibbon, capi 43 e 44. — La vita di Triboniano non è con sicurezza nota.

CAPITOLO II.

LA LEGISLAZIONE DI GIUSTINIANO

Tutto ciò che noi sappiamo intorno al metodo adottato da Giustiniano nella disposizione e codificazione del diritto ci è dato dai decreti che egli emanò per la direzione dell'opera e che si trovano premessi a molte parti di essa.

Il primo passo fu di comporre un Codice che contenesse le costituzioni imperiali confuse nei Codici *Gregoriano Ermogeniano* e *Teodosiano.* Ma l'opera non si limitava ad una semplice collezione:

1° La materia superflua che non riguardava il vero oggetto della costituzione, ma era semplicemente inserita come introduzione, doveva venire omessa.

2° Si dovevano confrontare le costituzioni, e togliere le ripetizioni e le contradizioni, per quanto esse non fossero necessarie alla divisione del diritto in varie parti (*praeterquam si iuris aliqua divisione adiuventur*. Cf. Const. *Summa*).

3° Doveva pure essere tolto tutto ciò che era caduto in disuso.

4° Potevansi fare aggiunte, omissioni e cambiamenti nelle stesse costituzioni dove ciò sembrasse necessario.

5° Le costituzioni dovevano venir classificate secondo la materia ed il soggetto in differenti titoli.

6° In ogni titolo esse dovevano venir disposte in ordine cronologico, con le loro date, (la mancanza di data per altro non scemava l'autorità della costituzione).

7° I rescritti indirizzati a sanzioni individuali e prammatiche, (cioè i privilegi accordati alle comunità. Cf. Cod. 1, 23, 17) qualora venissero inclusi nel Codice, dovevano avere forza di legge. Questo Codice venne compilato da una commissione di 10 persone, delle quali Giovanni fu scelto per primo e Triboniano per sesto. Sette erano alti ufficiali, uno professore di

diritto a Costantinopoli, Teofilo era l'ottavo, e due giureconsulti esercenti compivano il numero. La Costituzione era datata: 13 febbraio 528 d. C. (Const. *Haec quae necessario*).

In poco più di un anno l'opera era compita, ed il 7 aprile 529 d. C. Giustiniano pubblicò una costituzione con la quale annunziava che il *Codex Iustinianeus* era finito, e che avrebbe acquistato vigore di legge col 16 dello stesso mese. Nelle corti non si sarebbero più potute citare le costituzioni che in esso non erano comprese, ed a nessuno sarebbe stato lecito impugnare alcuna delle modificazioni che in esso s'erano operate. Tutti i casi dovevano venir risolti fondandosi unicamente sugli antichi commentari legali e su questo Codice. Le costituzioni che non erano in esso comprese non dovevano avere più alcun valore, eccetto quelle *prammatiche sanzioni* che concedevano privilegi alle comunità o alle corporazioni o che erano con fini speciali *(pro certis capitulis factae)* e conformi al Codice (Const. *Summa*).

Il secondo passo fu più difficile. Giustiniano deliberò di fare cosa che alcuno, come egli stesso dice, non aveva mai, prima di lui, tentato: raccogliere, correggere ed ordinare il Diritto Romano che si trovava nelle opere degli antichi giuristi (v. cap. VI). Accortosi dai lavori sul Codice, che Triboniano era dotato dei requisiti necessari per l'impresa, glie l'affidò autorizzandolo nello stesso tempo a scegliersi per colleghi quei professori e giureconsulti che credesse meglio. Si dovevano prendere le opere di quei giuristi soltanto che erano stati ufficialmente riconosciuti; tutti i passi scelti dovevano avere la stessa importanza, nè il numero delle autorità o l'importanza di qualcuno (e. g. Papiniano) dovevano pregiudicare gli altri. Le contradizioni e ripetizioni dovevano essere tolte; doveva pure venire esclusa dal Digesto la materia che già si trovava nel Codice, fatta eccezione per quei casi nei quali circostanze speciali richiedessero o giustificassero qualche ripetizione ed aggiunte e correzioni dovevano farsi tanto alle opere dei giureconsulti quanto alle costituzioni da essi citate, per quanto esse sembrassero necessarie alla perfezione del Digesto.

Il diritto caduto in disuso doveva essere omesso e come

criterio per giudicarlo tale doveva assumersi la pratica delle corti di Roma antica, e della moderna (cioè Costantinopoli). Proibito anche per l'avvenire di scrivere commentari sul Digesto, o di usare abbreviazioni nel trascriverlo, (anche i numeri dovevano essere scritti in lettere). Tutta la materia doveva venir disposta in 50 libri, ognuno dei quali in tanti titoli conformemente al Codice già pubblicato ed all'Editto perpetuo di Giuliano. Questa costituzione è indirizzata a Triboniano in data del 15 dicembre 530 d. C. (Const. *Deo auctore*).

Nell'esecuzione di questa impresa, si trovò necessario risolvere una quantità di questioni disputate, e di abolire certe distinzioni e certi usi antiquati. A questo proposito Giustiniano pubblicò una serie di 50 decisioni su punti controversi, e molte altre costituzioni per correggere il diritto (Const. *Cordi* § 1; Inst. 1. 5, § 3). Poste così le fondamenta, Triboniano ed i suoi colleghi compirono l'opera del Digesto. In due costituzioni, l'una scritta in latino (che comincia con *Tanta*) l'altra in greco (che comincia con Δέδωκεν) ed emanate a conferma d'esso nel 16 dicembre 533 d. C., Giustiniano dà un resoconto dell'opera. Le due costituzioni hanno grande somiglianza fra di loro, ma però sono ambedue originali, e qua e là l'una è più perfetta e chiara dell'altra. Triboniano scelse per suoi assistenti un alto ufficiale, Costantino, due professori di diritto a Costantinopoli, Teofilo e Cratino, due professori di Berito, Doroteo ed Anatolio ed i giureconsulti esercenti a Costantinopoli Stefano, Mena, Prosdocio, Eutolmio, Timoteo, Leonida, Leonzio, Plato, Iacobo, Costantino e Giovanni (§ 9). Si raccolse un gran numero di libri, specialmente dalla biblioteca dello stesso Triboniano, dei quali alcuni tanto rari che perfino i titoli loro erano sconosciuti a molti famosi giureconsulti (§ 17). In alcuni di questi non si trovò alcun che degno d'essere estratto; quelli che fornirono i materiali del Digesto sono nominati in una lista ad esso prefissa. Questa lista, (o almeno una lista di tal sorta) si conserva tuttora nel MS. Fiorentino e contiene i nomi di 38 autori, 207 trattati molti dei quali assai voluminosi, ed un totale di 1544 libri (1).

(1) Un libro di Paolo è nominato due volte.

Essa per altro non è molto accurata, comprendendo molti trattati dai quali non si tolse niente; e d'altra parte non menzionandone altri dai quali sappiamo si tolsero dei frammenti; ma queste discrepanze non hanno grande importanza (1). Triboniano aveva mostrato a Giustiniano come fosse necessario esaminare 2000 opere contenenti 3,000,000 linee; di questi 3,000,000 di linee il Digesto non ne contiene che 150,000 (2); la materia vi è divisa in 50 libri (§ 1). L'autorità concessa dalla costituzione *Deo auctore* di correggere, omettere od aggiungere venne esercitata; ad ogni frammento però venne invariabilmente prefisso il nome dell'autore (§ 10). La materia

(1) Queste discrepanze sono notate nella lista fatta dal Krüger ed aggiunta alla grande edizione del Mommsen vol. II, p. 59.* Sembra che un autore, Elio Gallo, (dal quale si tolse un solo frammento) sia stato omesso; così pure 26 trattati apparentemente di piccola mole, dai quali si tolse in generale un solo frammento per ciascuno. Di questi 11 sono di Paolo, 5 di Gaio, 4 di Ulpiano. Vi sono menzionati gli *Alfeni Digesta*. L'Epitome di Paolo invece no; così pure sono menzionati i *Posteriores* di *Labeone*, ma non *Iavolenus ex posterioribus Lab.;* alcune iscrizioni sembrano erronee. Un altro scrittore Sabino e 15 trattati sono pure compresi nell'Indice, ma noi non troviamo nel Digesto alcun frammento tolto da essi. Per la maggior parte sono invece trattati di un sol libro scritti da Paolo.

(2) Il MS. Fiorentino (secondo Mommsen vol. I, p. 11) contiene oltre l'indice e le costituzioni ed il titolo di prefazione, 887 fogli di 4 pagine ciascuno, ogni pagina contenente 44 o 45 linee, cioè in tutto da 156,000 a 160,000 linee.

Si può fare un conto sull'opera di Giustiniano in questa guisa. A base del confronto si prende il Digesto di Mommsen (edizione stereotipata) di 873 pagine, ciascuna di 1900 lettere (ogni pagina essendo in media formata di 2 colonne × 72 linee × 41 lettere) in tutto da 156,000 a 160,000 linee. Il digesto stesso senza calcolare la prefazione ecc. contiene circa $^1/_3$ più della 1ª edizione di Kerr Blackstone qualora si trascurino le aggiunte di Kerr e si calcoli come testo lo spazio occupato dalle note.

Se adunque il digesto è uguale a 5 $^1/_3$ della grandezza media di quello di Kerr Blackstone, ed il rapporto del digesto ai trattati dai quali venne compilato era come dice Giustiniano d'uno a venti, noi ne concludiamo che Giustiniano ci ristrinse una libreria legale di 106 vol. in 5 vol. e $^1/_3$. Se negli antichi libri v'erano delle abbreviazioni come nel MS. di Gaio e quelli furono da Giustiniano confrontati senza altro al suo Digesto nel quale non erano abbreviazioni, noi dovremo aumentare la quantità dei libri antichi di $^1/_4$.

trattata nelle costituzioni imperiali era per norma generale omessa nel Digesto ed ogni apparente contradizione doveva dietro un maturo esame scomparire e risolversi in tenuissime differenze (§ 15).

Il Digesto (insieme agli altri libri di diritto imperiale) fu considerato l'unica autorità legale, e fu proibito di confrontarne i frammenti colle opere dalle quali essi erano stati tolti o di citare le medesime nelle Corti od in qualunque altro procedimento legale (§ 19). Non era permessa alcuna abbreviazione nello scrivere il Digesto, come pure nessun commento ad esso. Nessuno poteva nelle Corti citare le copie che contenessero abbreviazioni e gli amanuensi qualora ne facessero dovevano pagare il doppio del valore al proprietario del libro ed incorrevano nella pena di falsificazione (falsi, § 22). La stessa pena era stabilita per chi facesse commentari al Digesto; soltanto permesse traduzioni letterali (κατὰ πόδα) in greco, e παράτιτλα. Che cosa fossero i παράτιτλα ha mostrato *Zachariae* di *Lingenthal* con esempi tolti da alcune compilazioni Bizantine trovate di recente. Essi erano brevi sommari annessi ad ogni titolo, che rimandavano ad altre parti dei libri di diritto nelle quali si trattava la stessa materia, e contenevano una breve esposizione di quei passi (Heimbach, Proleg. ad Basil. vol. VI, p. 4). Il Digesto andò in vigore il 30 dicembre 533 d. C.

A completare la sua riforma, Giustiniano provvide all'istruzione dei giovani, facendo un nuovo libro d'elementi ed istituendo un nuovo corso di studi. Nelle istruzioni date per la preparazione del Digesto egli aveva già accennato alla possibilità di un nuovo libro di precetti (Const. *Deo auctore* § 11). A questo proposito incaricò Triboniano di esaminare insieme a Teofilo ed a Doroteo i trattati d'istituzioni allora usati e di compilarne uno nuovo in 4 libri con le dovute correzioni, e notizie sulle costituzioni (Const. *Tanta* § 11).

Nella prefazione a questo libro d'istituzioni Giustiniano ci dice che esse furono compilate su tutti gli antichi libri sullo stesso argomento, ma specialmente sulle *Institutiones* e *Res cotidianae* di Gaio. La costituzione che lo approvò risale al 21 novembre 533, ma il libro andò in vigore insieme al Digesto il 30 dicembre 533. Il 16 dicembre 533 furono pubblicate

alcune norme relative ad un nuovo corso di studi in una costituzione indirizzata a Teofilo, Doroteo, Teodoro, Isidoro, Anatolio, Taleleo, Cratino e Salaminio, che furono tutti eletti professori *(antecessores)*. Giustiniano ci dice che il corso di studi d'allora era di 5 anni, ma male ordinato, perchè si trascurava l'ordine dell'editto, e s'era fatta una scelta non giudiziosa di libri, buoni e cattivi confusi insieme.

Nel primo anno si dovevano studiare 6 libri, cioè: due libri delle Istituzioni di Gaio (forse l'Epitome che fa parte della *lex Romana Visigotorum:* cf. Dernburg. Gaius p. 132) ed i suoi quattro trattati in un sol libro (libri singulares). Il 2° anno era dedicato alla materia che Giustiniano pose nella 1ª parte della sua opera, cioè alla Giurisdizione e Procedura ed inoltre ad alcuni punti della 2ª o 3ª parte, cioè alle azioni *in rem* ed ai contratti commerciali. Nel 3° anno si compiva la materia della 2ª e 3ª parte, e s'aggiungevano brevi sunti di 8 libri tolti dai 19 dei *responsa* di Papiniano. I professori facevano lezione soltanto su ciò. I *Pauliana Responsa* dovevano venir letti dagli studenti nel 4° anno; che cosa si studiasse nel 5° anno non ci vien detto, ma dalla prefazione alle Istituzioni si può supporre che fossero alcune Costituzioni Imperiali. Gli studenti di 1° anno venivano chiamati Dupondii (1); quelli di 2° Edictales; quelli di 3° Papinianistae; quelli di 4° Λύται (liberi dalle lezioni); quelli di 5° προλύται (che hanno sorpassato i λύται).

Il nuovo piano di Giustiniano era basato sull'antico, ma adattato al Digesto e più definito. Egli diede il proprio nome agli studenti del 1° anno — *Iustiniani novi* che dovevano avere lezione sulle istituzioni e sui primi 4 libri del Digesto (Giurisdizione e materia preliminare). Quelli di 2° anno su tutta la 2ª parte (libri V-IX) o sulla 3ª (libri XII-XIX) più il 1° dei

(1) L'origine di questo termine è oscura: Giustiniano lo chiama *tam frivolum quam ridiculum cognomen* (Const. *Omnem,* § 2). *Dupondius* può significare: due libbre, una moneta di rame del valore di un mezzo sesterzio o due piedi. Se noi confrontiamo Pers. V, 76. *Dama est non tressis agaso* e Cic. Quint. 16, possiamo immaginare che questi *matricolini* venissero per disprezzo chiamati « due soldi. »

3 libri sulla Dote (libro XXIII) il 1° dei 2 libri sulla Tutela (libro XXVI) ed il 1° dei 7 sui Legati (libro XXX). Quelli di 3° anno su tutta quella parte della 2ª o 3ª che non era stato fatto in 2° anno, più i tre libri seguenti cioè sul Pegno (XX) sull'Editto edilizio ed Evizione (XXI) sull'Interesse, Prova ecc. (XXII). Del libro sul Pegno 5 su 6 titoli cominciano con frammenti di Papiniano; e questo fatto giustifica in certo modo il nome di Papinianisti applicato agli studenti di quest'anno. Gli studenti di 4° anno dovevano studiare privatamente i restanti 14 libri. Il 5° anno era dedicato completamente allo studio del Codice.

Solo in Costantinopoli Roma e Berito furono decretate scuole di diritto; quelle d'Alessandria Cesarea e le altre vennero soppresse sotto pena di una multa di 10 libbre d'oro e di bando dalla città pei professori. Questa costituzione ha la data del 16 dicembre 533 d. C. (Const. *Omnem*). Giustiniano parla con naturale orgoglio del compimento di questa opera; ma Triboniano non ne era soddisfatto. La composizione del Digesto aveva reso necessarie tante nuove costituzioni, che il Codice divenne difettivo ed apparve la necessità di una nuova edizione *(repetita praelectio)*. Venne perciò affidato a Triboniano, Doroteo, Mena, Costantino e Giovanni l'incarico d'introdurre in esso in luogo conveniente le nuove costituzioni, e di correggere, omettere, chiarire a lor piacere. Il 16 novembre 534 l'opera era compiuta ed andò in vigore il 29 dicembre 534, abrogando il Codice precedente insieme a tutte le altre costituzioni. (Const. *Cordi*).

Questa seconda edizione del Codice è quella che noi possediamo. La costituzione più antica in esso contenuta appartiene ad Adriano e solo 23 (1) d'esse sono anteriori al regno di Severo. Dopo di lui sono più numerose (vedi la tavola cronologica annessa all'edizione di Krüger). Le prime costituzioni avendo un carattere di generalità e permanenza vennero incorporate negli scritti dei giuristi e si trovano nel Diritto Giustinianeo, solo per quanto sono comprese nei frammenti che

---

(1) Rudorff (Rechtsgesch I, p. 314) parla di 180 costituzioni dei *divi fratres* e di 192 di Commodo. Ciò è affatto immaginario. Cf. Zimmern. I, p. 179.

formano il Digesto. Il Codice Teodosiano, i Frammenti Vaticani e la letteratura rimanente ce ne ha conservate altre (vedi Hänel *Corpus Legum*).

Dopo la pubblicazione di questa seconda edizione del Codice, Giustiniano pubblicò di tanto in tanto altre costituzioni, specialmente in greco; circa 170 di queste ci sono state conservate, e fanno parte del *Corpus Iuris*. Esse sono chiamate *Novellae* (nuove costituzioni): *Zachariae* le ha ordinate (1) insieme ad alcune altre, probabilmente pubblicate prima del secondo Codice, in ordine cronologico, ed in numero di 174 in tutto. L'ultima di queste data dall'anno 565 d. C., anno nel quale Giustiniano morì, all'età di 83 anni. Di queste novelle una è di grande importanza, perchè cambia l'ordine della successione intestata nella forma che d'allora in poi è stata prevalente in Europa, e che, specialmente al giorno d'oggi, regola in Inghilterra la successione intestata. È la Nov. 118 = 143. Zach. pubblicata nel 543 d. C. Un fatto molto espressivo si è che solo 20 di queste costituzioni sieno posteriori alla data della morte di Triboniano, che avvenne nel 545 d. C.

(1) Pubblicate nella serie di autori classici del Teubner.

CAPITOLO III.

DIVISIONE DEL DIGESTO ED ORDINE DEI TITOLI

Giustiniano divise il Digesto in 7 parti e 50 libri, ed ogni libro suddivise in tanti titoli; 432 in tutto il Digesto.

Tre libri però (*De legatis*, XXX-XXXII) non sono suddivisi. Ogni titolo consta di uno o più frammenti (9142 in tutto il Digesto) alcuni dei quali assai brevi, altri piuttosto lunghi e che nel medio evo furono divisi in tanti paragrafi contenenti per norma generale casi o punti speciali di diritto. Il numero totale dei paragrafi e delle leggi indivise può essere valutato a circa 19000.

Giustiniano chiama la prima parte che s'estende dal libro I-IV *πρῶτα*; la 2ª *de judiciis* (dal libro V all'XI) dalle parole iniziali del primo titolo; la 3ª *de rebus* (XII-XIX) per la stessa ragione; la 4ª *Umbilicus Pandectarum* (XX-XXVII); la 5ª *De testamentis* (XXVIII-XXXVI); la 6ª poi s'estende dal libro XXXVII-XLIV e la 7ª dal XLV-L. Questa divisione si fondava probabilmente su qualche classificazione della materia in uso a quei tempi, almeno per quanto riguarda le prime 3 e la 5ª parte. Nella 6ª domina l'idea della possessione; la 4ª e la 7ª poi sono evidentemente formate di materiali eterogenei e la loro ampiezza fu suggerita da desiderio di simmetria o da criteri mistici che sembra venissero seguiti anche nell'aggruppare i titoli nei libri. Il numero totale di questi era già stato determinato prima d'intraprendere l'opera (Const. *deo auctore* § 5). Di grande importanza sono le parole di Giustiniano *Et in septem partes eos digessimus, non perperam neque sine ratione, sed in numerorum naturam et artem respicientes et consentaneam eis divisionem partium conficientes. Igitur prima quidem pars totius contextus, quae Graeco vocabulo πρῶτα nuncupatur, in quatuor libros seposita est* (Const. Tanta §§ 1, 2). Così nella costituzione Greca troviamo: Δέδωκεν καὶ τοῦτο οὐ παρέργως, ἀλλὰ τῆς τῶν ἀριθμῶν φύσεώς τε καὶ ἁρμονίας στοχασάμενοι. Hof-

mann (Z. R. G. XI, 349 sqq.) pone in risalto la probabile connessione di queste parole col misticismo Pitagorico riguardo ai numeri (conf. Ritter e Preller *Hist. Phil.* §§ 104. 116 ed. 2) ampliandosi in particolari dei quali citeremo solo i più importanti. Il numero dei libri dicemmo che fu anticipatamente stabilito a 50; 50 erano pure le decisioni. La radice prossima di 50 è 7 ($50 = 7 \times 7 + 1$); e Giustiniano fa dell'opera sua 7 parti, non, come alcuno avrebbe potuto supporre, 6 parti di 7 libri ciascuna ed una di 8, da porsi in mezzo, ma comincia con una prima parte di 4 libri. Ora il quattro è la madre del numero perfetto 10 ($= 1 + 2 + 3 + 4$), ed è la radice di « tutte le cose » (1) e « la sorgente della natura. » Così pure quando Giustiniano incarica Triboniano di fare un trattato elementare, lo incarica: *Quidquid utile sit, quatuor libris reponere, et totius eruditionis prima fundamenta atque elementa ponere* (Gaio divise il suo soggetto in 3 parti, ma divise le istituzioni in 4 libri). Le restanti 6 parti possono venir divise in tante metà (II-IV e V-VII) contenenti 23 libri per ciascuna. Anche le tre parti di mezzo (III-V) contengono 25 libri come quelle (I, II, VI, VII) che si trovano in principio ed in fine. L'ultima parte è composta di 6 libri, i quali insieme coi quattro della prima formano il numero perfetto 10.

Gli studenti dovevano ricevere lezioni solo su 36 dei 50 libri, *ut ex triginta sex librorum recitatione fiant juvenes perfecti* (*Const. Omnem* § 5). Ora 36 è la « grande tetractia » e denota l'universo. La sua perfezione consiste nell'essere la somma dei primi 4 numeri dispari insieme ai 4 primi pari ($1 + 3 + 5 + 7 + 2 + 4 + 6 + 8 = 36$). Quattordici dei 50 libri sono lasciati allo studio posteriore (ib. § 5 e conf. § 3) e quattordici è il doppio di 7. Vi erano inoltre *14 libri singulares*, cioè 3 sul matrimonio (23-25), 4 sulla tutela, e sul testamento, (26-29) e 7 sui legati (30-36). Ma il numero specialmente prediletto era il tre. *Omni igitur Romani iuris dispositione composita et in tribus*

---

(1) Hofmann cita Ireneo e Temistio. Vedi anche Sext. Emp. *Math.*, IV, 3; VII, 94 con le note di Fabricius; Hierocle *Carm. Aur.* p. 166 (Fragm. Phil. ed. Didot., I, 461). Vedi Zeller, I, p. 368 n. ed. 4 — Macrob. *Som. Scip.* I, 6, § 41. Ios. B. Mayor.

voluminibus, id est Institutionum et Digestorum... necnon Constitutionum perfecta, et in tribus annis consumata (*Const. tanto* § 12). *Leges autem nostrae suum optinere robur ex tertio nostro felicissimo sancimus consulatu, praesentis duodecimae indictionis tertio Kalendas Januarias... Bene autem properavimus in tertium nostrum consulatum et has leges edere... quia in hunc... et bella Parthica abolita sut et tertia pars mundi (Libya) nobis adcrevit, et tanto operi legum caput impositum est, omnia caelestia dona tertio consulatui indulta* (Ib. § 23). In un altro foglio (Z. R. G. XII, 180 sqq.) Hofmann mostra che un contemporaneo di Giustiniano, Cassiodoro, attribuisce la stessa importanza ai numeri, e specialmente a 50, 7, 12, 4, 3, e divide i suoi libri in accordo con essi.

Per vero nè le parti nè i libri trovano giustificazione, qualora si considerino nel loro insieme. La loro divisione corrisponde talvolta a quella della materia, ma spesso appare arbitraria. L'unità reale è il titolo che a seconda della quantità e del carattere della materia può talvolta essere parte di una serie di titoli sullo stesso soggetto, e talvolta contenere parecchie divisioni che potrebbero venir fatte in titoli separati. Ora veniamo a discutere i principii seguiti da Triboniano nella disposizione della materia, o in altri termini nella disposizione delle serie dei titoli.

La maggior parte degli studenti rimane dapprima confusa dalla distribuzione della materia, apparentemente strana ed a caso, perchè, abituati all'ordine delle Istituzioni di Gaio e di Giustiniano, trovano assai diverso quello del Digesto. Gaio dapprima tratta delle persone, della loro condizione nello Stato e nella famiglia, cioè della cittadinanza, libertà, matrimonio e tutela. Seguono poi le norme sulla proprietà, sull'acquisto e sulla perdita di essa tanto rispetto alle *universitates* che alle *singulae res;* materia che, in gran parte, riguarda l'eredità ed i legati, i quali dovrebbero esser posti fra le successioni singolari, e invece vengono subito dopo l'eredità per testamento, e sono seguiti dalle regole sulla successione intestata. Vengono poi le obbligazioni divise in quelle che sorgono da contratto e quelle che sorgono *ex delicto.* Le prime sono suddivise in reali, verbali, letterali e consensuali, e vengono trattate tanto in riguardo alla loro origine che alla loro estinzione.

Quelle che sorgono *ex delicto* sono rappresentate dal furto, aggressione, danno alle persone od alla proprietà e ingiurie. L'ultimo libro tratta della procedura; delle antiche forme da prima, poi delle per *formulae*, cioè di quelle istruzioni che il pretore dava ad un giudice affinchè sciogliesse controversie di diritto e di fatto; infine vengono considerate le parti nelle azioni, la responsabilità del padre per gli atti dei figli e del padrone per quelli degli schiavi, ed il modo e le condizioni richieste per scelta dei procuratori. I processi speciali, le ingiunzioni, le pene per le liti temerarie, insieme ai mezzi di costringere a presentarsi in giudizio dopo la citazione, chiudono il libro. Tutta la materia è disposta in 5 gruppi: delle persone — delle cose — dell'eredità nel significato generico di successione nella proprietà vacante per la morte del proprietario — delle obbligazioni e della procedura. Il diritto d'eredità viene compreso in quello delle cose.

Questa divisione è generalmente accettata dagli scrittori di diritto Romano, i quali però spesso premettono come parte generale, una collezione di definizioni, norme e considerazioni su molti punti del diritto. La procedura viene spesso omessa od esposta soltanto in parte nella introduzione generale. Nel rimanente l'ordine è per lo più il seguente: cose — obbligazioni — famiglia eredità; ma talvolta anche: famiglia — cose — obbligazioni — eredità; e tal'altra infine altrimenti.

Il diritto penale viene incidentalmente aggiunto in fine.

Tutto ciò trovasi anche nel Digesto: giurisdizione, prospetto e nozioni preliminari, libri I-V; cose (V, 2-XI); obbligazioni (reali e consensuali), (XII-XXII); famiglia (XXIII-XXVII); eredità e legati (XIX-XXXVIII). Ma oltre a ciò noi abbiamo i danni ai vicini, e le donazioni (XXXIX); la manumissione (XL); l'acquisto di proprietà, (XLI); i giudizi e le esecuzioni (XLII); gli interdetti (XLIII); le liti (XLIV); le obbligazioni verbali e loro estinzione (XLV-XLVI), le ingiurie e le leggi criminali (XLVIII); gli appelli, l'amministrazione municipale e l'interpretazione (XLIX e L). La confusione è, secondo noi, causata dalla strana posizione d'alcuni titoli, p. e. l'acquisto della proprietà trovasi separato dalle cose, i contratti verbali dai patti (II, 14) e l'uno e gli altri separati dalle obbligazioni con-

sensuali; i danni cadenti sotto la legge Aquilia separati dal furto e dalle ingiurie: le azioni per frodi poste nel libro VI, i processi di frode nel libro XLIV, ecc. ecc.

Giustiniano consigliò i compilatori a seguire, per quanto credessero opportuno, la disposizione del suo Codice e dell'Editto perpetuo (vedi cap. 12). Questo suo Codice non è giunto fino a noi; la seconda edizione che noi possediamo combina nella maggior parte col Digesto, ma vi sono però parecchie divergenze delle quali alcune sono probabilmente dovute alla correzione che egli vi fece; le linee principali coincidono però con l'Editto, che probabilmente servì di guida nella compilazione del 1° Codice.

Sebbene l'Editto non ci sia stato conservato, noi possiamo però arguirne la disposizione da quella che Giuliano seguì nei suoi Digesti, e nei tre commentari di Gaio, Ulpiano e Paolo, numerosi frammenti dei quali occorrono nel Digesto.

In molti punti i titoli al Digesto sulla materia trattata nell'Editto sono forniti dal commentario d'Ulpiano. Le principali differenze fra la disposizione della materia nel Digesto e quella dell'Editto sembra sieno:

1° Che l'editto pone il furto subito dopo la tutela, prima della legge sui patroni e della successione nella proprietà dei defunti;

2° Che la successione intestata precede i testamenti ed i legati;

3° Che l'azione per tumulto, aggressione ed ingiurie precede i giudizi e l'esecuzioni;

4° Che l'Editto degli Edili curuli venne aggiunto in fine all'Editto del pretore, anzichè essere in esso compreso;

5° Che le stipulazioni Pretorie *(stipulationes)* furono messe tutte insieme dopo gli interdetti e i giudizi, mentre, nel Digesto, alcune sono poste insieme alle leggi alle quali si riferiscono.

Il Rudorff ed altri insegnano che il Digesto segue l'ordine delle Istituzioni di Gaio, cioè le persone nel lib. 1, titolo 5-7; le cose, lib. 1, titolo 8, e le azioni lib. I, 9-L. 15, e che solo la parte materiale del Diritto Gaiano sulle persone e sulle cose è stata trasportata nelle azioni (Rechtsgesch. 1, p. 302). Ciò

sembrami erroneo. Parte in causa della differenza di carattere e di scopo fra le Istituzioni ed il Digesto, parte in causa dei cambiamenti del diritto, la trattazione e l'ordine della materia è affatto differente, e le rassomiglianze relative all'argomento delle persone e delle cose sono affatto superficiali, e le altre sono dovute, o alla naturale connessione del soggetto, o all' Editto del Pretore.

Il Digesto è un manuale per gli avvocati, non un trattato sistematico ad uso degli studenti. Esso determina chi debbano essere i giudici, chi gli attori, e come essi possano costringere i convenuti a comparire in giudizio; quali materie siano azionabili, quali sieno gli effetti di un giudizio ed i mezzi per eseguirlo, che cosa sieno le stipulazioni e le ingiunzioni.

I materiali necessari alla spiegazione delle varie azioni sono premessi spesso in titoli separati, e la materia affine viene pure sovente aggiunta in altri titoli. L'inserzione di questi titoli d'introduzione e spiegazione o di digressioni occasionali impedisce agli studenti d'afferrare le linee generali della disposizione della materia.

Veniamo ora ad esaminarne più in dettaglio l'ordine dei titoli.

Libro 1° Titolo 1-4, introduzione, e materia storica e generale.

Titolo 5-7, distinzione fra libero e schiavo, fra padre e figlio, considerati come soggetti di diritto e capaci o no di citare od essere citati in giudizio.

Titolo 8, distinzione fra le cose che possono, o no, essere proprietà privata, e quindi azionabili.

Titolo 9-22, degli ufficiali pubblici, in quanto la loro posizione può modificare i loro diritti privati, od in quanto sono investiti di giurisdizione.

Libro II Titolo 1-3, della giurisdizione.

Titolo 4-12, dei mezzi per garantire la comparsa personale dell'attore in giudizio.

Titolo 13, *de edendo,* cioè la presentazione di documenti nei procedimenti giudiziali, e specialmente del dovere che ha l'attore di definire la natura della sua azione, e del dovere che hanno i banchieri di produrre i loro conti con gli avventori.

Titolo 14 *(de pactis)* tratta delle convenzioni di non citarsi, cioè accordi per l'accomodamento o l'abbandono di pretese

prima di andare in giudizio; con alcune osservazioni generali sui patti e sui contratti.

Titolo 15, tratta *de transactionibus*, cioè dei compromessi su pretese dubbie, ma specialmente dei compromessi per le rendite annuali.

Libro III, delle parti nei processi, cioè di quelli che sono incapaci a introdurre azioni; degli attori e dei convenuti, sieno regolarmente incaricati o no *(de negotiis gestis)*, e di quelli che furono subornati a introdurre o a non introdurre un'azione *(de calumniatoribus)*.

Libro IV, tratta specialmente dei casi nei quali gli effetti ordinari delle azioni e dei processi venivano a mancare per l'annullamento dei fatti sui quali si fondavano, per intimidazione, frode, insufficienza di età, o per qualche altra mancanza nella parte citata. In tali casi la *restitutio in integrum* veniva considerata come un ostacolo alla procedura ordinaria. Un altro ostacolo di tal sorta viene considerato nel titolo 7, e consiste nel tentare di evitare il processo vendendone l'oggetto.

Il titolo 8, tratta del dovere di un arbitro che ha accettato che sia a lui deferito un processo.

Affatto speciale è il titolo 9, la cui connessione sembra accidentale. *De Receptis: (qui arbitrium receperint)* cioè all'arbitrato (tit. 8) pare che si assimilassero gli obblighi spettanti ai capitani di bastimento ed ai locandieri di restituire ciò che avevano ricevuto *(ut recepta restituant)*. Potrebbe a taluno sembrare che ciò sarebbe stato più propriamente collocato alla fine del libro 13, ma questa disposizione non deve venire attribuita a Triboniano, poichè essa è antica almeno quanto i Commentari d'Ulpiano sull'Editto.

Il libro V, titolo I, tratta del luogo della giurisdizione, e con esso termina la prima parte del Digesto sulla procedura e sulle nozioni preliminari. Il titolo 1° venne posto qui piuttosto che in uno dei primi libri, o per amore d'uniformità o perchè le parole con le quali comincia la rubrica *de iudiciis* sono identiche a quelle del sommario della materia contenuta in questo e nei seguenti libri. Questa formava da prima una delle più importanti divisioni del Diritto, quella cioè delle azioni spettanti per ricuperare le cose, chiamata *de iudiciis (rei persequendi gratia)*

cf. Jnst. IV, 6, §§ 16, 17. Segue quindi la discussione sulla materia riguardante i processi.

Da prima vengono le *actiones in rem*, e qui, come in Gaio, i diritti alle *universitates* precedono quelli alle *singulae res*. Il terzo titolo, *de petitione hereditatis*, è uno dei più importanti esempi di diritto ad una *universitas* ed occupa, insieme a poca altra materia ad esso connessa, il resto del libro. Il secondo titolo, « del testamento inofficioso » gli è appropriatamente premesso, poichè da esso derivava un'azione tendente a dare la qualità d'erede a chi l'introduceva e che aveva affinità con la materia trattata nel libro precedente.

Il libro VI tratta delle azioni per ricuperare la proprietà, ed è diviso in due capi: nel 1° si considerano i casi nei quali il pretendente abbia un titolo legale *(de rei vindicatione)*; nel 2° quelli nei quali egli abbia bensì un titolo giusto, ma che richiegga più lungo possedimento per sanare il difetto nel trasferimento.

I libri VII e VIII trattano delle servitù, in generale, mostrandone la natura e l'origine, ed esponendo le azioni esistenti per farle valere. Queste si risolvono sempre in una *vindicatio*. Il libro VII tratta delle servitù personali, usufrutto, uso, diritto a servigi. Il libro VIII dei diritti di luce, di prospetto, d'appoggio, di stillicidio *(servitutes urbanae)*; di passaggio, d'attinger acqua, di pascolo, di estrarre pietre e calce *(servitutes rusticae)*. La discussione delle obbligazioni nascenti dall'usufrutto è stata trasportata dai compilatori al libro VII.

Il libro IX tratta principalmente delle azioni pei danni causati da errore o negligenza, secondo la legge Aquilia amplificata dai giureconsulti. A prima vista non si comprende perchè queste azioni vengano discusse qui piuttosto che insieme con quelle per furto, ed aggressione, secondo l'ordine seguito da Gaio. Heffter (Rhein. Mus. 1, p. 54) ha suggerito che i libri VI, 2-VIII, rappresentino l'antica azione *sacramento;* i libri IX-XI le azioni *per iudicis postulationem*, dopo le quali vengono le azioni *per condictionem*. Molte ragioni possono addursi in favore di questa opinione, sebbene Rudorff la critichi severamente; (Z. R. G. III, p. 53) ma, anche senza tener conto di ciò, il posto assegnato alla materia del libro IX ci sembra

conveniente; Triboniano volle, secondo noi, separare così i danni, che hanno carattere essenzialmente civile, da quelli che hanno bensì un lato civile, ma che frequentemente riguardano il diritto Penale.

Le azioni *de pauperie*, *damni iniuria*, *de his qui effuderint ecc.* e le azioni nossali in genere tendono a ricuperare non la proprietà, ma un equivalente ad essa. Infatti esse sono promosse dai possessori della cosa danneggiata o distrutta; non risultano da un contratto, nè sono dirette verso alcuno col quale sia stata conchiusa una convenzione, ma contro chiunque ci abbia privato della nostra proprietà o per sua colpa o per colpa della sua famiglia o del suo bestiame. Esse non perseguitano chi ha offeso come un malfattore, per sentimento di vendetta, ma semplicemente allo scopo di rimettere, per quanto è possibile, la parte lesa nella sua condizione primitiva, ed hanno per loro caratteristica di lasciare al convenuto libertà di pagare i danni causati, o di cedere all'attore lo schiavo o la bestia che li arrecò.

Il libro X tratta di certe azioni di carattere speciale, nelle quali, di parecchie persone l'una o l'altra può indifferentemente essere attore o convenuto. Ciò avveniva nelle divisioni di proprietà: cioè *finium regundorum*, per determinare i confini fra i fondi vicini; *familiae erciscundae* per la divisione di una eredità fra i coeredi; *communi dividundo* per la divisione di qualunque altra proprietà fra varii possessori in comune. In tutti questi casi le parti vogliono che si riconosca la proprietà loro individuale, e si determinino i singoli diritti: quelli che non hanno fondi contigui, e che non sono coeredi nè possessori in comune non possono quindi introdurre tali azioni. Il giudizio poi non avviene soltanto in favore o contro l'attore, ma può anche essere favorevole o contrario ad ambedue le parti, accertando e determinando definitivamente la loro condizione, cosicchè essi non possano più credersi possessori di parti ideali, ma sieno invece singolarmente padroni di una determinata proprietà.

A questo libro è unita un'azione d'importanza secondaria *(ad exhibendum)* per far portare innanzi al giudice la cosa sulla quale alcuno pretendesse avere dei diritti riconoscibili; essa

venne creata in favore di quelli che stavano per procedere *in rem*, che avevano, o stavano per aver diritto su di una cosa, contro chiunque ne avesse l'attuale possesso, e venne chiamata azione personale perchè non competeva solo a quelli che dichiaravano d'essere proprietari, o di avere dei diritti su di una cosa, ma in generale a tutti quelli *quorum interest rem exhiberi*. Non è quindi strano che essa sia posta nella classe delle azioni che si trovano nei libri V-X.

Il libro XI è affatto supplementare, e comprende varie azioni tralasciate altrove, più o meno connesse con quelle già discusse. Il titolo I sugli interrogatorii si riferisce alla procedura ed a parer nostro avrebbe dovuto esser posto dopo il titolo 1° del libro V. insieme al XII, 2, 3, sui giuramenti ed agli ultimi 4 titoli del libro XII sulle prove, presunzioni, evidenza documentaria, testimonianze, ignoranza di diritto e di fatto. La sua posizione deve attribuirsi all'Editto; il suo contenuto è illustrato da Giustiniano con raffronti con l'*actio fam. erciscundae* e colle azioni nossali. I titoli 3, 4 e 5 (libro XI), sulle azioni *de servo corrupto*, contro quelli che nascosero lo schiavo fuggito, e contro i giuocatori non sono forse che un'appendice all'azione *damni iniuria*. Il titolo 6 che tratta dell'azione contro l'agrimensore che ha dato misure false è come un'appendice al libro X, 1 su i confini. I titoli 7 ed 8 trattano dei diritti, o delle limitazioni che subiscono i diritti sui terreni di carattere religioso, per essere in essi sepolti dei morti. Alle azioni già esposte vanno unite quelle per le spese funerarie che cominciano al 7, l. 12, 2.

Il titolo 8° avrebbe potuto esser posto insieme ad altre norme nel libro XLII, ma Triboniano lo pose qui per la connessione del soggetto per le stesse ragioni per le quali egli trasferì al libro VII la trattazione dell'obbligazione dell'usufruttuario.

Col libro XII comincia una importante classe d'azioni, che s'estende fino al libro XXII, che al contrario di quelle sin qui trattate, sono *in personam*, cioè non già pretese di chi possiede contro tutti, ma pretese derivanti da speciali rapporti contrattuali. Tali sono le azioni commerciali di prestito, pegno, deposito, vendita, locazione, cambio, mandato, società, confessione di debiti provata, ricuperazione di danaro pagato ingiu-

stamente, ed in gran parte coincidono con le azioni sorgenti dai contratti reali e consensuali.

I libri XII e XIII 5, contengono le *condictiones certi et incerti*, e trattano specialmente delle pretese derivanti dai pagamenti di danaro, esempio tipico dei quali è il prestito (*mutuum* XIII). A ciò si connette la ricuperazione di danaro pagato senza motivo (XII 4, 7), per causa ingiusta (XII 5) o per errore (XII 6). Strana pare la collocazione di questo titolo fra i giuramenti. Rudorff (nota f al *Cursus* di Puchta § 162), per spiegarla suppone che l'azione originale *per condictionem* si mostrasse favorevole ad un accomodamento sommario della questione, dando autorità al pretore di porgere il giuramento alle parti e, dispensandole così dalle prove, tagliar corto la questione. Il titolo seguente (XII 3) è in evidente connessione con ciò, come nel caso nel quale rifiutandosi il convenuto di obbedire alla sentenza e rifare i danni, permettevasi all'attore di determinare il valore della cosa, ingiustamente trattenuta, mediante giuramento.

Il libro XIII comprende alcuni casi supplementari di *condictio* ed anche (titolo 5) l'azione *de pecunia constituta* nel caso di una somma determinata di danaro che si riconoscesse essere dovuta. Gli ultimi due titoli di questo libro sono sul *commodatum*, cioè prestito di un oggetto che deve venire restituito *in specie;* e sull' *actio pigneraticia*, cioè sul diritto competente al debitore di pretendere la proprietà che aveva impegnata, tostochè egli avesse pagato il debito suo insieme ai frutti stabiliti (vedi libro XX). In ambedue questi casi pertanto di *commodatum* e *pignus* lo scopo dell'azione non è la mera ricuperazione dell'oggetto prestato o dato in pegno; a ciò basterebbe la *vindicatio;* ma l'oggetto prestato od impegnato poteva essere andato perso, o chi l'aveva preso in prestito o in pegno poteva essere per esso incorso in ispese; queste azioni venivano quindi concesse dal pretore per soddisfare le pretese sorgenti dal contratto che s'estendessero oltre la semplice restituzione dell'oggetto. La connessione coi titoli precedenti è evidente. La discussione sul prestito di una quantità di monete è naturalmente connessa con quella di un prestito di un oggetto, ed in realtà il pegno non è che un prestito per ga-

rantire il debito. È interessante notare che si parla di ambedue queste azioni, come se esse nell'Editto si trovassero sotto il capo generale *de rebus creditis* (D. XII, I, 1. § 1).

I libri XIV, XV, XVI, 1 trattano delle varie azioni mediante le quali i contratti si possono far valere contro chi non li fece, e specialmente nel caso di schiavi e di fanciulli, contro i proprietari o padri loro, in tutto o in parte, secondo le circostanze. Il gruppo comincia con le due azioni d'applicazione più generale, quelle che rendono responsabile il principale dei contratti dei suoi agenti, siano essi liberi o schiavi, ai quali sia stata affidata una nave (XIV, 1 *de exercitoria actione*), una bottega o qualsiasi altra azienda (tit. 3 de *institoria actione*). Seguono poi le azioni concernenti quelli che si trovano nella potestà altrui, fra le quali trovasi inserito un titolo (XIV, 6) sul *S. consultum Macedonianum* che annullava tutti i diritti d'azione per quelli che avevano prestato danaro a figli che si trovano ancora sotto la patria potestà, ed un altro sul *S. consultum Vellaeanum* (XVI, 1) che annullava ogni garanzia o sicurtà prestata da una donna per debito altrui. Al titolo che rendeva validi i contratti dei capitani di bastimenti contro il proprietario è giustamente aggiunto (XIV, 2) un titolo sulla *Lex Rhodia*, la quale obbligava ad una contribuzione generale tutti quelli che avevano merci sulla nave ed il proprietario di essa, per indennizzare la perdita di quelle merci che in caso di bisogno dovessero venir sacrificate per salvare il resto.

A prima vista non si mostra evidente il perchè venga discusso fra i contratti commerciali l'essere *A* tenuto pei debiti di *B*. Dire che questo era l'ordine dell'Editto non fa che modificare il problema in questa guisa: Perchè la materia era così disposta nell'Editto? La risposta è forse questa: I casi tipici di *condictio* erano compresi nei libri XII e XIII. Prima di passare a contratti più complicati si volle discutere la questione della responsabilità nei contratti altrui non in relazione con la materia che forma il loro contenuto, come per esempio vendita, affitto ecc. ecc., ma semplicemente come responsabilità pei debiti altrui. La forma più semplice di questa responsabilità, quella cioè sorgente da un prestito, è sufficiente ad illustrare i principii, e non era cosa desiderabile di dilungarsi

più del necessario in questi contratti tipici, come i prestiti a figli o schiavi e fanciulli, in conto del loro padre o padrone.

Il libro XVI, 2, tratta della compensazione ed è naturalmente connesso coi prestiti e riguarda specialmente i banchieri.

Col titolo 3° comincia una nuova divisione dei contratti. Nell'antico diritto la *fiducia* era di solito posta prima; ed in Gaio II, 60 appare manifesta la sua connessione col deposito. Questo poi coll'*actio mandati*, *pro socio* ed altre, formavano una classe di azioni, nelle quali la condanna era seguita dall'infamia (Gaio IV, 182; D. III, 2, 11): conseguenza che non avevano le azioni *de rebus creditis*.

Le azioni del libro XIV-XVII conducono naturalmente a quella di *mandatum* e *pro socio* che occupano il libro XVII. I libri XVIII e XIX, 1, trattano del contratto di vendita, e di altri contratti speciali e contengono inoltre alcune considerazioni generali sulla vendita. Nei rimanenti titoli del libro XIX sono considerati contratti analoghi: quello d'affitto, di permuta ed altri che non sono propriamente compresi nella definizione tecnica sì di vendita che d'affitto.

Il libro XX, versa sul Pegno e lo considera sotto aspetti differenti da quelli trattati nel libro XIII, 7. L'*actio pigneraticia* si riferisce semplicemente alla ricuperazione della proprietà da parte del debitore, dopo che egli ha pagato il debito per il quale l'aveva impegnata. Il libro XX, tratta dei diritti spettanti a quello che ebbe il pegno o ai successivi pignoratarii l'un contro l'altro e contro terze persone, ed in generale dei modi coi quali le ipoteche vengono create ed estinte. Tre erano dapprima le forme del pegno: la *fiducia* per la quale la proprietà veniva trasferita; il *pignus* pel quale non la *proprietà*, ma il *possesso* veniva trasferito; e l'*hypoteca* per la quale nè la proprietà nè il possesso venivano trasferiti, ma solo avveniva un contratto personale. La prima di queste forme (*fiducia*) era ignota a Giustiniano, che abolì ogni distinzione legale fra *pignus* ed *hypoteca* (cf. D. XX, 1, 5, § 1; Inst. IV, 6, § 4). Questo mutamento ha reso poco naturale la separazione del libro XIII, 7, dal XX; ma l'ipoteca è il soggetto principale del libro XX, mentre il pegno è del XIII, 7. In questo si fa questione quali sieno gli effetti dell'azione del creditore per la ricupera-

zione delle cose impegnate, mentre nel libro XX si esaminano quali sieno le circostanze ed i diritti accompagnanti le ipoteche, cosicchè ad esso appartiene l'*actio hypotecaria* o quasi Serviana, cioè l'azione di chi ha il pegno contro terzi. Una gran parte della materia componente questo libro è stata tolta dall'opera di Marciano *ad formulam hypotecariam*, ma nella disposizione essa è stata subordinata ai frammenti di Papiniano per mantenere le antiche tradizioni nel corso degli studi.

Il libro XXI (titolo 1) contiene supplementi importanti al diritto di vendita, poichè esso tratta del diritto di rescissione nel caso che siensi verificati difetti nascosti nella cosa venduta, in violazione alle norme dell'editto dell'Edile; il titolo 2° tratta delle conseguenze dell'evizione per la mancanza di titolo nel venditore. Questi due titoli avrebbero dovuto essere preposti alla trattazione del pegno, e la loro disposizione mostra che si trovavano delle analogie fra chi ha un'ipoteca ed un compratore che, per circostanze speciali, avesse soltanto il possesso temporaneo della cosa comprata.

Il libro XXII, è uno dei libri composti di più titoli sconnessi fra loro. Il 1° tratta dell'interesse, dei frutti (*fructibus*), e di altre considerazioni accessorie alle vendite o ad altri trasferimenti, o contratti per transferimento di proprietà; il 2° dell'interesse nei contratti di mutuo marittimo. Gli altri sono affatto generali; il 3° sulle prove e sulle presunzioni; il 4° sui documenti e la loro ammissione; il 5° sulle testimonianze; il 6° sugli effetti della ignoranza di diritto e di fatto. Più che per logica connessione essi sono qui posti per formare l'ampiezza usuale del libro, e perchè è vicina una grande e nuova divisione della materia.

Col libro XXIII, comincia il diritto di famiglia che è trattato sotto vari capi che sono: il *matrimonio*, la *dote* e la *tutela* seguiti naturalmente dalla *eredità*, *patronato* e *manumissione*. Ciò si estende fino al libro XL, con qualche interpolazione incongruente al libro XXXIX.

Al libro XXIII (tit. 1°) viene trattata la promessa di matrimonio; (tit. 2) il matrimonio e (tit. 3-5) la costituzione della dote. Il libro XXIV, tratta (tit. 1) delle donazioni fra marito e

moglie, (tit. 2) del divorzio, (tit. 3) della ricuperazione della dote dopo lo scioglimento del matrimonio.

Il libro XXV, tratta (tit. 1 e 2) dei diritti reciproci del marito e della moglie rispetto alla dote ed agli altri beni. I titoli 3-6, trattano di un altro ramo del diritto famigliare, cioè dei diritti dei figli che non sono ancor nati all'epoca dello scioglimento del matrimonio, e (titolo 3, l. 5-9), dei diritti reciproci di sostentamento fra genitori e figli. Un breve titolo sul concubinato termina il libro.

I libri XXVI e XXVII, trattano dei tutori, del modo di sceglierli, dei loro doveri e delle loro responsabilità, dei motivi per essere da questo ufficio esonerato, della responsabilità dei magistrati che scelsero tutori inetti, e delle restrizioni alla vendita della proprietà d'un pupillo.

I libri XXVIII e XXIX, trattano dell'eredità testamentaria.

Il libro XXVIII considera i testamenti dal lato del testatore, tratta cioè della maniera di fare testamento, e delle condizioni necessarie alla sua validità. L'ultimo titolo di questo libro, e parecchi altri del libro XXIX, considerano il testamento dal lato dell'erede, trattano cioè dell'accettazione e del rifiuto della qualità d'erede. Il primo titolo del libro XXIX, tratta dei testamenti militari e forse sarebbe stato posto nel libro XXVIII, se un ordine logico della materia, piuttostochè studio di simmetria, avesse presieduto alla disposizione dei titoli nei libri. L'ultimo titolo del libro XXIX, 7, sui codicilli precede naturalmente i legati ed i fedecommessi.

I libri XXX-XXXVI, trattano dei legati diretti e dei legati per mezzo di fedecommesso.

I libri XXX-XXXII, sono nel fatto un sol libro o piuttosto un sol titolo e la loro disposizione in 3 libri, senza suddivisione in titoli, è stata suggerita da ragioni di simmetria. La materia in essi contenuta è alquanto generale. Il 1° di essi ha lunghi frammenti di Giuliano, Africano e Marciano, il 2° di Modestino e Papiniano, il 3° di Scevola. L'ultima parte del libro XXXII (dalla legge 44 alla fine), in origine doveva forse formare un titolo separato « sull'interpretazione delle parole nei legati ». (Bluhme, Z. G. R. IV, p. 299).

Il libro XXXIII, tratta di legati speciali cioè: di rendite

annuali, usufrutto, servitù, dote, *peculium*, quantità di provvisioni, mobili, ecc.

Nel libro XXXIV, continuano i legati speciali, di alimento, oro e argento, liberazione dai debiti *(de liberatione legata)* poi (tit. 4), del modo di togliere e trasferire i legati e i fidecommessi ecc. ecc. Altra materia di minore importanza è trattata nei restanti titoli.

I libri XXXV-XXXVI, trattano dei legati condizionati, del quarto riservato all'erede per la legge Falcidia, del *S. consultum Trebellianum* che diede all'erede fiduciario i carichi ed i benefici che legalmente spettavano all'erede nominato nel testamento, quindi del tempo nel quale si devono porre in possesso i legatarii, e delle loro garanzie mediante obbligazione dell'erede o possesso attuale.

I libri XXXVII-XXXVIII, trattano dell'eredità non testamentaria. L'antico diritto, che concedeva l'eredità del morto intestato da prima ai *sui heredes* ed in mancanza di quelli agli agnati, venne nella pratica tanto alterato, che la successione legittima intestata è nel digesto trattata come subordinata alla *bonorum possessio.* Dopo un titolo generale (*de bonorum possessionibus*, XXXVII, 1) segue una serie di titoli (4-8) che trattano della concessione del possesso dei beni *contra tabulas*, e delle disposizioni per conservare i legati, ed ottenere che le persone così favorite dal pretore potessero portare la loro proprietà in comune *(de coniungendis cum emancipato liberis eius).*

Seguono di poi il titolo 9, che contempla il caso di un figlio non nato, ed il titolo 10 *(de carboniano Edicto)* che considera invece il caso nel quale si contrasti ad alcuno il diritto di essere figlio del defunto. Il titolo 11 versa sulla concessione del possesso secondo il testamento. Il titolo 12, che concede al padre lo stesso diritto di ereditare dal figlio emancipato, che spetta al patrono sul suo liberto, serve di passaggio alla trattazione dei diritti del patrono. Questa viene fatta da prima in via generale (XXXVII, 14), poi particolarmente; nel titolo 15, in riguardo del diritto che egli ha al rispetto dei suoi liberti; (XXXVIII, 1) ai loro servizi; (titoli 2 e 3) ad una parte della loro proprietà: segue poi il titolo 4 sul diritto alla distribuzione della proprietà dei liberti defunti fra i loro figli

e patroni; ed infine nel tit. 5 si tratta del caso in cui i liberti possono sottrarsi ai diritti dei loro patroni.

Col libro XXXVIII, 6, cominciano le norme della successione intestata che s'estendono fino alla fine del libro. Prima è contemplata la concessione del possesso da parte del pretore, quindi (tit. 16) la successione legittima dei *sui* degli *agnati* e del *patrono;* poi (tit. 17) i diritti reciproci fra madre e figli nelle reciproche successioni, i quali diritti vennero concessi con decreti del Senato, detti *Tertullianum* ed *Orphitianum.*

Il libro XXXIX, contiene materia alquanto eterogenea. I primi tre titoli trattano dei diritti contro il vicino che sta costruendo o demolendo, o che trascura di risanare una sua proprietà divenuta pericolosa, o che altera il corso dell'acqua piovana, o che devia acqua che non gli appartiene. In caso di trascuratezza persistente, il pretore autorizzava il querelante ad impossessarsi del terreno sul quale si trovava l'edificio, autorizzazione che sembra essere qui l'anello di congiunzione col titolo *damni infecti.* Ad esso seguono due altri titoli *operis novis nuntiatio* (tit. 1) ed *aquae pluviae arcendae* (tit. 3). Maggior difficoltà ad essere spiegato presenta il titolo 4, *de publicanis:* noi non possiamo che supporre, che la materia in esso trattata avesse una connessione nelle opere degli scrittori da cui fu tolta (cf. 17), ma che venisse da Giustiniano soppressa (Confr. Cod. Theodos. IV, 12). L'ultimo titolo del libro è *de donationibus mortis causa,* posto alla fine dell'eredità, preceduto dal titolo *de donationibus,* che tratta delle donazioni in generale e serve quindi come introduzione a quelle *mortis causa.* Bluhme (Z. G. R. IV, p. 285; p. 364, n. 19), cerca di dimostrare che i compilatori esitarono nel disporre la materia in questo libro.

Il libro XL è collegato ai precedenti mediante i diritti dei patroni e dei liberti che fanno parte dei libri XXXVII e XXXVIII, e anche per il frequente uso delle manumissioni per testamento. Questo libro tratta (titolo 1) della manumissione in generale: (titolo 3) della manumissione *inter vivos,* (titolo 4) della manumissione per testamento, e (titolo 5) della fiduciaria, (titolo 7) della posizione degli schiavi la libertà dei quali dipendeva o da un certo decorrere di tempo o da altre condizioni *(de statuliberis)*: quindi (tit. 8) dei casi nei quali

s'acquistava la libertà senza intervento del padrone, e (titolo 9) di quelli nei quali essa non si otteneva sebbene avesse avuto luogo la manumissione; i titoli 10 e 11 trattano dei liberti considerati come se fossero nati liberi; i titoli rimanenti trattano di quelli supposti schiavi e reclamanti d'essere invece nati liberi, ecc. Con questo libro si chiude la parte importante del Digesto che riguarda i diritti di famiglia e di eredità.

Il libro XLI comincia con un titolo sull'acquisto della proprietà che non è connesso ai precedenti, perchè esso non è che un'introduzione a quelli che seguono. Il vero anello di congiunzione fra questi e quelli è il possesso che comincia con la *bonorum possessio* al libro XXXVII (o forse XXXVII, 4) del quale altre fasi occorrono nei libri XLII-XLIII. Il libro XLI tratta (tit. 2) dell'acquisto e della perdita del possesso, e (tit. 3 e seguenti) dell'acquisto della proprietà per possesso non interrotto *(usucapio)*. Il primo titolo si trova quindi in rapporto col secondo come la proprietà col possesso, e col terzo ed altri come l'acquisto di proprietà in generale ha rapporto con l'acquisto speciale per mezzo di possesso.

Il libro XLII, al quale il XLI serve d'introduzione, contiene una nuova divisione. Abbiamo fin qui considerate le varie specie di azioni; ora veniamo a vedere i risultati di queste cioè i giudizi ed i loro effetti. Il titolo 2 tratta della confessione, il 3 della cessione volontaria dei beni; i rimanenti trattano dell'esecuzione del giudizio mediante la *missio in possessionem*, la vendita della proprietà del debitore e la rescissione degli atti compiti per defraudare i creditori.

Il libro XLIII tratta degli interdetti che formano una classe separata di azioni, che in origine avevano carattere più o meno interlocutorio e temporaneo, diretto ad ottenere il permesso o la proibizione di certi atti. Molti degli interdetti sono diretti ad ottenere e mantenere il possesso, quindi sono connessi alla materia dei due libri precedenti. Il libro XLIV tratta dei processi e specialmente (titolo 2) di quelli intentati su casi già decisi; il tit. 3, tratta delle eccezioni; il 4, del dolo e dell'intimidamento, e (tit. 4-5) d'altro. L'ultimo titolo di questo libro sulle obbligazioni ed azioni è in parte supplementare, in parte introduttivo, e contiene brevi notizie di alcune azioni

contrattuali non trattate specificatamente prima, ed alcune notizie sulle varie specie d'azioni.

I libri XLV e XLVI trattano delle stipulazioni, l'unica forma di stretta obbligazione verbale rimasta nella legislazione Giustinianea. Il titolo 1, del libro XLV, s'occupa delle stipulazioni in generale; il 2 delle stipulazioni solidali; il 3 di quelle conchiuse dagli schiavi. Il titolo 1 del libro XLVI è sulle sicurtà; il 2 sull'uso delle stipulazioni per dare una nuova e valida forma ad obbligazioni già esistenti *(de novationibus et delegationibus)*; tit. 3, sul pagamento nelle obbligazioni in generale; tit. 4 sullo scioglimento formale delle obbligazioni verbali; titolo 5 sulle stipulazioni ingiunte dal pretore, ed infine (nei 3 seguenti titoli) di tre stipulazioni in particolare, delle quali l'una è di protezione della proprietà d'un pupillo, l'altra di pagamento di un debito accertato in giudizio, e l'ultima di ratificazione degli atti di un agente.

Evidentemente la collocazione della dottrina delle obbligazioni verbali, in questa parte del Digesto, è dovuta a queste tre ultime stipulazioni. Per far giustizia fra le parti avveniva talvolta che le Corti non solo dovevano sentenziare sul passato, ma anche assicurare l'avvenire: a ciò si provvedeva con le ingiunzioni e gli interdetti, ed anche costringendo le parti a conchiudere patti sopra la loro condotta in avvenire. Giustiniano trasportò alcune di queste stipulazioni al principio del Digesto.

I libri XLVII e XLVIII trattano delle azioni penali. Il XLVII, specialmente dei delitti; i titoli 2-9, dei furti di varie specie; tit. 10, delle ingiurie, compresi il libello e la diffamazione; gli altri titoli trattano di vari altri delitti, quali la violazione dei sepolcri, la collusione in un processo, la rimozione delle pietre di confine, le società illecite ecc. ecc.

Queste colpe in parte o nella totalità potevano essere considerate delitti, e sottoponevano il colpevole alla punizione e al rifacimento dei danni. Il libro XLVIII, tratta dei delitti e della procedura criminale, il titolo 4 del tradimento, il 5 dell'adulterio, il 6 e 7 della violenza; l'8 dell'assassinio ed avvelenamento, il 9 del parricidio, il 10 della falsificazione, l'11 dell'estorsione, il 16 di falsa accusa. La procedura è trattata in

alcuni titoli cioè: tit. 2 dell'accusa; 3 della custodia dell'accusato; 17 del modo col quale venivano trattati quelli che non comparivano in giudizio; 18 della tortura; 19 delle pene; 20 e 21 dell'uso della proprietà dei delinquenti; 22 del bando.

Il libro XLIX, dal tit. 1 al 13 tratta dell'appello; al tit. 14 dei diritti del *fiscus* in certi casi; al tit. 15 della ristorazione nei diritti per chi è liberato dalla prigionia *(de postliminio)* e siccome ciò trovava naturalmente applicazione pei soldati, segue il tit. 16 sulla loro condizione; il 17 sui privilegi ad essi accordati d'avere proprietà del loro benchè sotto la potestà del padre, ed infine il tit. 18 su certi privilegi accordati ai veterani.

Il libro L s'occupa principalmente di una parte del diritto pubblico, cioè dal tit. 1-12 dell'amministrazione municipale e dei doveri dei cittadini di sopportarne una parte dei pesi: il tit. 13 della giurisdizione straordinaria; il 14 *de proxeneticis*, il 15 dei registri pubblici della proprietà tassabile *(de censibus)*. Gli ultimi due titoli sono collezioni di un gran numero di passi e di massime legali spieganti il significato speciale delle parole usate legalmente (tit. 16 e tit. 17).

Il risultato di questo esame tende a mostrare, che mentre alcune disposizioni sono state prese dall'antica procedura, ed altre dall'editto del pretore, l'idea predominante nell'ordine della materia è quello che si deve seguire nella condotta d'un processo. I. Giurisdizione, le parti, il luogo dell'azione. II Scopo delle azioni che si divide in: 1° ricuperazione della proprietà, riparo dei danni, divisione e accertamento della proprietà, 2° affari commerciali, 3° relazioni fra marito moglie .e figli, 4° successione alla proprietà vacante per morte. III Giudizio ed esecuzione. IV Ingiunzioni, processi speciali, obbligazioni e sicurtà. Con ciò termina la parte civile; segue quindi: V Punizione delle colpe mediante azioni civili o criminali. VI Diritto speciale e pubblico; interpretazione.

Le principali irregolarità di quest'ordine della materia, apparentemente almeno, sono: 1° tre libri composti di materia eterogenea, cioè i libri XI, XXII, XXXIX, 2° l'opposizione di alcuni principii colle idee generali. A questo secondo capo appartengono *a*) la trattazione delle azioni per l'eredità considerata come un sol tutto (v. 2, 3), posta prima delle azioni

per le cose singole, invece di comprenderle nella sezione della successione per morte, *b*) l'importanza data all'idea del possesso, la quale, derivando dalla concessione di possesso nell'esecuzione di un giudizio, ha forse in primo luogo suggerita la posizione dell'eredità, e di molti altri rami del diritto di famiglia; in secondo luogo ha fatto sì che l'acquisto per possesso, e quindi l'acquisto in generale, venisse posto al libro XLI ed infine ha collocato le azioni *damni infecti* e simili nel libro XXXIX, *c*) la trattazione delle obbligazioni in generale e delle verbali in particolare, in connessione con le stipulazioni pretorie, come se fossero una introduzione ad esse.

CAPITOLO IV.

ORDINE DEI FRAMMENTI IN OGNI TITOLO

Dopo avere discusso l'ordine dei titoli nei libri, passiamo a discutere quello dei frammenti nei titoli stessi. E questo compito è irto di maggiori difficoltà, poichè Giustiniano ci dice bensì a chi fu affidato il lavoro, quale era il numero e la quantità dei libri dai quali vennero presi i frammenti, e quale l'autorità concessa ai compilatori; ma oltre ciò null'altro, per cui nelle nostre ricerche noi dovremo assumere per guida lo stesso Digesto.

L'idea che prima si presenta alla mente è che ogni titolo sia stato formato a guisa di mosaico, per contenere una ordinata trattazione di quella parte del diritto da esso dinotata; e questa idea trova conferma nel fatto che spesso noi troviamo al principio d'ogni titolo una breve esposizione della materia non di rado seguita da una regolare trattazione d'essa. Dei frammenti poi alcuni si trovano come fusi insieme in una chiara esposizione, altri invece sono separati, ma si spiegano e si completano a vicenda. Molti lettori avranno creduto, o almeno tentato, nello studiare un titolo, di comprendere la disposizione dei frammenti seguendo la connessione e lo svolgimento del pensiero; poichè niente a prima vista sembra sia meglio adatto a far comprendere un frammento, che seguire l'ordine d'idee suggerite dagli altri che lo seguono e precedono.

Pure non è necessario un lungo studio per accorgersi che, almeno in molti casi, questa speranza è vana; i frammenti non sono fra di loro connessi, e spesso avviene che in uno d'essi si contenga una ordinata discussione, in altri invece una collezione di casi isolati e non connessi fra loro. Se anche un titolo si trova conforme a quell'ordine che è proprio della trattazione di un ramo di diritto, il seguente annulla ogni tentativo di giustificare il metodo di disposizione dedotto dall'altro.

Ma Giustiniano lasciò la chiave della disposizione ingiun-

gendo ai compilatori di unire ad ogni frammento una citazione dell'opera dalla quale era stato tolto. Probabilmente con ciò egli non mirava che a dare al nuovo Digesto tutta l'autorità che giustamente era ancora attribuita agli antichi giureconsulti, le opere dei quali erano tuttora usate. Giustiniano intese dare e diede un diritto sanzionato dai suoi predecessori, riconosciuto dalla consuetudine, e rinnovato dai giureconsulti moderni; era diritto antico, ma purgato, corretto, reso accessibile a tutti gli studenti ed avvocati, ed in accordo coi bisogni e con i costumi del tempo. Ma in seguito quelle citazioni acquistarono nel fatto un altro valore. Esse rivelano al paziente osservatore il metodo che i compilatori seguirono nel compiere l'opera. Le iscrizioni (così queste si chiamano) attrassero l'attenzione di Agostino e di altri nel 16° secolo; ma la risoluzione del problema era riservata a Federico Bluhme, in un suo stupendo lavoro, che colpisce per la dotta profondità di pensiero, veramente meravigliosa in un giovane di 23 anni, e che venne accettato da tutti i dotti (1). Questo lavoro venne pubblicato nel 1820 nella Zeitschrift für gesch. Rechtswiss, vol. 4° di Savigny.

Esaminando le iscrizioni dei titoli che contengono buon numero di frammenti, si può osservare che i frammenti tolti da ogni opera, per esempio dal Commentario su Sabino d'Ulpiano, si seguono nell'ordine dell'opera stessa. Si prenda ad esempio l'ultimo titolo del Digesto (L, 17, *de regulis iuris*):

Il	2° frammento è preso dal		1° libro del Comment. d'Ulpiano	
»	3°	»	3°	»
»	4°	»	6°	»
»	6°	»	7°	»
»	9°	»	15°	»
»	13°	»	19°	»

e così via. I frammenti intermedii appartengono ad altre opere. Inoltre, se si prendono le opere differenti dalle quali sono presi i frammenti di questo titolo, nell'ordine in cui sono in esso citati, e questa lista si confronta poi con le opere dalle

(1) F. C. Schmidt nella sua pregevole opera *Methode der Auslegung der Iustinianischen Rechtsbücher*, 1855, §§ 30-36, non l'accetta. Ma le sue obiezioni ed illustrazioni non hanno che un valore assai relativo, e non sono sostenibili in sè stesse.

quali sono stati tolti i frammenti d'un altro titolo (p. e. *de verborum significatione*), si vedrà che dove occorrono le stesse opere, v'è grande somiglianza d'ordine, accompagnata da certe differenze, le quali, qualora si paragonino parecchi titoli, assumono un carattere ben delineato e chiaro e non accidentale. Apparirà allora che tutte le opere sono riunite in tre grandi gruppi l'uno più piccolo dell'altro. In nessuno di questi gruppi l'ordine delle opere è, in generale, lo stesso che in ciascun titolo (qualora esso comprenda frammenti d'esse) ma i gruppi stessi cangiano posizione. Così nel libro XLV, 1, l'ordine di questi gruppi può venir rappresentato da A, B, C, c.; nel libro L. 16, diventa invece B, A, c, C.; nel libro L. 17, A, c, C, B, (C, c, o c, C, devono considerarsi come un sol gruppo al quale talvolta viene premesso e talvolta posposto un piccolo numero d'opere).

Esaminando il Digesto più minutamente si vedrà che questi gruppi sono costanti, benchè vi sieno non di rado lievi trasposizioni nell'ordine delle opere, e di uno o più frammenti da un gruppo nell'altro. Le più notevoli di queste trasposizioni sono di due sorta: 1ª l'alternarsi di alcune opere con altre di contenuto simile; 2ª la trasposizione di alcuni frammenti dal loro ordine regolare, al principio del titolo dove vengono a formare come una specie d'introduzione al soggetto. Questi fatti chiaramente suggeriscono una teoria sul metodo seguito dai compilatori, che può venire illustrato considerando le probabilità naturali del caso.

La vastità dell'impresa, la brevità del tempo, ed il numero considerevole dei compilatori, condussero naturalmente alla divisione del lavoro. Bisognava ridurre ad una quantità maneggiabile l'immensa mole degli scritti dei giureconsulti, omettendo le ripetizioni e le contradizioni e ciò che era antiquato, ed infine riunire l'opera in 50 libri divisi in titoli scelti dal Codice o dall'Editto perpetuo. Che a questo scopo questi incaricati dovessero venir divisi in comitati ad ognuno dei quali venisse poi assegnata una parte dei trattati da esaminare e manipolare è cosa naturalissima; è poi anche evidente che il compito di togliere le ripetizioni e contradizioni sarebbe stato grandemente facilitato, se le opere riguardanti la stessa materia fossero state assegnate alle stesse sezioni e lette ed esaminate confrontandole l'una con l'altra. Certo

sarebbe difficile il poter determinare il titolo preciso (il Codice ne contiene 765) al quale potessero riferirsi le parti dei libri che essi leggevano, o dire se fosse stato meglio fare più frammenti e più lunghi e di seguito, ma meno titoli, oppure frammenti più brevi e un numero maggiore di titoli.

Tali questioni sarebbero state facilmente risolute, se ciascun comitato avesse da prima studiato un lavoro vasto e sintetico, oppure un'opera che avesse mostrato tutta l'estensione della materia. A questo scopo sarebbe stato buon partito scegliere i più recenti fra i giureconsulti per vedere su quali punti essi si trovavano in generale d'accordo e su quali fosse ancora disputa e contradizione. È noto che i giuristi Romani avevano l'abitudine di citare ampiamente i loro predecessori (abitudine che era quasi una necessità in tempi nei quali tutti i libri erano manoscritti e le copie erano quindi rare e costose) dando così oltre alla propria opinione su quel dato punto, anche una esposizione di quelle degli scrittori precedenti. Finita l'opera dei vari comitati restava a riunire il tutto in un complesso armonico. Talvolta indubbiamente, quando la divisione della materia era assai chiara o scarsa, il titolo rimaneva tale e quale lo aveva fatto il comitato, ma pochi scrittori sono così logici nella divisione della materia, e così rigorosi nel ristringere la trattazione da trovare sotto un capo, e non altrove, la materia opportuna, almeno questo non era compatibile col carattere dei giuristi Romani che trattavano nello stesso libro questioni che vengono con vantaggio trattate sotto più capi. Conseguenza di ciò dovette essere che tutti i comitati contribuissero alla formazione di più titoli. La maniera più semplice di comporre ciò che doveva in fine formare un titolo del Digesto, si era di porre l'una dopo l'altra tutte queste contribuzioni senza cercare di disporre i frammenti secondo il loro significato; poi seguire per il titolo nel suo insieme quel metodo per togliere le ripetizioni e le contradizioni che era stato usato in particolare da ogni comitato nelle sue parti.

Questa esposizione di ciò che *a priori* può dirsi probabile o almeno molto possibile, se si consideri la natura e la disposizione della materia, combina con quanto si raccoglie da un attento esame del Digesto e specialmente dalle iscrizioni. Possiamo quindi senza azzardar molto dire che ciò è quanto

si fece. Triboniano divise la sua commissione in tre comitati ed i libri da esaminarsi in tre gruppi. Al 1° di questi è affidato come prima cosa il Commentario d'Ulpiano su Sabino; al 2°, $^2/_3$ del Commentario d'Ulpiano all'Editto (il 1° e l'ultimo terzo); al 3° le opere di Papiniano. Da un esame dei commentari che Ulpiano e Paolo hanno fatto sulle opere di Sabino noi vediamo che in generale la materia da lui trattata riguardava l'eredità, i contratti consensuali, il diritto di famiglia, il furto, le condizioni, le stipulazioni, e forse qualche altro ramo di diritto; ciò però è incerto (1). La parte dei commentari all'Editto del pretore, che trattava degli stessi punti di diritto, cioè la parte di mezzo, fu assegnata alla stessa sezione. Il gruppo Sabiniano conterrebbe quindi la materia principale dei libri XII-XL, e buona parte di quella dei libri XLV-L. Il gruppo Edittale conterrebbe quella compresa nei libri II-XI e XLI-XLIV, ed una parte degli ultimi libri. Delle parti in cui Giustiniano divise il Digesto, la 1ª e 2ª apparterrebbero al gruppo edittale, la 3ª 4ª e 5ª al Sabiniano, la 6ª e 7ª in parte a questo e in parte a quello. Il gruppo di Papiniano servirebbe di complemento agli altri due.

È curioso l'osservare che questi gruppi corrispondono al corso degli studi nelle scuole di diritto prima della riforma Giustinianea. Il 1° corso (matrimonio, tutela, eredità) e parte del 2° (contratti commerciali) vengono inclusi nel gruppo Sabiniano; la parte costante della materia del 2° anno, cioè la Procedura (Parte I. = Libri I-IV, del Digesto) e le azioni per ricuperare la proprietà, che s'alternano coi contratti commerciali per il corso del 2° anno sono inclusi nel gruppo Edittale; la parte costante della materia del 3° anno (Papiniano) e gli studi del 4° anno *(Pauli responsa)* erano inclusi nel gruppo di Papiniano. Fra i compilatori erano 4 professori di Diritto che naturalmente possiamo supporre che venissero distribuiti in quei gruppi, sulla materia dei quali versavano principalmente le loro lezioni.

Oltre le opere già menzionate ciascun gruppo conteneva alcuni altri trattati importanti e scritti minori su punti spe-

---

(1) Vedi *Leist's Versuch einer Geschichte des Römisches Rechtsystem* (1850) p. 44 e seg. e la tavola unita; vedi anche la biografia di Sabino, capo X.

ciali di diritto, i quali vennero distribuiti fra di essi, più per eguaglianza di quantità nella materia, che per stretta necessità del contenuto di essa. Una lista completa delle opere dalle quali si tolsero i frammenti mostra come avvenne la distribuzione fra i vari comitati, l'ordine nel quale venivano prese l'opere, ed i gruppi subordinati delle opere che venivano consultate contemporaneamente, cosicchè alcune parti di certe opere venivano esaminate prima delle parti delle altre, come fossero opere a sè. Così p. e. l'intero commentario di Ulpiano sull' Editto Urbano non precede l'intero commentario di Paolo, nè amendue precedono quello di Gaio sull'Editto provinciale, ma invece si comincia coi primi 6 libri d'Ulpiano, con 5 di Paolo ed il 1° di Gaio, poi seguono il 7° d'Ulpiano, il 6° e 7° di Paolo, il 2° di Gaio e così via.

Così nel gruppo Sabiniano furono presi insieme, e suddivisi in tanti gruppi minori, i Commentari a Sabino, quelli sulla parte di mezzo dell'Editto, vari libri d'istituzioni, i libri sull'adulterio, la collezione delle leggi ed i libri sugli appelli.

Nel gruppo Edittale furono divisi e riuniti in sezioni i commentari all'Editto, i libri sopra Plauzio, i Digesti di Celso e Marcello, i libri sul diritto Giuliano e Papiano, ed altri. Nel gruppo Papiniano le *Quaestiones* di Paolo e Scevola, i responsi di Paolo e Scevola, i libri sui fedecommessi, le *Receptae sententiae* di Paolo con l'Epitome di Ermogeniano ed altri, vennero rispettivamente suddivisi in gruppi.

Di circa 230 opere di titolo differente, i frammenti delle quali si trovano nel Digesto, poche hanno concorso a formarne la mole. Le opere che si esaminarono per prime erano vasti trattati sintetici o collezioni, e quindi i frammenti tolti da essi rendevano superfluo il togliere frammenti numerosi o lunghi dalla maggior parte degli altri, eccetto in punti speciali.

Hommel ha disposto tutti i frammenti sotto i titoli delle opere dalle quali essi vennero tolti, e sebbene il suo libro non giustifichi il titolo di *Palingenesia librorum iuris veterum* (Lipsia 1767) esso è utile sotto vari aspetti, e ci fornisce il modo spedito di determinare in che proporzione ciascuno autore e ciascuna opera ha contribuito a formare il Digesto.

I frammenti del commentario d' Ulpiano sull' Editto costituiscono da $^1/_4$ a $^1/_5$ del Digesto, e se aggiungiamo i suoi *Libri*

ad Sabinum, circa $^1/_3$. Calcolando i trattati simili di Paolo, i libri di Pomponio su Sabino, i *Digesta* di Giuliano, i commentari sull'Editto provinciale, le *Quaestiones* ed i *Responsa* di Papiniano, e i Digesta di Scevola, abbiamo una metà del Digesto; altre 6 opere cioè: le *Disputationes* d'Ulpiano, le *Quaestiones*, i *Responsa* ed i libri *ad Plautium* di Paolo, le *Quaestiones* d'Africano ed i *Responsa* di Scevola, in tutto 16 opere di 8 scrittori, e si ha $^2/_3$ del Digesto. Il doppio circa di questo numero o 36 opere di 16 giuristi ne formano i $^4/_5$. Il quinto rimanente è formato dai frammenti di circa 200 trattati, dei quali nessuno ha fornito una quantità di frammenti sufficienti ad empire più di 4 pagine dell'edizione stereotipata di Mommsen, ed alcuno dei quali ha fornito solo alcune linee.

Il Bluhme calcola approssimativamente la proporzione fra i frammenti forniti da ciascun gruppo come 5 dal gruppo Sabiniano, 4 dall'Edittale, 3 da quello di Papiniano. Le 33 opere importanti che come ho detto contribuiscono per $^4/_5$ alla formazione del Digesto, sono distribuite nei vari gruppi nella maniera seguente.

Ho aggiunto il numero delle pagine d'Hommel. L'ordine col quale i frammenti furono tolti dalle opere è conservato, e le opere consultate contemporaneamente sono abbracciate da spire:

Gruppo Sabiniano:	pagine di Hommel
{ ULPIANI, Libri *ad Sabinum*	130
{ POMPONII » »	37
{ PAULI » »	31
{ ULPIANI, Libri XXVI-LI *ad Edictum* . . .	125 $^1/_2$
{ PAULI » XXVIII-XLVIII *med.*	26
{ GAI » IX-XVIII *ad edictum provinciale*	14
ULPIANI, *Disputationes*	25
ULPIANI, *Opiniones*	9 $^1/_2$
IULIANI, *Digesta*	58
AFRICANI, *Quaestiones*	23 $^1/_2$
MARCIANI, *Institutiones*	16 $^1/_2$
ULPIANI, Libri *de officio proconsulis*. . . .	15
	511

Gruppo Edittale:

ULPIANI, Libri I-XXV; LII-LXXXI *ad edictum*	216 ½
ULPIANI, Libri *ad edictum aedilium curulium*	10 ½
PAULI, Libri I-XXVII; XLVIII *med.*-LXXVIII *ad edictum*	66
GAI, Libri I-VIII; XIX-XXX *ad edictum provinciale*	19
PAULI, Libri *ad Plautium*	22
CELSI, *Digesta*	14
MARCELLI, *Digesta*	16
MODESTINI, *Excusationes*	8
MODESTINI, *Responsa*	11
IAVOLENI, *Epistolae*	9
POMPONI, Libri *ad Q. Mucium*	13 ½
CALLISTRATI, Libri *de cognitionibus*	9 ½
ULPIANI, Libri *ad legem Iuliam et Papiam*	8
	423

Gruppo Papiniano:

PAPINIANI, *Quaestiones*	45
PAPINIANI, *Responsa*	40
PAULI, *Quaestiones*	29
SCAEVOLAE, *Quaestiones*	9
PAULI, *Responsa*	20
SCAEVOLAE, *Responsa*	20
ULPIANI, *Fideicommissa*	17
PAULI, *Sententiae*	15
HERMOGENIANI, *Iuris epitomae*	9 ½
TRYPHONINI, *Disputationes*	18 ½
	223

Appendice al gruppo Papiniano:

SCAEVOLAE, *Digesta*	44
	1201

N. B. Il numero completo dei frammenti del Digesto occupa 1500 pagine di Hommel.

L'appendice al gruppo Papiniano, che talvolta lo precede e tal'altra invece lo segue, contiene un'opera assai importante, cioè il Digesto di Scevola ed anche alcune opere di Labeone compendiate da Giavoleno e da Paolo. È probabile che queste venissero scoperte in un'epoca posteriore e venissero separatamente consegnate al comitato Papiniano.

Simile incertezza offre la posizione di alcuni libri d'Ulpiano e dei commentari d'altri autori all'Editto.

I libri d'Ulpiano 52-81 vennero assegnati al gruppo Edittale, ma essi vennero divisi in quest'ordine: i libri 56-81; poi il Commentario all'Editto degli Edili; poi i libri 54, 55 ed infine i libri 52, 53. Può darsi che i libri 52-55 fossero stati in origine assegnati al comitato Sabiniano, e che poscia essendo quello sopraccarico di lavoro venissero trasmessi al Comitato Edittale, ma è molto probabile che l'argomento influisse su ciò. Il libro 52 (oltre al trattare della sicurtà da darsi al legatario) versa anche sulla *operis novi nuntiatio;* il libro 53 tratta del *damni infecti* e *aquae pluviae arcendae;* i libri 54, 55 trattano dei diritti alla libertà e dei *publicani.* La posizione di questa materia nel Digesto è difficilmente spiegabile. Quella del commentario sull'Editto dell'Edile nell'ordine dei frammenti, probabilmente significa che Giuliano fece di quell'Editto come un'appendice a quello del pretore (perciò l'indice Fiorentino numera 83 libri di Ulpiano sull'Editto ed 80 di Paolo). Se ora ci facciamo a considerare in quale proporzione abbiano contribuito i vari giureconsulti alla formazione del Digesto vedremo che i frammenti delle varie opere d'Ulpiano ne costituiscono $\frac{39}{100}$; quelli di Paolo $\frac{18}{100}$; quelli di Papiniano Scevola, Giuliano Pomponio e Gaio presi insieme $\frac{24}{100}$; quelli di Modestino Marciano Africano Giavoleno e Marcello $9\frac{1}{2}/_{100}$; quelli di Trifonino, Callistrato, Celso ed Ermogeniano circa $\frac{4}{100}$. Così i 16 autori delle 33 opere summenzionate, qualora si calcolino anche gli altri loro scritti, hanno fornito $94\frac{1}{2}/_{100}$ del Digesto; gli altri $5\frac{1}{2}/_{100}$ sono formati dai frammenti di 22 scrittori.

Se ora noi classifichiamo cronologicamente tutti gli scrittori e chiamiamo antichi tutti quelli che precedono a Gaio, egli compreso, e moderni gli altri cominciando da Venuleio e Marcello, troviamo che la materia del Digesto e per $\frac{4}{5}$ tolta dagli antichi

e per $^{1}/_{5}$ dai moderni. Gli scrittori repubblicani (Q. Mucio, Elio Gallo) e gli altri che precedettero Traiano (Alfeno-Labeone, Proculo) vi contribuirono in parte tenuissima (appena $^{2}/_{100}$ del tutto), quelli posteriori ad Alessandro Severo o ad ogni modo a Gordiano (Ermogeniano, Arcadio) in parte doppiamente insignificante (neppure $^{1}/_{100}$). Il Digesto quindi per più di $^{95}/_{100}$ fu scritto dal 100 al 230 d. c.

Abbiamo visto quali furono gli scrittori e le opere che servirono a formarlo, vediamo ora quale ne sia la natura emergente dall'esame della sua organizzazione. Evidentemente esso non è un trattato sistematico d'ogni parte del diritto e composto studiando le summentovate autorità, e neppure un mosaico composto con grande maestria nel quale ogni frammento sia accuratamente scelto da queste opere e collocato in un luogo e nell'ordine atto a dargli aspetto di trattato originale.

Il Digesto non è che l'insieme dei migliori trattati scelti e disposti parte in una sola categoria, parte in categorie parallele, e quindi riuniti e stretti insieme in modo da eliminare tutto il superfluo e l'antiquato, e conservare soltanto il pratico con quelle sole ripetizioni necessarie alla sua chiarezza. Nel caso che Ulpiano, Pomponio e Paolo avessero trattata la stessa materia, si prendeva come fondamentale il più comprensivo di essi, generalmente Ulpiano, talvolta Paolo (e. g. D. XLI, 2) e gli altri venivano a lui incastrati o aggiunti. Esauriti così i trattati principali si toglievano note complementari od illustrazioni dalle molteplici opere minori che erano state date ad esaminare a ciascun comitato. Egualmente si procedeva nel caso che combinassero le contribuzioni dei 3 comitati; i frammenti più ampi ed importanti erano posti prima e ad essi s'aggiungevano, dopo averli corretti, gli altri.

Ma come abbiamo detto, e come naturalmente consegue da tale trattazione, i compilatori tennero nell'opera loro conto della connessione dei concetti. Così anzitutto non di rado alcuni frammenti vengono tolti dall'ordine normale delle loro opere e posti al principio del titolo a guisa d'introduzione (vedi leggi 1-6, libro VII, tit. 1); secondariamente alcuni frammenti vengono talvolta ridotti in modo da formare una sola sentenza con altri presi da altre opere (vedi e. g. 18; 1-14; 1-16; 1-69 di

questo titolo [VII, 1], e specialmente III, 3; IV, 3, passim.); in terzo luogo frammenti successivi sono uniti, mediante particelle, quali *quodsi, vero, autem, enim, ergo* ecc. ecc.; che queste avessero o no esistito nelle opere da cui essi sono tolti, è certo che sono ivi poste per unire in un sol tutto il concetto dei due frammenti; in 4° luogo infine il ripetuto alternarsi di frammenti presi dagli stessi libri indica la scelta degli uni tenendo conto degli altri. Dove non esiste una simile evidente connessione non sarebbe giustificabile l'immaginare che i compilatori volessero far credere che vi fosse un'altra connessione fra due frammenti successivi, a meno che uno almeno di essi si trovasse fuori del luogo nel quale dovrebbe trovarsi secondo il noto ordine dei trattati. Ed anche se si trovasse in questa condizione anormale, noi non potremmo direttamente concludere, che il punto di diritto trattato in quel frammento dovesse servire di spiegazione o commento ai frammenti che gli fossero vicini o viceversa.

La collocazione può essere affatto accidentale, ed esserne causa o una svista dei compilatori o dei loro amanuensi, od una conseguenza delle esigenze e della convenienza dell'opera; poichè non vi è ragione di credere che i compilatori ponessero grandi cure nel conservare alcun ordine speciale, ed in fatti la disposizione della materia nel Digesto, anzichè essere stata pensata e quindi religiosamente conservata e protetta, è la più semplice e la più naturale. Essi toglievano i frammenti, li correggevano dove sembrava loro opportuno, e quindi li davano a copiare uno per uno o sezione per sezione.

Ma anche quando noi scopriamo nella disposizione dei frammenti qualche studio, non sempre esso ha importanza per l'interpretazione del diritto. La connessione può essere dovuta ad una causa assai insignificante; così Bluhme (p. 293) crede che il frammento estratto da Papiniano, formante la legge 33 del titolo dell'usufrutto, sia stato collocato fuori del suo posto semplicemente perchè in esso è menzionato Giuliano, e così serve come d'introduzione ai frammenti delle sue opere. È probabile che Papiniano citasse la parte di Giuliano che i compilatori hanno tolto dall'originale.

Nel D. 1-6, il frammento di Gaio (l. 1) è interrotto per dare

il testo completo del rescritto di Pio ed a questo scopo è citato il libro d'Ulpiano (L. 2). Bluhme crede pure che le LL. 5 8 D. XXXIII, 6, sieno state poste dopo la L. 4, semplicemente perchè come la L. 4 esse trattano della quantità, non della qualità del vino, oliò ecc. ecc. contenuta in un lascito. Queste deviazioni dall'ordine prefisso possono infatti essere dovute a dimenticanze accidentali o temporarie, o al cambiamento del disegno in causa di rassomiglianze accidentali e della connessione esterna. Pare inoltre che Giustiniano facesse fretta ai Commissari per potere con la pubblicazione del Digesto segnalare il suo terzo consolato (*Const. Tanta* § 23). Bluhme (p. 372) osserva che negli ultimi libri del Digesto l'evidenza del confronto fra le tre sezioni è minore che nei primi, fatto che può benissimo spiegarsi con la noia che i compilatori dovevano avere per la fretta che loro faceva Giustiniano. Secondo Bluhme, i titoli più disordinati sono I, 3, 5, 7. Nel libro XX ciò deve attribuirsi come viene confessato (*Const. omnem* § 4) al desiderio di porre primo Papiniano. Così l'estratto da Gaio, che ora occupa il 4° posto in principio, doveva in origine essere primo.

Considerato così alla luce sovra d'esso gettata dalle scoperte di Bluhme, il Digesto si mostra sotto un altro aspetto: la connessione del pensiero non fu la guida nella sua disposizione, quindi la sua disposizione non può venire assunta come guida nella sua interpretazione. Tutto ciò che v'ha di connesso è dovuto al fatto che i compilatori presero per fondamento parecchie opere sistematiche, le confrontarono l'una con l'altra, e ce ne diedero dei brani ridotti in guisa da evitare ogni ripetizione. Questi brani potevano coincidere con la divisione naturale della materia, o contenere parti di due o più sezioni, o essere semplicemente il seguito di casi sconnessi su differenti parti del soggetto. L'edizione del Mommsen come pure alcune altre edizioni moderne stampano ogni frammento di seguito e dividono frammeuto da frammento; ciò serve benissimo a mostrare come venne composto il Digesto, ma io crederei opportuno di tener distinte le parti di alcuni frammenti e di riunire insieme alcuni altri, pur conservando l'ordine loro. Il Pothier ha riordinato la materia in ogni titolo del Digesto in

modo da formare una trattazione ordinata, ma l'opera sua non ha avuto risultato molto soddisfacente; la difficoltà di consultarla è considerevole, ed anzichè oggettiva la base sulla quale essa poggía è affatto soggettiva.

Per illustrare l'opera dei compilatori, noi possiamo esaminare l'ordine del titolo dell'usufrutto. I primi 6 frammenti sono tolti dalle opere di comitati diversi: il 1° e 2° dal gruppo Edittale; la L. 3, dal gruppo Sabiniano, la L. 4 dall'Edittale; L. 5 dal Papinianeo, ed infine la L. 6 dall'Edittale: e di più le LL. 4 e 6 sono tolte da una parte del gruppo Edittale precedente a quella dalla quale sono tolte le LL. 1 e 2. A chi sottoponga ad un accurato esame questi 6 frammenti apparirà chiaro, che essi vennero così disposti per formare come una introduzione, contenente definizione, carattere, modo di costituzione, acquisto e perdita. Con la L. 7 cominciano i frammenti dell'opera d'Ulpiano *ad Sabinum*, che costituiscono la parte più voluminosa del titolo. Il 17° libro d'Ulpiano è interrotto da brevi interpolazioni (L. 8) tolte dal 40° libro del suo commentario all'Editto (uno dei libri Edittali assegnati al comitato Sabiniano) e dal 5° di Pomponio e dal 3° di Paolo *ad Sabinum*. La L. 11 è tolta dall'epitome d'Alfeno di Paolo, appartenente pure al gruppo Sabiniano. Con la L. 15 comincia il 18 libro d'Ulpiano *ad Sabinum*, che è poi similmente interrotto. Le LL. 21 e 23 sono interpolazioni prese dal 17° libro d'Ulpiano, e vennero evidentemente posposte per dare una trattazione più completa all'acquisto per mezzo di schiavi, che è nel libro 18. Altra interpolazione è la L. 24 del 10° libro di Paolo *ad Sabinum*, che è un libro troppo posteriore per venire naturalmente compreso nel libro 18 di Ulpiano. Segue poi un altro estratto dal 10° libro di Paolo *ad Sabinum* che, secondo la connessione del pensiero, avrebbe dovuto essere posto dopo la L. 23 od in luogo simile. Esso è posto qui semplicemente perchè fu estratto dopo il 3° libro di Paolo, e prima di Giuliano; la stessa ragione vale per la L. 32.

Dopo ciò, segue una curiosa interpolazione presa dalla serie Edittale, cioè un frammento di Papiniano che Bluhme, come ho detto, spiega con la citazione che in esso si trova di Giuliano. I frammenti tolti da Giuliano Africano Marciano, dalle regole

di Ulpiano e da Nerazio seguono nel debito ordine; ma (L. 39) un frammento di Gaio *ad Edictum provinciale* (gruppo Edittale) è fuso con Marciano. Con la L. 45 si procede quindi nel gruppo Edittale, ed il primo frammento è tolto dallo stesso libro di Gaio. Evidentemente si è voluto che la Serie Edittale soprafaccia la Papiniana, e così la L. 39, che avrebbe dovuto seguire la L. 44, è stata compresa nel gruppo Sabiniano. Seguono poi i frammenti tolti dai libri su Plauzio e dall'edizione di Vitellio fatta da Paolo. Alla L. 50 avrebbe dovuto far seguito l'altro frammento dello stesso 3° libro su Vitellio, ed un frammento di Celso, che vennero invece trasportati al principio del titolo (LL. 1, 2). Seguono poi le varie opere di Modestino e Pomponio *ad Q. Mucium*, quindi un frammento di Gaio *ad Edict. prov.* che secondo il MS. fiorentino è tolto dal libro 17° e conseguentemente appartiene alla serie Sabiniana; ma secondo altri minori MSS. invece è tolto dal 7° ed appartiene alla Edittale, ed è un'osservazione del comitato edittale. Con la L. 57 comincia la serie Papiniana, benchè sieno già stati tolti dei frammenti dalle *Quaestiones* per formare la L. 33. Questa serie si estende fino alla L. 63, ed è seguita da un numero di frammenti tolti dalla serie Sabiniana, interrotti dalla L. 65 e dalla L. 71 e conchiusi con la L. 74 della sezione Edittale. Questa collezione è composta di due gruppi di frammenti, l'uno dei quali (LL. 64 67) è formato da frammenti tolti dai libri sull'editto e da un trattato di Giuliano, e l'altro [LL. 68-73], di frammenti tolti dal 17° libro d'Ulpiano e dal 5° di Pomponio *ad Sabinum*.

Secondo l'ordine seguito dal Comitato Sabiniano, quest'ultimo avrebbe dovuto precedere il primo.

Difficile a spiegarsi è perchè occorrono dei frammenti Sabiniani alla fine di questo titolo ed in ordine invertito; probabilmente essi dovevano essere posti in qualche altro luogo e vennero qui per sbaglio collocati; certo però la connessione del pensiero non ha nulla a che fare con questa posposizione e coll'ordine della materia quale è noto a noi.

Se la connessione dei pensieri fosse stata assunta come guida nella distribuzione della materia, difficile sarebbe spiegare questo titolo; perchè le LL. 18-20 si troverebbero dove sono ora, anzichè essere collocate in parte fra gli altri frammenti

miscellanei ed in parte interpolate in luoghi appositi? perchè separare la L. 10 dalla L. 48 § 1? e perchè connettere quest'ultima con la L. 48 § 2, a meno che esse non fossero lasciate di seguito come erano nel libro dal quale vennero tolte, fatte però alcune omissioni?

La stessa osservazione calza a proposito della L. 19 pr. e L. 19 § 1. Certo la L. 12 pr. L. 18, L. 19 § 1, L. 59 dovrebbero essere riunite insieme, e così pure L. 7 § 2 fin. con la L. 27 § 3 e L. 52; e L. 44 con la L. 7 § 3 ecc. ecc.

In qualche titolo le tre serie occorrono due volte.

I libri XXX-XXXII, formano come un sol titolo; la materia del gruppo Sabiniano (insieme ad un considerevole numero d'interpolazioni dagli altri gruppi) occupa il libro XXX. Il libro XXXI fino alla L. 63 è Edittale, il resto del XXXI, ed i primi 42 frammenti del libro XXXII, sono Papiniani e Postpapiniani. Poi ricomincia la materia Sabiniana LL. 44-75; l'Edittale, LL. 76-90, Papiniana L. 91 fino alla fine. È evidente che questi ultimi frammenti (XXXII, L. 44 fino alla fine) dovevano formare un titolo ed un libro separato come nel Codice VI § 8 un titolo simile segue immediatamente al titolo *de legatis*. Così il titolo *de ritu nuptiarum* contiene la materia di due titoli; LL. 1-51 corrispondenti al Codice V, 4 ed il resto corrispondente al Cod. V, 5 *de incestis et de inutilibus nuptiis*. Le tre serie occorrono qui due volte come in I, 3, dove appare che dalla L. 32 fino alla fine intendevasi formare un solo titolo *de consuetudine;* così in XXI, 2 dove dalla legge XIII alla fine intendevasi formare un titolo a parte *de duplae stipulatione;* e in XXXIV, 2 dove le tre serie ricominciano alla L. 19. Bluhme suggerisce che i *vestimenta* e *ornamenta* fossero la materia principale nella 1ª parte del titolo e l'*aurum* e l'*argentum* nell'ultima. In altri titoli solo una serie è ripetuta come nel D. XXXVI, 7, dove il gruppo Papiniano occorre da prima nelle LL. 2-7 e poi nuovamente nelle LL. 19-29. Il titolo di usufrutto porge un altro esempio di ciò, benchè Bluhme non ne faccia speciale menzione.

Nel lungo titolo *de verb. obl.* (XLV, 1) la prima copia del MS. Fiorentino ha una nuova rubrica τὸ B τοῦ *de verborum obligationibus* dopo la L. 47, ed un altro simile Γ dopo la L. 122, di–

videndo così il titolo in tre porzioni ineguali. È da notarsi che così la 1ª sezione termina coi frammenti tolti dai libri su Sabino, la 2ª comincia coi libri sull'Editto che vennero presi dal Comitato Sabiniano, e prosegue con la serie edittale e con le *Quaestiones* e *Responsa* di Papiniano, e termina con un lungo frammento del Digesto di Scevola: la 3ª contiene il resto della serie Papiniana.

CAPITOLO V.

CONFRONTO DEI FRAMMENTI CO' LORO ORIGINALI

Se i commissari di Giustiniano avessero adottato un altro metodo, e compilato ciascun titolo a guisa d'esposizione sistematica della materia, usando bensì i materiali da essi trovati, ma fondendoli in un sol tutto senza curarsi di conservare le parole o l'identità degli autori, essi avrebbero fatto opera a prima vista più utile e conveniente al suo scopo pratico e più conforme al concetto di un Digesto scientifico di diritto; quale danno però ci avrebbero essi arrecato! Invece di avere numerosi, e spesso ampii benchè mutilati e disordinati frammenti delle opere appartenenti al più brillante secolo della Romana giurisprudenza, noi avremmo il diritto quale era concepito dai giureconsulti Bizantini nel 6° secolo. Per quanto concerne gli scritti degli antichi giuristi, l'opera avrebbe potuto avere un valore, come mostrano le Istituzioni di Giustiniano; ma grandemente vi avrebbe scapitato la storia: se ai compilatori fosse stata data piena libertà di sintetizzare a piacimento loro senza citare le fonti, noi avremmo un numero bene inferiore di brani degli antichi giuristi di quello che conserviamo tuttora, grazie alla deliberazione di Triboniano di conservare i nomi degli autori e di porre i frammenti (almeno per norma generale) nell'ordine nel quale venivano estratti. Tuttavia rimane ancora dubbia questione il determinare quali alterazioni vennero arrecate a questi frammenti dai commissari. Giustiniano dette ampia autorità di correzione, e la sua severità nel proibire ogni confronto fra l'originale ed i risultati ci può *a priori* persuadere che questa autorità venne ampiamente usata. Un confronto fra le istituzioni di Giustiniano e quelle di Gaio *(Gneist. Syntagma)* non porta luce alcuna su questo punto, poichè in quelle si seguì un altro metodo. Le istituzioni dovevano essere un'opera nuova e servirsi di Gaio e degli altri solo in via generale.

Ma il Digesto invece doveva essere il consolidamento delle opere degli antichi giuristi compendiate e corrette. Sarà quindi assai utile paragonare (1) i passi degli antichi autori che ci sono stati conservati con la forma che essi hanno assunto nella compilazione Giustinianea per opera dei commissari.

Questo confronto non è confortante; i Commissari avevano l'incarico di correggere il diritto, di risolvere le controversie, di omettere le ripetizioni e la materia antiquata; ciò non poteva a meno di alterare grandemente la forma dei materiali.

Ciò venne fatto, come appare evidente da questo confronto Sebbene una gran parte delle opere degli antichi giuristi ci sia stata conservata nel Digesto, ed alcuni frammenti coincidano parola per parola con gli originali che ci sono stati in altra guisa conservati, pure è alquanto arrischiato l'affermare che ogni frammento rappresenti esattamente l'opinione dell'autore a cui esso appartiene, qualora non s'abbia di ciò alcuna evidenza speciale, e tanto più arrischiato è l'affermare che la sua forma sia quella stessa che venne usata dall'autore (2). Disgraziatamente noi non possiamo fare confronto che su una frazione minima del Digesto; le uniche nostre fonti indipendenti essendo: I Frammenti Vaticani (pubblicati per la prima volta nel 1823), le istituzioni di Gaio, la *Collatio mosaicarum et Romanarum legum* e le *Sententiae* di Paolo. Inoltre la maggior parte dei frammenti che possono in tal guisa venir confrontati con l'originale (80 in tutto) sono assai brevi. Io unisco qui un confronto dei passi più importanti e di alcuni brevissimi che pongono in evidenza il metodo d'abbreviare usato da Triboniano. Le parti scritte in caratteri romani sono quelle che Triboniano ha lasciato intatte, quelle scritte in caratteri italiani mostrano le alterazioni. Quindi nella colonna sinistra i caratteri italici stanno ad indicare quanto Triboniano ha

(1) Qualche cosa di simile è stato tentato, con esito non molto soddisfacente, da *Istrich, Quomodo versati sint compilatores Dig.* ecc. 1863.

(2) Confronta per esempio XXXII, L. 55 con L. 16, 167. L'autorità d'Ofilio è soppressa e la disposizione d'Ulpiano quale appare nel primo frammento è alterata nel secondo. Il Puchta, *Cursus* § 104, con note di Rudorff fa alcune osservazioni sulla questione in generale.

omesso, nella colonna destra invece indicano ciò che egli ha aggiunto o cangiato.

Prima di esaminare questi frammenti è necessario ricordare che, in parte per causa dei tempi mutati, in parte per mezzo di costituzioni emesse da Giustiniano coll'espresso intendimento di preparare il Digesto, erano avvenuti nel diritto dei cambiamenti che rendevano necessarie grandi alterazioni od omissioni. I più importanti di questi cangiamenti sono i seguenti:

L'abolizione della *Latinitas* e la concessione della piena cittadinanza a tutti i liberi sì italiani che forestieri (D. I, 5, L. 17 (1); Cod. VII, 5, 6); la progressiva estinzione della *mancipatio* e della *in iure cessio*, la fusione dell'*usucapio* e della *longi temporis possessio;* l'abolizione della distinzione fra le terre in Italia e quelle nelle provincie; l'abbandono delle forme di matrimonio per le quali la donna passava nel potere del marito; l'abolizione della *fiducia* e l'assimilazione del *pignus* e dell'*hypoteca,* l'abolizione degli *sponsores* e *fidepromissores* lasciando solo i *fideiussores;* l'abolizione degli *adstipulatores*, l'estinzione della antica *litterarum obligatio;* le ampie riforme in materia testamentaria, l'abolire la *cretio* (Cod. VI, 30, L. 17) ed ogni distinzione fra le varie specie di legati, uguagliati ai *fideicomissa* accompagnati dalla massima libertà; la consolidazione dei S. Cti *Pegasianum et Trebellianum*, le modificazioni arrecate alla successione intestata; l'annullamento in pratica della *lex Cincia* e della *Iulia* e *Papia Poppaea* ed infine il cambiamento del sistema giudiziale sotto Diocleziano pel quale le formule e gran parte del linguaggio ad esse inerente passò d'uso.

Un'altra causa d'omissioni può ricercarsi nell'ordine dato da Giustiniano (*Const. Deo auctore* § 9) di non ripetere nel Digesto

---

(1) Mentre sappiamo che Caracalla diede la piena cittadinanza a tutti i liberi Romani, in Ulpiano e Paolo e nel Codice Teodosiano troviamo trattata la *Latinitas* come istituzione ancora vigente. La spiegazione pur soddisfacente che si possa dare di questo fatto è che Caracalla desse la cittadinanza a tutti i liberi Romani che a quell'epoca si trovavano in uno *Status* inferiore senza però impedire che si formasse ancora la *Latinitas* e *peregrinitas* per mezzo di manumissione irregolare, o per punizione ecc. ecc. Vedi Zimmern § 123; Walter § 352; Kuntze § 326; Padelletti-Cogliolo, *Storia del dir. Romano,* (1886), p. 372.

la materia già trattata nel Codice; fino a qual punto questi ordini venissero osservati non c'è noto. È probabile che Triboniano lasciasse nel Digesto molta materia che avrebbe esclusa, se non avesse avuto in mente la revisione del Codice che venne poi eseguita; ma su ciò nulla sappiamo di certo (veggasi nondimeno *Const. Corde* § 1-3).

Gai. *Inst.* I. 48-55.	Dig. I. 6. 1. 1.
Sequitur de iure personarum alia diuisio. *Nam* quaedam personae sui iuris sunt, quaedam alieno iuri subiectae sunt. ***Rursus earum personarum quae alieno iuri subiectae sunt, aliae in potestate, aliae in manu, aliae in mancipio sunt.*** Uideamus ***nunc*** de his quae alieno iuri subiectae s*i*nt. Si cognoverimus quae istae personae sunt, simul intellegemus quae sui iuris s*i*nt. *Ac prius* dispiciamus de *i*is qu*i* in aliena potestate sunt. In potestate *itaque* sunt serui dominorum. Quae quidem potestas iuris gentium est: nam aput omnes peraeque gentes animaduertere possumus dominis in seruos uitae necisque potestatem *esse;* et quodcumque per seruum adquiritur id domino adquiritur. Sed hoc tempore ***neque ciuibus Romanis nec*** ullis *aliis* hominibus qui sub imperio *populi* Roman*i* sunt, licet supra modum et sine causa in seruos suos saeuire. Nam ex constitutione *imperatoris* Antonini qui sine causa seruum suum occiderit, non minus *teneri* iubetur quam qui alienum seruum occiderit. Sed et maior *quoque* asperitas dominorum *per* eiusdem principis constitutione*m* coercetur: ***nam*** (1) ***consultus a quibusdam***	Gaius libro primo institutionum. De iure personarum alia divisio sequitur, *quod* quaedam personae sui iuris sunt, quaedam alieno iuri subiectae sunt. Uideamus *itaque* de his quae alieno iuri subiectae s*u*nt: *nam* si cognoverimus quae istae personae sunt, simul intellegemus quae sui iuris s*u*nt. Dispiciamus *itaque* de *h*is qu*ae* in aliena potestate sunt. *Igitur* in potestate sunt serui dominorum. Quae quidem potestas iuris gentium est: nam apud omnes peraeque gentes animaduertere possumus dominis in seruos uitae necisque potestatem *fuisse;* et quodcumque per seruum adquiritur, id domino adquiritur. Sed hoc tempore *n*ullis hominibus qui sub imperio Roman*o* sunt, licet supra modum et sine causa *legibus cognita* in seruos suos saeuire. Nam ex constitutione *diui* Antonini qui sine causa seruum suum occiderit non minus *puniri* iubetur, quam qui alienum seruum occiderit. Sed et maior asperitas dominorum eiusdem principis constitutione coercetur. (1 2)

(1) Invece di questo paragrafo il Digesto contiene un frammento di Ulpiano nel quale si trova per disteso un rescritto di Antonino.

praesidibus prouinciarum de his seruis qui ad fana deorum uel ad statuas principum confugiunt, praecepit, ut, si intolerabilis uideatur dominorum saeuitia, cogantur seruos suos uendere. Et utrumque recte fit: male enim nostro iure uti non debemus; qua ratione et prodigis interdicitur bonorum suorum administratio. Ceterum (1) *cum apud ciues Romanos duplex sit dominium, (nam uel in bonis uel ex iure Quiritium uel ex utroque iure cuiusque seruus esse intelligitur), ita demum seruum in potestate domini esse dicemus, si in bonis eius sit, etiamsi simul ex iure Quiritium eiusdem non sit: nam qui nudum ius Quiritium in seruo habet, is potestatem habere non intellegitur.* Item in potestate nostra sunt liberi nostri quos iustis nuptiis procreauimus: quod ius proprium ciuium Romanorum est.

l 3. Gaius libro primo institutionum.

Item in potestate nostra sunt liberi nostri quos *ex* iustis nuptiis procreau*e*rimus: quod ius proprium ciuium Romanorum est.

Gai. *Inst.* I. 98-107.

Adoptio *autem* duobus modis fit, aut *populi* auctoritate aut imperio magistratus *uel* (2) *praetoris. Populi* auctoritate adoptamus eos qui sui iuris sunt: quae species adoptionis dicitur adrogatio, quia et is qui adoptat rogatur, id est interrogatur, an uelit eum quem adoptaturus sit iustum sibi filium esse, et is qui adoptatur rogatur an id fieri patiatur; *et populus rogatur an id fieri iubeat.* Imperio magistratus adoptamus eos qui in potestate parentium sunt, siue primum gra-

Dig. I. 7. l 2.

Gaius libro primo institutionum. *Generalis enim* adoptio duobus fit, *aut principis* auctoritate aut magistratus imperio. *Principis* auctoritate adoptamus eos qui sui iuris sunt: quae species adoptionis dicitur adrogatio, quia et is qui adoptat rogatur, id est interrogatur, an uelit eum quem adoptaturus sit iustum sibi filium esse, et is qui adoptatur rogatur an id fieri patiatur. Imperio magistratus adoptamus eos qui in potestate parentis sunt, siue primum gradum li-

---

(1) Di ciò non troviamo traccia nel Digesto, perchè Giustiniano aveva abolito questa distinzione. Vedi Cod. VII. 25.

(2) Lo Studemand ha *veluti* e così Cogliolo *(Fontes)*; Huschke *velut*.

dum liberorum optineant, qualis est filius et filia, sive inferiorem, qualis est nepos neptis, pronepos proneptis. *Et quidem illa adoptio quae per populum fit, nusquam nisi Romae fit* (1); *ad*(2) *haec etiam in prouinciis aput praesides earum fieri solet. Item per populum feminae non adoptantur, nam id magis placuit*(3); *aput praetorem uero uel in prouinciis aput proconsules legatumue etiam feminae solent adoptari. Item impuberem*(4)*aput populum adoptari aliquando prohibitum est, aliquando permissum est: nunc ex epistula optimi imperatoris Antonini quam scripsit pontificibus, si iusta causa adoptionis esse uidebitur, cum quibusdam condicionibus permissum est. Aput praetorem uero, et in prouinciis aput proconsulem legatumue cuiuscumque aetatis* (5) *adoptare possumus.* Illud *uero* utriusque adoptionis commune est, quia et hi qui generare non possunt, quales sunt spadones, adoptare possunt. *Feminae* (6) *uero nullo modo adoptare possunt, quia ne quidem naturales liberos in potestate habent. Item si quis per populum siue aput praetorem uel aput praesidem prouinciae adoptaverit, potest eundem alii in adoptionem dare. Set illa quaestio, an minor natu maiorem natu adoptare possit, utriusque*

berorum optineant, qualis est filius filia, siue inferiorem, qualis est nepos neptis, pronepos proneptis.

Illud utriusque adoptionis commune est quo*d* et hi qui generare non possunt, quales sunt spadones, adoptare possunt.

---

(1) Senza determinazione di luogo: ci voleva il rescritto dell'Imperatore; Cod. VIII, 47, 6.

(2) Lo Studemand e l'Huschke hanno *at*.

(3) Le donne *sui juris* venivano nella legislazione Giustinianea adottate solo mediante un rescritto dell'imperatore; Cod. VIII. 47. L. 8: D. 1. 7. L. 21: questo passo è attribuito a Gaio, ma senza dubbio venne alterato.

(4) Vedi D. 1. 7. L. 18; Cod VIII. 47. L. 2.

(5) Lo Studemand inserisce *personas;* l'Huschke inserisce (prima di *aetatis*) *quemque.*

(6) Nel Diritto Giustinianeo si permetteva anche alle donne d'adottare in certi casi. Cod. VII. 47. L. 5.

adoptionis communis est. Illut proprium est eius adoptionis quae per *populum* fit, quod is qui liberos in potestate habet, si se adrogandum dederit, non solum ipse potestati adrogatoris subicitur, set *etiam* liberi eius in eiusdem fiunt potestate tamquam nepotes.

Hoc uero proprium est eius adoptionis, quae per *principem* fit, quod is qui liberos in potestate habet, si se adrogandum dederit, non solum ipse potestati adrogatoris subicitur, sed *et* liberi eius in eiusdem fiunt potestate tamquam nepotes.

Gai. *Inst.* II. 86-93.

Adquiritur *autem* nobis non solum per nosmet ipsos, sed etiam per eos quos in potestate *manu mancipioue* habemus; item per *eos* seruos in quibus usumfructum habemus; item per homines liberos et seruos alienos quos bona fide possidemus; de quibus singulis diligent*er* dispiciamus. Igitur *liberi nostri quos in potestate habemus, item* quod serui *mancipio accipiunt uel* ex traditione nanciscuntur, siue quid stipulentur uel ex *ali*qualibet causa adquirunt, id nobis adquiritur: ipse enim qui in potestate *nostra* est, nihil suum habere potest; *et* ideo si heres institutus sit, nisi nostro iussu hereditatem adire non potest; et si iubentibus nobis adierit, hereditas nobis adquiritur, *pro*inde atque si nos ipsi heredes instituti essemus; et conuenienter scilicet legatum per *eos* nobis adquiritur: *dum tamen sciamus, si alterius in bonis sit seruus, alterius ex iure Quiritium, ex omnibus causis ei soli per eum adquiritur cuius in bonis est.* Non solum autem proprietas per eos quos in potestate habemus adquiritur nobis, sed etiam possessio: cuius enim rei possessionem adepti fuerint, id nos possidere ui-

Dig. XLI. 1. 1 10.

Idem (Gaius) libro secundo institutionum.

Adquir*untur* nobis non solum per nosmet ipsos, sed etiam per eos quos in potestate habemus, item per seruos in quibus usumfructum habemus; item per homines liberos et seruos alienos, quos bona fide possidemus; de quibus singulis diligenti*us* dispiciamus. Igitur quod serui *nostri* ex traditione nanciscuntur, sine quid stipulentur uel ex qualibet *alia* causa adquirunt, id nobis adquiritur: ipse enim, qui in potestate *alterius* est, nihil suum habere potest; ideo*que* si heres institutus sit, nisi nostro iussu hereditatem adire non potest; et si iubentibus nobis adierit, hereditas nobis adquiritur, *per*inde atque si nos ipsi heredes instituti essemus; et *his* conuenienter scilicet legatum nobis per *eundem* adquiritur.

Non solum autem proprietas per eos quos in potestate habemus adquiritur nobis sed etiam possessio: cuius*cumque* enim rei possessionem adepti fuerint, id nos pos-

demur; unde etiam per eos *usucapio procedit. Per eas uero personas quas in manu mancipioue habemus, proprietas quidem adquiritur nobis ex omnibus causis sicut per eos qui in potestate nostra sunt; an autem possessio adquiratur, quaeri solet, quia ipsas non possidemus.* De his autem seruis in quibus tantum usumfructum habemus, ita placuit, ut quidquid ex re nostra uel ex operis suis adquirunt id nobis adquiratur; *quod* uero extra eas causas, id ad dominum proprietatis pertineat: itaque si *iste* seruus heres institutus sit legatumue *quod* ei *datum* fuerit, non mihi sed domino proprietatis adquiritur. Idem placet de eo qui *a* nobis bona fide possidetur sine liber sit siue alienus seruus: quod enim placuit de usufructuario, idem probatur etiam de bonae fidei possessore. Itaque quod extra duas *istas* causas adquiritur, id uel ad ipsum pertinet, si liber est, uel ad dominum, si seruus *sit*. Sed bonae fidei possessor cum usuceperit seruum, quia eo modo dominus fit, ex omni caus*a* per eum sibi adquirere potest. Usufructuarius uero usucapere non potest, primum quia non possidet sed habet ius utendi *et* fruendi, deinde *quia* scit alienum seruum esse.

sidere uidemur; unde etiam per eorum *longam possessionem dominium nobis adquiritur.*

De his autem seruis, in quibus tantum usumfructum habemus, ita placuit, ut quidquid ex re nostra uel ex operis suis adquirant id nobis adquiratur; *si quid* uero extra eas causas *persecuti sint,* id ad dominum proprietatis pertinet: itaque si is seruus heres institutus sit, legatumue *quid aut* ei *donatum* fuerit, non mihi sed domino proprietatis adquiritur. Idem placet de eo qui nobis bona fide possidetur siue liber sit sive alienus seruus: quod enim placuit de usufructuario, idem probatur etiam de bonae fidei possessore. Itaque quod extra duas causas adquiritur, id uel ad ipsum pertinet, si liber est, uel ad dominum *eius*, si seruus *est*. Sed bonae fidei possessor cum usuceperit seruum, quia eo modo dominus fit, ex omn*ibus* caus*is* per eum sibi adquirere potest: usufructuarius uero usucapere *seruum* non potest, primum quia non possidet, sed habet ius utendi fruendi, deinde *quoniam* scit seruum alienum esse.

Mosaic. et Roman. legum collatio (ed. Bluhme) VII. 3.

Ulpianus libro XVIII. ad edictum sub titulo, ' si quadrupes pauperiem dederit. '

Iniuria occisum esse merito adicitur, non enim sufficit occisum sed

Dig. IX. 2. l 3; l 5. pr. § 1.

Ulpianus libro octauo decimo ad edictum.

Si seruus seruaue iniuria occisus occisaue fuerit, lex Aquilia locum habet.

Iniuria occisum esse merito adicitur, non enim sufficit occisum, sed

oportet iniuria id esse factum. *Proinde si quis seruum latronem occiderit, lege Aquilia non tenetur quia* (2) *non occidit.* Sed et quemcumque alio ferro se petentem qui occiderit, non uidebitur iniuria occidisse. *Proinde si furem nocturnum, quem lex duodecim tabularum omnimodo permittit occidere, aut diurnum, quem aeque lex permittit, sed ita demum si se telo defendat, uideamus an lege Aquilia teneatur. Et Pomponius dubitat num haec lex non sit in usu.* Et si quis *noctu* furem occiderit, non dubita*mus* quin lege Aquilia (3) teneatur; sin autem cum posset adprehendere maluit occidere, magis est ut iniuria fecisse uideatur; ergo *etiam lege* Cornelia tenebitur. Iniuriam autem accipere hic nos oportet non, quemadmodum circa iniuriarum actionem, contumeliam quandam, sed, quod non iure factum est, hoc est contra ius, id est si culpa quis occiderit.	oportet iniuria id esse factum (1). Sed et *si* quemcumque alium ferro se petentem, qui*s* occiderit, non uidebitur iniuria occidisse. Et si *metu* quis *mortis* furem occiderit, non dubita*bitur* quin lege Aquilia *non* teneatur; sin autem cum posset adprehendere maluit occidere, magis est ut iniuria fecisse uideatur: ergo et Cornelia tenebitur. Iniuriam autem hic accipere nos oportet non, quemadmodum circa iniuriarum actionem, contumeliam quamdam, sed, quod non iure factum est, hoc est contra ius, id est si culpa quis occiderit.
Mosaic. et Roman. legum collatio (ed. Bluhme) XII. 7.	Dig. IX. 2. l 27. § 7.
Ulpianus libro XVIII. ad edictum, sub titulo, 'si fatebitur iniuria occisum esse, in simplum ut condiceret.'	(Ulpianus libro octavo decimo ad edictum).
Item si *insulam meam adusseris uel* incenderis, Aquiliae actionem habebo. *Idemque est et* si arbustum meum uel uillam meam. *Quod si dolo quis insulam excurserit, etiam capitis poena plectitur quasi incendiarius. Item* si quis insulam uoluerit exurere, et ignis etiam ad	Item si arbustum meum uel uillam meam incenderis, Aquiliae actionem habebo. Si quis insulam uoluerit *meam* exurere, et ignis etiam ad uicini

(1) Il Digesto tratta più completamente del ladro in un frammento di Gaio *ad Edicto prov.*

(2) L'Huschke inserisce *iniuria.*

(3) L'Huschke omette *non* due linee sopra e lo aggiunge qui dopo *Aquilia.*

uicini insulam peruenerit, Aquilia tenebitur *lege* uicino: non minus etiam inquilinis ob res eorum exustas, *et ita Labeo libro responsorum* XV *refert. Sed si stipulam in agro tuo incenderis, ignisque euagatus ad praedium uicini peruenerit, et illud exusserit, Aquilia lex locum habeat an in factum actio sit, fuit quaestionis. Et plerisque Aquilia lex locum habere non uidetur, et ita Celsus libro* XXXVII. *digestorum scribit. Ait enim, si stipulam incendentis ignis effugit, Aquilia lege eum non teneri, sed in factum agendum, quia non principaliter hic exussit, sed dum aliud egit, sic ignis processit. Cuius sententia scilicet rescripto Diui Seueri comprobata est in haec uerba: Praeses prouinciae si* (1) *propter ignem,(qui)*(2) *pabuli gratia factus culpa seruorum Ueturiae Astiliae euagatus agrum tuum, ut proponis, depopulatus est, ad exemplum legis Aquiliae noxali iudicio acturus (es)* (2), *si litis aestimatio permittitur, iudicium accommodare potest. Uidelicet non est uisum Aquiliam sufficere.* Si *forte* seruus coloni ad fornacem obdormisset et uilla fuerit exusta, Neratius scribit ex locato conuentum praestare debere, si neglegens in eligendis ministeriis fuit. Ceterum si alius ignem subiecerit fornaci, alius neglegenter custodierit? nam qui *non* custodit, nihil fecit, qui recte ignem subiecit, non peccauit: *quemadmodum si hominem medicus*(3) *recte secuerit, sed neglegenter uel ipse uel alius curauerit, Aquilia*

insulam peruenerit, Aquilia tenebitur *etiam* uicino; non minus etiam inquilinis *tenebitur* ob res eorum exustas.

Si *fornicarius* seruus coloni ad fornacem obdormi*ui*sset et uilla fuerit exusta, Neratius scribit ex locato conuentum prestare debere, si negligens in eligendis ministeriis fuit. Ceterum si alius ignem subiecerit fornaci, alius neglegenter custodierit, *an tenebitur qui subiecerit?* nam qui custodit, nihil fecit, qui recte ignem subiecit, non peccauit.

(1) *Praeses prov. si* è una congettura di Bluhme.

(2) Inserito dagli Editori.

(3) Il caso della trascuranza del medico è omesso nel Digesto, perchè trattato in un frammento speciale di Gaio alla legge 8 di questo titolo.

cessat. Quid ergo est? *Et hic* puto *ad exemplum Aquiliae dandam* actionem tam in eum qui ad fornacem obdormiuit uel neglegenter custodiit, *quam in medicum qui neglegenter curauit, siue homo periit siue debilitatus est.* Nec quisquam dixerit in eo qui obdormiuit rem eum humanam et naturalem passum, cum deberet uel ignem extinguere uel ita munire *ut non* euag*aret. Item libro* VI. *ex Uiuiano relatum est:* si furnum secundum parietem communem haberes, an damni iniuria tenearis? Et ait agi non posse *Aquilia lege,* quia nec cum eo qui focum haberet: et ideo aequ*um* put*at* in factum actionem dandam. *Sed non proponit* exustu*m* pariete*m. Sane enim quaeri potest* (si) (1) nondum mihi damnum dederis, *et* ita ignem habeas ut metuam ne mihi de*tur, aequum sit me interim actionem in factum impetrare. Fortassis enim de hoc senserit Proculus: nisi quis dixerit* damni *non* fac*ti* sufficere cautionem. *Sed et si qui serui inquilini* (2) *insulam exusserint, libro* X. *Urseius refert Sabinum respondisse, lege Aquilia seruorum nomine dominum noxali iudicio conueniendum; ex locato autem dominum teneri negat.* Proculus *autem respondit,* cum coloni serui uillam exuss*erint,* colonum uel ex locato uel lege Aquilia teneri ita, ut colonus seru*um* posset noxae dedere, et, si uno iudicio res esset iudicata, altero amplius non agendum.

Quid ergo est? puto *utilem competere* actionem tam in eum qui ad fornacem obdormiuit *quam in eum qui* neglegenter custodit.

Nec quisquam dixerit in eo qui obdormiuit rem eum humanam et naturalem passum, cum deberet vel ignem extinguere uel ita munire *ne* euag*etur.*

Si furnum secundum parietem communem haberes, an damni iniuria tenearis? Et ait *Proculus* agi non posse quia nec cum eo qui focum haberet: et ideo aequ*ius* puto in factum actionem dandam, *scilicet si* paries exustu*s sit. Sin autem* nondum mihi damnum dederis, *sed* ita ignem habeas, ut metuam, ne mihi *damnum* des,

damni infecti puto sufficere cautionem.

Proculus *ait* cum coloni serui uillam exuss*issent,* colonum uel ex locato uel lege Aquilia teneri ita, ut colonus possit seru*os* noxae dedere, et, si uno iudicio res esset iudicata, altero amplius non agendum. *Sed haec ita si culpa colonus careret: ceterum si noxios seruos habuit, damni eum iniuria teneri, cur ta-*

(1) Inserito dagli Editori.

(2) Questo caso è brevemente trattato nel Digesto dopo quello degli schiavi dell'affittaiuolo.

Celsus libro XXVII. *digestorum scribit:* si cum apes meae ad tuas aduolassent, tu eas exusseris, *quosdam negare* competere legis Aquiliae actionem, *inter quos et Proculum, quasi apes dominii non fuerint. Sed id falsum esse* Celsus ait, *cum apes reuenire soleant et fructui mihi sint. Sed Proculus eos-mouetur quod nec mansuetae nec ita clausae fuerint. Ipse autem Celsus ait nihil inter has et columbas interesse, quae si manu refugiunt, domi* (2) *tamen fugiunt.*

les habuit. Idem (1) *seruandum et circa inquilinorum insulae personas scribit: quae sententia habet rationem.* Si cum apes meae ad tuas aduolassent, tu eas exusseris, legis Aquiliae actionem competere Celsus ait.

Ulpianus *Reg.* XX. 6.

Pater et filius qui in potestate eius est, item duo fratres qui in eiusdem patris potestate sunt, testes utrique, *uel alter testis, alter libripens* fieri possunt *alio familiam emente,* quoniam nihil nocet ex una domo plures testes alieno negotio adhiberi.

Dig. XXII. 5. 1 17.

Ulpianus libro singulari regularum.

Pater et filius qui in potestate eius est, item duo fratres qui in eiusdem patris potestate sunt, testes utrique *in eodem testamento uel eodem negotio* fieri possunt, quoniam nihil nocet ex una domo plures testes alieno negotio adhiberi.

Il capitolo d'Ulpiano tratta dei testamenti e quindi non era necessario che egli facesse qui parola della materia delle prove già trattata. Il titolo del Digesto è in generale « sulle testimonianze » e quindi abbiamo l'aggiunta *in eodem testamento vel eodem negotio.* Anche le Istituzioni (II. 10. § 8) hanno un passo simile, ma in esse, siccome il capo è sui testamenti, si aggiunse solamente *in unum testamentum.* L'allusione d'Ulpiano al *libripens* o al *familiae emptor* è naturalmente omessa da Giustiniano per essere ai suoi tempi antiquata e connessa con la *mancipatio.*

---

(1) Questo non è che un sunto della trattazione d'Ulpiano sugli schiavi dell'inquilino prima di quella sugli schiavi dell'affittaiuolo.

(2) L'Huschke ha *domitae.*

Paul. *Sent.* III. 6. § 15.	Dig. XLVIII. 10. 18. 1.
	Paulus libro tertio sententiarum.
Qui se filio testatoris impuberi tutorem adscripserit, *ut* suspectus *a* tutela *remouendus est, ad quam* ultro uidetur adfectasse.	Qui se filio testatoris impuberi tutorem adscripsit, *etsi* suspectus *esse praesumitur, quod* ultro tutelam uidebitur affectasse, *tamen si idoneus esse adprobetur, non ex testamento sed ex decreto tutor dandus est. Nec excusatio eius admittetur, quia consensisse videtur voluntati testatoris.*

La dottrina di Paolo è ampiamente modificata nel Digesto.

Paul. *Sent.* v. 11. § 6.	Dig. XXXIX. 5. 34. 1.
	Paulus libro quinto sententiarum.
Ei qui aliquem a latrunculis uel hostibus eripuit, *in infinitum donare non prohibetur* (*si tamen* donatio *et* non merces eximii laboris appellanda est), qu*ia* contemplatione salutis certo modo aestimari non placuit.	*Si* quis aliquem a latrunculis uel hostibus eripuit *et aliquid pro eo ab ipso accipiat, haec* donatio *irrevocabilis est:* non merces eximii laboris appellanda est, qu*od* contemplatione salutis certo modo aestimari non placuit.

Vedi Savigny, *Syst.* IV. p. 97. *In infinitum* si riferiva alle restrizioni della *Lex Cincia* e venne nel Digesto cambiato in una espressione più generale. *Certo modo* si riferisce alla stessa cosa, ma da un cambiamento nel digesto noi abbiamo l'osservazione alquanto insulsa che l'impossibilità di stimare con precisione la salvezza della vita impedisce che *merces* sia una parola appropriata, laddove l'osservazione di Paolo era che una donazione in tal caso diventa un vero pagamento dovuto. — *Si tamen — appellanda est* è posto in Paolo tra parentesi. Il correttore del Digesto fiorentino scrive *nam* invece di *non,* il che migliora il senso.

Vat. Fr. 12.	Dig. XVIII. 6. 19. (18). 1.
(Ex Papinian. *Responsor.* libro III).	Papinianus libro tertio Responsorum.
Ante pretium solutum dominii quaestione mota pretium emptor	Ante pretium solutum dominii quaestione mota pretium emptor

restituere non cogetur, *tametsi maxime* fideiussores euictionis offerantur, *cum ignorans possidere coeperit. Nam usucapio frustra complebitur anticipata lite, nec oportet euictionis securitatem praestari, cum in ipso contractus limine domini periculum immineat.*

soluere non cogetur, *nisi* fideiussores *idonei a venditore eius* euictionis offerantur.

Sostituendo *nisi* a *tametsi* si cambia tutto il senso. Questo cambiamento è evidentemente dovuto al Cod. VIII. 44. (45) L. 24. (Cf. Bruns *Quid conferant Vat Fr.*, 25).

Vat. Fr. 75-83.

(Omettiamo la prima parte di questo frammento che ci è stata trasmessa troppo imperfetta per servire ad un giusto confronto. Pare che essa corrispondesse assai strettamente al Dig. VII. 2. L. 1 pr., § 1; essa però riferivasi in un punto alla forma di legato *do lego*).

75. Idem ait et si communi servo et separatim Titio usufructus legatus sit, amiss*am partem* ususfructu*s* non ad Titium, sed ad solum socium pertinere debere quasi solum coniunctum. Qua*m* sententia*m* *neque Marcellus neque Mauricianus probant: Papinianus quoque libro* XVII. *quaestionum ab ea recedit. Quae sententia Nerati fuit, est libro* I. *responsorum relatum. Sed puto esse* ueram *Iuliani sententiam;* nam quamdiu uel unus utitur, potest dici usumfructum in suo esse statu. *Pomponius ait libro* VII. *ex Plautio, relata Iuliani sententia, quosdam esse in diuersam opinionem; nec enim magis socio debere adcrescere, quam deberet ei, qui fundi habens usumfructum partem ususfructus proprietario cessit uel non utendo amisit. Ego autem*

Dig. VII. 2. 1. 2.

(Da Ulpiano *ad Sabin.* XVII. Idem, sta ad indicare Giuliano.)

§ 2. Idem ait et si communi seruo et separatim Titio ususfructus legatus sit, amiss*um ab altero ex sociis* usumfructu*m* non ad Titium sed ad solum socium pertinere debere quasi solum coniunctum: qu*ae* sententi*a* vera est. nam quamdiu uel unus utitur, potest dici usumfructum in suo statu esse.

Iulianii sententiam non ratione adcrescendi probandam puto, sed eo quod quamdiu seruus est, cuius persona in legato spectatur, non debet perire portio. Urgetur tamen Iuliani sententia argumentis Pomponi; quamquam Sabinu responderit ut et Iulianus (1) *libro* XVIII. *digestorum refert, eum qui partem usus fructus in iure cessit et amittere partem et ipso momento recipere. Quam sententiam ipse ut stolidam reprehendit; etenim esse incogitabile eandem esse causam cuique et amittendi et recipiendi.*

76. *Iulianus scribit, si servo communi et Titio usus fructus legetur et unus ex dominis amiserit usumfructum, non adcrescere Titio, sed soli socio quemadmodum fieret* si duobus coniunctim et alteri separatim esset relictus. *Sed qui diuersam sententiam probant, quid dicerent? utrum extraneo soli an etiam socio adcrescere? et qui Iulianum consuluit, ita consuluit an ad utrum pertineat, quasi possit et ipsi socio adcrescere. Atquin quod quis amittit secundum Pomponi sententiam ipsi non accedit.*

Idem est si duobus coniunctim et alteri separatim *usus fructus* esset relictus.

77. Interdum tamen etsi non sint coniuncti, tamen usus fructus legatus alteri adcrescit, ut puta si mihi fundi usus fructus separatim totius et tibi similiter fuerit *usus fructus* relictus; nam ut Celsus libro XVIII. digestorum et Iulianus libro XXXV. scrib*unt* concursu partes habemus. Quod et in proprietate contingeret; nam altero repudiante alter totum fundum haberet. Sed in usufructu hoc plus est (*contra quam Atilicinum respondisse Anfidius Chius refert*) *quod* et constitutus nihilo mi-

§ 3. Interdum tamen etsi non sint coniuncti, tamen usus fructus legatus alteri adcrescit: ut puta si mihi fundi usus fructus separatim totius et tibi similiter fuerit relictus: nam ut *et* Celsus libro octavo decimo digestorum et Iulianus libro trigesimo quinto scrib*it*, concursu partes habemus. Quod et in proprietate contingeret; nam altero repudiante alter totum fundum haberet. Sed in usufructu hoc plus est,
quia et constitutus *et postea* amis-

(1) Gli editori cambiano *Iulianus* in Celsus e XVIIII. in XVIII.

nus amissus ius adcrescendi *a*mittit (1). Omnes enim auctores apud Plautium de hoc consenserunt *ut et* Celsus et Iulianus eleganter aiunt, usufructus co*t*idie constituitur et legatur, non ut proprietas eo solo tempore quo uindicatur. Cum primum itaque non inueniet alter*um* qui sibi concurrat, solus utetur totum. *Uindius tamen, dum consulit Iulianum, in ea opinione est ut putet non alius ius adcrescendi esse quam in coniunctis, qui responso ait: nihil* refert, coniunctim an separatim relinquatur.

78. Iulianus libro xxxv. scrib*it*, si duobus heredibus institutis deducto usufructu proprietas legetur, ius adcrescendi heredes non habere, nam uideri usumfructum constitutum (2), non per concursum diuisum.

79. Neratius putat cessare ius adcrescendi libro I. responsorum. Cui*us* sententiae congruit ratio Celsi dicentis totiens ius adcrescendi esse, quotiens in duobus qui solidum habuerunt concursu diuisus est. 80. Unde Celsus libro XVIII: si duo fundi domini deducto usufructu proprietatem *mancipauerint*, uter eorum amiserit, usumfructum ad proprietatem redire, sed non ad totam, sed cuiusque usumfructum ei parti accedere quam ipse *mancipauit;*

sus nihilo minus ius adcrescendi *ad*mittit. Omnes enim auctores apud Plautium de hoc consenserunt, *et ut* Celsus et Iulianus eleganter aiunt, usufructus co*tt*idie constituitur et legatur, non ut proprietas eo solo tempore quo uindicatur. Cum primum itaque non inueniet alter *eum* qui sibi concurrat, solus utetur *in* totum,

nec refert coniunctim an separatim relinquatur.

§ 4. *Idem* Iulianus libro trigesimo quinto digestorum scri*psit*, si duobus heredibus institutis deducto usufructu proprietas legetur, ius adcrescendi heredes non habere; nam uideri usumfructum constitutum, non per concursum diuisum.

2. *Africanus libro quinto quaestionum: ideoque amissa pars usufructus ad legatarium eundemque proprietarium redibit.*

3. *Ulpianus libro septimo decimo ad Sabinum. Idem* Neratius putat cessare ius adcrescendi libro primo responsorum: cui sententiae congruit ratio Celsi dicentis totiens ius adcrescendi esse, quotiens in duobus qui *in* solidum haberunt concursu diuisus est. § 1. Unde Celsus libro octauo decimo *scribit*, si duo fundi domini deducto usufructu proprietatem *tradiderint*, uter eorum amiserit, usumfructum ad proprietatem redire, sed non ad totam, sed cuiusque usumfructum ei parti

---

(1) Un errore dell'amanuense invece di *admittit*.

(2) Il Mommsen propone d'inserire *partium*.

ad eam enim partem redire debet a qua initio divisus est. *Plane inquit si partem ususfructus habeat et ego totam proprietatem cum partis usufructu, non posse me meam partem tibi mancipare quae est sine usufructu, quoniam nullam partem habeo in qua non est tibi usus fructus.* 81. (*Papinianus*) (1) *quoque libro* XVIII. *quaestionum sententiam Nerati probat quae non est sine ratione.*

82. *Poterit quaeri, si duobus servis heredibus institutis deducto usufructu proprietas sit legata, an altero defuncto usus fructus proprietati adcrescat; nam illud constat, ut et Iulianus libro* XXXV. *scribit et Pomponius libro* VII. *ex Plautio non reprobat, si duobus seruis meis usus fructus legetur et alter decesserit, cum per utrumque quaesissem usumfructum, ius adcrescendi me habere, cum, si alterius nomine repudiassem alterius quaesissem, haberem quidem usumfructum totum iure adcrescendi sed ex solius persona amitterem. In proposito autem si quidem pure fundus non* (2) *ex persona serui; et ita Iulianus quoque libro* XXXV. *digestorum scribit, quamuis Scaeuola apud Marcellum dubitans notet. Ad* (3) *si sub condicione sit legatus, potius ex persona domini constitui usumfructum Marcellus libro* XIII. *digestorum scribit. Ubi Scaeuola notat, quid si pure? Sed dubitare non debuit, cum et Iulianus scribat ex persona serui constitui. Secundum quae ius adcrescendi locum habere* (4) *in*

accedere, quam ipse *tradiderit;* ad eam enim partem redire debet a qua initio diuisus est.

---

(1) Inserito dagli Editori.

(2) L'Hollweg ed il Mommsen inseriscono come richiesto dal senso « *sub condicione legatus sit, constituitur usus fructus.* » Vedi anche l'Huschke.

(3) Mommsen ha: *dubitare se notet. At.*

(4) *Haberet* Edd.

duobus seruis, si quis contrariam sententiam probaret. Sed nunc secundum Iuliani sententiam et Nerati cessat quaestio. 83. Non solum autem, si duobus *do lego* ususfructus legetur, *erit* ius adcrescendi, uerum si alteri ususfructus alteri *proprietas;* nam, amittente usumfructum altero cui erat legatus, magis iure adcrescendi ad alterum pertinet quam redit ad proprietatem. Nec nouum.

Nam et si duobus ususfructus legetur et apud alterum sit consolidatus, ius adcrescendi non perit nec ei apud quem consolidatus est neque ab eo, et ipse, quibus modis amitteret ante consolidationem, *iis*dem et nunc *ipso quidem iure non* amittet, *sed praetor secutus exemplum iuris civilis utilem actionem dabit fructuario* et ita Neratio et Aristoni uidetur et Pomponius probat.

§ 2. Non solum autem, si duobus ususfructus legetur, est ius adcrescendi, uerum *et* si alteri ususfructus, alteri *fundus legatus est:* nam, amittente usumfructum altero cui erat legatus, magis iure adcrescendi ad alterum pertinet quam redit ad proprietatem. Nec nouum.

Nam et si duobus ususfructus legetur et apud alterum sit consolidatus, ius adcrescendi non perit ne*que* ei apud quem consolidatus est, neque ab eo, et ipse, quibus modis amitteret ante consolidationem, *is*dem et nunc amittet

et ita *et* Neratio et Aristoni uidetur et Pomponius probat.

Vat. Fr. §§ 86-88.

86. *Nouissime quod ait Sabinus,* si *uxori* cum liberis ususfructus legetur, amissis liberis ea*m* habere, *quale sit uidendum. Et si quidem do lego legetur, tametsi quis filios legatarios acceperit, sine dubio locum habebit propter ius adcrescendi; sed si legatarii non fuerint, multo magis, quoniam partem ei non fecerunt, tametsi cum ea uterentur.* Mater *autem* mortua, *si quidem legatari fuerunt, soli habebunt* iure adcrescendi; *si heredes non iure adcrescendi, sed iure dominii, si fundus eorum est, ipsis adcrescit, sin minus, domino proprietatis; sed si nec heredes fuerunt nec legatarii, nihil habebunt. Quod si per*

Dig. vii. 2. 8.

Ulpianus libro septimo decimo ad Sabinum.

Si *mulieri* cum liberis *suis* ususfructus legetur, amissis liberis ea *usumfructum* hab*et:*

sed et matre mortua *liberi eius nihilo minus usumfructum habent* iure adcrescendi.

damnationem fuerit usus fructus legatus matri, si quidem legatarii sunt fili, partes sunt (1); *si non sunt, sola mater legataria est, nec mortalitas liberorum partem ei facit.* 87. *Sabinus certe uerbis istis non ostendit utrum legatarii fuerint necne. Sed* Iulianus XXXV. digestorum *relata Sabini scriptura* ait intellegendum *eum* qui solos liberos heredes scri*bit*, non ut legatari*orum fecisse mentionem*, sed ut ostenderet magis matrem ita se uelle frui ut liberos secum habeat. *Alioquin, inquit, in damnatione ratio non permittebat ius adcrescendi. Proposuit autem Iulianus uel do lego legatum usumfructum uel per damnationem, et sic sensit quasi* (2) *legatarii sint et heredes soli, in do lego legato non esse ius adcrescendi; adque si alteri ab altero legetur, quoniam a semet ipsis inutiliter legatum est, sibi non concurrunt, matri uero non in totum concurrunt sed alter pro alterius portione, et in eo dumtaxat ius adcrescendi erit; mater tamen adversus utrumque ius adcrescendi habet.*

88. *Iulianus subicit Sextum quoque Pomponium praeferre* (3) *si per damnationem usus fructus et liberis uxori* (4) *legetur, singulare hoc esse adque ideo fili personam matri* (5) *accederet, nec esse legatarios sed matre mortua liberos quasi heredes usumfructum habituros. Ego, inquit* Pomponius, quaero quid si mixti fuerint liber*is* extranei heredes? ait et filios *pro* legatari*is habendos*, et

Nam et Iulianus libro trigesimo digestorum ait *idem* intellegendum *in eo* qui solos liberos heredes scri*pserit, licet* non ut legatario*s eos nominauerit*, sed ut ostenderet magis uelle se matrem ita frui ut liberos secum habeat *fruentes*

sed et Pomponius quaer*it*; quid si mixti fuerint liber*i et* extranei heredes? et ait filios legatari*os esse intelligendos*, et

---

(1) L'Hollveg propone *habebunt* o *fiunt* invece di *sunt;* Il Mommsen ha *sumunt.*

(2) Il Mommsen ed Huschke pongono *quamvis* invece di *quasi.*

(3) Il Mommsen ha *referre.*

(4) Il Mommsen legge *cum liberis uxori.*

(5) Il Mommsen inserisce qui *accedere, re sine liberis ad usufructum mater.*

mortui partem interituram, Aristonem autem adnotare haec uera esse: et sunt uera.

per contrarium si uoluit eos liberos simul cum matre frui, debere dici matrem legatariam esse intelligendam et per omnia similem esse et in hoc casu iuris euentum.

Vat. Fr. 75, 76 = Dig. VII. 2. L. 1. § 2. Ulpiano, o piuttosto Giuliano da lui citato, pone due questioni. 1°. Se viene lasciato l'usufrutto ad uno schiavo appartenente a più persone ed a Tizio in clausole separate, ed uno dei proprietari dello schiavo lo perde; a chi si accresce? 2°. Se viene lasciato l'usufrutto ad un servo appartenente a più persone e ad un Tizio nella stessa clausola, se uno dei proprietari dello schiavo perde la sua parte d'usufrutto; a chi si accresce? Quanto al primo capo, Ulpiano sostiene che a parlare rigorosamente non vi è accrescimento da parte di alcuno, ma che il comproprietario ritiene per mezzo dello schiavo in comune l'intero usufrutto; quanto al secondo caso nulla ci dice d'espresso, ma è probabile che lo trattasse analogamente al primo. Nel Digesto vi è solo il primo caso con leggiere mutazioni di forma *(usumfructum* per *partem usufructus)* tolte dall'altro caso, sul quale le osservazioni di Ulpiano sono omesse intieramente, fuorchè una dilucidazione *(quemadmodum fieret, si)* la quale è mutata in una affermazione sostantiva *(Idem est si duobus)*. Vedi Arndts in Glücks, *Pand.* XLVIII, p. 145 segg.

Vat. Fr. 78 = L. 1, § 4. Nel Digesto è riportata una sentenza d'Africano per chiarir bene che avvenisse dell'usufrutto, qualora lo si perdesse nei casi supposti.

Vat. Fr. 80 82, discute :

a) Il caso in cui due proprietari vendano una possessione riservandosene l'usufrutto; se uno di essi perde l'usufrutto, questo si consolida con la proprietà, ma solo con quella parte di proprietà alla quale era in origine collegato. Evidentemente in questo caso i due venditori non erano proprietari in co-

mune dell'intero possedimento, ma proprietari speciali di due singole parti d'esso (i. e. *fundum regionibus divisum*). Il Digesto accetta ciò, ma cambia *mancipare* in *tradere:* su ciò veggasi Arndts in Glück, XLVIII, p. 193.

b) Segue quindi un caso di difficile intelligenza che, secondo noi, va così interpretato: A, proprietario di un fondo del quale non gode l'usufrutto che in parte, desidera di combinarsi con B che ha una parte dell'usufrutto di quello, in modo che ciascuno d'essi abbia la proprietà e l'usufrutto insieme di una parte, senza avere alcun diritto sull'altra. A questo scopo trasferisce a B la proprietà di una parte del fondo, credendo che il diritto d'usufrutto di B venga così a quella limitato, e ne venga la sua parte completamente liberata; ma Celso dice che ciò non può avvenire. B ha un usufrutto parziale sull'intero fondo e quindi dopo la mancipazione egli acquista la proprietà sulla parte di fondo a lui trasferita; senza però perdere il diritto di usufrutto che su tutto il fondo aveva insieme ad A. Ciò non è però spiegato nel passo e forse appunto per questa ragione venne tralasciato da Triboniano. L'Arndts tratta questo caso ed in modo poco soddisfacente. Glück, XLVIII, p. 194.

c) Il frammento 82 contiene una discussione sulla questione gia menzionata nel fr. 78 e sul principio del 79, e considera il caso nel quale degli *schiavi* vengano nominati legatari d'un usufrutto e l'altro anche più difficile nel quale essi vengano nominati eredi, lasciata la proprietà ma riservato l'usufrutto. Questa sezione termina coll'opinione che un simile caso dovesse venire regolato dai principii generali stabiliti da Giuliano e Nerazio. Tutto ciò è quindi omesso nel Digesto che ignora la questione secondaria se vi sia differenza fra un legato puro ed un legato condizionato in modo che la durata dell'usufrutto nel legato puro dipenda dalla vita dello schiavo, nel legato condizionato muova dalla vita del padrone che acquista per mezzo dello schiavo: certo la ragione di questa distinzione non è chiara, a meno che la condizione sia solo per garantire l'interesse del padrone. Vi è nondimeno un'omissione nel mezzo del testo che variamente è supplita. Se avessimo il caso come Ulpiano lo scrisse molte difficoltà sparirebbero.

Vat. Fr. 83 = L. 3, § 2. Il Digesto omette naturalmente *do lego* rendendo così la regola applicabile ai legati in generale: cambia molti *proprietas* in *fundus,* ma questo non era a parer nostro che un cambiamento di espressione per amore di chiarezza. Ulpiano scrivendo *proprietas* come noi troviamo nei Vat. Fr. intendeva, secondo noi, un legato di *proprietas* i. e. *plena proprietas* ed il legato doveva essere concepito così: *proprietatem illius fundi do lego.* Se egli avesse detto *proprietatem deducto usufructo do lego,* il legatario non avrebbe acquistato che la sola proprietà e non potrebbe esservi stata questione di accrescimento, ma solo di riversione. Vedi D. XXXIII, 2. L. 19.

L'ultima parte del frammento si basa sul principio che una volta perduto, anche parzialmente, l'usufrutto, questo non esiste più rispetto a quella parte, e quindi non può essere perduto nuovamente. Questa norma di *strictum ius* venne per altro modificata dal Pretore, che non poteva permettere che l'investito d'un usufrutto dovesse, mediante l'acquisto della proprietà, privare l'altro usufruttuario della possibilità di qualunque aumento, ed il Digesto pone questa regola assolutamente.

Vat. Fr. 86 88 = D. VII, 2. L. 8. Più che una edizione corretta, il Digesto è in questo caso un breve sunto dell'ampio passo di Ulpiano, nel quale son posti in evidenza i contrasti tra le due principali forme di legato ed i vari casi probabilmente accennati da Sabino. Fra questi egli poteva aver contemplato quello dei figli istituiti eredi e della madre nominata legataria dell'usufrutto insieme ad essi; o del caso in cui la madre fosse erede della proprietà, ma legataria dell'usufrutto di quella insieme ai suoi figli. La proprietà poi può esser lasciata in comune agli eredi, oppure a nessuno di essi. Se i figli non sono legatari insieme alla madre, non può esservi accrescimento; se sono eredi, l'acquisterebbero alla morte della madre; ma non in via di accrescimento, ma come loro proprietà. E ciò avviene quando il legato sia fatto con la forma *do lego;* nel caso di legato *per damnationem* non potrebbe esservi accrescimento in alcun caso, e così pure anche nel caso che i figli fossero eredi e legatari senza che alcuno estraneo fosse pure erede,

poichè ciascuno deve prendere il proprio legato non da sè stesso come erede, ma da uno dei suoi fratelli; e così le loro parti sono, per così dire, ben distinte e non ammettono concorrenza che in quanto riguarda la madre loro. Con la madre c'è concorrenza, ma solo in riguardo ad ognuna delle loro porzioni. Ciò mi pare che faccia supporre l'esistenza di soli due figli; se essi fossero tre, l'usufrutto potrebbe essere lasciato dall'erede A, agli eredi B, C, e alla madre; e dall'erede B, ad A, C, e alla madre, e così via; nel qual caso potrebbe esservi accrescimento tanto tra i figli fra di loro, come fra i figli con la loro madre.

Questo passo è un esempio notevole della libertà con la quale i compilatori del Digesto si servirono degli antichi giuristi; mostra pure le piccole rassomiglianze che esistono fra il testo originario ed i frammenti posti nel Digesto. Anche dove le parole sono quasi identiche può darsi che il testo fosse affatto differente, come è appunto il caso del passo da noi esaminato, dove una delle opinioni alternative è posta come vera ed è falsato il vero punto della discussione. Vedi Arndts in Glück, XLVIII, pag. 194.

Uniamo qui due esempi della maniera con la quale i compilatori del Codice trattarono la materia loro affidata.

Vat. Fr. 283.	Cod. Just. VIII. 54 (55). 2.
Idem (sc. Diocletianus) Aurelio *Carr*enoni.	Impp. Diocletianus et Maximianus AA Zenoni.
Si *stipendiarorum* proprietatem dono dedisti ita, ut post mortem eius qui accepit ad te rediret, donatio *inrita est*, cum ad *te* (1) *proprietas transferri nequiuerit. Si uero usumfructum in eam, contra quam supplicas, contulisti, usumfructum a proprietate alienare non potuisti.*	Si *praediorum* proprietatem dono dedisti ita, ut post mortem eius qui accepit ad te rediret, donatio *ualet*, cum *etiam* ad *tempus certum uel incertum ea fieri potest, lege scilicet quae ei imposita est conseruanda.*
Proposita v. id Mart. Maximo et Aquilino conss. [i. e. A. D. 286].	PP v. id. Mart. Maximo II. si Aquilino cons.

(1) Il M. S. ha *te;* Mommsen ed Huschke leggono *tempus.*

Cod. Theodos. II. 26. 1 1.

(Ex Gromat. Script. p. 267, ed. Lachmann.).

Imp. Constantiuus Aug. ad Tertullianum *Uirum perfectissimum comitem dioceseos Asianae.*

Si quis super *inuasis* sui iuris locis prior detulerit querimoniam quae *finali* cohaeret *de* proprietat*e* controversiae, prius super possessione quaestio finiatur, et tunc agri mensor ire praecipiatur ad loca, ut patefacta ueritate huius modis litigium terminetur. Quod si altera pars, *locorum adepta dominium, subterfugiendo moras adtulerit* ne *possit controuersia definiri, a locorum ordine selectus* agri mensor *dirigetur ad loca; ut si fidelis inspectio tenentis locum esse probauerit, petitor uictus abscedat; at si controversia eius claruerit qui primo iudiciis detulerit causam, ut*

inuasor *ille* poena teneatur *edicti,* si tamen ui *ea* loca eundem inuasisse constiterit: nam si per errorem aut incuriam domini loca *data* ab aliis possessa sunt, *ipsis solis cedere debent.*

Dat. VIII. kl. Mar. Gallicano et Symmacho consulibus (i. e. A. D. 330).

Cod. Just. III. 39. 3.

Imp. Constantinus A. ad Tertullianum.

Si quis super iuris sui locis prior *de finibus* detulerit querimoniam, qu*ae* proprietat*is* controversiae cohaeret, prius super possessione quaestio finiatur, et tunc agri mensor ire praecipiatur ad loca, ut paterfacta ueritate huius modis litigium terminetur. Quod si altera pars, ne *huius modi quaestio terminetur, se subtraxerit, nihilominus*

agri mensor *in ipsis locis iussione rectoris prouinciae una cum obseruante parte hoc ipsum faciens perueniet.*

D. VIII. k. Mart. Bessi Gallicano et Symmacho conss.

Cod. Just. VIII. 4. 5.

Imp. Constantinus A. ad Tertullianum.

Inuasor *locorum* poena teneatur *legitima,* si tamen ui locus eundem inuasisse constiterit. Nam si per errorem aut incuriam domini loca ab aliis possessa sunt, *sine poena possessio restitui debet.*

D. VI. k. Mart. Gallicano et Symmacho conss.

CAPITOLO VI.

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEI GIURISTI

Giustiniano fra le norme date per la compilazione del Digesto ordinò a Triboniano ed ai suoi colleghi di raccogliere la materia dagli scritti degli antichi giureconsulti che avevano ottenuto autorità dall'imperatore di comporre ed interpretare il diritto.

Gli altri scrittori, le opere dei quali non erano state riconosciute da alcuna autorità o che non erano state usate in pratica, non erano secondo lui degni d'essere riconosciuti nel suo Digesto.

Queste sono le sue parole. *Iubemus igitur vobis antiquorum prudentium, quibus auctoritatem conscribendarum interpretandarum legum sacratissimi principes praebuerunt, libros ad ius Romanum pertinentes et legere et elimare, ut ex his omnis materia colligatur, nulla, secundum quod possibile est, neque similitudine neque discordia derelicta, sed ex his hoc colligi quod unum pro omnibus sufficiat. Quia autem et alii libros ad ius pertinentes scripserunt, quorum scripturae a nullis auctoribus receptae nec usitatae sunt, neque nos eorum volumina nostram inquietare dignamur sanctione* (*Const. Deo auctore,* § 4). La questione si risolve quindi nel sapere, quali furono quei giureconsulti che ebbero *autorità imperiale di formare ed interpretare il diritto.* A questo proposito giova ricordare la pratica introdotta da Augusto di concedere a certi giureconsulti di dare dei responsi; ma il determinare quali furono questi giureconsulti (oltre Sabino al quale questa autorità venne concessa da Tiberio D. I, 2, 2, § 48) è cosa assai difficile, sebbene molti dei più famosi giureconsulti pubblicarono libri di *responsa* od *epistolae* o *quaestiones* che probabilmente contenevano casi sui quali essi emettevano opinioni autorevoli. Tre costituzioni pertanto sembra abbiano un rapporto speciale al-

l'applicazione delle parole di Giustiniano. Una di queste è di Costantino (D. C. 321). *Perpetuas prudentium contentiones eruere cupientes Ulpiani ac Paulli in Papinianum notas, qui dum ingenii laudem sectantur non tam corrigere eum quam depravare maluerunt, aboleri praecipimus* (Conf. ib. IX, 43, L. 1). In qual momento di rancore venisse dettata questa legge non sappiamo: lo stesso imperatore in un periodo posteriore trattò più favorevolmente le opere di Paolo (D. C. 327) *Universa, quae scriptura Paulli continentur, recepta auctoritate firmanda sunt et omni veneratione celebranda. Ideoque Sententiarum libros plenissima luce et perfectissima elocutione et iustissima iuris ratione succinctos, in iudiciis prolatos valere minime dubitatur.*

Finora però non abbiamo trovato che i nomi di Papiniano e Paolo fra gli scrittori e quello di Sabino fra i primi consiglieri autorevoli in materia di diritto; ma nell'anno 426 D. C. si emanò una costituzione portante i nomi di Teodosio II e Valentiniano III (chiamata spesso Citirgesetz di Valentiniano; ma con quanta giustezza ciò sia può essere dedotto dal fatto che Valentiniano aveva allora soli 7 anni) la quale definì la questione probabilmente come poi la pensò Giustiniano. La costituzione come ci è stata tramandata (Cod. Th. I, 4, 43) suona così: *Papiniani, Paulli, Gai, Ulpiani atque Modestini scripta universa firmamus, ita ut Gaium, quae Paullum Ulpianum et cunctos, comitetur auctoritas, lectionesque* (passi) *ex omni eius opere recitentur. Eorum quoque scientiam, quorum tractatus atque sententias praedicti omnes suis operibus miscuerunt, ratam esse censemus, ut Scaevolae, Sabini, Iuliani atque Marcelli, omniumque quos illi celebrarunt, si tamen eorum libri propter antiquitatis incertum Codicum collatione firmentur. Ubi autem diversae sententiae proferuntur, potior numerum vincat auctorum, vel si numerus aequalis sit, eius partis praecedat auctoritas, in qua excellentis ingenii vir Papinianus emineat, qui ut singulos vincit, ita cedit duobus. Notas etiam Paulli atque Ulpiani in Papiniani corpus factas, sicut dudum statutum est, praecipimus infirmari. Ubi autem pares eorum sententiae recitantur, quorum pars censetur auctoritas, quod sequi debeat, eligat moderatio iudicantis. Paulli quoque sententias semper valere praecipimus.* Molto si è discusso su questa legge (vedi Iac. Gothofred. *ad loc.*; Puchta Rhein. Mus. V, 141; VI, 87; *Cursus* 1, § 134; Huschke Z. G.

R. XIII, 18; ecc.). A parer nostro, questa legge fu causata dalla incertezza nelle corti nello stabilire quali scrittori dovessero venire accettati come autorità e quali in caso di discrepanza d'opinioni dovessero esse seguire. Probabilmente non esisteva un elenco dei giuristi ai quali era stato dato il permesso (come dice Gaio) di *iura condere;* e certo 250 anni dopo di lui non esistendo che rari MSS. da consultarsi, doveva essere cosa assai imbarazzante per un giudice sentire gli avvocati citare o interpretare male o infine anche inventare antiche autorità.

Molti passi d'Ulpiano ci mostrano quanto svariate ed opposte fossero le opinioni; egli è bensì vero che il giudice poteva sciegliere quella che gli sembrava più giusta, ma nel maggior numero dei casi esso però doveva sentire il bisogno d'una guida più sicura. La legge da noi ora esposta tendeva appunto ad annullare queste difficoltà: I. Essa dà una lista delle autorità: Papiniano, Paolo, Gaio, Ulpiano, e Modestino che (fatta eccezione di Gaio) erano gli ultimi dei grandi giuristi. Ma a questi si devono aggiungere tutti quelli le cui discussioni ed opinioni si trovano sparse qua e là negli scritti dei summentovati, e specialmente Sabino, Scevola, Giuliano e Marcello; e siccome l'uso di citare dagli scrittori precedenti era in gran voga, così il numero degli scrittori autorevoli venne di molto aumentato. II. Inoltre la legge conferma l'autorità professionale *(scientiam)* di tutti questi giureconsulti, cioè non solo le opinioni particolari citate da alcuno di quei 5, ma qualunque loro scritto che potesse venire addotto. Sotto una condizione però. Questi autori citati erano assai antichi, per cui era facile falsificare i loro manoscritti; essi essendo più rari e quindi più facilmente male interpretabili dalle opere più recenti e più usate dei 5, si richiese che i passi addotti dagli avvocati come opinioni di Scevola o Giuliano venissero autenticati confrontando i MSS. i quali dovevano essere almeno 2, e in caso che si contradicessero spettava al giudice scegliere una opinione a preferenza dell'altra (su *collatio* in questa senso vedi Cod. IX, 22, L. 22; Cod. Theod. IX, 19. L. 2, § 1; e Iac. Gothofred. *ad loc.*). III. Le note di Paolo ed Ulpiano a Papiniano sono nuovamente proibite, ma benchè questa parte della costituzione del 321 sia ripetuta, le *Sententiae* di Paolo

sono espressamente sanzionate. Quale fosse lo spirito di questa proibizione non appare chiaro; forse che un'opinione di Paolo o di Ulpiano non aveva alcun valore sebbene in accordo con un altro giurista? o solo si volle significare che l'opinione di Papiniano non doveva in conseguenza di queste annotazioni avere minore importanza? (Cf. *Deo auctore* § 6. Quanto a Gaio vedi cap. XIII, 4). IV. Si dà una norma per decidere fra varie divergenti opinioni; la maggioranza prevale; in caso d'eguaglianza di voti è data la preferenza all'opinione di Papiniano; e s'egli non si pronuncia, la scelta viene lasciata al giudice.

Un simile metodo venne indubbiamente adottato da Giustiniano, quindi i frammenti del Digesto vennero per la massima parte tolti dagli scrittori suindicati.

I soli autori citati, posteriori a Modestino, il più recente dei 5, sono Ermogeniano, Arcadio, Carisio e probabilmente Giulio Aquila e Furio Antiano. Pochissimi sono i frammenti di questi ultimi 3, sebbene quelli d'Arcadio sieno alquanto lunghi. Non sappiamo come essi vennero intromessi nel Digesto di Giustiniano; però se questo Ermogeniano è l'autore della collezione di rescritti chiamata *Codex Hermogenianus* citata da Giustiniano nella costituzione emessa per farne e confermarne uno proprio, non deve meravigliarci in alcun modo il trovare usate le sue opere nel Digesto.

La letteratura giuridica era composta nei tempi antichi come nei moderni d'opere di varie specie.

V'erano trattati dogmatici, esegetici, casuistici e d'istituzioni; in altri termini, v'erano trattazioni del diritto in generale, e di punti speciali, spiegazioni delle leggi e degli editti, le quali potevano essere commentari ad un ampio soggetto come l'editto del pretore o le 12 tavole o ad una legge di importanza meno grande; v'erano anche collezioni di responsi dati ai clienti, esposizioni di fatti e l'opinione del giureconsulto era allora considerata ciò che oggi è la decisione del giudice; v'erano introduzioni allo studio del diritto, brevi sunti delle dottrine principali e raccolte di brevi norme e principii ad uso dei praticanti. V'era infine un altro ramo di letteratura giuridica che in certo modo partecipava ai caratteri di tutti

gli altri e consisteva in certe discussioni fatte dai professori e dagli studenti, i quali facevano delle obiezioni e quelli le scioglievano. L' indice premesso al MS. fiorentino comprende gran numero d'opere di questa specie. Noi ne diamo alcune per esempio

I. *Trattati dogmatici.* L'*ius civile* di Sabino, i libri di Pomponio, Gaio, Ulpiano e Paolo sui fedecommessi, quello di Gaio sulle obbligazioni verbali, di Venuleio sulle stipulazioni e sulle azioni, d' Ulpiano sull'ufficio del proconsole, del console, del prefetto della città, ecc. ecc. Paolo e Callistrato sulla legge del *fiscus;* Menandro e Macro sul diritto militare, Paolo sugli adulteri, sull' interesse, sui testamenti, ecc.

II. *Trattati Esegetici.* A capo di questi sono le opere più importanti dei giuristi Romani, cioè i Commentari a Sabino ed i Commentari all' Editto. In realtà questi erano trattati dogmatici con la sola differenza, che invece di assumere come punti di partenza delle discussioni, delle definizioni e dei principii dell' autore, prendevano un trattato di qualche antico giureconsulto. Trattati esegetici d' importanza erano quello di Gaio alle XII tavole, quello di Pomponio a Q. Mucio, quelli di Paolo e di altri scrittori alla *Lex Iulia* e alla *Lex Pappia Poppea,* quello di Paolo alle *lex Falcidia, lex Velleia, lex Cincia,* e quello di Marciano al *S. consultum Trebellianum,* ecc.

III. *Casi.* Questi costituiscono una parte importante della letteratura e si trovano a capo dei libri delle serie Papiniane. I principali sono i *Responsa* di Papiniano Paolo Scevola e Modestino, però noi troviamo citati anche dei responsa di Ulpiano e Marcello. A questa classe appartengono anche i *Decreta* di Paolo, l'opera di Gaio *de casibus* e le *Epistole* di Giavoleno e Pomponio ed altre opere che si trovano forse sotto titoli più generali ed ambigui.

IV. *Manuali d' istituzioni.* A questa sezione appartengono indubbiamente le Istituzioni di Gaio, Ulpiano, Marciano, Callistrato e Florentino; e, benchè meno elementari di queste, le *Regulae* di Nerazio, Scevola Ulpiano e Modestino; le *Sententiae, Manualia* e *Brevia* di Paolo; l' Epitome di Ermogeniano, le *Aurea* (o *Res Cotidianae*) di Gaio; il manuale di Pomponio e forse

anche le *Definitiones* di Q. Mucio e Papiniano, e le *Differentiae* di Modestino.

V. *Discussioni.* Tali erano le *Questiones* di Papiniano, Africano Tertulliano e Paolo, le *Quaestiones* e le *Quaestiones publice tractatae* di Scevola; le *Disputationes* d'Ulpiano e di Trifonino ed indubbiamente le *Publica* di Meciano, Marciano, Venuleio e Macro. Secondo il Mommsen, appartengono a questa categoria anche i *Digesta* di Giuliano.

VI. Altre opere, alcune delle quali di grande importanza, portano titoli ambigui per cui noi non possiamo porle in una classe piuttostochè in un'altra. Tali sono i *Pithana* ed i *Libri posteriores* di Labeone; le *Variae lectiones* di Pomponio; le *Membranae* di Nerazio; le *Pandectae* d'Ulpiano e Modestino.

I Digesta di Giuliano Celso e Marcello si trovano in simile condizione. Mommsen (Z. R. G. VII, 480) sostiene che la parola *Digesta* significava la collezione delle opere d'uno scrittore, ed a prova di ciò adduce il fatto che molte citazioni sono doppie, contengono cioè il libro del Digesto ed il libro di un trattato speciale, e. g. Gellio VII (VI) 5 cita un passo di Alfeno in questa guisa: *Alfeni Digestorum* libro XXXIV, *coniectaneorum autem secundo;* Ulpiano cita di Celso *epistularum* libro XI, *et digestorum secundo;* inoltre quando vengono citati i Digesta d'uno scrittore non si citano l'altre opere. I libri di Giuliano *ad Urseium* ed *ex Minicio* sono eccezioni solo nell'apparenza, poichè probabilmente esse sono opere di Urseio e Minucio semplicemente annotate da Giuliano. Vera eccezione è Scevola, alcune opere del quale sono citate oltre i Digesta; ma essa non fa che confermare la regola, poichè molti passi sono citati, evidentemente per svista sì dai *Digesta* che dai *Responsa* ecc. di guisa che il contenuto era in parte eguale; e quei giuristi che citano i *Responsa* o le *Quaestiones* non citano i Digesta. Pare però che Marcello sia una vera eccezione ed annulli la prova.

Anche i libri di Cassio, Urseio, Plauzio e Minicio, che vennero editi da giureconsulti posteriori annotati o commentati, sono di carattere indeterminato.

Nelle seguenti pagine daremo brevi cenni sui giuristi menzionati nel frammento di Pomponio (che è in D. 1, 2. L. 2), e di tutti gli altri nominati nel Digesto, tanto quelli dei quali si

citano le opinioni, che quelli dalle opere dei quali si sono tolti veri frammenti. Questi ultimi sono tutti posteriori alla caduta della Repubblica, se si eccettuino Q. Mucio ed Elio Gallo (Alfeno?) che vi contribuirono in porzioni insignificanti. Nullameno i giuristi repubblicani hanno grande importanza e fra d'essi alcuni sono figure assai interessanti. Nel Digesto essi vengono spesso denotati collettivamente coll'appellativo di *veteres*, mentre quelli che erano ufficialmente riconosciuti come autorità in diritto venivano chiamati *iuris auctores* (conf. D. XLI, 2. L. 3, § 18; II, 4. L. 4, § 2; XXV, 2. L. 1, § 9; L. 31 ecc.) (*Dirksen. Beitr.* pp. 120 e seguito, 164). La serie dei giuristi del Digesto s'apre degnamente con Labeone; ma pochi dei giuristi a lui posteriori fornirono frammenti al Digesto fino al tempo di Traiano, dopo il quale essi si seguono senza interruzione per circa 130 anni.

Su molti di questi giuristi noi siamo assai poco informati; ed io mi sono limitato ad esporre ciò che è evidentemente degno di fede, senza cercare di supplire con dubbie ipotesi alla scarsezza delle informazioni. Nell'opera nostra ci siamo serviti specialmente del Fitting, *über das alter d. Schriften d. Römishen Iuristen* (1860) e abbiamo anche consultato le storie di Zimmern, Rudorff e Teuffel Schwabe (1). Anzitutto è necessario aver chiaro in mente su quali prove si fondi la determinazione dell'epoca nella quale vennero scritte le varie opere, e su questo punto raramente abbiamo informazioni dirette, ma solo cenni di frammenti delle opere contenute o citate nel Digesto. Spesso i frammenti si mostrano connessi ad una Costituzione la cui data può venire per altra via conosciuta; od al contrario può essere significante l'ignoranza di tale costituzione. Spesso in essi vengono citati altri scrittori che danno almeno una data relativa, ma il modo più frequente mediante il quale riesce possibile ascrivere un'opera ad una data epoca o una parte d'essa ad un tempo e l'altra ad un altro è il metodo seguito in essi di citare gl'imperatori.

---

(1) Augustinus, *de nominibus propriis* Πανδέκτου nel Thesaurus di Otto, Vol. I. Veggasi pure Hommel.

Diamo qui in sunto i risultati del saggio di Mommsen *Die Kaiserbezeichnung bei den Römishen Juristen*, in Z. R. G. IX, p. 94 e seguenti.

Il designare l'imperatore come *divus* vuol dire che l'opera nella quale esso viene così menzionato venne composta dopo la sua morte, quindi può dirsi anche che l'omissione di questo titolo ci autorizza a concludere che l'opera venne composta essendo egli ancora in vita.

Questa regola non è applicabile che al linguaggio ufficiale.

Gli storici p. e. Tacito e Plinio nelle sue Epistole non l'adottano, ma ogni documento ufficiale deve seguirla e nel caso che in alcuni non si trovasse, ciò dovrebbe attribuirsi a trascuratezza o ad errore dei copisti. I giuristi tutti l'adottano; però vi sono alcuni esempi in contrario.

L'imperatore regnante viene chiamato *imperator* e più raramente *Augustus* o *princeps*, ma questo è un titolo secolare e quindi non applicabile ad un imperatore consacrato e divenuto dio. Vi sono però alcune eccezioni che possono venir divise in tre classi: *a*) Talvolta gli scrittori danno la costituzione tale e quale; allora si conserva *imperator* (e. g. D. I, 15; L. 4; XXIV, L. 1, 13, § 1 ecc. *b*) Papiniano omette spesso il *divus* nelle sue *Quaestiones*, ma non nei suoi *Responsa*. *c*) Ulpiano nei primi 35 libri del suo Commentario all'Editto in 12 passi denota Severo come *imperator*, in un numero maggiore d'altri casi come *divus*. Probabilmente questi libri vennero scritti prima della morte di Severo 211 D. C. e corretti imperfettamente e pubblicati dopo. Altre eccezioni sono dovute o ad una simile imperfezione di correzione o a confusione dell'autore o dello scriba o dei compilatori di Giustiniano.

Segue quindi una notizia sulla maniera nella quale vengono indicati dai giuristi i nuovi imperatori di nome Antonino (Pio, Marco, Caracalla).

1° *Pius* è propriamente *divus Antoninus Pius* frequentemente abbreviato in *divus Antoninus* o *divus Pius*. I giuristi che vissero sotto il regno di Marco lo chiamano *divus Antoninus*. Quelli dopo la sua morte lo chiamano *divus Pius*, talvolta *divus Pius Antoninus* o *divus Antoninus Pius*.

2° Marco è propriamente *divus Marcus Antoninus Pius;* i giuristi lo chiamano regolarmente *divus Marcus.*

Il nome ufficiale di suo fratello adottivo è *divus Verus;* dai giuristi viene talvolta chiamato così, talvolta *divus Lucius*, ma generalmente i due fratelli vengono chiamati *divi fratres.*

3° L'intero nome consacrato di Caracalla era *divus Antoninus Magnus.* Sebbene nessuna iscrizione o moneta gli desse quel titolo mentre era in vita; il suo nome è quindi *divus Antoninus* che fu cambiato in *divus magnus Antoninus* per evitare ogni confusione. Così padre e figlio vengono generalmente chiamati *divus Severus et Antoninus.*

Essi vengono poi spesso chiamati col semplice *divus Antoninus*, le circostanze essendo generalmente, benchè non sempre, sufficienti a determinare quale dei 3 s'intenda.

Facilmente si vedrà quindi che calcolando così l'epoca nella quale un'opera venne scritta, siamo su fondamenti poco stabili.

Dove l'uso di tale *divus* o *imperator* è frequente, e logico, esso è degno di fede; ma dove, come succede spesso, esso non occorre che due o tre volte in tutta un'opera, diventa dubbio perchè può esservi stato intromesso dal caso. Inoltre è cosa azzardata il concludere che una legge speciale era ignorata, p.e. una costituzione; poichè noi non abbiamo che parti e spesso solo brevi frammenti nel maggior numero dei casi; dei più, essi sono corretti e manipolati da altri e non possiamo quindi che fare supposizioni sull'intento che l'autore si proponeva e sul metodo seguito dall'autore nel comporre e rivedere le opere sue. Neppure un'opera anteriore a Giustiniano è pervenuta intera a noi. Le istituzioni di Gaio sono il solo libro che vi s'accosti, e il breve trattato sulle parti dell'*as* di Volusio Meciano; sia o no completo non è qui in questione. Noi dobbiamo quindi presumere che la base delle nostre conclusioni non sia modificata affatto 1° dallo scopo e metodo dell'autore 2° dalla revisione dell'autore 3° dalla trascrizione dell'opera prima di Giustiniano 4° dall'opera di Triboniano e dei suoi colleghi 5° dai copisti del Digesto. Ma queste non sono che possibilità d'errore, dell'esistenza del quale abbiamo esperienze quotidiane. L'eccessivo scetticismo ed il continuo dubbio paralizzano la vita, quindi anche nella storia e nella specula-

zione non se ne deve fare uso eccessivo, ma però è necessario, prima di costruire, assicurare i fondamenti.

L'indice fiorentino, cioè la lista degli autori premessa al Digesto nel MS. fiorentino, non ne dà generalmente il nome completo; ed i titoli delle opere talvolta differiscono leggermente dalle iscrizioni dei frammenti. L'indice è strettamente cronologico; solo Giuliano e Papiniano per la loro importanza massima occupano in essa il 1° e 2° posto.

Anch'io ho seguito un ordine approssimativamente cronologico, benchè molti dei giuristi sieno più o meno contemporanei.

La divisione in capitoli è necessariamente alquanto arbitraria, e la data assegnata a qualche giurista è poco più che probabile.

CAPITOLO VII.

I PRIMI GIURISTI

Dei primi giuristi nominati da *Pomponius*, nel famoso frammento del suo manuale, che forma la seconda legge del D. 1, 2, alcuni sono poco conosciuti; altri invece furono oratori dei più valenti e uomini di Stato; ed altri infine lasciarono libri di giurisprudenza che furono conosciuti dai giuristi le cui opere contribuirono al Digesto. SEXTUS PAPIRIUS, secondo Pomponio, visse al tempo di Tarquinio il Superbo, e fece una raccolta di *leges regiae* che fu chiamata *ius civile Papirianum*. In altro luogo egli lo chiama *Publius Papirius* (D. 1. 2, 2, §§ 2, 36). Secondo Dionigi (III, 36), *Gaio Papirio*, pontefice Massimo, rimise in vigore dopo la cacciata dei re le leggi e le massime religiose che erano state dimenticate. Che sotto il nome di *Papirius* esistessero alcune norme di religione od altro è mostrato dal fatto che Granio Flacco scrisse un libro *de jure Papiriano* (D. L. 16, 144). Si vedano alcune altre notizie nelle *Fontes* di Bruns, p. 3, Cf. Mommsen, *Staatsrecht,* II, p. 43 e Padelletti-Cogliolo, *Storia*, p. 101.

APPIUS CLAUDIUS, console nel 451, A. C. abdicò per divenire uno dei *decemviri* che compilarono le dodici Tavole. Il suo successore fu *Appius Claudius C. F. Caecus,* gli uffici e le opere del quale sono ricordati in una Iscrizione in *Arretium* (Corp. I, L. 1 p. 287, Wilmanns 628). Secondo questa egli fu Censore (Av. C. 312, Liv. IX, 29) console due volte (Av. C. 307 e 296, Liv. IX, 42; X, 16), dittatore, tre volte *interrex,* due volte pretore, due volte *curule aedile,* questore, tre volte tribuno dei soldati; egli prese molte città ai Sanniti, sconfisse le armate dei Sabini e degli Etruschi, impedì che si facesse pace con Pirro, selciò la strada Appia da Roma a Capua, « condusse l'acqua alla città » da sette ad otto miglia sulla strada *Praenestina* (Frontin. 1, 5) ed « eresse un tempio a Bellona ».

Il discorso ch'egli tenne in Senato (Av. C. 269) quando venne *Cineas*, come ambasciatore di Pirro, si conservava ancora ai tempi di Cicerone (Cic. Sen. 6). Ma il suo posto nella giurisprudenza è dovuto alla composizione ch'egli fece di nuove azioni (che furono posteriormente pubblicate da Cn. Flavius) e ad un libro *de usurpationibus* (Pompon. D. 1, 2. L. 2, §§ 7, 36). Livio (X, 22) lo chiama *callidus sollersque iuris atque eloquentiae consultus*. *Pomponius* gli applica il nome di *Centemmanus*, ma non dice che si chiamasse *Caecus*.

SEMPRONIUS i. e. *P. Sempronius Sophus*, console nel 304 A. C. (Liv. IX, 45), nel 300 A. C. fu uno dei primi pontefici plebei, eletti dopo l'approvazione della legge Ogulnia, che fu combattuta da Appio Claudio; nell'anno seguente, fu fatto Censore (Liv. X, 9) e nel 296, A. C. pretore. Pomponio ci dice che il suo cognome gli derivò dalla sua grande sapienza.

CAIUS SCIPIO NASICA secondo Pomponio aveva una casa nella *Sacra Via* datagli dal popolo, perchè potesse essere più prontamente consultato e dal Senato fu chiamato *Optimus*. Sembra esservi qualche confusione col console del 191, A. C. che nell'anno 204 A. C. fu scelto come il miglior uomo che fosse in grado di ricevere l'immagine della *Magna mater*. (Liv. XXIX, 14). Vi è pure un errore nel nome che segue, cioè Q. Mucio *(Q. Fabius Maximus?)*.

TIB. CORUNCANIUS da *Tusculum* (Cic. Planc. 8) per primo fece professione di pubblico giureconsulto *(primus profiteri coepit)*. Fu poscia console nell'anno 280 A. C. ed il primo *Pontifex maximus* plebeo (Liv. Ep. 18). Cicerone lo chiama *peritissimus pontifex* (Dom. 54), e frequentemente lo cita come modello di sapere legale e universale, e. g. Or. III, 33; Sen. 6, 9; Am. 5; N. D. I, 41; II, 66, ecc.

SEXTUS AELIUS cognominato Paetus fu edile nell'anno 200 A. C.; console nel 198; censore nel 193 (Liv. XXXI, 50; XXXII, 7; XXXV, 9). Cicerone dice che egli fu *iuris quidem civilis omnium peritissimus sed etiam ad dicendum paratus* (Brut. 20), lo pone dopo Manilio e P. Mucio (Or. 1, 48; Sen. 9) e gli attribuisce la stessa vastezza di cultura che ebbe Manilio. Di lui spesso si cita il verso di Ennio... *egregie cordatus homo Catus Aelius Sextus* (Cic. T. D. I, 9. ecc.); e se Gellio è nel vero, noi dobbiamo considerare

Catus come un nome aggiunto. Secondo Pomponio (D. I, 2. L. 2, § 38) egli scrisse un'opera intitolata *Tripertita « la culla del diritto!»* Quest'opera dava in tre parti il testo delle dodici tavole, poi le spiegava, poi le azioni conformi alla legge, cioè la procedura applicabile al caso. Si dice anche che egli accrescesse le forme procedurali composte da Appio Claudio e pubblicate da Gn. Flavio suo servo, e che pubblicasse quelle forme addizionali che vennero chiamate *Ius Aelianum* (ib. § 7). Pomponio fa menzione di 3 o 4 suoi libri, la esistenza dei quali è però molto dubbia (ib. § 38) e Crasso, in Cic. Or. 1, 56 dice di aver letto alcunchè nei *commentaria Sexti Aelii.* Noi non possiamo dire se i *Commentarii* e l'*Ius Aelianum* fossero opere distinte dai Tripertita. Cicerone in altro luogo lo chiama antico interpretatore delle XII tavole. Gellio l. c. dice di credere che sotto il termine *penus* si comprendesse l'incenso e le candele di cera, e quindi noi dovremmo (D. XXXIII, 9, 13, 9) correggere *Sex. Caecilius* in *Sex. Aelius.*

È di grande importanza tener ben distinto questo giurista dall'altro *Sex. Aelius Stilo,* il filologo perfetto e cavaliere Romano (Cic. Brut. 56, Suet. Gr. 3 ecc.; Cf. Cic. Or. 1, 43. § 193 *haec Aeliana studia* come leggiamo nella congettura di Madvig).

Pomponio ci parla d'un fratello di *Sex. Aelius Paetus* cioè di:

P. Aelius. Lo stesso Pomponio ci dice che i due fratelli e P. Atilio (un errore invece di L. Acilio. vedi Cic. Am. 2, Mommsen) erano inarrivabili come giureconsulti di professione. P. Elio fu successivamente edile, pretore, maestro della cavalleria, console censore ed augure; morì nel 174 A. C. (Livio XLI, 21).

M. Porcius Cato. In una storia dei giureconsulti Romani Pomponio fa menzione di M. Porcio Catone, ma esso nome appartiene più alla storia generale di Roma che a questa parte speciale. Esso nacque in Tusculo l'anno 234 A. C.; nel 204 fu questore, nel 199 edile, nel 198 pretore, nel 195 console e nel 184 censore. Egli può venir considerato come il tipo del carattere Romano sul cominciare dell'epoca storica. Cicerone (Or. III, 33) Livio (XXXIX, 40) Cornelio Nipote (Cat. 3) Quintiliano (XII, 11, § 23) ne tessono le lodi. Gli occhi grigi, la capigliatura rossa e la voce possente; ferrea la costituzione; condusse una vita asprissima. Frugale, laborioso, risoluto e in-

corruttibile, rozzo di costumi e di sentimenti, vigorosamente eloquente, umorista ed alquanto sarcastico, instancabile in qualsiasi cosa intraprendesse, sempre pronto a sostenere la propria opinione e l' interesse del suo paese, proclive ad attaccare, pronto a difendersi, contadino e uomo di Stato, commerciante e soldato, oratore e giurista, robusto fino a leggere e scrivere all' età di 85 anni, egli lasciò impressione durevole sul carattere e sulla storia Romana. Accusato quarantaquattro volte non venne mai condannato (Plinio, VII, 100); Cicerone aveva letto 150 delle sue orazioni; a noi non sono pervenuti che i titoli di 80, e brevi frammenti di alcune. (Cic. Brut. 16, 17, 85).

Egli scrisse la prima storia Romana in Latino (*Origines* in 7 libri) e fu il primo scrittore di prosa del quale si conservino frammenti. Il suo libro De Re Rustica è giunto intero fino a noi, secondo alcuni in una revisione posteriore. Il contenuto di questa opera è svariatissimo; essa tratta dei doveri del buon massaio e della sua moglie; delle forme dei contratti nella vendita dei prodotti; un esatto inventario delle piante necessarie; dei rimedi per le slogature; le preghiere prima del raccolto e per prevenire le nebbie; la maniera di fare le focaccie e macinar le olive; il tutto in breve e sicuro linguaggio, frammisto ad istruzioni utili all' agricoltore.

Catone sostenne la legge Cincia nell' anno 204 avanti Cristo (Liv. XXXIV, h. § 9) e nel 195 A. C. invano s' oppose alla rivocazione della *Lex Oppia* approvata al tempo della seconda guerra punica, che limitava il lusso delle matrone romane (de coercendo matronarum luxu).

Nell'anno 170 A. C. sostenne la *Lex Voconia* che limitava la parte di beni che i cittadini della prima Classe potevano lasciare a donne. (Gell. XVII, 6; Cic. Verr. Act. I, 41, 42; Gai. II, 274).

Cicerone lo chiama *juris civilis omnium peritissimus* (Or. I, 37.) ed altri ne parlano con simili espressioni. Pomponio (D. I, 2, 2, 38,) parla di libri di diritto che si conservavano ancora al suo tempo, ma aggiunge che per la maggior parte erano di suo figlio. Cicerone nel suo libro *De Senectute* ce lo presenta all' età di 84 anni occupato, fra le altre cose, nella trattazione dell'*jus augurium, pontificium, civile* (Sen. II, § 38) e nel De Or. II, 33, dice che nei libri di Catone e Bruto si trovavano casi di diritto se-

guiti dai responsi dei giuristi. Ma è assai probabile che queste ultime notizie si riferiscano a suo figlio.

CATO il giovane, nato dalla prima moglie di Cato Censorino, morì pretore, prima di suo padre, e lasciò *egregios de iure civili libros* (Gell. XIII, 20, § 9). È probabile che le citazioni del Digesto si riferiscano al figlio; D. XXI, I, 10, 1. (Ulpiàn) *Catonem quoque scribere lego:* XXIV, 3, 44, pr. (Paul). *Nerva et Cato responderunt, ut est relatum apud Sex. Pomponium digestorum ab Aristone libro quinto;* XLV, 1, 1, 4. (Paul) *Cato libro quinto decimo, scribit;* L. 16, 98, 1 (Celsus) *Cato putat mensem intercalarem*, ecc. Così nelle Istituzioni I, 11. § 12. *Apud Catonem bene scriptum refert antiquitas.* La famosa *regula Catoniana* è probabilmente del figlio. Essa stabiliva che ciò che non poteva essere un legato valido, se il testatore moriva appena fatto il testamento, non lo fosse poi mai in qualunque tempo esso morisse. Vedi D. XXXIV. 7; XXXII. 5. 13; XXXV. 1, 86.

BRUTUS i. e. *M. Iunius Brutus* è detto da Cicerone *juris peritissimus* (Brut. 54. § 130; Off. II, 14, § 50) e Pomponio (I. 1, 2. 1. 2. § 39) dice che egli insieme a P. Mucius e Manilius *fundaverunt ius civile.* Egli ottenne il grado di pretore. Cicerone racconta che i libri suoi e quelli di Catone non solo davano i responsi dei giureconsulti su dati punti di diritto, ma anche i particolari esatti dei singoli casi, e noi sappiamo di discussioni che ebbero luogo fra lui ed altri giureconsulti del suo tempo. Così p. e. P. Rutilius e P. Mucius sostenevano non doversi considerare cittadino, mentre sembra che Brutus sostenesse il contrario, C. Mancino, il quale era stato ceduto dai feziali ai Numantini, ma da quelli non ricevuto, (D. XLIX, 15, 14, *inter Brutum et Scaevolam varie tractatum est;* L. 7, 18. (17) Cic. Or. I, 40). D'un'altra discussione alla quale prese parte Bruto è fatta parola da Cic. Fam. VII, 22, e volgeva su l'uso del tempo futuro. La legge Atinia dice: *Quod subreptum erit, eius rei aeterna auctoritas esto.* — Il diritto alla cosa rubata è eterno, cioè che anche se alcuno la possegga per il tempo necessario a rendersene possessore per usucapione, nullameno la cosa rimane al primitivo proprietario. Si fa questione se l'uso del futuro *erit* ristringa l'applicazione della legge alle cose rubate dopo la legge Atinia. La risoluzione di questa questione non c'è nota; (Gell. XVII, 7, cf. D. XLI,

3, 4, 6); certo il tempo *erit* è propriamente subordinato all'imperativo *esto*, (Roby, Lat. Gram. § 2, 1481, 1495, 1603) ma in mancanza di prove esplicite la questione deve venir determinata dall'uso pratico della lingua in materia legislativa. *Subrectum est* sarebbe stato un errore attenendosi strettamente alla grammatica, a meno che non avesse voluto dire, il che è affatto improbabile, che la legge non dovesse applicarsi ai furti futuri.

Labeone ricorda una sentenza di Bruto, che un uomo il quale avesse preso a prestito una bestia da soma e se ne fosse servito, non secondo l'uso convenuto, p. es. l'avesse adoperata per un lavoro più lungo o differente, dovesse considerarsi colpevole di furto. (Gell. VI, VII, 15; cf. D. XLVII, 2, 77, (76) pr.) Un'altra discussione è menzionata in Cicerone Fam. VII, 22, (vedi sotto Trebatius) ed altre in D. VII, 1, 68; IX, 2, 27, 22; XVIII, 2, 13. *Celsus refert Mucium Brutum, quod Sabinum, existimare;* XLI, 2, 13, 3, *Brutus et Manilius.*

La sua opera *de iure civili* era composta di tre libri, ciascuno dei quali cominciava col dire che egli insieme a suo figlio si trovavano in villa. Crassus, nel difendere Plancus da un'accusa mossagli dal figlio di Bruto, si valse di questa circostanza per porre in mala luce il carattere dell'accusatore, che aveva sciupato tutti i beni lasciatigli dal padre (Cic. Clu. 51, Or. II, 55). Nell'ultimo passo le parole *nisi puberem se iam haberet, quartum librum composuisset, et se etiam in balneis lotum cum filio scriptum reliquisset,* chiaramente mostrano che vi erano soltanto tre libri, ed ivi si dice avere Scevola affermato esistere solo tre libri genuini di lui. Quindi il testo di Pomponio (D. 1, 2, 2, 39), dovrebbe essere corretto mediante la trasposizione di Manilius e Brutus (Maians. 1. pp. 115, 628, seguito da Mommsen ed altri). Il Bruto al quale Servio Sulpicio indirizzò la sua breve esposizione dell'editto (D. 1, 2, 2, 44; XIV, 3, 5, 1.) deve essere di data posteriore.

Manilius, il nome completo del quale, quale c'è dato nei *Fasti. Capit.* (Corp. 1, L. p. 438). è M. Manilius. P. F. P. M., fu console con L. Marcius Censorinus nell'anno 149, A. C. (Cic. Brut. 15, § 61, ecc.) e in quella carica cominciò l'assedio di Cartagine. Scipione Africano, il giovane, era allora tribuno della

quarta legione (Cic. Samn. Sig. 1); Manilio aveva il comando delle forze di terra. (App. Lib. 75). Egli è frequentemente menzionato come legislatore da Sextus Elio Bruto e da P. Mucio, (Cic. R. P. I, 13; III, 10; fam. VII, 10; Or. I, 48, Caecin. 48). Aveva un podere nelle vicinanze di Labicum ed abitava in una piccola casa alle Carine (Cic. Par. 6, § 50) nella parte orientale dell'esquilino, dove trovavasi il tempio di Tellus. Cicerone ci racconta che Crassus, parlando degli studi più vasti che si facevano nei tempi precedenti, soleva dire egli stesso avere veduto Manilio aggirarsi pel fôro, volenteroso di dar consiglio a tutti i cittadini che desiderassero, e che sì allora come quando sedeva in casa sua, la gente andava in folla a consultarlo, non solamente su punti di diritto, ma anche sul matrimonio delle figlie, sull'acquisto di terre, e sopra argomenti d'ogni altra sorta. Cicerone introduce Manilio come interlocutore nel suo libro De-republica e lo descrive *vir prudens omnibusque illis et iucundus et carus;* gli altri (illi) erano Scipione africano il giovane, ed Elio Tubero lo Stoico, C. Laelius (cf. Cic. Brut. 21, 22), P. Rutilius, Q. Mucius Scaevola l'augure ed altri. Cicerone lo pone come oratore, quasi al pari di P. Mucius. *P. Scaevola valde prudenter et acute loqui putabatur, paulo etiam capiosius; nec multo minus prudenter M. Manilius,* dove *prudenter* denota abilità nel trattare gli affari, specialmente i giuridici.

Egli è anche menzionato da Gellio (XVII, 7.) nelle discussioni sulla *Lex Atinia* (vedi sotto Bruto), intorno all'erede introducente un'azione di furto, sulla scoperta di tesori (D. XLI, 2, 3, 3.) e sulla questione se i parti fossero *fructus* (Cic. fin. I, 4; D. VII, 1, 58, vedi Roby. A full comm. on the usufruct. p. 240). Varrone (L. L, VII, 105) cita da lui la definizione: *nexum omne quod per aes et libram geritur, in quo sunt mancipia.* La definizione di Mucio suona così: *quae per aes et libram fiant ut obligentur, praeter quae mancipio dentur,* così Manilio credeva *nexum* il genere, del quale *mancipium* è una specie, Mucio invece li considerava ambedue specie del genere, *quod per aes et libram geritur. Elio Gallo* definisce *nexum* come un semplice *quodcumque per aes et libram geritur* (Fest. p. 165) e sarebbe così in accordo con Manilio.

È assai probabile che *mancipium* e *nexum* significassero in

principio la stessa cosa, ma che poi *mancipium* venisse successivamente applicato soltanto ad una classe di casi e *nexum* agli altri.

Manilius creò parecchie formole per le stipulazioni sulla vendita degli schiavi e degli animali: così Varrone *R. R.* II, 3, § 5. *Stipulantur paucis exceptis verbis; ac Manilius scriptum reliquit sic « Illas capras hodie recte esse, et bibere posse, habereque recte licere, haec spondesne »;* ib. 5, § 11; *paulo verbosius haec, qui Manilli actiones sequuntur;* 7. § 6. (alcuni MSS. hanno *mamilii*) e Cicerone Or. I, 58, parla di *Manilianas venalium vendendorum leges* (sul che vedi Wilkins), Pomponio parla di tre, o piuttosto di sette libri *de iure civili,* e dice che alcuni de' suoi scritti si conservavano ancora ai suoi tempi.

P. Mucius Scaevola padre dell'ancor più celebre giurista Q. Mucius, pontefice, e primo cugino di Q. Mucius l'augure, fu tribuno l'anno 141, A. C. (Cic. fin. II, 16), ed in quella capacità ottenne che si facessero indagini sulla condotta di L. Tubulus pretore nell'anno precedente, accusato di avere accettato doni mentre si discutevano casi d'omicidio. L. Tubulus andò subito in esilio senza aspettare che facessero il processo. P. Mucio fu pretore l'anno 136 A. C. (Cic. Att. XII, 5) e fu console con L. Calpurnio Pisone Frugi nel 133, anno della famosa legge e della morte di Tiberio Gracco. Si dice che Mucio fosse a quella favorevole. (Plut. Tib. Gr. 9; Cic. Acad. II, 5). Quando, all'elezione pel tribunato nell'anno seguente, gli avversari di Gracco proposero al Senato che fosse ucciso come tiranno, il console Mucio dichiarò che non avrebbe dato assenso alla violenza, condannando un cittadino alla morte senza processo, e che egli non riconoscerebbe valida alcuna misura incostituzionale, che Gracco potesse persuadere al popolo di votare. Scipione Nasica esclamò allora che come il console tenendosi stretto alla legge, portava quella e Roma alla perdizione, quelli che desideravano la salvezza del paese lo seguissero; e Gracco fu assalito ed ucciso. (Val. Max. III, 2, § 17; Plut. Cib. Grac. 19). Fu dopo proposto che la condotta di Nasica fosse sottomessa al giudizio di P. Mucio. Nasica si rifiutò, dicendo ch'esso era *iniquus,* ed alle proteste sorte contro tale accusa, rispose che non s'era inteso di dire che egli era stato ingiusto

con lui solo, ma con tutti, perchè aveva tradito gl'interessi della propria patria non agendo contro Gracco. (Cic. Or. II, 70). Mucio prese poi in seguito parte nel decretare e conferire onori a Nasica, e disse che egli era in buon diritto, (*jure optimo*) nel prendere le armi (Cic. Planc. 36; Dam. 34.) Il suo nome è menzionato in una questione di diritto citata nel Digesto, riguardante C. Gracco, (XXIV, 3, L. 66.) Una parte della proprietà appartenente alla dote di Licinia moglie di C. Gracco, venne distrutta nel tumulto nel quale rimase ucciso il di lei marito. P. Mucio, zio della moglie, sostenne che i beni del marito dovevano seguire quel destino, perchè il tumulto era sorto per sua colpa. (Come stessero le cose è pertanto molto oscuro, poichè ci dice Plutarco, (C. Grac. 17.) che le proprietà di Gracco e dei suoi amici furono confiscate insieme alla dote di Licinia). Scevola fu anche giudice in un caso di libello (*iniuriarum*) contro il poeta L. Accio e condannò il convenuto. (Carm. f. II, 13) Nell'anno 123 A. C., almeno, fu pontefice, poichè in quell'anno egli stabilì, che la terra consacrata da una vergine Vestale, senza l'ordine del popolo non dovesse considerarsi sacra (Cic. Dom. 53). Altre norme ecclesiastiche vengono a lui attribuite. Nel caso che un uomo venisse ucciso a bordo d'un vascello e gettato nel mare, decise che la *familia* fosse sacra, perchè il viso (*os*) non era in terra, ma che però gli eredi dovessero fare certi sacrifici. Se l'uomo si fosse annegato non vi sarebbe stato bisògno di sacrifici. (Cic. Legg. II, 22).

Nel De Legibus di Cicerone II, 19-21, è data un'esposizione del diritto ecclesiastico sulla devoluzione dei *sacra*. Essa mostra le difficoltà che sorgevano per mantenere i riti ed i sacrifici famigliari, ed i sacrifici quando i beni di un *morto* venivano divisi fra parecchi eredi e legatari, o non venivano ereditati da alcuno, o divisi fra creditori. Queste difficoltà venivano risolte con nórme dettate dai sacerdoti, non da leggi dello Stato. Essi conoscevano a mena dito il diritto sì civile che religioso, e s'aiutavano con quello per isfuggire alle obbligazioni religiose. Metodo ingegnoso per il legatario era di dare all'erede piena quietanza e stipulare nello stesso tempo per il pagamento d'un ammontare di danaro o di cose equivalenti. I *sacra* essendo collegati soltanto alla devoluzione per

morte, non toccavano la proprietà ricevuta in pagamento d'una obbligazione puramente civile e verbale.

Cicerone fa menzione di Scevola sì padre che figlio, ed è assai probabile che essi abbiano ciascuno alla sua volta sviluppato il sistema della devoluzione e condottolo a nuove difficoltà. Vedi su ciò l'interessante notizia di Savigny. Verm. Schr. I, p. 151 segg.

Agostino (Civ. D. IV, 27) ascrive al « dotto pontefice Scaevola » la divisione degli Dei in tre classi: l'una dei poeti, l'altra dei filosofi, e l'ultima degli uomini di Stato. Di queste la prima era ingiusta, la seconda era in parte ingiusta, in parte superflua, secondo gli stessi criteri che Platone seguì nel secondo libro della sua *Republica*. (Vedi Mayor in Cic. N. D, I. § 61). Non sappiamo se questo Scaevola, fosse il padre o il figlio.

Le sue opinioni in alcuni punti sono ricordate di frequente, insieme a quelle dei suoi contemporanei Brutus e Manilius sulla questione se *partus ancillae in fructu sit*, vedi il Comm. all'Usufrutto, p. 240; per quella della possibilità del furto di un'eredità non ancora adita, vedi *Cic. Fam.* VII, 22. e D XLVII, 4, 1. §§ 10, 15; per la *legge Atinia Gell*, XVII, 7; per la questione se un romano ceduto al nemico, ma non accettato, conservasse la cittadinanza romana, vedi D. XLIX, 15, 4; L, 7. 18 (71); cf. Cic. Or. I, 40. Mucius ritiene che la perdesse. La sua definizione dell'*ambitus* di una casa è data in Cic. *Top.* 4; e quella dei *gentiles* ib. 6. *Gentiles* sono quelli che hanno lo stesso nome, che sono nati liberi, da avi stati sempre liberi e non *capite deminuti*. Pomponio (D. I, 2, 2. § 39) dice che lasciò dieci libri, e sembra che suo fratello Crasso estendesse i suoi *commentarii* (libri di note?). *Mommsen* (Hist. Lib. IV. Cap. 13), dimostra ch'egli compilò e pubblicò la cronaca della città in 80 libri. E ciò s'induce dal fatto che Cicerone (Or. II, 12) dice che fin dal tempo di Mucio, il *pontefice* soleva compilare la cronaca, e dall'altro che un erudito (Servius?) all'Eneide di Virgilio, 1, 377, afferma che fu fatta una simile pubblicazione in 80 libri.

P. Mucius fu profondo giureconsulto (Cic. Or. I, 48), valente oratore; *loquebatur valde prudenter et acute, paulo etiam copiosius* (Cic. Brut. 28): ed ebbe pure fama d'eccellente giuocatore sì

alla palla che alla tavola reale *(pila et duodecim scriptis)*. (Cic. Or. I, 50).

P. Licinius Crassus Mucianus, fratello di P. Mucius, venne adottato dal ricco Crasso (console nell'anno 205 a. C.). Egli è frequentemente nominato da Cicerone come giureconsulto (Or. I, 37; Brut. 26: ecc.) e Gellio (I, 13. § 10) dice che egli era rinomato per possedere le cinque più grandi qualità: per essere cioè *ditissimus, nobilissimus, eloquentissimus, iuriconsultissimus* e *pontifex maximus*. Fu consule nel 131 a. C. ed essendo stato mandato in Asia per condurre la guerra contro *Aristonicus* figlio di *Eumenes*, venne ucciso in quello o nell'anno seguente. (Cic. Phil. I, 8; Vell. II, 4, § 1). Si raccontano di lui due aneddoti in Val. Max. III 2 § 12; Gell. l. c. — Pomponio (D, 1, 2, 2, 35) lo confuse col grande oratore Lucio Crasso e lo escluse perciò dall'ordine dei giureconsulti. Non si sa se lasciasse delle opere.

Q. Tubero i. e. Q. Elio Tubero lo Stoico; fu console nell'anno 118 a. C.; è menzionato da Pomponio (*Quintus Tubero ille stoicus Pansae* (Panaeti?) *auditor* (D. I, 2, 2. § 40); e da Cicerone come sapiente avvocato (Cic. ap. Gell. I, 22. § 7). Si dice che come tribuno decidesse, contro l'opinione di suo zio P. Africano, che gli auguri non dovevano essere esenti dal servizio di *judices* (Brut. 31).

Q. Mucius Q. F. Q. N. Scaevola, l'augure, fu console nell'anno 117 a. C., morì fra l'88 ed 82 A. C. (Val. Max. III. 8. § 5, Cic. Am. 1). Cicerone ci dice che non fu grande oratore, ma celebre giureconsulto (Brut. 26. § 102); e uomo assai geniale. (ib. 58. § 212; Or. I, 35, ecc. vedi Introduzione di Wilkins a pag. 91). Pomponio non lo nomina punto.

Rutilius, i. e. P. Rutilius Rufus nacque circa l'anno 158 a. C., essendo descritto come *adulescentulus* nell'anno 138 (Cic. Brut. 22). Cresciuto nell'intimità di P. Mucius Scaevola, fu una delle più belle figure fra i romani del suo tempo, per la conoscenza della giurisprudenza ed ancor più per la sincerità del suo carattere. Nel 134 A. C. fu con Scipione a Numantia come tribuno dei soldati, (Cic. R. P. I, 11; App. Iber. 88) probabilmente scelto da Scipione. Egli deve essere stato qualche volta candidato pel tribunato, ma senza successo (Cic. Planc. 21)

e perciò è assai difficile che sia quel P. Rutilius menzionato in Cicerone Or. I, 40, e che avea fatto *cacciare dal Senato C. Ostilius Mancinus*. Fu nell'anno 116, a. C. competitore al consolato contro Emilio Scaurus, ma senza successo. Egli accusò Scaurus di subornamento, ma questi fu assolto. E ribattè poi l'accusa contro Rutilius adducendo come prova libri dei conti di Rutilius, nei quali erano le lettere A. F. P. R. Scaurus le interpretava: *actum fide P. Rutili*, cioè che egli aveva garantito un pagamento per corruzione. Rutilius mostrò invece che esse semplicemente volevano significare *ante factum post relatum*, cioè che la data della registratura susseguiva a quella del negoziato. (Una simile forma è trovata in fondo ad Ant. Imp. I, 5. p. 102. Naber, *ante gestum post relatum aiunt, qui tabulas sedulo conficiunt*). Canius che assisteva alla difesa di Rutilius spiritosamente esclamò, che nessuno dei due aveva ragione: le lettere realmente significavano *Aemilius fecit, plectitur Rutilius* (Cic. *Or.* II, 69). L'esito del processo non è conosciuto. Nell'anno 108 fu ambasciatore a Metello che faceva la guerra in Africa contro Giugurta (Sall. Iug. 30, 32, 86). Nell'anno 105 a. C. fu console con P. Mallio Massimo, che fu sconfitto dai Cimbri (Liv. Ep. 67).

Rutilius è menzionato da Frontinus per aver lasciato che suo figlio servisse fra le milizie, mentre avrebbe avuto il diritto di tenerlo presso di sè (Front. Strat. IV, 1, 12); non si sa però in quale guerra ciò avvenisse.

Nella confusione causata l'anno 100 a. C., da Saturnino, egli con Q. Scaevola l'augure ed altri, presero le armi alla chiamata del Senato (Cic. C. Rab. f.). Circa l'anno 98 a. C. andò ambasciatore in Asia (Pomponio dice *proconsul*, ma erratamente) presso Q. Mucius Scaevola (Pontefice) che era ivi governatore. La rigorosa ed immediata giustizia fra i provinciali ed affittaiuoli romani fu causa che questi ne facessero vendetta.

Citato in processo per estorsione fra il 93 e il 92 a. C., (all'epoca in cui Crasso adì al consolato ed alla censura: cf. Cic. Brut. 30 dove Crasso è chiamato *consularis*) essendo allora *iudices* gli *equites*, la classe più ricca, gli amici di lui temevano dell'esito del processo. Rutilius rifiutò l'aiuto dei possenti oratori L. Crasso e M. Antonio, non desiderando di commuo-

vere la Corte, ma volendo che la sua difesa consistesse nella semplice verità, esposta semplicemente senza esagerazione od arte rettorica. Con questi criteri egli si difese; Q. Mucio parlò per lui, ma solo il nipote suo Cotta ottenne di pronunziare alcune frasi eloquenti in suo favore. (Cic. Brut. 30). Così, dice Cicerone, l'uomo ch'era tanto innocente quanto sapiente, l'uomo più onesto e buono che Roma potesse vantare, *(neque integrior, neque sanctior)* fu condannato, perchè l'eloquenza non fu usata al suo giusto scopo, e la causa venne discussa come se Roma fosse la repubblica di Platone (Cic. Or. I, 53). Egli se ne andò in esilio e con fiducia scelse l'Asia, e le città Asiatiche desiderose di protestare contro l'ingiustizia dell'accusa, mandarono deputazioni per salutarlo al suo arrivo (Val. Max. II, 10. § 5). Nell'anno 88 a. C. (Dio Cass. Fr. 97), noi lo troviamo in Mitelene, quando Mitridate vi si recò ad ordinare che tutti i Romani fossero posti a morte (App. Mithr. 22, 23). Rutilio sfuggì alla sorte comune vestendosi alla foggia greca (*soccos et pallium* Cic. *Rab. Post.* 10). Così evitò miracolosamente quel pericolo ed adottata l'Asia come sua casa, come sua patria, si fece cittadino di Smirne (Cic. *Balb.* 11). Ivi lo vide Cicerone nell'anno 78 a. C. e, come egli dice (R. P. I, 8, 11), udì da lui le conversazioni che poi incorporò nei suoi libri *de Republica.* Quando alcuno tentava consolarlo col pensiero di una prossima guerra civile, per cui tutti gli esigliati fossero richiamati, Rutilius rispondeva. « Che male v'ho io fatto d'augurarmi a un ritorno peggiore della mia partenza? Io vorrei che la mia patria arrossisse del mio esiglio piuttosto che lamentarsi del mio ritorno (Sen. Ben. VI, 37) ». P. Sulla, probabilmente il nipote del dittatore, propose di richiamarlo, ma egli rifiutò (Quintill. XI, 1. § 13). Ovidio sofferente nella solitaria Tomi, spiega la pazienza di Rutilius col fatto che Smirne era una delle più gaie residenze del mondo (Pont. I, 3, 63).

Cicerone non si stanca mai di lodarlo e di piangerne la perdita. Il suo carattere e l'esilio sofferto lo resero degno di essere citato frequentemente da Seneca insieme a Regulo, Socrate ed altri (e. g. Dial. III, 3 § 4, ecc.). Egli fu *documentum hominibus nostris virtutis, antiquitatis, prudentiae* (Cic. Rab. P. 10): *vir non sui saeculi sed omnis aevi optimus* (Vell. II, 13). Aveva

assistito alle lezioni di Panaetius (in Atene?) e può essere chiamato un maestro perfetto del sistema stoico; era versato nella greca letteratura; per naturale disposizione impetuoso e pronto all'attacco; molto occupato come giureconsulto, ed ancora pronto sempre a spender tempo e ad affaticarsi come avvocato nei tribunali. Il suo stile oratorio fu severo ed acuto, ma troppo leggiero per essere popolare o persuasivo. (Cic. Brut. 30; D. I, 2, 2. § 40).

Benchè l'identità non sia positivamente stabilita, non v'è dubbio che egli sia quel Rutilius o P. Rutilius del quale si racconta che fece un discorso *de modo aedificiorum* che Augusto pubblicò poi per mostrare che i suoi progetti erano conformi a quelli sostenuti dai grandi Repubblicani (Svet. Aug. 69). Sembra che Augusto proibisse che si fabbricassero edifici presso le vie pubbliche di un'altezza maggiore di 70 piedi (Strab. V, 7. p. 235). A ciò allude certamente Svetonio (Maians. II, p. 354). Come pretore egli fece due grandi riforme: La prima riferentesi alla vendita della proprietà dei debitori che per insolvenza, fraudolenza od ostinatezza non avessero soddisfatto ai loro debiti dopo il giudizio, o fossero morti senza lasciare alcun rappresentante legale (Gai III, 78 s.) Si dice che Rutilius ponesse in uso questa vendita della proprietà come un sol tutto, probabilmente per analogia alla *sectio bonorum* alla quale erano obbligati i debitori; e migliorasse la formola con la quale il compratore perseguitava i suoi diritti in casi simili. Ciò soleva prima avvenire per mezzo d'una finzione per la quale l'*emptor bonorum* aveva gli stessi diritti del primo proprietario; Rutilius compose la formula differentemente. Egli concepì l'*intentio* direttamente in nome del primo proprietario, ed inserì nella clausola della condanna il nome del compratore, come quello che aveva diritto al giudizio (ib. IV, 35: cf. Puchta § 179. Kuntze § 274).

La seconda riforma di Rutilio era intesa a scemare le eccessive questioni che i patroni facevano coi loro liberti: egli negò ai patroni azioni contro i loro liberti eccettochè per costringerli ai dovuti servizi (*operae* vedi D. XXXVIII, 1), o dare effetto ad un contratto conchiuso dal patrono per essere a parte

della proprietà del liberto (D. XXXVIII, 2, L. 1; ib. L. 1, 2); o per costringerli al dovuto rispetto (*obsequium* vedi D. XXXVII, 15).

La sua opinione è citata nel Digesto VII, 8, 410, 3; XXXIII, 9, 3, 9; XLIII, 27, 1, 2; e da Gellio (IV, I, § 22) possiamo dedurre che l'opinione attribuita a Rutilio nel D. XXXIII (l. c.) venisse da prima citata da Sabino e che Ulpiano probabilmente la prendesse di seconda mano, come fece di molte altre.

Rutilius scrisse un'autobiografia in latino ed una storia in greco. I pochi frammenti e citazioni rimasti vennero raccolti da H. Peter. Hist. Rom. Frag. pp. 122-124 ed. min.

Drusus è citato una sola volta nel Digesto (XIX, 1, 38, 1) accanto a Sextus Aelius e probabilmente è quel giureconsulto cieco, la cui casa a dir di Cicerone era sempre piena di clienti (T. D. V. 38: cf. Val. Max. VIII, 7. § 4).

Fra gli altri giuristi citati da Pomponius tra Rutilius e Q. Mucius pontifex abbiamo:

Paulus (Aulus) Virginius che probabilmente è quello stesso A. Virginius nominato insieme con Rutilius in *Cic. Lael.* § 101.

Sextus Pompeus fratello di Gn. Pompeo Strabone e zio di Gneo Pompeo Magno. Di lui dice Cicerone: *praestantissimum ingenium contulerat ad summam iuris civilis et ad perfectam geometriae et rerum stoicarum scientiam* (Brut. 47).

Caelius Antipater; visse circa ai tempi della II guerra punica sulla quale scrisse una storia in 7 libri. I frammenti rimasti sono raccolti da H. Peter pp. 98-108. Cicerone (*Brutus* 26) dice: *Caelius Antipater scriptor, quemadmodum videtis, fuit ut temporibus illis luculentus, iuris valde peritus, multorum etiam, ut L. Crassi, magister.* Pomponio tolse indubbiamente questo nome da Cicerone.

CAPITOLO VIII.

GIURISTI DEL TEMPO DI CICERONE

Q. Mucius, il nome completo del quale era *Q. Mucius P. F. P. N. Scaevola* comunemente distinto col titolo di pontefice da Q. Mucio Q. F. Q. N. l'augure, cugino del di lui padre, è il primo scrittore le cui opere vennero usate nel Digesto. Figlio di un illustre giureconsulto egli seppe conservare le tradizioni famigliari come uomo, come cittadino, come giurista. Nel 106 a. C. fu console (Cic. Brut. 43 § 161) e nel 104 edile curule insieme a L. Licinio Crasso il grande oratore; in quell'anno essi diedero splendidi giuochi (Cic. Off. II 16 § 57). Plinio fa speciale menzione di Scaevola come di quegli che per la prima volta offrì in Roma una lotta di più leoni insieme. Circa l'anno 98 a. C. (Mommsen Gesch. II p. 211 ed. 7) Scaevola (pretore, στρατηγός?) fu governatore dell'Asia; egli prese seco come legato P. Rutilio e benchè il suo governo non durasse che 9 mesi (C. Att. V, 17. § 5) la fama ne sopravvisse lungamente. Poichè egli supplì del proprio ad ogni spesa, ed amministrò con grande equità la giustizia fra i provinciali e gli *indigeni*, non permettendo che alcuno del suo seguito venisse assunto come giudice nelle cause. I condannati erano obbligati alla restituzione e quelli colpevoli di delitti capitali, giustiziati. Tra questi si narra di un personaggio importante che, benchè offrisse immensë somme per ottenere un'attenuante della pena incorsa, venne crucifisso. (Diod. Sic. XXXVII, 6-8; Cic. Verr. II, 13 § 34). Il Senato approvò la sua condotta e la segnò ad esempio ai futuri governatori dell'Asia (Val. Max. VIII, 15. § 6); i provinciali diedero poi feste pubbliche in suo onore (C. Verr. II, 22, § 51).

I publicani ed i loro amici, gli Equites, si risentirono tanto della sua condotta, che accusarono Rutilio di estorsione. La

corte avendolo condannato all'esiglio, Scevola lo difese a dir di Cicerone *more suo nullo apparatu pure et dilucide*, ma senza il vigore e la forza che l'avrebbe potuto far vincere in simile caso (Cic. Or. I, 53, § 229; Bruto, 30, § 115). In questo frattempo Scevola era stato console insieme a L. Licinio Crasso nel 95 a. C. (Brut. 64 § 229) col quale presentò una legge che aveva per iscopo di concedere agli Italiani i privilegi Romani, non con concessioni politiche, ma mediante una disastrosa pedanteria legale. La *Lex Licinia Mucia de civibus regundis* (cf. *finium regundorum iudicium*) trattava dei diritti degli Italiani alla cittadinanza Romana, alla stessa guisa che un giurista avrebbe potuto trattare i mezzi d'impadronirsi a poco a poco delle terre vicine alle sue. Ciascuno doveva essere cittadino del proprio stato, e non poteva chiedere nè esercitare i diritti d'un altro stato (Cic. Corn. 67 e Ascon. *ad loc.;* Off. III, 11, § 47). Dopo 5 anni scoppiò la guerra sociale. Scaevola venne creato pontefice massimo; non sappiamo in quale anno. Ai funerali di C. Mario 86 a. C. C. Flavio Fimbria uno dei più violenti aderenti di quello tentò d'assassinarlo. Egli rimase ferito, ma non mortalmente, sul che Fimbria richiesto del perchè rispose: perchè ho sbagliato il colpo. Di lì a 4 anni i Mariani raggiunsero il loro scopo: nell'82 a. C. Damasippo, dietro ordine di Mario il giovine, che allora si trovava serrato in Preneste, da Silla, assalì ed uccise Scevola, innanzi alla statua di Vesta secondo l'opinione d'alcuni, a dir d'altri presso la Curia Hostilia (Cic. Or. III, 3, § 10; N. D. III, 32, § 80; Vell. II, 26; App. B. Cic. 1, 88).

Scaevola e Crassus si trovarono spesso avversari nell'esercizio della loro professione. Cicerone (Bruto 42, § 155) dice che Scaevola se ne compiaceva sebbene fosse inferiore e che Crasso rifuggiva dal dar giudizio su punti di diritto, sapendo che Scaevola era in ciò più valente di lui. In un caso famoso M. Curius *v.* M. Coponius, che Cicerone nomina spesso, (Or. I, 39, § 180; Brut. 39, § 145; 52, § 194; Cecin. 18, § 53), venne designato erede a condizione che il figlio postumo del testatore morisse prima di divenir maggiorenne. Scaevola sostenne innanzi ai Centumviri doversi seguire strettamente il testamento, e che essendo mancata la condizione, Curius non aveva

alcun diritto; ma Crassus invece vittoriosamente sostenne doversi ritenere essere l'intenzione del testamento, che Curius ereditasse qualora non vi fosse alcun figlio suo d'età maggiorenne. Cicerone dice che questa causa venne condotta con tanta arte, che Scaevola venne proclamato il migliore oratore di tutti i giureconsulti, e Crasso il miglior giureconsulto fra tutti gli oratori (Brut. § 143).

Cicerone nel suo libro *De Oratore* ci dice che Crassus cavallerescamente riconosceva ambedue questi meriti in Scaevola. Sì l'uno che l'altro erano in realtà ammirevoli nell'esporre i casi e nello spiegarne le conseguenze sì giuridiche che d'equità, ma in certo modo essi erano l'uno opposto all'altro: Crasso il più copioso oratore, Scaevola il più conciso; nell'illustrare un casò e nel combattere l'avversario, Crassus mostrava tutte le risorse d'un brillante parlatore, Scaevola la chiarezza e la precisione d'un critico formidabile. Crassus era umorista, ma elevato; Scaevola severo e non affatto privo di lepore (Bruto § 143-148). Egli lasciò alcune orazioni.

Cicerone fu discepolo di Scaevola l'augure, che proclama essere stato l'uomo più distinto dello Stato per abilità ed onestà (Cic. Ann. 1). Nel libro *De Officiis* (III, 15, § 62) egli porta un esémpio della nobiltà del suo carattere. Volendo acquistare un fondo ne chiese il prezzo al venditore; questi gli rispose una data somma, ma Scevola allora gli rispose che il fondo valeva di più e aggiunse 100,000 sesterzi al prezzo richiestogli. Più d'ogni altra cosa nella sua vita sì di giureconsulto che di privato stimava la buona fede. Nel suo editto per la provincia d'Asia pubblicò una clausola, presa poi a prestito da Cicerone, per la quale si permetteva che la mancanza di buona fede annullasse la validità d'un contratto (*Habeo exceptionem ex Q. Mucii* P. F. *edicto Asiatico* '*extra quam si ita negotium gestum est, ut eo stari non oporteat ex fide bona.*' » Cic. *Att.* VI, 1, § 15).

Soleva Scaevola dire che le azioni più profonde e complete erano quelle che nella formola contenevano le parole « buona fede » (cf. Roby, *Comm.* p. 58, 60). Questa secondo lui aveva poi le più ampie e possibili applicazioni: modificava le relazioni fra tutore e pupillo; fra soci; fra depositario e deposi-

tante; fra compratore e venditore; fra principale ed agente. Nel caso di cause complicate quindi era necessario un arbitro assai valente per determinare con giustezza le obbligazioni reciproche. Egli compose un giuramento da prestarsi da chi adottava un *pater familias*. L'adottante doveva giurare di essere troppo vecchio per prendere moglie, e che nell'adottare egli non aveva alcun progetto illecito sulla proprietà dell'arrogatario (Gell. V, 19, § 6).

Un altro risultato della sua abilità pratica sopravvisse nel Diritto Giustinianeo. Un testatore lascia qualche cosa ad alcuno sotto condizione che egli non faccia alcun che; siccome l'adempimento di questa condizione non può essere accertato che colla sua morte il legato è inutile. Scaevola stabilì che il legatario potesse ottenere il legato, consegnando alla parte che ad esso avrebbe avuto diritto, qualora il legatario non avesse eseguito la condizione, un deposito corrispondente al legato. Questo deposito venne chiamato *Muciana cautio* D. XXXV, 1, L. 7, L. 18; L. 72, §§ 1, 2; L. 73; ecc. ecc.

Pomponio (D. I, 2, 2, 41) nomina come scolari di Q. Mucius, Aquilius-Gallus, Balbus-Lucilius, Sestus Papirius e Gaius Juventius. Mucius fu il primo a scrivere un trattato sistematico di diritto civile, che compose in 18 libri *(ius civile primus constituit generatim in libros decem et octo redigendo)*. Nell'indice Fiorentino occupa il terzo posto (dopo Giuliano e Papiniano) e l'opera ivi citata è un libro di definizioni (ὅρων.) Quattro sono i frammenti tolti da questo libro nel Digesto. D. XLI, 1, 64; XLIII, 20, 8; L. 16, 241; 17, 73. Egli è citato anche 50 volte (sotto il nome di Q. Mucio, eccetto in D. XVII, 1, 48; XLIX, 15, 4 dove è chiamato Scaevola) e due volte almeno dal suo *Jus Civile* D. XXXIII, 9, 3, pr.; XXXIV, 2, 27; cf. XVII, 2, 30. Alcuni dei suoi frammenti si trovano in Gellio ed altrove, e sono raccolti nell'*Jus Anteiust.* di Huschke. Le norme per la devoluzione dei sacra sono più riferibili a P. Scaevola il padre, che a Q. Scevola pontefice.

Le opere di Q. Mucius vennero commentate da molti: Servius Sulpicius fece ad esse delle annotazioni critiche: conf. D. XXVII, 2, L. 30; *Servius in notatis Mucii ait;* Gellio IV, 1, § 20, *Servium Sulpicium in reprehensis Scevolae capitibus scripsisse.*

Gaius le compilò e commentò (Gai. 1, 188, *in his libris quos ex Q. Mucio fecimus*), e Pomponius scrisse delle *lectiones ad Q. Mucium* in 39 libri, ai quali senza dubbio appartengono i frammenti: D. XLI, 1, LL. 53, 54 che nelle iscrizioni sono attribuiti a Modestinus. I frammenti da questa opera di Pomponius sono numerosi ed occupano 13 pagine $^1/_2$ di Hommel. In altri frammenti (e. g. XXXIII, 1, 7; XXXIV, 2, 34) occorrono citazioni di Q. Mucius, e Gellius (XV, 27) fa parola d'un'opera in più libri di Laelius Faelix *ad Q. Mucium.*

Dei discepoli di *Q. Mucius* solo *C. Aquilius Gallus* è ben conosciuto.

L. Lucilius Balbus. Sembra che questo giurista fosse maestro di Servo Sulpicio insieme ad Aquilius (Cic. Bruto, 42; Pomponio, D. 1, 2, L, 2, § 43). Cicerone lo chiama dotto e ben disciplinato, ma alquanto lento e troppo cauto (vedi anche Cic. Quinct. 16, § 53; 17, § 254).

Sext. Papirius e C. Juventius non sono conosciuti che per mezzo di Pomponio, il quale li nomina fra i principali discepoli di Q. Mucius.

Caius Aquilius Gallus (1) fu profondo giureconsulto ed esercitò la sua professione con grande abilità e valore. L'unica carica che egli tenne fu quella di pretore, simbolo ed organo del diritto stesso, e ne fu investito contemporaneamente a Cicerone nel 66 a. C. Rifiutò il consolato allegando la malsana salute e le continue sue occupazioni nei tribunali (Cic. Att. I, 1. « *Aquilium non arbitrabamur competitorem fore, qui et negavit et iuravit morbum et illud suum regnum iudiciale opposuit.* » Nell'81 a. C. presiedette alla causa nella quale Cicerone tenne le parti di P. Quinzio ed è costantemente da esso interpellato; assistette anche Cicerone nella sua difesa di Cecina (27, § 77) 69 a. C.; nel 66 a. C. presiedette come pretore ad una causa di *ambitus* (Cic. Clu. 53, § 147) ed in Valerio Massimo (VIII, 2, § 2) è menzionato come giudice in una causa nella quale si cercava di invalidare un'obbligazione che la difesa diceva essere stata concessa soltanto *mortis causa* (vedi altro argomento della difesa in Savigny Verm. Schr. 1, p. 254). Ma queste sono no-

---

(1) Il MS. Fiorentino ha Aquilius. Nelle iscrizioni si trova Aquillius e Aquilius.

tizie affatto accidentali della vita d'Aquilio. Egli era quasi più conosciuto al mondo per la sua bella abitazione sul Viminale, che per la sua professione; ma il diritto era la sua passione. Cicerone ce lo dipinge zelante dell'interesse del pubblico, abile nel dar consigli e sempre pronto a ciò; sì franco e chiaro per natura che le massime di diritto gli erano espressioni naturali, così saggio che sembrava nobilitarsi nei suoi studii (Cic. Caecina, 27, § 78). Egli amava il diritto in sè e come tale lo studiava senza curarsi del mestiere d'avvocato. Quando una causa volgeva su una questione di fatto, egli la respingeva dicendo al consultatore: « *Nihil hoc ad ius; ad Ciceronem* » (Cic. Top. 12, § 51). Prese grande interesse all'educazione di Sulpicius (Cic. Brut. 42, § 154) e visse al tempo di Caecina (D. 1, 2, 2, 43).

Tre sono gli istituti segnanti un progresso nel Diritto che a lui vengono attribuiti. L'uno di questi è la *Stipulatio Aquiliana,* cioè una forma comprensiva di stipulazione comprendente tutte le obbligazioni da seguirsi in una liberazione generale (D. XLVI, 4, 18).

Il secondo è una formola da seguirsi per istituire eredi i nipoti nati dopo la morte del testatore, il cui padre fosse morto prima del testatore lasciandoli in fatto *sui heredes.* Questa formola trovasi in un frammento di Cervidius (D. XXVIII, 2, L. 29) pieno di difficoltà. Il terzo è l'esplicito riconoscimento della frode come fondamento d'una azione, e fu indubbiamente introdotta da Aquilio mentre era pretore. *Inde everriculum malitiarum omnium, iudicium de dolo malo, quod C. Aquilius familiaris noster protuli; quem dolum idem Aquillius tum teneri putat, cum aliud sit similatum, aliud actum* (Cic. N. D. III, 30, § 74; cf. Off. III, 14, 15, §§ 60, 61). Questa azione rivestì la forma di una pretesa di *restitutio in integrum* (D. IV, 3). Aquilius è citato nel Digesto (come Gallus o come Gallus Aquilius) nell'Edizione che Labeo fece di Javolenus XXXII, 29, 1; XL, 7, 39; anche da Africanus, XXVIII, 6, 33, 1; e da Scaevola, l. c.; da Ulpianus, VIII, 5, 6, 2; XIX, 1, 17, 6 (di seconda mano da Mela); XXX, 30, 7; XLIII, 24, 7, 4; da Paolo XXX, 1, 27; XXXIV, 2, 32, 1; L, 16, 77; e da Licinius Rufinus, XXVIII, V, 75 (74). Nel D. L, 16, 496 Celsus dice che M. Tullius in una causa nella quale

era arbitro, fu il primo a determinare che il *litus* s'estendeva fin dove arrivavano l'onde più gonfie; probabilmente egli aveva appreso ciò da Aquilius che, come ci dice Cicerone (Top. 7, § 32), aveva l'abitudine di definire la spiaggia *qua fluctus eluderet (alluderet?* vedi Maior su Cic. N. D. § 100). Mommsen crede che nel Digesto invece di *idque Marcum Tullium aiunt costituisse* dovrebbe esservi *idque M. Tullius Gallum Aquilium ait constituisse.*

La *Lex Aquilia* D. IX, 2 non ha nulla a che fare con C. Aquilius Gallus; essa è di data assai anteriore.

SERVIUS SULPICIUS, il nome completo del quale era Servius Sulpicius A. F. Lemonia Rufo (cioè della tribù Lemonia), fu almeno secondo i giuristi del Digesto, il più grande giureconsulto repubblicano. Cicerone ci dice che era presso a poco dell'età sua e probabilmente nacque circa l'anno 106 a. C. da padre d'ordine equestre. L'avo suo però non ebbe alcuna importanza (Cic. Bruto § 150; Mur § 16). Sulpicius venne educato insieme a Cicerone col quale andò a Rodi nel 78 a. C.; studiò eloquenza e dialettica, e si distinse come giureconsulto. Pomponius (D. I, 2, L. 2, § 43) ci riferisce un aneddoto che lo determinò a dedicarsi allo studio del diritto. Avendo assunto sopra di sè una causa d'un suo amico, consultò Q. Mucius Scaevola sopra un punto di diritto, ma non avendo bene compreso la sua risposta nuovamente lo richiese, e nuovamente non comprese, sul che Scaevola gli fece severi rimproveri che essendo patrizio nobile e avvocato non conoscesse il diritto. Punto da questi rimproveri Servio si pose a studiare presso i migliori giureconsulti del tempo; iniziato da Lucilius Balbus, ottenne poscia una completa istruzione da Aquilius Gallus *(institutus a Balbo Lucilio instructus autem maxime a Gallo Aquilio).* Sempre fisso in questo suo proposito egli si recò ad Aquilio e Cercina dove scrisse parecchie opere. Cercina era un'isola presso le coste dell'Africa un po' al nord della Serti minore dove solevano riunirsi i bastimenti mercantili (Livio, XXXIII, 48, § 3; Bell. Afr. 34). Ivi si trattenne Mario per alcun tempo ed Annibale per una notte (Plut. Mar. 40) (Liv. l. c.) e Sempronio Gracco accusato d'adulterio con Giulia figlia d'Augusto vi stette in esiglio per 14 anni, *inter extorres et liberalium*

artium nescios (Tac. Ann. I, 53; IV, 13). Sembra per altro strano che un giureconsulto attivo come Aquilio, scegliesse un luogo simile e d'altra parte non abbiamo alcuna altra fonte che ci confermi questo racconto. Sulpicio fu questore insieme a Murena e mandato nel noioso distretto d'Ostia (Cic. Murena, 8, § 18); fu anche pretore e presiedette ai processi di *peculatus*. Nel 63 a. C. aspirò invano al consolato ed insieme a Catone accusò d'*ambitus* Murena, uno dei candidati eletti. Cicerone lo difese nella brillante e spiritosa orazione che è pervenuta fino a noi; in essa egli parla molto di Sulpicius col rispetto dovuto alla loro amicizia ed ai suoi grandi meriti, e ponendo in risalto come sia più facile trionfare in una elezione con la gloria militare che non con la sobria e tecnica professione del giureconsulto, deride i giuristi per le loro vuote forme.

Nel 51 a. C. Sulpicius riescì eletto console insieme a M. Marcellus. Nella guerra civile dapprima non si dichiarò apertamente (vedi le lettere che Cicerone gli indirizzava Fam. IV, 1. 2; Att. X, 14; 15 ecc.) ma poi si decise per la parte di Cesare e fu da questi fatto governatore dell'Acaia (Cic. Fam. VI, § 10). Mentre teneva questa carica scrisse due lettere a Cicerone che sono giunte fino a noi fra quelle di Cicerone (Fam. IV, 5; 12), in una delle quali consola quest'ultimo con tenere e belle espressioni della perdita della figlia, nell'altra espone a tratti pieni di vero sentimento l'assassinio di M. Marcello. Nell'anno seguente (u. c. 710 cioè 44 a. C.) Cesare venne assassinato il giorno delle Idi di marzo, e Sulpicio ai 17 propose che per pubblico decreto si solennizzassero le Idi di marzo. Antonio ed altri v'acconsentirono (Cic. Phil. 1, 1. § 3). Quando il Senato decise di mandare ambasciatori ad Antonio in Mutina per persuaderlo a lasciare a D. Bruto la Gallia e a prendersi per sè la Macedonia, si scelsero Servio Sulpicio, L. Filippo e L. Pisone. Partirono da Roma nel gennaio del 43 a. C.; la salute di Sulpicio era allora assai cattiva e prima che giungessero al campo d'Antonio egli morì. La nona Filippica di Cicerone è tutta occupata delle lodi della sua patriottica condotta e della proposta di un pubblico funerale da farsi e di una statua da porsi in suo onore sui Rostri. Questa statua si conservava ancora ai tempi di Pomponio.

Cicerone ci dice che egli avrebbe potuto essere uno dei più celebri oratori se non avesse preferito d'essere il primo dei giureconsulti; come tale superò Scevola e tutti gli altri pel suo metodo scientifico; egli aveva studiato la dialettica ed appreso a distribuire il tutto nelle sue parti, a scoprire le caratteristiche latenti, a spiegare le oscure, a distinguere le ambigue, a sventare le fallaci, e a trarre giuste conclusioni. Gli studi letterari ai quali si dedicò resero il suo stile elegante, e benchè loro scolaro egli superò Balbo e Gallo, essendo più cauto e profondo del vivace e pronto Gallo, più attivo ed efficace negli affari del lento e prudente Balbo (Cic. Brut. §§ 151-154). Quintiliano ci dice che soleva per esercizio tradurre in prosa la poesia latina (X, 5, § 4), e che egli si guadagnò bella fama con le sue orazioni, tre delle quali si conservavano ancora ai suoi tempi insieme ad alcune note di orazioni fatte con tanta cura, da far credere che esse fossero fatte allo scopo d'essere tramandate alla posterità.

Egli è menzionato da Plinio, Ep. V, 3, in una lista di gravi Romani che aveano scritto versi leggieri, e gli si attribuiscono 180 opere di diritto delle quali molte si conservavano ai tempi di Pomponio. Gellio riporta un frammento da una delle sue opere in un libro *de dotibus* (IV, 4) insieme ad un'altra citazione (ib. 3); D. XII, 4, 28; si fa anche menzione di un libro *de sacris detestandis* (Gell. VII (VI), 12) di due libri sull'Editto indirizzati a Bruto (D. I, 2, L. 2, § 44) e di alcune critiche a Q. Mucio (Gell. IV, 1, § 20). Varrone, Festo ed altri riportano varie spiegazioni da lui date a delle parole ed Huschke le ha raccolte insieme; ebbe molti scolari e si dice che Namusa ne raccogliesse gli scritti in 140 libri. Nel Digesto non si trova alcun suo frammento, ma sovente è citata la sua opinione (circa 80 volte), spesso come data dai suoi scolari, e. g. D. III, 5, 20 (21) pr. IV, 8, 40; V, 1, 80; XVII, 2, 65, § 8; XXIII, 3, 79; XXXIII, 4, 6; XXXIV, 7, 12; XXXIV, 2, 39; XXXV, 1, 40, § 3; XXXIX, 3, 1, § 6.

Non si può con sicurezza attribuire a Servio Sulpicio l'introduzione dell'*Actio Serviana* per riprendere le cose ipotecate da un affittaiuolo. Iust. IV, 6, § 7 (Puchta, Cursus, § 251 nota f.).

Cornelius Maximus pare fosse maestro di Trebazio (D. I, 2, L. 2, § 45) e Cicerone fa allusione a lui, come avente tale attribuzione, in una lettera scherzevole a Trebazio (Fam. 7, 8). Questi soleva citare le di lui opinioni come autorità (ib. 17). È incerto se Gneo Cornelio alludesse a lui nelle stesse lettere (ib. 9). Gaio 1, 136 lo cita insieme a Tuberone ed Alfeno; il D. XXXIII, 7, L. 16, § 1, cita una sua opinione contro quella di Servio Sulpicio.

Alfenus Varus, scolaro di Servio Sulpicio, è menzionato da Pomponio (D. I, 2, L. 2, § 44) insieme ad Ofilio come giureconsulto di grande autorità. Ottenne la dignità di Console e scrisse, secondo l'Indice Fiorentino, Digesta in 40 libri, dai quali si tolsero frammenti solo fino al 7°. Nel D. III, 5, L. 20 (21) però ne è citato anche il 39°. I frammenti tolti dai Digesta sono 29 ed occupano 5 pagine ed $^1/_4$ d'Hommel; quelli dall'Epitome di Paolo sono 25 e ne occupano 3 $^1/_4$. Gellio, VII (VI), 5, § 2, ha una citazione dal libro 34° del Digesto e dal 2° di *Collectanea*: duplice citazione che alcuni connettono con la collezione che Namusa fece degli scritti degli scolari di Servio. Alfeno fu *consul suffectus* insieme a Cocceio nell'anno 39 a. C. (U. C. 715), e se fu il figlio suo che venne eletto console nel 2. D. C. noi siamo informati che il suo prenome fu Publio (Henzen su Fast. Biond. Corp. 1, L. 1, p. 467). Il soprannome di Catus datogli da Rudorff e da altri non è che una congettura d'Huschke sul misterioso « Gaius » che segue il nome d'Alfeno in Pomponio (Z. G. R. XV, 187). Se questo fosse stato realmente un suo soprannome, perchè Orazio l'avrebbe sostituito con *vafer*?

Perfino il commentatore d'Orazio ci racconta un aneddoto di Alfeno, al quale sembra alludesse anche Orazio là dove illustrando l'opinione degli stoici che l'uomo saggio conosce tutte le arti implicitamente, dice: *ut Alfenus vafer omni obiecto instrumento artis clausaque taberna sutor erat* (Sat. 1, 3, 130: alcuni MSS. hanno *tonsor*). Porfirio dice che Varo era un ciabattino di Cremona che abbandonato il suo mestiere se ne venne a Roma e quivi approfittò talmente delle istruzioni di Sulpicio, che si rese degno di ottenere il consolato e pubblici funerali. Vafer è un epiteto che s'applica bene ad un giurista. Alcuni

identificano il giureconsulto con quell'Alfeno al quale Catullo indirizzò 30 epigrammi, ma è più probabile che questo fosse Quintilio Varo il poeta. Egli viene anche da Servio e dagli scoliasti di Virgilio confuso con quel Varo che udì insieme a Virgilio le lezioni di Sirone, filosofo Epicureo (Schol. Veron. a Virg. Ecl. V, 9; Ribbeck Praef. ad Virg. ed. min. p. X, ma ciò non è per nessun conto accertato; Quintiliano parla di un L. Varo Epicureo ed amico di Cesare) al quale Virgilio indirizzò la 6ª Egloga ed altri versi nell'Egl. IX, 27 e segg. Lo scoliasta Bernese (sull'Egl. VIII, 6) dice che Varo fu uno dei commissari scelti da Augusto affinchè dividessero le terre dei dintorni di Cremona ai veterani (40 a. C.) e che per vendicarsi d'un Mantovano (Ottavio Musa), che gli aveva preso in pegno una parte del suo bestiame e l'aveva fatto morire di fame, distribuì ai veterani una parte del territorio Mantovano. Altri invece dicono che fosse Musa il devastatore e che Varo succedesse a Pollione come legato, e fosse ivi mandato coll'incarico di restituire una parte delle terre, ma che poi adempisse male a questo suo incarico (vedi Teuffel. Schwabe, § 208, 3; Forbiger ad Verg. ll. cc.; Ribbeck *Praef. cit.* pp. XVIII-XX).

I più importanti dei suoi frammenti nel Digesto sono i seguenti: V, 1, L. 76, dove riporta l'opinione di certi filosofi che le molecole del corpo umano si rinnuovano continuamente; IX, 2, L. 32; XXXV, 1, L. 27; XXXIX, 2, L. 43; L. 16, L. 203, ed altri dal sommario di Paolo, XIX, 2, L. 30; L. 31; XXXII, L. 60; XXXIX, 3, L. 24; XLI, 1, L. 38 che contengono alcuni casi assai importanti. È citato 17 volte, generalmente come solo Alfeno; una volta come Alfeno Varo (D. XXXIII, 4, L. 6) e tre volte come Varo: VI, 1, L. 5, § 3; XL, 12, L. 10, L. 16, L. 39, § 6.

Ofilius (1) fu uno degli scolari di Servio che con Alfeno si distinse maggiormente nella giurisprudenza, ed appartenne all'ordine equestre per tutta la sua vita. Cicerone lo cita due volte nelle sue lettere (45 a. C. ad Atticum; 44 a. C. ad Trebatium Fam. VII, 21; e cf. XVI, 24, § 1). Pomponio dice che egli

(1) Offilius o Ofillius o Ofilius nell'index del Corp. I. L. III e IX e X.

era più dotto di Cascellio e Trebazio, che Capitone fu suo seguace e lo pone nel numero di quelli le cui dottrine vennero seguite da Labeone. « Era amico intrinseco di Cesare e scrisse molti libri di diritto Civile che formarono le fondamenta d'ogni parte del diritto. » Huschke (Z. G. R. XV, 189) nota acconciamente che Cesare aveva, fra gli altri suoi disegni, avuto l'idea di formare un Digesto. *Ius civile ad certum modum redigere atque ex immensa diffusaque legum copia optima quaeque et necessaria in paucissimos conferre libros* (Svet. Jul. 44). È probabile che Ofilio fosse l'incaricato di questa opera, come Varo lo fu nel formare una biblioteca. Questo « *Triboniano della Repubblica* », come Huschke lo chiama, lasciò opere che, fossero o no comprese nel progetto di Cesare, versavano su tutte le grandi divisioni del Diritto. Le parole di Pomponio *nam de legibus vicensimae primus conscribit, de iurisdictione idem edictum praetoris primus diligenter composuit* (D. I, 2, L. 2, § 44) sono forse corrotte; il Sanio interpreta *vicensimae* per *viginti libros* e Rudorff e Huschke lo sostengono. Huschke crede che dopo *de iurisdictione* vi fosse un numero (p. e. X libros); ma si può anche prendere il passo come è; *de iur* potrebbe denotare la parte del soggetto sulla quale Ofilio lavorava nel comporre l'Editto. Nel D. XXXII, L. 55, §§ 1, 4, 7, è citato *Ofilius libro quinto iuris partiti;* XXXIII, 9, L. 15, §§ 5, 8, *Ofilius libro sextodecimo actionum.* Non ci è noto se le parole *Ofilius ad Atticum ait* (D. L, 16, L. 234) si riferiscano ad un'opera a parte, possibilmente indirizzata a T. Pomponio Attico; ma certo non siamo molto lungi dal vero nel concludere da queste notizie che Ofilio scrisse sopra le leggi (de legibus), sulle relazioni di alcune parti del diritto civile (ius partitum), sull'ius honorarium (edictum Praet.) e sulle azioni (cf. D. I, 2, L. 2, §§ 5, 12).

Che sorta di lavoro facesse Ofilio sull'Editto è difficile a dirsi; Pomponio dice che « egli fu il primo a compilare l'Editto con cura »; è questa opera propria di un valente giurista nella carica di pretore, ma Ofilio non escì mai dall'ordine equestre e quindi non fu mai pretore. Probabilmente Pomponio intendeva dire che Ofilio fu il primo a trattare il tradizionale editto in modo profondo e sistematico; e che lo riordinò e lo rivide per il pretore di quel tempo o per qualche altro futuro pretore,

avvenendo spesso che i più valenti giuristi aiutassero in tal modo i pretori. Se egli fece ciò per istigazione di Cesare, sarebbe abbastanza certa la sua adozione generale (vedi sotto Giuliano); ma Pomponio non è scrittore che ispiri grande confidenza quanto alla precisione storica delle sue espressioni.

Nel Digesto non vi sono frammenti delle opere d'Ofilio, ma egli è citato spesso (circa 250 volte) e. g. D. II, 1, L. 11, § 2; 7, L. 1, § 2; 9, L. 1; IV, 1, L. 16, § 1; 8, L. 21, § 1; XIV, 1, L. 2, § 3; XXI, 1, L. 17 pr.; XXIV, 3, L. 18, § 1; XXXII: 4, 46, § 1; XXXIX, 3, L. 1, § 5; § 21; L. 2 § 10; L. 3; XLIII, 20, L. 1, § 17; 21, L. 3, § 10; XLVII, 2, L. 21 pr. ecc.; Gai III, 140.

Oltre Alfeno Varo ed A. Ofilio, Pomponio (544) nomina come scolari di Servio e scrittori Gaio, Tito Cesio, Aufidio Tucca, Aufidio Namusa, Flavio Prisco, Gaio Ateio, Pacuvio Labeone, Antistio, il padre di Labeone Antistio, Cinna, Publicio Gellio.

Mommsen propone o di cancellare Gaio o di trasporre le parole in modo da dare un prenome a Cinna. Asher (Z. R. G. V, 91) crede che s'alludesse a Gaio il commentatore, credendo i compilatori di Giustiniano che egli fosse un'autorità antica come quella di Q. Mucio (Vedi la congettura di Huschke sotto *Alfeno*). Schulin (*ad Pand. tit. de origine: iuris*, 1876) crede che questa legge (D. 1, 2, L. 2) non fosse formata da solo un frammento, ma che in origine consistesse di più frammenti, che vennero poi dai copisti fusi insieme; e che *Gaius* nei §§ 37, 42 e 44 sieno avanzi di frammenti di Gaio *ad XII tab.*

Nulla sappiamo su Tito Cesio ed Aufidio Tucca; quanto a Pacuvio Labeone veggasi sotto il nome di suo figlio.

Aufidius Namusa fu al dir di Pomponio quegli che raccolse e dispose in 140 libri tutte le opere di questi scolari di Servio (*quorum omnes qui fuerunt digesti sunt ab Aufidio Namusa ecc.*). Egli è citato da Giavoleno, *ex posterioribus Labeonis*, D. XXXV, 1, L. 40, § 3; e probabilmente Labeone allude a lui con le parole (D. XXXIII, 5, L. 20). *Apud Aufidium libro primo rescriptum est;* e così pure Ulpiano, D. XVII, 2, L. 52, § 18, ammenochè non si riferisca a Tucca. Namusa è citato da Ulpiano D. XIII, 6, L. 5, § 7; e da Paolo, D. XXXIX, 3. L. 2, § 6. Probabilmente quest'opera di Namusa è la sorgente delle citazioni dei *Servii*

auditores (D. XXXIII, 4, L. 6, § 1; 7, L. 12 pr.; § 6; XXXIX, 3, L. 1, § 6). Prisciano cita un frammento giuridico di P. Aufidio, VIII, 4, § 18 (Huschke, Iur. Antei. p. 99[4]).

C. Ateius è probabilmente lo scrittore a cui allude Labeone (D. XXIII, 3, L. 79, § 1) con le parole *Ateius scribit Servium respondisse* e: XXXII, L. 30, § 6; XXXIV, 2, L. 39, § 2; e che è citato da Paolo, XXXIX, 3, L. 2, § 4 e XXXIX, 3, L. 14 pr.; dove la Flor. ha *Antaeus;* ma i MSS. inferiori *Ateius.*

Si è da alcuni supposto che egli fosse il padre di C. Ateio Capitone, il rivale di Labeone, quello del quale Cicerone ci dice che era suo intimo amico e caldo sostenitore di Giulio Cesare (Cic. Fam. XIII, 29, 46 a. C.). Questo Caio Ateio fu tribuno insieme ad Aquilio Gallo nel 55 a. C. quando Pompeo e Crasso erano consoli e s'oppose violentemente a che s'assegnassero le provincie ai consoli e specialmente alla partenza di Crasso per la Siria (Plut. Crass. 16; Dio. XXXIX, 32 e segg.) e fu poscia *notatus* da Appio per aver dato un rapporto falso di cospirazione. Se egli fu in realtà padre del famoso Capitone, adì la pretura, e nacque da uno dei centurioni di Silla (Tac. *An.* III, 75). È anche conosciuto un Ateio grammatico; forse un liberto dei Capitoni; vedi Svet. Gr. 10; Teuffel-Schwabe, § 211, 1.

Cinna è citato da Ulpiano nel D. XXIII, 2, L. 6; XXXV, 1, L. 40, § 1.

Publicius Gellius — Marcello (D. XXXI, L. 50, § 2), Modestino (XXXV, 1, L. 51, § 1); Ulpiano, XXXVIII, 17, L. 2, § 8 (*Africanus et Publicius temptant dicere*) citano un giurista chiamato Publicio; ma nè gli autori dai quali egli è citato, nè la compagnia nella quale compare il suo nome sembrano alludere ad uno scolaro di Servio.

Esso non è in alcun modo collegato coll'*Actio Publiciana* (D. VI, 2; Inst. IV, 6, § 4).

Trebatius, il cui nome completo era *C. Trebazio Testa,* discendeva da una famiglia stabilita in Velia nella Lucania (Cic. Top. 1, § 5; Fam. VII, 20). Appartenne all'ordine equestre (Porph. ad Hor. Sat. 1, 1) e studiò il diritto Civile sotto Cornelio Massimo. Cicerone gli era affezionatissimo e desideroso di fargli del bene. Nell'anno 54 a. C. aveva stabilito di pren-

derlo seco in un viaggio che voleva intraprendere (cf. Fam. VII, 17, § 2), ma il suo disegno andò a vuoto e mentre egli stava discutendo con Balbo se fosse stato buon partito mandarlo a Cesare, ricevette una lettera da quegli nella quale lo pregava di mandargli qualcuno da avviare nella carriera del diritto. Cicerone gli inviò Trebazio dicendo non esservi uomo migliore nè carattere più retto e modesto; e che oltre a queste doti, egli era un'autorità nel diritto civile, per la sua grande sapienza storica e legale (*Accedit etiam quod familiam ducit in iure civili singulari, memoria summa scientia Cic. Fam.* VII, 5). In quest'anno Cicerone scrisse i suoi libri *de republica* e probabilmente fu in quest'opera aiutato da Trebazio. Cesare gli offrì il tribunato (ib. 8, § 1) ma egli non l'accettò; pare anche che non andasse in Brettagna con Cesare (ib. 17, § 3) perchè quantunque trattato con gentilezza e considerazione, pure non aveva amore per la vita militare (ib. 18, § 1). Le lettere di Cicerone in questo periodo di tempo sono assai piacevoli e piene di frizzi e scherzi: « *Tu qui ceteris cavere didicisti in Brittania ne ab Essedariis decipiaris, caveto* (ib. 6). *Id si ita est essedum aliquod suadeo capias, et ad nos quam primum recurras. — Querar cum Vacerra et Manilio; nam Cornelio nihil audeo dicere, cuius tu periculus stultus es, quum te ab eo sapere didicisse profiteris. Quin tu urges istam occasionem et facultatem, quam melior nunquam reperietur* (ib. 8). — *Legis tuas literas, ex quibus intellexi, te Caesari nostro valde iureconsultum videri. Est quod gaudeas, te in ista loca venisse, ubi aliquid sapere viderere. Quod si in Brittanniam quoque profectus esses; profecto nemo in illa tanta insula peritior te fuisset* (ib. 10). — *Consuli quidem te a Cesare scribis, sed ego tibi ab illo consuli mallem. Quod si aut fit, aut futurum putas, perfer istam militiam, et permane. Ego enim desiderium tui spe tuorum commodorum consolabor. Sin autem ista sunt inaniora, recipe te ad nos. Nam aut erit hic aliquid aliquando, aut, si minus, una mehercule collocutio nostri pluris erit, quam omnes Samarobrivae. Denique si cito te retuleris, sermo nullus erit: si diutius frustra abfueris, non modo Laberium sed etiam sodalem nostrum Valerium pertimesco. Mira enim persona induci potest Britannici iurisconsulti* (Vedi anche ib. 12. — ib. 13. — ib. 16. — ib. 18).

Trebazio nella guerra civile si schierò dalla parte di Cesare

e noi conserviamo una sua lettera a Cicerone nella quale gli diceva che Cesare desiderava che egli si dichiarasse apertamente in suo favore o se ne andasse in Grecia (Plut. Cic. 37). Egli trovossi al fianco di Cesare quando esso s'attirò l'odio del Senato, non alzandosi per ricevere un indirizzo di quello; Trebazio gli fece segno, ma Cesare non si mosse e gli rispose con un'occhiata ostile (Svet. Iul. 78). Dopo la morte di Cesare (44 a. C.), Cicerone essendo diretto verso la Grecia, si recò in Velia ed ivi visitò la casa, i beni paterni, e gli amici di Trebazio e ricordatosi che quegli una volta alla sua villa in Tusculo, avendo citato un brano della *Topica* d'Aristotele, aveva espresso il desiderio che egli la traducesse, viaggiando da Velia a Vibo ne fece un sommario a mente illustrato da esempi legali, e lo dedicò a Trebazio (Cic. Top. 1; Fam. VII, 19, 20). Nell'estate dello stesso anno mandò C. Silio a consultare Trebazio professionalmente (ib. 21). Un'altra lettera di incerta data racconta come Cicerone essendo *brillo* aveva detto a Trebazio essere punto questionabile se l'erede potesse agire per un furto commesso, prima d'essere tale. Trebazio disse che nessuno aveva mai pensato a ciò. Cicerone bevve liberamente e ritornato a casa tardi trovò il passo, lo trascrisse e mandò a Trebazio *ut scires, id quod tu neminem sensisse dicebas, Sex Aelium, M. Manilium, M. Brutum sensisse: ego tamen Scevolae et Textae assentior* (ib. 22). Orazio indirizzò a Trebazio la prima satira del 2° libro (circa 30 a. C.) che è in forma di un dialogo fra di loro. Trebazio raccomanda ad Orazio di cantare le lodi di (Octavius) Cesare, e quegli risponde non essere atto ad un tema così elevato e preferire scriver satire. Trebazio poscia gli rammentò le pene stabilite pei mala carmina (libelli) e Orazio gli risponde con un bisticcio.

Poco si sa della sua carriera legale; fu il primo maestro di Labeone *(institutus est a Trebatio)* (D. I, 2, L. 2, § 47) e Pomponio ci dice che come oratore era inferiore a Cascellio, ma superiore come giureconsulto; l'uno e l'altro però erano, sempre secondo Pomponio, meno dotti di Ofilio. Trebazio dette un responso che risolse l'importante questione se i codicilli dovessero essere sanzionati (vedi Giustiniano, Istituzioni, II, 25).

Scrisse libri dei quali molti si conservavano ancora, sebbene

non fossero molto usati ai tempi di Pomponio (D. I, 2, L. 2, § 45). Alcuni *de iure civili* e nove libri *de religionibus*. Quest'ultima opera è citata da Gellio VII (VI), 12; Macrobio, Sat. I, 16, § 45; III, 3, §§ 2, 5 (dove è citato un decimo libro; 7, § 8). Essa è anche citata dagli scoliasti su Virgilio e da Arnobio (vedine i frammenti in Huschke, *Iurispr. Anteiust.*).

In un punto di diritto, nel quale a dir di Gellio IV, 2, egli si trovava in contrasto con Labeone, il Digesto ha seguito Trebazio (XXI, 1, L. 14, § 3).

È spesso (quasi 80 volte) citato nel Digesto, in ispecial modo da Giavoleno e (forse di seconda mano dall'edizione di Labeone fatta da Giavoleno) da Ulpiano e Paolo (D. XXXII, L. 29 pr.; L. 30, § 5; L. 100, § 2-4) ed altri. Cf. IV, 3, L. 8, § 3, 4; 8, L. 21, § 1; XI, 7; L. 14, § 11; XVI, 3, L. 1, § 41; XVIII, 6, L. 1, § 2; XXI, 1, L. 6, § 1; L. 12, § 4; L. 14, § 3; XXX, L. 5, § 1; L. 30, § 5; XXXIX, 3, L. 1, § 3, XL, 7, L, 3, § 11; XLI, 1, L. 16; L. 19; 2, L. 3, § 5; XLIII, 23, L. 2, 24, L. 1, § 7; L. 22, § 3.

Aulus Cascellius fu contemporaneo di Trebazio; le parole di Pomponio riguardo al suo maestro sono evidentemente inattendibili, perchè egli non poteva essere stato un allievo di Q. Mucio (ciò importerebbe che egli fosse nato prima del 100 a. C.); forse fu scolaro di uno dei discepoli di Q. Mucio. Pomponio sembra parli di un certo Volusio; Plinio ci designa come suo maestro il nobile Volcazio. Fu questore, ma respinse il consolato che Augusto gli offrì, mosso forse dalle stesse ragioni di Labeone.

Repubblicano, saldo e libero nell'esporre la propria opinione, si rifiutò apertamente di concepire formole e introdurre azioni in protezione di quelli che avevano ottenuto terreni dai triumviri (Ottavio, Antonio e Lepido). Ai suoi amici che lo consigliavano a non esporsi a pericoli palesando apertamente le sue idee sull'impero, rispondeva credere essere una protezione ciò che gli altri credevano un danno, cioè vecchiaia ed impuerilità (Val. Max. VI, 2, § 12). Orazio ne parla come tipo di giurista dotto nella sua *Ars poetica*, 37, la data della quale non è certa, ma secondo le ultime opinioni risale ai 24 o 20 a. C. (*Nettleship. Iourn. of Phil.* XII, 44) o poco dopo (*Mommsen Her-*

mes, XV, 114). Ammiano lo cita insieme a Trebazio ed Alfeno come tipo di antichi giureconsulti (XXX, 4, § 12).

Nominò suo erede un nipote di Q. Mucio (D. 1, 2, L. 2, § 45).

Più eloquente di Trebazio, gli era inferiore come giurista. Celebri sono i suoi motti di spirito. Quando Vatinio (antico nemico di Cicerone) venne lapidato dal popolo per aver dato dei giuochi assai miseri, egli fece passare una legge che alcuno non potesse gettare nell'arena che *poma*. Un uomo gli si presentò per chiedergli se i *nuces pineae* dovessero porsi nella categoria dei *poma* (D. L, 16, 205), e Cascellio rispose « Sì, se si tratti di lapidare Vatinio » (Macrob., Sat. II, 6). Un altro andò a consultarlo su una divisione di proprietà: dovrei dividere un vascello » gli dice, e subito Cascellio prende il « dividere » alla lettera e risponde: « Ma tu lo rovinerai » (Quint. VI, 3, § 87. Macrobio, *navem si dividis, nec tu nec socius habebitis*).

Dei suoi libri uno soltanto si conservava ancora ai tempi di Pomponio, intitolato *bene dictorum;* titolo ambiguo che poteva voler dire d'arguzie, o di opinioni bene espresse.

In Gaio, IV, 166, troviamo fatta parola d'un *Cascellianum* o *secutorium iudicium* che si usava per ottenere il possesso di una cosa in questione dopo che un'azione *di sponsione* era stata decisa in favore di quello dei contendenti che non possedeva la cosa. Non sappiamo se questo giudizio prendesse il nome da Aulo Cascellio, è probabile invece che esso venisse introdotto da un pretore; e Cascellio, almeno a dir di Pomponio, non fu mai pretore.

Egli è citato insieme ad altri del suo tempo nel Digesto, principalmente da Labeone (pubblicato da Giavoleno) XXVIII, 6, L. 39, § 2; XXXII, L. 29 pr.; L. 100 pr.; XXXIII, 4; L. 6, § 1; 6, L. 7; 7, L. 4; L. 26, § 1; 10, L. 10; XXXIV, 2, L. 39, § 1; XXXV, 1, L. 40, § 1, una volta anche da Celso, L, 16, L. 158; due volte da Ulpiano, XXXIX, 3, L. 1, § 17; XLIII, 24, L. 1, § 7; queste due ultime citazioni furono probabilmente prese da Labeone.

Cicerone, *Balb.* 20, ci dice che Q. Mucio, l'augure, quando veniva consultato su qualche punto del diritto dei *praediatores* (chi fossero vedi in Gaio, II, 61) soleva mandare i suoi clienti

a Furio o Cascellio, che per essere essi stessi *praediatores* conoscevano a menadito quella materia. Mommsen suggerisce che questo Cascellio fosse il padre del giureconsulto (Hermes, XV, p. 114).

TUBERO, il cui nome completo era *Q. Elio Tuberone* (Cic. Dig. 1; Gell. XIV, 2, § 20), fu di famiglia patrizia e studiò sotto Ofilio; da prima faceva il procuratore e divenne poi giureconsulto. Suo padre L. Elio Tuberone era amico intrinseco di Cicerone; essi erano stati *domi una eruditi, militiae contubernales, post affines, in omni denique vita familiares* (Cic. Lig. 7, § 21). Fu ambasciatore a Q. Cicerone quando quest'ultimo era governatore dell'Asia, 61 a. C. Allo scoppiare della guerra civile fra Cesare e Pompeo, Tuberone fu mandato governatore in Africa. Il figlio l'accompagnava, ma fu loro vietato di sbarcare o, come dice Tuberone stesso, da Ligario che era stato lasciato ivi incaricato dal governo come legato di Considio; o, come dice Cicerone, dal pretore Varo che era a Considio succeduto. Così respinti essi, se ne andarono in Macedonia al campo di Pompeo (Cic. Lig. 7-9) nelle file del quale trovossi il figlio nella battaglia di Farsalia (ib. 3). Nel 46 a C. mosse causa contro C. Ligario, come avversario di Cesare, perchè non gli aveva permesso di sbarcare nemmeno per attingere acqua. La sua orazione è citata da Quintiniano e conservavasi ancora ai tempi di Pomponio. Cicerone difese Ligario in un'orazione che si conserva ancora, e Cesare, commosso dalle sue parole patetiche e lusinghiere, lo assolse. Questo fatto addolorò tanto Tuberone che per poco egli non lasciò la giurisprudenza (D. 1, 2, L. 2, § 46). Egli prese in moglie una figlia di Sulpicio, dalla quale ebbe egli stesso una figlia che divenne poi madre del giureconsulto e statista C. Cassio Longino (ib. § 51). Egli era, al dire degli scrittori, considerato *doctissimus iuris publici et privati;* scrisse parecchi libri su vari argomenti, ma lo stile suo un po'antiquato li resero impopolari.

Gellio fa parola d'una sua opera *de officio iudicis* (XIV, 2, § 20) e dice (ib. 7, § 13) che Ateio Capitone cita e s'associa all'opinione di Tuberone, che ogni decreto del Senato dovesse sempre farsi *per discessionem.* Così pure in un altro punto di diritto (ib. § 8). Esso è citato nel Digesto da Labeone, D. XVIII, 1,

L. 77; XXXII, L. 29, § 4; XXXIII, 6, 47; 7, L. 25; da Celso direttamente o di seconda mano da Ulpiano, VII, 8, L. 2, XV, 1, L. 5, § 4; L. 6; XXXII, L. 43; XXXIII, 10, L. 7, § 2 *(magnopere me Tuberonis et ratio et auctoritas movet)*; XLV, 1, L. 72 pr.; ed anche probabilmente, VII, 8, L. 2, § 1; e da Paolo, XXXIV, 2, L. 32, § 1.

Spesso viene citata una storia di Roma di Tuberone, e siccome sappiamo che il padre scrisse di storia (Cic. Q. Fr. 1, 1, § 18), così ci sembra naturale che all'opera sua si debbano riferire queste citazioni (vedi le raccolte nella *Hist. Rom. Fr.* di Peter ed. min.). Egli è pertanto chiamato Q. Tuberone in Livio, IV, 23; Suet. Iul. 83, e, quindi il giurista viene forse considerato anche come storico, non fosse altro perchè pubblicò e si servì delle opere del padre (Teuffel Schwabe, § 172, 8; 208, 1).

C. Aelius Gallus, del quale non si conserva nel Digesto che un frammento di una linea e mezzo, tolto probabilmente di seconda mano, scrisse un'opera *de significatione verborum quae ad ius civile pertinent* (Gell. XVI, 5, § 3) in due libri (?). Festo lo cita 20 volte. I frammenti che ci restano di lui sono raccolti nella *Iurispr. Anteiust.* di Huschke, p. 94. I più interessanti si riferiscono a *reus, nexum, possessio, religiosum.* Le sue definizioni sono citate nel Digesto, XXII, 1, L. 19 pr.; L. 16, L. 77 *(Gallum)*.

Il suo nome non si trova nell'Indice Fiorentino.

Blaesus è citato da Labeone: *Blaesus ait Trebatium respondisse* (D. XXXIII, 2, L. 31).

Granius Flaccus è citato da Paolo D. L, 16, L. 144 (*Granius Flaccus in libro de iure Papiniano scribit etc.)*. Intorno all'*ius Papinianum* vedi D. I, 2, L. 2, § 2, 36. Granio Flacco è anche citato da Censorino, *de die natali 3 (Granius Flaccus in libro quem ad Caesarem de indigitamentis scriptum reliquit)*; e da Macrobio, Sat. I, 18, § 4 *(quod cum Varr. et Granius Flaccus adfirment)*. Altre citazioni di Granio e Granio Liciniano sono da Huschke riferite a Granio Flacco (veggasi però anche Teuffel Schwabe, §§ 199, 7; 359, 4, 5.

Junius Gracchanus scrisse un'opera *de potestatibus*, il 7° libro della quale è citato da Ulpiano nel suo libro *de officio quaestoris* (D. I, 13).

Fenestella è citato nello stesso luogo e posto insieme a Giunio e Trebazio. Visse circa dal 52 a. C. al 19 d. C. e scrisse sopra antichità legali. Vedine i frammenti in *Hist. Rom. Fragm.* (Peter) p. 272 e seguenti; Teuffel-Schwabe, § 259, 2, 3.

Vitellius. Di questo giurista non sappiamo altro che Sabino scrisse dei libri *ad Vitellium* (D. XXXII, L. 45; XXXIII, 7, L. 12, § 27; 9, L. 3 pr.). Cassio delle note (XXXIII, 7, l. c.) e Paolo 4 libri *ad Vitellium*. Alcuni hanno supposto che egli fosse l'avo dell'imperatore Vitellio e quindi *procurator rerum Augusti* (Suet. Vit. 2).

CAPITOLO IX.

LABEONE E LE DUE SCUOLE DEI GIURISTI

Labeo era figlio di un giureconsulto amico di Bruto e cospiratore contro Cesare, che dopo la battaglia di Filippi si scavò una fossa nella sua tenda e coll'aiuto di uno schiavo s'uccise (App. B. Civ. IV, 135; Plut. Brut. 12, 51). Appiano dice che egli fu famoso per la sapienza (legale?) e chiamavasi Pacuvio Antistio Labeone (D. I, 2, L. 2, § 44). Anche più celebre di lui fu il figlio *M. Antistius Labeo* (Porfirio, ad Hor. Sat. 1, 3, 82) nato fra il 50 e 60 a. C. e morto fra il 12 e il 20 d. C. Egli attese alle lezioni di Alf. Varo, Cascellio, Ofilio, Tuberone e specialmente Trebazio che ne compì l'educazione. *Omnes hos audivit, institutus est autem a Trebatio* (Pomp. D. ib. § 47). Fu di vasta erudizione e Gellio (XIII, 10) menziona specialmente i suoi studi di grammatica dialettica e d'antica letteratura latina. Per opinioni politiche fu severo repubblicano, sostenitore degli antichi diritti costituzionali e sempre pronto a mostrarsi avverso al governo imperiale. Il suo grande rivale C. Ateio Capitone ce lo descrive quale eminentissimo giureconsulto e conoscitore dei costumi Romani, mà fanaticamente avverso a far la minima concessione al reggimento imperiale. *Sed agitabat hominem libertas quaedam nimia atque vecors tamquam — divo Augusto iam principe et rempublicam obtinente ratum tamen pensumque nihil haberet, nisi quod iuxtum sanctumque esse in Romanis antiquitatibus legisset.* Capitone ci narra a questo proposito il seguente episodio: unà donna mosse un'accusa contro Labeone presso i tribuni e quelli lo citarono a comparire e difendersi dall'accusa. Labeone si rifiutò dicendo che i tribuni potevano arrestarlo, ma che quanto a citarlo ciò non era nelle loro competenze (Gell. XIII, 12). La sua avversione ad Augusto apparve chiara quando quegli decise di ricostituire il senato (18 a. C.). Augusto dopo aver prestato giuramento di scegliere

gli uomini migliori ne elesse 30, i quali, fatto lo stesso giuramento dovevano nominarne altri 5 per ciascuno ed il caso doveva poi decidere chi in ogni gruppo di 5 dovesse venire accettato in Senato. I trenta scelti così dal caso dovevano, alla loro volta, sceglierne altri 5 nello stesso modo. Dopochè si fu seguito questo procedimento per alcuni giorni, Augusto s'interpose e nominò tutti quelli che mancavano per compiere il numero di 600 (Dio. Cass. LIV, 13). Anche Labeone si trovò nella condizione di dovere scegliere, e nominò Lepido il primo triumviro, il cui figlio aveva cospirato contro Augusto.

Questi dichiarò che egli aveva violato il giuramento e lo minacciò di castigo, ma Labeone rispose che non v'era alcun male a nominare Lepido, dacchè egli gli permetteva di tenere la carica di pontefice. Augusto gli chiese se non vi fosse alcun altro più degno; egli rispose « ciascuno deve giudicare da sè. » Un'altra volta parlando i senatori di fare per turno la guardia a Cesare, Labeone disse ch'egli russava e quindi non era adatto a far la guardia in un'anticamera (ῥέγχω καὶ οὐ δύναμαι αὐτοῦ προκοιτῆσαι. Dio. Cass. ib. 15; Svet. Aug. 54).

L'imperatore ricompensò l'animo più ossequioso di Ateio Capitone ammettendolo al consolato prima del suo turno, affinchè egli avesse così la preferenza su Labeone al quale offrì di diventare *consul suffectus*. Ma egli respinse quella carica e l'ira che s'era tirata addosso per essere incorruttibile repubblicano non fece che accrescergli il favore popolare (Tac. An. III, 75. *Illa aetas duo pacis decora simul tulit, sed Labeo incorrupta libertate et ob id fama celebratior, Capitonis obsequium dominantibus magis probatur. Illi quod praeturam intrastetit, commendatio ex iniuria, huic, quod consulatum adeptus est, odium ex invidia oriebatur).*

Porfirio (sopra Orazio l. c.) credette che Orazio alludesse al grande giureconsulto colle parole *Labeone insanior,* ma siccome all'epoca in cui vennero scritte queste satire Labeone non aveva più di 20 anni, è probabile che egli alluda a qualcun altro.

Il tempo che aveva libero dalle cure politiche lo dedicava al diritto e divideva l'anno in 2 parti: 6 mesi stava in Roma ove dava responsi sui casi che gli si presentavano, ed istru-

zioni agli studenti: *Iuris civilis disciplinam principali studio exercuit, et consulentibus de iure publice responsitavit* (Gell. XIII, 10); *Romae sex mensibus cum studiosis erat* (Pomp. D. 1, 2, L. 2, § 47). Gli altri sei mesi li passava in campagna scrivendo trattati di diritto. Pomponio ci dice che egli ne scrisse 400 dei quali molti erano ancora in uso ai suoi tempi. L'indice Fiorentino non fa menzione che di due delle sue opere, *Pithana* (probabilità) in 8 libri e 10 *Posteriores libri*. I *Pithana* vennero compendiati e commentati da Paolo e forse Triboniano li conobbe solo in questa forma. Nel Digesto vi sono 34 frammenti di quest'opera i più lunghi dei quali sono D. XIV, 2, L. 10; XIX, 1, L. 53; L. 54; XLI, 1, L. 65. I *Posteriores* vennero pubblicati dopo la sua morte e Gellio ci dice che i libri 38°, 39° e 40° erano pieni di spiegazioni e di etimologie di parole latine; Ulpiano cita il 37° (D. IV, 3, L. 9, § 3). Paolo il 38° (D. XLVIII, 13, L. 11 (9), § 2). Questa opera venne compendiata da Giavoleno ed usata dai compilatori in due forme (vedi sotto Giavoleno), una delle quali consiste in una esposizione delle opinioni di Labeone criticate da Giavoleno; nell'altra Labeone parla in generale direttamente. Della 1ª abbiamo circa 47 frammenti (e. g. D. XXIV, 3, L. 66; XXXV, 1, L. 40; XL, 7, L. 39); della 2ª circa 27 i più lunghi dei quali sono D. XXXII, L. 29 (che forse è un frammento dalla prima opera), L, 30; XIX, 2, L. 60.

Labeone scrisse anche delle opere sul diritto pontificio, i frammenti delle quali si trovano anche in Festo; ed anche sopra le XII tavole delle quali Gellio raccolse frammenti da varie opere; nello stesso Gellio troviamo un frammento tolto da alcuni libri sull'Editto del Pretore (vedi Huschke). Numerose sono nel Digesto le citazioni di Labeone (540) ma raramente si fa menzione del libro o dell'opera dalla quale sono tolte. Pernice suppone che la maggior parte d'esse sieno tolte dalla sua opera sull'Editto (Labeo, I, p. 55).

È anche citato nel D. IV, 3, L. 9, § 4; L. 16, L. 19: e nel XLI, 3, L. 30, § 1, sono nominati due libri di *Epistulae*.

Se le parole *Labeo testamento suo Neratiae uxori suae nominatim legavit vestem* (D. XXXIV, 2, L. 32) si riferiscono al nostro Labeone, allora conserviamo un brano del suo testamento e

di più conosciamo il nome di sua moglie (Labeone però è un nome che occorre spesso a indicare altre persone e. g. D. XXVIII, 1, L. 27; XXXIX, 5, L. 35, § 2). È certo che egli lasciò codicilli, e questo suo uso tolse ogni dubbio sulla validità di queste disposizioni quasi testamentarie (Inst. II, 25).

Labeone e *Capitone* furono, a dir di Pomponio, i primi a fondare scuole opposte di Giureconsulti. Ecco le sue parole. *Hi duo primum veluti diversas sectas fecerunt; nam Ateius Capito in his quae ei tradita fuerant perseverabat; Labeo ingenii qualitate, et fiducia doctrinae, qui et ceteris operis sapientiae operam dederat, plurima innovare instituit. Et ita Ateio Capitoni Massurius Sabinus successit, Labeoni Nerva, qui adhuc eas dissensiones auxerunt... Masurus Sabinus primus publice respondit* (D. I, 2, L. 2, § 47, 48). Seguita poi menzionando Gaio Cassio Longino come successori di Sabino e Proculo di Nerva. Contemporanei di Nerva furono Nerva *filius* ed un altro Longino. *Sed Proculi auctoritas maior fuit, nam etiam plurimum potuit; appellatique sunt partim Cassiani, partim Proculiani (Proculeiani F.) quae origo a Capitone et Labeone coeperat* (ib. § 52). I successori di Cassio in ordine cronologico furono Celio Sabino, Prisco Giavoleno, Aburnio Valente e Tusciano ed anche Salvio Giuliano. I successori di Proculo furono Pegaso, Celso padre, Celso figlio e Prisco Nerazio (§ 53). L'espressione *successio* in generale si crede stia ad indicare il succedersi dei capi delle opposte scuole; ma a questo proposito è stato attribuito ad essa un significato più preciso che probabilmente è il vero. Gellio dice che eranvi in Roma ai suoi tempi (? 160–170 d. C.) molti luoghi speciali dove i giureconsulti regolarmente insegnavano e davano responsi su casi (*Quaesitum esse memini in plerisque Romae stationibus ius publice docentium aut respondentium an* ecc. XIII, 13). È probabile che in principio vi fossero due luoghi simili in uno dei quali soleva abitualmente trovarsi Labeone, nell'altro Capitone.

Posti così pubblicamente l'uno contro l'altro i due giureconsulti, ne veniva naturalmente che ogni differenza di principii o di metodo venisse esagerata e dai discepoli sostenuta e propagata; appare così chiaro il significato della parola « *successit* » di Pomponio; i capi delle due scuole secondo questa teoria occupavano successivamente il posto di rivali d'inse-

gnamento (Bremer, *Die Rechtslehrer* ecc. p. 68, attribuisce a Schrader questa ipotesi).

Le sole informazioni che possediamo su questo argomento sono l'espressione di Plinio (Ep. VII, 24, § 8), *domus G. Cassi, huius qui Cassianae scholae princeps et parens fuit,* e la menzione che Gaio ed altri giuristi fanno di varie controversie nelle quali le due scuole sostennero opinioni opposte; ma le parole di Pomponio e la vita di Labeone possono servirci per formarci un'idea approssimativa delle differenze che intercedevano fra queste due scuole.

Labeone era appassionato cultore delle romane antichità legali e amante dell'antica costituzione. A prima vista lo si potrebbe credere conservatore, ma se si riportano nella storia Romana i criteri che sorgono sotto un governo monarchico, sarà facile il vedere come coi suoi principii repubblicani egli si trovasse naturalmente portato ad essere un innovatore, appunto come ci dice Pomponio. Ma nelle condizioni in cui si trovava Labeone, egli si sentiva contrastato nelle sue tendenze, egli vedeva l'antica libertà repubblicana sopraffatta dal governo imperiale, e la costituzione *concepita* in modo da dare un'apparenza di legalità a un dispotismo incostituzionale.

L'*imperium* proconsolare veniva esercitato entro la città ed il potere tribunicio che era stato creato per moderare l'*imperium* si trovava insieme ad esso in una sola persona, cioè in quella del principe, ed anzichè venire esercitato per un anno, era a vita. L'antica dittatura non poteva più venire all'uopo usata poichè ben differente cosa era l'attribuire in condizioni speciali il potere supremo ad alcuno per un dato tempo, dal concederlo in condizioni normali e per sempre ad una data famiglia. Un giureconsulto costituzionale può non curarsi di cercare quanto collegate sieno fra di loro la forma e la sostanza, qualora le forme vengano osservate e le istituzioni vadano soggette ad un moderato e progressivo svolgimento corrispondente ai cambiamenti ed alle circostanze della nazione. Ma allorquando una monarchia si fa aggressiva, gli amanti dei diritti costituzionali s'allarmano, e i Pym e gli Hampden innalzano lo stendardo della rivolta. E qualora sorga e si sviluppi una monarchia sotto le forme di una repubblica, in Labeone

troveranno sfogo per la fede e la dottrina loro, mostrando quale differenza passi fra lo spirito e la lettera della legge. Una volta risvegliata, e messa in attività, una mente indagatrice, non si ferma facilmente e indaga a volta a volta ogni questione. Quale è l'origine e lo scopo della forma? Quale è il significato della lingua usata? è la legge realmente fondata su principii od è un mero espediente momentaneo utile solo in quelle circostanze speciali? È essa stata allargata ad abbracciare casi che in origine non cadevano sotto il suo dominio, o piuttosto non è essa stata limitata in guisa da non avere valore od effetto alcuno?

Labeone era uomo di varia cultura ed istruito nella filosofia (Gell. XIII, 10) e quindi il suo criticismo era diretto da criteri sì pratici che scientifici, e i suoi studi legali eran regolati da un complesso armonico di principii. Il diritto non deve essere semplicemente un manipolo, ma un tutto congruo di norme. Gli effetti precisi di simili criteri in una mente possente non sono facilmente calcolabili; anzitutto possono cambiare col mutarsi delle persone e delle circostanze, ed assumere vari aspetti a seconda della varietà delle disposizioni a cui vengano applicati. La « ragione delle cose » può ritrovarsi nella rigidezza o nella flessibilità, nella congruenza della teoria o nella convenienza della pratica, nel rigore logico, o nell'equità dei fatti. Se il pensatore è timido e contento potrà trovare nello scetticismo ricovero e rassegnazione pratica; se audace e malcontento si sentirà portato irresistibilmente a riformare. Ma in nessuno di questi due casi il suo metodo di giurista sarà meccanico. Labeone era pieno d'audacia e d'amarezza, e la divina collera dell'anima sua, che aveva la sua origine nei suoi ardori politici, dava anima e vigore sempre nuovo ai suoi studi legali e gli facevano scuotere le irrigidite ossa del diritto.

Le questioni di Labeone dovettero naturalmente trovare oppositori in tutti quelli che per ragioni speciali sentivano avversione ad ogni cambiamento; dovette esservi la moltitudine degli intelletti lenti e mediocri incapaci di comprendere le sue discussioni, e dei giuristi, che avendo acquistate quelle cognizioni sufficienti per l'esercizio della professione, non sen-

tivansi l'animo di ricominciare a studiare, e di cambiare le abitudini acquistate. E oltre questi vi erano anche gli uomini di vera capacità, ma troppo timorosi, troppo cauti e ripugnanti dai cambiamenti, più volenterosi di

. . . . bear the ills they have
Than fly to others that they know not of...

Anche la politica doveva esercitare la sua influenza; quelli che s'adattavano od almeno trovavano vantaggioso il nuovo ordine di cose dovevano naturalmente provare ripugnanza verso le opinioni di Labeone, e sentirsi disposti, o per considerazioni di prudenza, o per devozione al supremo potere o per antipatia naturale, ad opporsi all'innovatore legale, come si sarebbero opposti nel campo politico al repubblicano. Poichè innanzi alla robusta consolidazione della monarchia svaniva ogni speranza di repubblica, gli impeti di Labeone venivano ristretti nei limiti del diritto privato e si dissipavano nella moltiplicità dei casi speciali, come un torrente su banchi di sabbia.

Le due scuole opposte erano rappresentate da valentissimi maestri; ma, a parer nostro, non vi era ragione alcuna per cui i seguaci di una d'esse si schierassero persistentemente contro quelli dell'altra ed elevassero a principii le divergenze d'opinioni su punti o casi speciali; potranno esservi stati entusiasmi momentanei per qualche maestro, partigianeria pure momentanea di qualche opinione; ma i criteri *fondamentali* venivano spesso cangiati, e spesso accadeva che il successore di una scuola si trovasse, su certi punti, d'accordo con un suo predecessore della scuola opposta, ed in certi altri discorde dai predecessori della propria; che alcune questioni venissero decise da rescritto del principe sopra un caso speciale; che altri venissero lentamente modificati dal progredire della legislazione o dallo sviluppo di altre parti del diritto. Cosicchè gli avanzi delle controversie dibattute nel primo secolo servirono poi a disciplinare i giureconsulti, a costituire saldamente ed a purificare le dottrine legali, e ad attribuire a scuole opposte le opinioni diverse su questioni speciali. Di questi dissidii buon numero ci sono stati conservati nei Commentarii di Gaio ed

altri nel Digesto, nè sarebbe difficile il dimostrare che da una scuola s'assumeva talvolta come criterio un complesso di principii, dall'altra la convenienza pratica, cioè o lo *strictum ius* o l'*equitas;* ma tali argomenti non possono venir limitati ad una sola d'esse: sì l'una che l'altra assumevano alternativamente questi criteri; sicchè se noi nelle questioni non trovassimo i nomi dei vari giureconsulti potremmo con facilità attribuirle erratamente (1).

Diamo qui una breve esposizione delle varie questioni che sappiamo vennero dibattute da queste scuole. Le prime sono quelle menzionate da Gaio che spesso ci parla dei Sabiniani chiamandoli *nostri praeceptores* e simili, e dei Proculi che chiama *diversae scholae auctores:* talvolta nomina per l'una scuola *Sabinus et Cassius* — *Labeo et Proculus* per l'altra.

Siccome poi non è presumibile che tutte le questioni controverse facessero parte di discussioni speciali o che tutti i giuristi appartenessero o all'una o all'altra scuola, ci limiteremo all'esposizione di quelle che presumibilmente furono oggetto di disputa fra le due opposte scuole di giuristi.

1. Gai I, 196; Ulp. XI, 28. Il maschio giunto a pubertà era liberato dalla tutela; si chiede quando giunge l'uomo a pubertà (delle donne non si faceva questione essendo esse sempre sotto tutela). Sabino e Cassio ecc. (*Cassiani* come Ulpiano li chiamava) dicevano che dipendeva ciò dalla costituzione spe-

---

(1) Il Dirkisen nella sua elaborata e giudiziosa dissertazione sulle scuole dei giuristi Romani (Beiträge, Leipzig. 1825). Respingendo l'opinione di scrittori precedenti che l'una scuola seguisse l'*equitas*, l'altra lo *strictum ius*, venne alla conclusione che i Sabiniani traevano le loro opinioni specialmente dalla esperienza e si tenevano attaccati alla lettera della legge o ricorrevano a qualche analogia dal diritto civile, dando un'importanza secondaria all'equitas; mentre i Proculiani tenevan presente l'essenza, il significato, l'oggetto della legge e la coerenza sistematica (p. 46). Kuntze (Excurse p. 323) trova il contrasto delle due scuole nell'opposizione fra l'*utilitas* e le *subtilitas*, e, per dire con linguaggio più famigliare, nell'opposizione fra la realtà e l'idealismo, talchè si dilunga in considerazioni alquanto vaghe — Noi ci siamo serviti qualche volta del Dirksen.

ciale dell'individuo, e che quanto agli *spadones* si doveva fissare l'età solita negli altri! I Proculiani invece stabilivano un termine eguale per tutti e credevano *eum puberem esse qui XIIII annos explevit*. Ulpiano dice che Prisco (Nerazio? Giavoleno?) esigeva ambedue le condizioni. Potrebbe credersi che i Proculiani volessero dire non essere lo sviluppo corporale il punto essenziale, bensì l'intellettuale per il quale l'età è criterio pur giusto e conveniente (Inst. 1, 22).

2. Gaio, II, 15. I Sabiniani consideravano gli animali *mancipii* dalla nascita; Nerva e Proculo sostenevano che essi diventavano *mancipii* solo quando erano domati, e se non domati, tali all'età nella quale avrebbero dovuto essere domati. Siccome erano considerati *mancipi* soltanto quegli animali che *collo dorsove domari solent* (cf. Vat. Frag. 259) cioè i buoi, i cavalli, gli asini, i muli, era naturale che si considerasse il domarli come elemento essenziale della distinzione. È anche possibile che si considerasse l'addomesticamento un fatto necessario per includere gli animali nella famiglia, che li rendeva così pure atti alla solenne cessione che era applicata agli schiavi ed ai fanciulli. Questa controversia era antiquata ai tempi di Giustiniano.

3. Gai II, 37 e III, 87. La cessione *in iure* di un credito aveva effetti assai differenti in differenti casi. Era effettiva, e poneva quindi il cessionario nel luogo del cedente in un sol caso, quando cioè il cedente era erede *ab intestato* e non aveva adito. Era non effettiva quando il cedente per testamento non aveva adito. Ma se alcuna di queste persone cedeva dopo avere adìto l'eredità, essa rimaneva obbligata verso i creditori, i debiti venivano meno tutti insieme, ed i beni tangibili passavano al cessionario. Ma come andava la cosa nel caso di un erede necessario? cioè d'uno schiavo liberato e fatto erede per testamento. Egli non poteva scegliere di accettare o no, egli era erede subito e non era necessario che adisse l'eredità. I Sabiniani dicevano che in tal caso la cessione era nugatoria. I Proculiani sostenevano che aveva gli stessi effetti che negli altri casi dopo l'adizione. Evidentemente i Sabiniani ragionavano in questa guisa: egli è erede necessariamente, quindi non può spogliarsi di questa sua qualità; ed i Proculiani ri-

spondevano: È vero, ma essendo egli divenuto erede può di propria volontà trasferire ad altri i *beni* tangibili alla stessa maniera che può convenire sopra ogni singolo oggetto. La necessità è di avere uno che risponda di fronte ai creditori, e tale egli rimane anche dopo la cessione.

Questa disputa era antiquata ai tempi di Giustiniano.

4. Gai, II, 79; D. XLI, 1, L. 7, § 7. Se A fabbrica un oggetto con materiali tolti a B, come vino coll'uva di B; una nave con tavole di B; un abito con lana di B, a chi apparterrà esso? Sabino e Cassio dicevano che apparteneva a B; Nerva e Proculo invece *(diversae scholae auctores)* lo davano ad A e dicevano che a B competeva un'azione contro A per avere usato illegalmente dei materiali non suoi, e che questa poteva essere sì un'*actio furti* come una *condictio*. Giustiniano prese una via di mezzo: B doveva riavere la sua materia se l'oggetto poteva venire nuovamente decomposto; nel caso contrario quella restava ad A. Inst. II, § 21.

5. Gai, II, 123. Se il figlio che trovasi ancora sotto la patria potestà nè viene istituito erede, nè espressamente diseredato, se in altri termini non viene contemplato affatto nel testamento, questo non è valido.

E se il figlio muore prima del padre? È lo stesso, dicevano i Sabiniani, poichè il testamento non è valido *ab initio;* i Proculiani al contrario affermavano che la morte del figlio toglieva ogni ostacolo alla validità del testamento del padre. Secondo essi, il testamento prende forza solo alla morte del testatore; e, se quando questa avviene non esiste alcun *suus heres*, il testamento è valido. Giustiniano accettò l'opinione Sabiniana (Inst. II, 13, pr.).

6. Gai, II, 195. Una cosa legata per *vindicationem* diveniva secondo Sabino e Cassio proprietà del legatario appena che l'eredità veniva adìta, lo sapesse egli o no; ma se egli la ripudiava, il legato diveniva completamente nullo.

Nerva e Proculo invece sostenevano che il legatario non acquistava la proprietà finchè non avesse accettato il legato. Una costituzione d'Antonino decise la cosa in favore dei Proculiani. Cf. D. XXX, 44, 1; Paul., *Sent.*, III, 6, 7.

7. Gai, II, 200. Una cosa legata *per vindicationem*, ma sotto condizione, a chi appartiene *pendente conditione?* I Sabiniani paragonavano questo caso a quello di uno *statuliber*, e come lo schiavo rimane proprietà dell'erede finchè abbia eseguita la condizione posta alla sua manumissione (cf. D. XL, 9, 29, 1) così, secondo essi, la cosa legata rimane nella proprietà dell'erede finchè s'avveri la condizione. I Proculiani al contrario sostenevano che *pendente conditione* la cosa non apparteneva a nessuno (cf. Gai, II, 9) e che la stessa norma vale per un legato incondizionato sino all'accettazione del legatario. Probabilmente i Proculiani argomentavano che un legato mediante *do lego* era sottratto all'erede, il quale non poteva quindi avere su di esso alcun diritto finchè il legatario non l'avesse respinto. L'opinione dei Sabiniani prevalse: vedi D. X, 2, 12, 2.

8. Gai, II, 216-222. *Per praeceptionem hoc modo legamus: Lucius Titius hominem Stichum praecipito.* Questa forma di legato era considerata diversamente dalle due parti. Sostituendo *capito* a *praecipito* allora il legato sarebbe *per vindicationem.* Ora in pratica havvi differenza frà *praecipito* e *capito?* I Sabiniani l'affermavano; esso limita il legato agli eredi; solo ciò che fa parte dell'eredità, e per conseguenza solo ciò che appartiene al testatore, può venire lasciato in questa guisa, ed il modo di pretenderlo consiste in un'azione *familiae erciscundae.* Un legato in questa forma ad un estraneo è nullo. Lo stesso Sabino diceva che neppure il *S. consultum Neronianum* aveva sanato questa nullità. Iulianus e Sextus (Africanus? vedi cap. XII) però la pensavano differentemente.

I Proculiani credevano che il « *prae* » non fosse importante e che quel legato fosse governato dalle regole applicabili al legato *per vindicationem*, con la larghezza introdotta dal *S. C. Neronianum.* La distinzione fra le varie forme di legati fu abolita da Giustiniano (Cod. I, 43, L. I; Inst. II, 20, § 2).

9. Gai, II, 231. Un legato od una manumissione fatti per testamento erano nulli se erano prima della nomina dell'erede; e questo è pacifico. Si fa questione se questa regola dovesse o no venire applicata al caso della nomina d'un tutore. I Sabiniani l'affermavano; Labeone e Proculo al contrario crede-

vano che la nomina del tutore fosse valida, anche se fosse stata fatta prima delle parole con le quali si nominava l'erede, *quod nihil ex hereditate erogatur tutoris datione*. Giustiniano (Inst. II, 20, 34; Cod. VI, 23, 24) andò più oltre dei Proculiani, e permise che fossero validi i legati e le manumissioni in qualunque parte del testamento si trovassero: fu così tolta ogni importanza alla disposizione ed all'ordine materiale della scrittura.

10. Gai, II, 244. È valido il legato fatto in favore di chi si trova in *potestate heredis*. Servio diceva che era valido, fosse stato condizionato o no, ma che diveniva invalido se al momento del trasferimento del legato, il legatario trovavasi ancora nella potestà dell'erede. Sabinus e Cassius credevano che solo fosse valido il legato condizionato; poichè morendo il testatore, subito dopo aver fatto testamento, il legato non poteva avere effetto alcuno, ed era assurdo sostenere che la longevità del testatore potesse influire in alcun modo sulla validità del testamento.

I Proculiani sostenevano il legato essere nullo anche se condizionato, poichè nessuno può legalmente, sia o non sia erede, dovere alcuna cosa a quelli che si trovano sotto la sua potestà. L'opinione dei Sabiniani prevalse come vediamo da Ulpiano, XXIV, 23. *Ei, qui in potestate manu mancipiove est scripti heredis, sub conditione legari potest, ut requiratur* (1) *quo tempore dies legati cedit, in potestate heredis non sit*; Iust. *Inst.* II, 20, § 32.

11. Gai, III, 98. Quando avveniva che alcuno facesse un legato con condizione impossibile (p. e., se il legatario tocchi il cielo col dito) i Sabiniani sostenevano doversi ritener nulla la condizione e concedere quindi il legato; i Proculiani sostenevano che il legato doveva ritenersi invalido per la stessa ragione che nulla ritenevasi una stipulazione conchiusa sotto

---

(1) Sembra che il Dirksen, p. 73, abbia interpretato falsamente questa espressione. Egli dice che i Sabiniani sostenevano essere il legato fatto in favore di uno in *potestate heredis* valido, solo quando ad esso fosse unita la condizione che all'istante dell'investimento il legatario non si trovasse più in *pot. her.*; noi riferiamo *ut requiratur* alla legge, non al testatore.

una simile condizione. Gaio aggiunge che in verità non vi era alcuna differenza a questo proposito fra un legato ed una stipulazione. Giustiniano adottò l'opinione dei Sabiniani.

12. Gai, III, 103. Tizio stipula per sè e per un terzo alla cui potestà non è soggetto. Tutti sono d'accordo nel dire che nulla è dovuto al terzo; ma i Sabiniani sostenevano che doveva esser dato l'intiero allo stipulante e i Proculiani la metà. Questa ultima opinione fu accettata da Giustiniano (Inst. III, 19, § 4).

13. Gai, III, 141. Si discute se il prezzo debba essere in moneta; Sabinus e Cassius dicono che no, citando in loro appoggio Omero (Iliade VI, 472 475) per dimostrare che il baratto era la prima forma di compera e vendita; i Proculiani sostenevano invece essere necessario che fosse in moneta, per distinguerlo dalla cosa venduta, poichè sarebbe stato assurdo che l'uno e l'altra dovessero essere a vicenda ora prezzo e ora cosa venduta. Caelius Sabinus (successore di Cassius) rispose a questo argomento, che il sapere quale fosse la cosa venduta e quale il prezzo dipendeva dal determinare quale fosse la cosa che s'offriva per essere venduta *(venalis)*. L'opinione dei Proculiani rimase vincitrice, e Giustiniano la rafforza citando altri versi d'Omero e l'opinione ad essi conforme d'imperatori precedenti (Inst. III, 23, § 2).

Paolo (D. XIX, 4, 1) spiega le ragioni che rendevano necessario il distinguere la cosa venduta dal prezzo. Il compratore è obbligato a consegnare al venditore il prezzo, il venditore è solo tenuto a garantire il compratore in caso di evizione: la vendita differisce dalla permuta in ciò che il contratto di vendita è completo qualora le parti abbiano acconsentito; la permuta invece non è completa finchè non sia avvenuta la consegna delle cose. In altre parole la vendita è un contratto consensuale, la permuta è un contratto reale. Quale fosse l'oggetto preciso di questa disputa non ci appare chiaro, essendoci poco note le condizioni del diritto a quel tempo. Alcuni sostengono che si confondeva la compera con la permuta, e che i Proculiani cercavano di differenziarle in modo che la convenzione fosse sufficiente a rendere la vendita una valida obbligazione (Pernice, *Labeone*, I, p. 465); altri dicono che la vendita era già un contratto valido, e che i Sa-

biniani desideravano di trasformare in un contratto consensuale anche la permuta (Bechmann, *Kauf*, I, p. 7).

14. Gai, III, 167. Uno schiavo, proprietà comune di due persone, conchiude una stipulazione o riceve qualche oggetto per mancipazione. Se egli fa ciò espressamente in nome di uno dei suoi padroni acquista per quello solo; in qualunque altro caso acquista per ambedue, ma in proporzione delle loro quote rispettive; ma se egli agisce per ordine di uno dei suoi padroni (senza nominarlo), per chi acquista? I Sabiniani dicevano che l'ordine valeva come se egli avesse espressamente nominato il padrone (D. VII, 1, 25, 6), e che quindi egli acquistava per quello soltanto. I Proculiani invece sostenevano che l'ordine non aveva alcun valore, e che tutti e due i padroni avevano diritto ai benefizi sorgenti dall'acquisto fatto dallo schiavo. Giustiniano accettò l'opinione dei Sabiniani (Inst. III, 28, § 3; Cod. IV, 27, 2 (3), 2).

15. Gai, III, 168. Viene una obbligazione sciolta col pagamento di una cosa differente dalla pattuita, qualora vi sia il consenso del creditore? I Sabiniani dicevano che era dissoluta *ipso iure*. I Proculiani sostenevano il contrario, che cioè *ipso iure* il debitore rimaneva obbligato, ma poteva difendersi contro ogni azione con l'eccezione di dolo *(dolus malus)*. Giustiniano adottò l'opinione Sabiniana (Inst. III, 29, pr.; cf. D. XIII, 5, 1, 5).

16. Gai, III, 177-178. La *novatio* richiede differenza di persona o di condizione o di tempo nel pagamento; è, in altri termini, necessaria qualche differenza fra l'obbligazione antica e la nuova. I Sabiniani sostenevano che avevasi la novazione anche se era aggiunta o tolta una garanzia *(sponsor)*. I Proculiani ritenevano l'opposto, ma Giustiniano accettò quella opinione.

17. Gai, IV, 78. Supponiamo che un figlio o uno schiavo d'un terzo mi sia obbligato per danni arrecatimi, e che poi io l'adotti o in qualche modo venga ad averlo sotto la mia potestà. Cessa il mio diritto ad averlo in *noxa?* I Cassiani dicevano che sì, per la nuova condizione sopravvenuta, non potendosi concepire azioni tra padre e figlio e tra servo e padrone. I Proculiani invece dicevano che tale diritto alla *noxa* era nel frattempo dormiente, ma che poi, sciolta la potestà, tornava a vita.

Giustiniano accettò la prima opinione (D. XLVII, 2, 18; Inst. IV, 8, § 6). È difficile vedere sopra quali ragioni i Proculiani si fondassero; probabilmente erano mossi dallo stesso concetto che si è visto al nº 15. Essi sostenevano che quel diritto nossale secondo lo *strictum ius* non era intaccato, e che seguiva lo schiavo ovunque, finchè non fosse stato soddisfatto il danneggiato: dicevano poi che il compratore avrebbe potuto difendere il servo con un'azione fondata sul *dolus malus* contro il diritto di *noxa* dell'alienante.

18. Gai, IV, 79. Per dare un figlio in *noxa* bisognava manciparlo. Sabino e Cassio dicevano bastare a ciò una sola mancipazione, perchè la triplice vendita richiesta dalle XII tavole serviva solo per le mancipazioni volontarie. I Proculiani invece non distinguevano, giacchè le dodici tavole non permettevano che un figlio uscisse dalla potestà paterna senza la triplice *mancipatio*. Ma questa disputa non avea valore per Giustiniano, ai tempi del quale la forma mancipatoria più non esisteva.

19. Gai, IV, 114. Se dopo avere accettato la lite il convenuto soddisfa l'attore, deve il giudice assolverlo? Sabinus e Cassius credevano di sì; ogni causa ammette l'assoluzione in qualunque momento. I Proculiani convenivano quanto alle azioni *bonae fidei*, perchè in esse il giudice è libero ed anche quanto alle *in rem actiones*, perchè il diritto di assoluzione è espresso nella formula. Il MS. ha in questo punto una lacuna; Krüger e Studemund suppongono che Gaio seguitasse dicendo che in caso di *condictiones* la soddisfazione avveniva troppo tardi. L'Huschke fa altre distinzioni (1).

Giustiniano adottò l'opinione Sabiniana (*Inst.* IV, 12, § 2).

Il Dirksen connette a questa controversia le citazioni di Sabinus, Cassius, ecc. nel D. XXII, 1, 38, 7; V, 3, 40, pr.; X, 2, 12, pr.

20. Gai, IV, 140. Il MS. è così mancante che appare solo che vi era una controversia, ma non si sa quale.

21. Fr. Vat. 266 *(Ulpian.)*. Una persona obbligatasi in contravvenzione della *lex Cincia* (la quale proibiva donazioni troppo

---

(1) Cogliolo, *Fontes*, nota solo le poche parole leggibili.

grandi, a meno che esse non venissero fatte a parenti stretti) paga ad una persona non compresa fra le eccezioni di quella legge. Essa può ripetere il danaro quando voglia, per mezzo d'una *condictio incerti,* poichè è un *indebitum*, ed il debitore è *perpetua exceptione tutus.* I Proculiani sostenevano che ognuno poteva usare di quell'eccezioni, *quasi popularis sit exceptio;* i Sabiniani s'opponevano. In tempi posteriori l'erede poteva certamente usarne, a meno che non si dimostrasse che il donatore era morto senza pentirsi dei doni fatti. Questo si conteneva in una costituzione d'Alessandro Severo. I provvedimenti della *lex Cincia* non ci sono perfettamente noti. Sembra però che essa non annullasse le donazioni fatte in contravvenzione alle sue disposizioni, nè stabilisse pene a chi la violasse. Si vedano a questo proposito le prime parole (mutilate) delle *Regulae* d'Ulpiano. Alcuni interpreti hanno supposto che la *condictio indebiti* fosse solo applicabile, in questo come in altri casi, quando il danaro era stato pagato per errore (Savigny, *System.* IV, § 165; Keller, *Pand.* II, p. 580). Non sappiamo che questa legge venisse rivocata; probabilmente essa cadde in disuso, avendo delle costituzioni imperiali provveduto al controllo ed accertamento delle donazioni. Questa è forse la ragione per cui nel Digesto si è conservato solo una parte di questo frammento d'Ulpiano (XII, 6, 26, 3). Vedi Puchta, *Cursus,* § 206; Keller, *Pand.,* II, p. 576 e seg.

22. Inst. *Iust.*, III, 26, § 8. Un tale, incaricato di comprare una cosa senza oltrepassare però un dato prezzo, la compera ad un prezzo maggiore del convenuto. Può egli costringere il mandante ad accettarla al prezzo fissato come limite? I Sabiniani dicevano di no; i Proculiani sì. Gaio, III, 161, espone l'opinione dei Sabiniani senza far menzione delle altre; ma in un frammento delle sue *Rer. Cott.* (D. XVII, 1, 3) troviamo: *sed Proculus recte eum usque ad pretium statutum acturum existimat, quae sententia sane benignior est.* Queste ultime parole vennero adottate da Giustiniano nelle sue Istituzioni e probabilmente la parola *recte* venne aggiunta da Triboniano.

23. D. XXIV, 1, 11, 3 (Ulp.). Le donazioni fra marito e moglie erano per regola generale nulle, ma *mortis causa* venivano considerate valide, sebbene fino alla morte la proprietà rima-

neva al donatario. Marcello ci dice che i Sabiniani credevano che nel caso in cui un marito facesse una donazione alla propria moglie, la quale si trovasse ancora sotto la potestà paterna, e le consegnasse la cosa donata, se essa veniva emancipata prima della morte del marito, la donazione con tutti i suoi accessori (interessi ecc.) diveniva alla morte di lui sua proprietà. Anche Giuliano era di questo stesso parere, ma come la pensassero i Proculiani non ci è noto; è probabile che sostenessero, che la donazione diventava del padre della moglie dal momento della consegna.

24. D. XXIX, 7, 14 (Scaevola). Un tale fa testamento e nomina alcuni eredi, ed in mancanza di quelli altri sostituti; ma gli eredi istituiti muoiono prima di lui. Dopo la loro morte egli fa un codicillo nel quale revoca od aggiunge dei legati; si domanda se queste rivocazioni od aggiunte sieno valide. Sabinus e Cassius credevano di sì, basandosi sul principio che i codicilli devono venir considerati come una parte del testamento, ed avere effetto qualora esso sia valido. Proculus invece era d'opinione contraria ed a lui s'univa anche Scaevola. Un legato costituito mediante un codicillo ad una persona, viva all'epoca in cui venne fatto il testamento, ma morta all'epoca in cui venne fatto il codicillo, non è valido, poichè questo caso cade nella sfera del principio che ogni legato deve essere costituito in dipendenza d'un erede, e deve considerarsi nullo ogniqualvolta l'erede sia morto. Lo stesso dicasi quando pure gli istituiti eredi sieno tutti morti. Ma si supponga il caso di due istituiti eredi, dei quali uno solamente sia morto: il superstite dovrà pagare l'intero legato, i sostituti non vi avranno nulla a che vedere; ma ciò suppone che il legato venga imposto con le parole generali *quisquis mihi heres erit.*

25. D. XXX, 26, 2 (Pompon). Se un testatore lascia una parte dei suoi beni *(bonorum pars)*, Sabinus e Cassius sostenevano che ciò doveva considerarsi come un legato del valore di quella data parte (a parer nostro, sottratti i debiti [cf. D. 4, 16, 39, 1]). Proculus e Nerva sostenevano che era invece da considerarsi come un legato della parte determinata delle cose stesse. Pomponius (la cui opinione venne accettata da Giustiniano) lascia libertà all'erede di fare ciò che più gli aggrada,

con la riserva però che nel caso di cose assolutamente indivisibili o almeno divisibili con danno, venisse pagata la parte nel suo valore.

26. D. XXXIX, 6, 35 (Paolo). Una donazione *mortis causa* può venire dal donatario rivocata finchè è in vita. Se s'intendeva che la proprietà non dovesse passare fino alla sua morte, allora il donatario poteva avere la *rei vindicatio*. Se era stata trasmessa sotto condizione che venisse poi restituita se il donatario risanava o rivocava la donazione, allora l'azione conveniente era una *condictio* fondata sulla ragione che aveva determinato la donazione. Questa ultima proposizione era, a quanto sappiamo, sostenuta dai Cassiani; l'opinione dei Proculiani non ci è nota; ma forse essi credevano che un' *actio in factum* fosse il solo rimedio (cf. ib. L. 30; *vel utilem*). La questione discussa e decisa da Giustiniano (Cod. VIII, 56 [57], 4) appartiene probabilmente ad un'epoca posteriore, e si riferisce alle formalità speciali, richieste per rendere valida una donazione.

27. D. XLI, 1, 11 (Marcello). Il pupillo non può alienare alcuna cosa senza essere assistito ed autorizzato dal suo tutore (D. XXVI, 8, 9, 1 e 5). Secondo i Sabiniani egli non poteva perdere nemmeno il possesso naturale, ed anche Giustiniano era di questa opinione. Come la pensassero su ciò i Proculiani non ci è noto; forse essi credevano che l'autorità del tutore, essendo stata creata dal diritto civile, non avesse niente a che fare col possesso naturale. Veggasi il linguaggio usato da Labeone, *quo magis naturaliter possidetur, nullum locum esse tutoris auctoritati*. Ciò che qui maggiormente importa si è di determinare con precisione il significato di *alienare;* senza dubbio il pupillo poteva perdere la possessione *corpore*, ma lo stabilire se potesse legalmente trasferirsi il possesso è una questione affatto diversa. Cf. D. XLI, 2, 29 (Ulp.). *Possessionem pupillum sine tutoris auctoritate amittere posse constat, non ut animo sed ut corpore desinat possidere; quod est enim facti, potest amittere. Alia causa est, si forte animo possessionem velit amittere, hoc enim non potest.*

28. D. XLI, 7, 2 (Paul.), XLVII, 2, 43, 5 (Ulp.). Una cosa abbandonata dal suo proprietario, secondo Sabinus e Cassius

cessava d'essere sua immediatamente; Proculus invece sosteneva che continuava ad essere sua finchè qualche altro se ne impossessasse. L'opinione Sabiniana prevalse.

29. D. XLV, 1, 138 (Venul.). Un individuo stipula di ricevere una data somma in certi giorni di mercato *(certarum nundinarum diebus dari)*. Quando potrà egli esigerla? Sabino credeva che la potesse esigere il primo giorno di mercato. Proculus e le altre autorità della scuola opposta sostenevano che non poteva esigerla, se non dopo che era completamente finito il mercato. Ulpiano si unì ad essi e Giustiniano adottò la loro opinione nel Digesto (Sulla lettura vedi Mommsen *ad loc.*; evidentemente il *non* è richiesto dal senso).

Dircksen (p. 113) pone in evidenza la connessione di questa disputa con l'altra menzionata nel D. XLV, 1, 115, 2, dove Sabinus sostiene che una pena stipulata per il caso di inadempimento di un contratto può essere pretesa appena che l'esecuzione è possibile. Pegasus sostiene che l'attore deve attendere finchè l'esecuzione è divenuta impossibile; Papinianus s'unisce a Sabinus, purchè vi sia una espressa stipulazione sull'adempimento e non solo una pena sul non adempimento.

30. Cod. VI, 29, 3. Un caso simile a quello del nº 5 era quello d'un fanciullo nel ventre di sua madre alla morte del testatore, che, qualora fosse già nato, sarebbe stato un *suus heres* (p. e. il nipote del testatore nato dal figlio *in potestate*). Il testatore non ne fa parola nel testamento. Se il fanciullo nasceva vivo, anche qualora morisse poi senza far sentire la sua voce, i Sabiniani credevano che il testamento venisse annullato. Quale fosse l'opinione dei Proculiani su questo punto non ci è detto esplicitamente, ma è presumibile che essi credessero necessario che il fancinllo si facesse sentire colla voce come prova che era vivo. Anche nell'antico diritto Germanico si richiedeva una simile condizione *(das Beschreien der Wände)* (cf. Pernice, *Labeo*, p. 24; Gerber, *Deutsches Privatrecht*, § 34). Giustiniano adottò l'opinione dei Sabiniani.

I casi che abbiamo sopraesposti sono i soli nei quali l'esistenza di controversie fra le due scuole è mostrata esplicitamente, o con le parole *Sabiniani* ecc., o mediante i nomi di

giuristi appartenenti alle due scuole e designati come sostenitori di opinioni contrarie. Ma dovette anche esservi un numero considerevole d'altri punti controversi, sui quali non avvenne vera disputa, o almeno solo fra giuristi singoli. Simili casi che il Dirksen pone fra le controversie delle scuole, sono quelli dove si dice che un'opinione era sostenuta da Sabinus e Cassius, o dove trovansi nominati i capi delle scuole.

Sabinus e Cassius sono nominati nei seguenti casi, ma raramente ci è noto quale fosse l'opinione contraria e quali giuristi la sostenessero: Gai, III, 133 (*Nerva* era d'opinione contraria); D. V, 1, 28, 5; IX, 4, 15; XV, 1, 3, 9, e 42; XVI, 3, 14, 1; XVIII, 1, 35, 5; XXVI, 7, 37 (bis); XL, 4, 57 (in opposizione ad *alii quidam*); XLI, 2, 1, 5 *(Sabino et Cassio et Iuliano placuit)*; XLI, 3, 4, 16; e 10; XLII, 3, 4, 1; XLIII, 16, 1, 14. I nomi dei capi sono nominati in Gai, II, 178 *Sabinus — alii;* D. II, 4, 8, 2, *Celsus — Iulianus*, cf. D. XXXVII, 14, 15; III, 5, 17 (18). *Proculus et Pegasus* anche *Neratius;* XV, 1, 30, *Proculus et Pegasus;* XVIII, 2, 14, 1, *Labeo et Nerva;* XX, 4, 13, *Nerva, Proculus;* XXVI, 2, 33, *Trebatius et Iavolenus — Labeo et Proculus;* XXXI, 20, *et Proculo placuit et a* (Celso) *patre accepi;* XXXIII. 7, 12, 3, *et Labeo et Pegasus;* XXXIV, 2, 15, *Labeo — Cassius;* XXXIX, 2. 15, 32, *Labeo — Sabinus;* XLI, 1, 27, 2, *Cassius — Proculus et Pegasus;* XLI, 2, 1, 14, *Nerva filius — Cassius et Iulianus*, XLV, 1, 115, 2, *Pegasus — Sabinus;* 3, 28, 4, *Proculus — Cassius;* XLVI, 3, 93, 3, *Sabinus — Proculus;* 95, 7, *Labeo et Pegasus;* e senza dubbio vi sono altri esempi simili.

D'altra parte su certi punti i seguaci delle due scuole opposte si trovavano d'accordo: p.e.: Gai, III, 140: Labeo e Cassius si trovano d'accordo contro Ofilius (maestro di Capitone) e Proculo; Vat. Fr. 1: Proculo e Celso s'allontanano da Labeone; e similmente Vat. Fr. 71, a; D. VII, 5, 3. Nerva si discosta da Cassius e Proculus; 8, 12, 1. Nerva s'allontana da Sabinus, Cassius, Labeo, e Proculus (1).

---

(1) Vedi PADELLETTI-COGLIOLO, *Storia del diritto romano* (1886, p. 425, sgg.

CAPITOLO X.

GIURISTI DELLA PRIMA METÀ DEL PRIMO SECOLO

C. Ateius Capito ci viene designato da Pomponius come capo di una scuola di giuristi opposta a quella di Labeone. Scolaro o seguace di Ofilius, egli fu a Labeone avverso come divoto sostenitore del nuovo sistema imperiale e come paladino scrupoloso dell'antico diritto (D. 1, 2, L. 2, § 47). L'avolo suo era stato centurione di Silla: suo padre pretore (Tac. *Ann.* III, 75) e se egli fu quel C. Ateius, e niente osta al supporlo, tribuno nel 46 a. C. *qui Caesarem semper coluit et dilexit* (Cic. *Fam.* XII, 29, § 6), noi possiamo dire che la politica di Capitone era ereditaria (1). Nel 5 d. C. fu fatto console, prima del tempo richiesto, essendo Augusto desideroso di preferirlo al suo grande rivale Labeone, la repubblicana indipendenza del quale era in manifesto contrasto coll'adulazione ossequiosa che Capitone professava verso l'autorità dominante. Tacito ci racconta che Lucio Ennio cavaliere Romano, essendo stato accusato d'aver fuso una statua d'argento dell'imperatore per uso comune, ed avendo Tiberio posto il veto all'accusa, Capitone s'interpose e chiese che fosse concesso al Senato il diritto di decidere la maniera di procedere contro una tale colpa, commessa non solo contro l'imperatore, ma contro lo

(1) Vi furono però altri personaggi dello stesso nome. In un decreto del Senato, precedente la rottura fra Cesare e Pompeo, il nome di *L. Ateius L. f. An(iensi tribu) Capito* è compreso fra quelli di cui tratta il decreto, e presumibilmente dalla parte opposta a Cesare. Anche Curio che divenne poi caldo sostenitore di Cesare trovasi nella stessa condizione. In qual grado di parentela si trovasse *Lucius* con *Caius* non ci è noto. Nel *Corp. I. Lat.* I, 1341 si trova una iscrizione nella quale si fa menzione di un *L. Ateius M. F. Capito.*

Stato (Tac. *Ann.* III, 70). Un'altra volta Tiberio usò in un decreto riguardante i doni di capo d'anno una parola, che non era di buona latinità; il giorno dopo manda a chiamare i filologi per sentire il loro avviso. M. Marcello, purista latino, trova che quella parola non era di buon uso; ma Capitone gli risponde che essa invece lo era, e che se anche non lo fosse stata fino allora, lo sarebbe per l'avvenire. Al che Marcello rispose che egli errava, perchè Cesare poteva dar la cittadinanza agli uomini, ma non alle parole (Svet. *Gram.* 22; Dio, LVII, 17).

Capitone venne insieme ad Arruntius incaricato di liberare la città dalle inondazioni del Tevere (15 d. C.), ma il loro progetto di cambiar corso ad uno dei suoi affluenti trovò energica opposizione, cosicchè non approdò a nulla (Tac. *Ann.* I, 76, 79). Egli fu anche eletto *curator aquarum* (16 d. C.) e sembra che tenesse questa carica fino alla sua morte (Front. *Aq.* 102) nel 22 d. C. Grande fu la sua fama come giureconsulto; Tacito lo chiama insieme a Labeone *ornamento di pace* (ib.) e si lamenta che egli macchiasse la sua posizione elevata e la sua fama, adulando l'imperatore (ib. 70). Lo stesso Tacito lo chiama altrove *divini humanique iuris sciens;* Gellio (X, 20, § 12), *publici privatique iuris peritissimus;* e Macrobio infine (Sat. VII, 13, § 11), *pontificii iuris inter primos peritus.*

Alcuni frammenti conservati in Gellio ed altrove provengono dal nome delle sue opere, chiamate *Coniectanea, libri de pontificio iure*, e *liber de officio Senatorio.* Si crede che il *de iure sacrificiorum* sia una parte della seconda di queste opere. I frammenti conservati contengono aneddoti, etimologie, definizioni, distinzioni di parole, brani di archeologia, e sono raccolti nella *Iurisprudentia anteiustiniana* di Huschke. Proculus ed Ulpianus lo citano nel Digesto (VIII, 2, 13, 1) (XXIII, 2, 29). Per le citazioni d' « Ateio » vedi il capo VIII; alcune, forse tutte, non si riferiscono a questo Capitone, ma allo scolaro di Servius, forse suo padre.

MASURIUS SABINUS succedette a Capitone come capo della sua scuola, ma ne ampliò le dottrine e si guadagnò eterna riputazione con la sua trattazione sistematica del diritto civile. Egli fu il primo ad esporre pubblicamente opinioni su punti di

diritto, essendogli stato concesso questo privilegio spontaneamente da Nerone, come ci dice Pomponio (D. 1, 2, 2, 48 e 50), sebbene il senso preciso di questo passo non sia molto chiaro. I responsi che egli dava, avevano forse autorità legale presso i tribunali. Di poveri mezzi, Masurius viveva in gran parte con le retribuzioni dei suoi scolari; all'età di circa 50 anni fu iscritto nell'ordine degli Equites e visse tanto da potere scrivere un commento al *S. C. Neronianum*. In una iscrizione in Verona fra i nomi dei *fanorum curatores* trovasi quello di *C. Masurius C. F. Sabinus* (*C. I. L.* v. 3924); il Borghesi crede che questo sia il nostro giureconsulto, il quale sarebbe quindi nato in Verona (Teuffel-Schw. § 281). Egli è nominato nell'Indice Fiorentino come autore di 3 libri di diritto civile, ma nel Digesto non occorre alcun frammento tolto da essi. Tre sommi giureconsulti scrissero su Sabino: Pomponio 35 libri, Ulpiano 51, Paolo 16 (benchè nel Digesto, senza dubbio per errore degli amanuensi, si trovino citati i libri 17°, 20°, 32° e fino un 47°: XXXIX, 5, 4; XII, 5, 1; XLI, 3, 31; Liv. 7, 1, 10; vedi l'edizione di Mommsen); ed $^1/_7$ circa del Digesto è formato esclusivamente di frammenti presi da questi commentari. Un esame di questi frammenti ci fa conoscere che la materia e l'ordine delle opere di Sabino dovette essere presso a poco così: 1° Testamenti e successione intestata; legati, servigi dei liberti e *statuliberi*. 2° Alienazioni *inter vivos*, e. g. vendita, società, divisione, donazioni fra marito e moglie, dote. 3° Tutela. 4° Furto, danni aquiliani, *damnum infectum* e *operis novi nuntiatio*. 5° Condizioni, *actio de peculio*, azioni sull'Editto dell'Edile, stipulazioni, sicurtà, pagamento. 6° Protezione della proprietà p. e. *rei vindicatio, iuramentum in litem, interdicta de vi, quod vi aut clam*, e *de precario*, acquisto della proprietà, possesso ed usucapione; servitù, pegno, postliminio (1). Questa ultima parte non venne trattata da Ulpiano.

Ma altre opere di Sabino sono menzionate: I *Commentarii de indigenis, Fasti* (almeno 2 libri); *Memoralia* (almeno 11 libri), i

---

(1) Veggansi le tavole del Voigt (Aelius und Sabinus System) riprodotte dal Cogliolo nel suo 2° volume del *Manuale delle Fonti*.

frammenti delle quali sono raccolti nell'opera dell'Huschke. Del 2° libro dei *Responsa* è fatta parola nel D. XIV, 2, 4, pr.; del quinto *ad Edictum praetoris urbani* in D. XXXVIII, 1, 18; dei libri *ad Vitellium* nel D. XXXII, 45; XXXIII, 7, 12, 27; 9, 3, pr. *Sabinus* è frequentemente citato nel Digesto e nei Frag. Vat.; dalle 200 alle 300 volte, e senza dubbio Persio a lui alludeva coi versi *Cur mihi non liceat, iussit quodcunque voluntas, excepto si quid Masuri rubrica vetavit* (Sat. V, 90). Il nome di Sabinus venne assunto a denotare la scuola opposta a quella di Proculus. Sul Masurio Sabino dei tempi di Ulpiano vedi cap. XIV.

NERVA i. e. *M. Cocceius Nerva* è da Pomponio designato quale successore di Labeo nella sua scuola; la sua famiglia era una delle più illustri. *L. Coeceius (Nerva)* era stato *consul suffectus* con P. Alfenus Varo nel 39 a. C. (*Corp. I. L.* 1, p. 464); console fu anche M. Cocceio nel 36 a. C. (ib. pagg. 449, 467). Egli stesso fu *consul suffectus* insieme a Vibio Rufino, alcuni anni prima, 24 d. C. (Nipperdey in Tac. *Ann.* IV, 58). Nel 24 fu creato *curator aquarum*, carica che occupò fino alla morte. Nel 26 d. C. accompagnò Tiberio nella sua ritirata da Roma, unico senatore di rango consolare nel piccolo seguito di quello (Tac. *Ann.* IV, 58). Nel 33 d. C., benchè godesse di buona salute e riputazione, decise di uccidersi: Tiberio si recò da lui per chiedergli la ragione di quella risoluzione e per scongiurarlo a non effettuarla « sarebbe stata ardua prova pei suoi sentimenti e per la sua fama, che un seguace così costante, il più caro dei suoi amici, lasciasse la vita senza ragione. » Nerva rifiutò di rispondergli, e si lasciò morir di fame. Quelli che erano in stretta relazione con lui dissero che il timore ed il dolore delle gravi sventure che pendevano sullo Stato gli avevano fatto preferire alla vita una morte onorata, finchè immacolato era il suo carattere (Tac. *Ann.* VI, 26). Fu avo dell'Imperatore Nerva; Frontino lo chiama *scientiae iuris illustris*, Tacito *omni divini humanique iuris sciens.* Le sue opinioni sono per più di 30 volte citate nel Digesto e. g. VI, 1, 5, 3, *Varus et Nerva;* VII, 5, 3; 6, 1, *Labeonis et Nervae;* 8, 12, 1; X, 3, 6, 4; XII, 4, 7, *Nerva Atilicinus responderunt;* XV, I, 4, 3, *et Neratius et Nerva;* XVI, 3, 32; XVI, 3, 32; XVIII, 1, 1, 1; XVIII, 3, 56, 3; XXX, 26, 2; XLIII, 8, 2, 28 ecc.; Gai, II, 15;

195, III, 133. Una sua opinione è specialmente degna di menzione. Le case dell'affittavolo erano tacitamente ipotecate per il pagamento dell'affitto (D. XX, 2, 4 e 6), e quando quegli era moroso, il padrone faceva un inventario e chiudeva le porte. Naturalmente gli schiavi, che non fossero stati manomessi, vi erano compresi. Sembra che Nerva sostenesse che tale manomissione poteva farsi anche dopo, purchè il suo padrone avesse la possibilità di compiere l'atto essenziale alla personale manomissione, e che ciò poteva compiersi se il servo si affacciava alla finestra. Questa opinione fu però derisa e respinta dagli altri giuristi (*derisus Nerva iurisconsultus qui per fenestram monstraverat servos detentos ob pensionem liberari posse:* D. XX, 2, 9). Il chiuder le porte era adunque considerato un segno convenzionale dell'avvenuto mutamento nei rapporti giuridici, più tosto che un interporre materiali impedimenti. Cf. Cuiac., *Observ.*, XVII, 39.

CASSIUS i. e. *C. Cassius Longinus* succedette a Sabinus. Egli apparteneva alla famiglia Cassia, famosa nella storia di Roma, dalla quale traeva la sua origine il cospiratore contro Cesare. Sua madre fu figlia del giurista Tubero e nipote di Servius Sulpicius, da Cassius chiamato suo *proavus* (Pomponio, D. I, 2, 2, 51). Egli venne talvolta confuso con quel L. Cassio Longino (1) che Tiberio diede come marito a Drusilla (Tac. *Ann.* VI, 15). Essi furono infatti consoli nello stesso anno cioè 30 d. C., essendo consoli regolari M. Vinicius e L. Cassius; e L. Nevius Surdinus e C. Cassius essendo *suffecti* (*Corp. I. L.* X, 1233). Pomponio chiama il suo collega *Quartinus*, ma questo è un errore per Surdinus. Caio Cassio fu legato propretore della Siria nell'anno 49 d. C., e, sebbene si fosse in pace, egli tenne sempre le legioni esercitate e pronte a combattere (Tac. *Ann.* XII, 12). Fu egli che ordinò agli Ebrei di trasportare gli ador-

(1) L. Cassius fu proconsole in Atria nel 41 d. C. e poscia portato a Roma in ceppi e fatto uccidere da Caligola, cui l'oracolo aveva detto di guardarsi da Cassius. Cassius Chaereas è il nome del tribuno dei pretoriani che uccise Caligola (Svet. *Calig.* 57; Dio LIX, 29 confonde Lucius con Gaius Cassius). Un altro L. Cassius Longinus fu console *suffectus* l'anno 11, d. C. (Wilmanns, 104).

namenti del gran sacerdote nella torre d'Antinia affinchè si trovassero sotto il controllo Romano, ma quelli ottennero da Roma il permesso di tenerli presso di loro (Ioseph. Arch. XV, 11, § 4, cf. XX, 1, § 1). Nell'anno 58 d. C. il Senato propose che in segno di giubilo per la vittoria che Corbulo aveva ottenuto sopra Tiridate, e per la distruzione di Artaxata, si celebrassero giuochi e si considerassero come festivi il giorno della vittoria, quello nel quale la notizia n'era giunta a Roma e l'altro nel quale il Senato s'era riunito. C. Cassius annuì a questa risoluzione, osservando però con fine ironia che se i ringraziamenti agli dèi avessero dovuto essere eguali a quell'immenso colpo di fortuna, non sarebbe bastato l'anno intero, e rammentando che se era giusto dedicare certi giorni alle osservanze religiose, era altresì necessario riserbarne qualcuno alle faccende umane (Tac. *Ann.* XIII, 41). Sul finire dello stesso anno fu mandato a sedare una rivolta a Puteoli, ma il suo rigido carattere lo rese sgradito, e dietro sua richiesta quell'incarico venne trasferito a certi fratelli *Scribonii* (ib. 48). Poco dopo la cospirazione di Pisone venne in sospetto di Nerone insieme al nipote di sua moglie, Silano, che era stato da lui allevato (ib. XV, 52). Ma la vera ragione di questi sospetti era che Cassio era di carattere dignitoso e ricchissimo di famiglia e Silano giovine e nobile. L'odio di Nerone si manifestò per la prima volta colla proibizione fatta a Cassio d'intervenire ai funerali di Poppea; di lì a poco richiese al Senato che insieme a Silano venisse allontanato dallo Stato; accusandolo di tenere fra le immagini dei suoi antenati una di C. Cassius colla scritta *Duci partium* e di aver tentato di rinnovare la cospirazione dei suoi antenati, mettendo innanzi Silano come aspirante al trono. Cassius venne esiliato in Sardegna e Silano bandito ed ucciso. Lepida, moglie di Cassio, zia di Silano, venne accusata d'incesto e d'orribili sacrifizi, ma la sua sorte non ci è nota (ib. XVI, 8, 9). Svetonio ci dice che egli era cieco e che fu costretto ad uccidersi entro 3 ore (Nerone, 37), ma ciò sembra che sia un errore, poichè Pomponio ci dice che egli venne richiamato in patria da Vespasiano, e che morì poi. La sua fama come giureconsulto fu grande: *Ea tempestate Cassius ceteros praeminebat peritia legum*

(Tac. *Ann.* XII, 12); Igino (*Grom.* p. 124) parlando di una decisione che egli diede relativamente ai cambiamenti operati dalle correnti invernali del Po, lo chiama *prudentissimus vir, iuris auctor.* Egli stabilì che se la corrente a poco a poco trasportasse una parte della proprietà di un Tizio, questi non avesse diritto a reclamare quegli accrescimenti che avessero potuto avvenire in un'altra parte, poichè era colpa sua di non avere meglio assicurata la sponda (*Grom.* pagg. 49, 50); se però l'azione violenta della corrente facesse prendere un nuovo corso alle acque, o formasse un'isola, la proprietà non venisse intaccata ed il proprietario potesse rivendicare la propria terra, e se questo cambiamento avesse arrecato modificazioni alla proprietà di più persone, essi vi avessero insieme diritto proporzionalmente ai terreni perduti. Tacito ci dice che egli prese parte attivissima alle discussioni che si fecero in Senato sopra una legge criminale. L'antica consuetudine (sanzionata e regolata da varii decreti del Senato, dei quali il primo è conosciuto sotto il nome di *Silanianum* risalente al 10 d. C., ed un altro all'anno seguente [D. XXIX, 5, 13. Cujac. Observ. I, 18], ed un altro ancora sotto il regno di Nerone chiamato *S. C. Neronianum* o *Pisonianum* dai consoli dell'anno 57 d. C. [Paul. *Sent.* III, 5, § 5; D. l. c. 8; Tac. *Ann.* XIII, 32]), stabiliva che quando veniva uccisa una persona, tutti gli schiavi che trovavansi sotto d'essa e che non potevano provare d'averla aiutata, dovessero essere sottoposti alla tortura ed alla morte. Nell'anno 61 d. C. il prefetto della città, Pedanio Secondo, venne assassinato da uno dei suoi schiavi; altri 400 schiavi che si trovavano presso di lui dovevano quindi per la legge suesposta venire uccisi; il popolo s'oppose. Tacito ci riferisce che Cassio con ogni suo potere s'adoperò affinchè non venisse fatta alcuna concessione, pericolosa alla sicurezza dei padroni. *Postquam vero nationes in familiis habemus, quibus diversi ritus, externa sacra aut nulla sunt, colluvium istam non nisi metu coercueris. At quidam insontes peribunt. Nam et ex fuso exercitu, cum decimus quisque fusti feritur, etiam strenui sortiuntur. Habet aliquid ex iniquo omne magnum exemplum, quod contra singulos utilitate publica rependitur.* (Tac. *Ann.* XIV, 42-45). Ma la miglior prova che egli fosse riputato valentissimo giurecon-

sulto si è che la scuola che aveva avuto per capi Sabinus e Capito, prese posteriormente da lui il nome di *Cassiana*. Cf. Plin. *Ep*. VII, 28, § 8, *Laetor quod domus aliquando C. Cassi, huius qui Cassianae scholae princeps et parens fuit, serviet domino non minori. Implebit enim illam Quadratus meus;* che Plinio stimava oratore sì grande come Cassio era giureconsulto. Nel citare questa scuola si solevano usare indifferentemente il nome di Cassius e quello del suo maestro (D. IV, 8, 19, 2) Sabinus, e. g. *Sabinus et Cassius ceterique nostri praeceptores* (Gai, I, 196; II, 195 ecc.); *Sabino et Cassio visum est* (ib. III, 133); *et veteres putant et Sabinus et Cassius scribunt* (Vat. Fr. 1): oppure dicevasi *Sabiniani* (D. XXIV, 1, 11, 3; XLI, 1, 11 ecc.) o *Cassiani* (Ulp. XI, 28; D. I, 2, 2, 52; XXXIX, 6, 35, 3; XLVII, 2, 18). Scrisse un'opera sull' *ius civile*, dal libro 8° della quale troviamo citazioni nel D. VII, 1, 7, 3; 9, 5; 70, 2: e dal 10°, ibi, L. 70, pr. Aristo vi fece delle annotazioni: ibi, L, 7, § 3; L. 17, § 1. *Aristo apud Cassium notat;* XXXIX, 2, 28, cf. IV, 8, 40. Javolenus scrisse un' opera in 13 libri, molti frammenti della quale si trovano nel Digesto, dove si dice *Iavolenus ex Cassio* (e. g. D. VIII, 2, 12). Lo stesso Cassio scrisse delle note a Vitellio (*et Sabinus definit, et Cassius apud Vitellium notat;* D. XXXIII, 7, 12, 27), e scrisse pure note a Ursius Ferox (*Cassius apud Urseium scribit*. D. VII, 4, 10, 5; confronta però XXIV, 3, 39; XLIV, 5, 1, 2). Le sue opinioni vengono spesso citate da altri giureconsulti (da 100 a 200 volte) e. g. D. 1, 9, 2 *(Cassius Longinus);* II, 1, 11, 2 *(Cassio et Pegaso);* II, 4, 4, 2 *(Gaius Cassius);* IV, 6, 26, 7 *(edicebat Gaius Cassius)* ecc.

Fulcinius chiamato una volta *Priscus Fulcinius* (D. XXXI, 49, 2) visse dopo Labeone e probabilmente prima di Proculus (ibi, e XXV, 2, 3, 1, dove è unito a *Mela*); certo poi prima di Neratius, il quale riferisce un'opinione di Fulcinius e v'aggiunge una nota propria. Egli è citato anche da Pomponius (XXIV, 1, 29 pr.); da Gaio (XL, 7, 29, 2); da Paulus (XIII, 1, 13; XXV, 2, 6 pr.; XLIII, 16, 8; L, 16, 59); e da Ulpianus (XXV, 1, 3; XLII, 4, 7 pr.).

Mela, chiamato anche *Fabius Mela* (D. XLIII, 23, 1, 12), è citato 43 volte nel Digesto, e spesso su punti sui quali viene espressa anche l'opinione di Labeone. Sembra che egli scrivesse prima di Proculus (cf. IX, 2, 11 pr.; XXV, 2, 3, 1): Ve-

nuleius lo cita una volta (XLII, 8, 25, 8); Africanus due (XLVI, 3, 39; L, 16, 207); Paolo sei (e. g. XVII, 1, 22, 9 e 11; XXV, 2, 3, 4; *Mela, Fulcinius aiunt*); e il rimanente lo cita sempre Ulpiano (V, 1, 2, 6; XV, 3, 7, 2; XIX, 1, 17, 6, *Gallus Aquilius, cuius Mela refert opinionem;* XIX, 2, 13, 8; XIX, 5, 20, 1; XXIV, 3, 24, 2; XXVII, 3, 1, 6; XXXIII, 1, 14; XLIII, 14, 8; XLVI, 3, 39. *Mela libro decimo scribit;* XLVII, 2, 52, 18, ecc.). Il Digesto non contiene alcun frammento tratto dalle sue opere.

Cartilius è nominato due volte nel Digesto, cioè: da Proculus (D. XXVIII, 5, 70), dove Proculus stesso è chiamato a decidere fra le opinioni di Trebatius e Cartilius; e da Ulpiano, XIII, 6, 5, 13.

Arrianus è citato da Ulpianus (D. V, 3, 11, *Arrianus libro secundo de interdictis putat teneri, quo iure nos uti Proculus scribit;* da ciò può inferirsi che egli fosse anteriore a Proculus; XXVIII, 5, 19, *ex facto agitatum Pomponius et Arrianus deferunt. . Et Pegasus quidem existimat ad eam partem admitti, Aristo contra putat, quia ecc. quam sententiam et Iavolenus probat et Pomponius et Arrianus, et hoc iure utimur;* XLIII, 3, 1, 4, *bellissime Arianus scribit);* è citato da Paolo *ad Plautium* (XXXVIII, 10, 5; XLIV, 7, 47). Alcuni l'hanno identificato con *Arrianus Maturus*, del quale parla Plinio, *Ep.* III, 2, ed al quale scrisse parecchie lettere (I, 2; II, 11; 12; IV, 8; 12; VI, 2; VIII, 21); ma non sembra che questi fosse un giureconsulto. Anche un altro *Arrianus Severus* ci è noto come *praefectus aerarii* prima o dopo Traiano (D. XLIX, 14, 42); ma nè l'uno nè l'altro di questi Arriani può venire identificato col nostro; vi osta D. V, 3, 11.

Proculus. Tutto ciò che noi sappiamo di certo intorno a questo giurista è compreso nelle parole di Pomponio; *Nervae successit Proculus. Fuit eodem tempore et Nerva filius; fuit et alius Longinus ex equestri quidem ordine, qui postea ad praeturam usque pervenit. Sed Proculi auctoritas maior fuit, nam etiam plurimum potuit; appellatique sunt partim Cassiani partim Proculiani (Proculeiani,* Flor.), *quae origo a Capitone et Labeone coeperat. Cassio Caelius Sabinus successit, qui plurimum temporibus Vespasiani potuit: Proculo Pegasus qui temporibus Vespasiani praefectus urbi fuit. Caelio Sabino Priscus Iavolenus.* Essendo Nerva morto nel 34 d. C. è probabile che Proculus fiorisse ai tempi di Tiberio e dei

seguenti imperatori. Fondandosi sul D. XXXI, 47, e su di una iscrizione (che non è certo se possa o no venire attribuita al giureconsulto) si è voluto dargli il nome di *Sempronius* (tuttavia il Mommsen D. l. c. legge *Sempronius Nepos Proculo suo salutem:* questa lettura è in armonia col susseguente *Proculus respondit*). Quanto al cognome *Proculus*, era abbastanza comune, come può vedersi nelle Iscrizioni di Wilmann (Indices, p. 393). Nel *Testam. Dasumii* (Bruns, p. 229) che è del 109 d. C. è nominato un giureconsulto di tal nome; Rudorff inferendo da D. XXIX, 2, 60; 62; XXXV, 1, 40, 5, *et ego* (Iavol.) *et Proculus probamus*, che Proculus fosse contemporaneo di Iavolenus, crede che il giureconsulto nominato nel testamento di Dasumio, sia proprio il nostro, e che l'essere egli succeduto a Nerva non sia stato che un graduale riconoscimento della sua preminenza nella scuola di Labeone (Z. G. R. XII, 338). Ma evidentemente Pomponius ci dice che Proculus apparteneva ad una generazione precedente a Vespasiano, e d'altra parte il *probamus* di Iavolenus non implica che essi dovessero essere contemporanei. Nell'Indice Fiorentino trovasi nominata un'opera di Proculus, *Epistolae* in 8 libri, che conteneva opinioni su casi speciali sottoposti al suo giudizio, e dalla quale sono stati presi 37 frammenti nel Digesto. Tre di questi sono tolti dal libro 11°, il che si trova in disaccordo coll'Indice Fiorentino. Proculus scrisse delle note a Labeone (D. III, 5, 9 (10), 1; XXXV, 1, 69), e nel Digesto un frammento delle sue Epistolae ne segue subito un altro che porta l'iscrizione *Idem libro tertio ex posterioribus Labeonis;* ma anzichè trattarsi di note a Labeone (cf. XVII, 2, 65, 5), è più probabile che *Idem* sia un errore per *Iavolenus* (Mommsen, *ad loc.*). Esso è citato 134 volte nel Digesto; spesso in Gaio, e nei frammenti Vaticani. Un rescritto di Marco Antonino e Vero riferisce la sua opinione con rispetto: *Proculum, sane non levem iuris auctorem* (D. XXXVII, 14, 17, pr.), e le espressioni *Nerva et Proculus et ceteri diversae scholae auctores* (Gai, II, 15, 195) e *Proculeiani* (Ulp. XI, 28; Vat. Fr. 266; Inst. II, 25) mostrano quanto egli fosse stimato.

Alcuni dei frammenti più importanti di Proculo sono: D. VIII, 6, 16; XVII, 2, 76-80; XVIII, 1, 68; XLI, 1, 55 e 56; XLV, 1, 113; XLIX, 15, 7; L, 16, 124-126.

NERVA FILIUS, come egli vien chiamato, per distinguerlo dal padre M. Cocceius Nerva, era uno dei capi della scuola di Labeone ai tempi di Proculus, ma di minore autorità. All'età di 17 anni, o poco più, esercitò pubblicamente da giureconsulto (D. III, 1, 1, 3). Fu uno dei favoriti di Nerone, che gli assegnò (65 d. C.) insieme a Petronio Turpiliano e Tigellino ornamenti trionfali per commemorare la sua vittoria sulla cospirazione di Pisone. Fu pretore (Tac. *Ann.* XV, 72), e si crede che fosse il padre dell'Imperatore Nerva. Scrisse un'opera *de usucapionibus*, che è citata da Papiniano (D. XLI, 2, 47). Anche le sue opinioni sono spesso citate nel Digesto, e g.: III, 2, 2, 5; VII, 1, 13, 7; XV, 1, 3, 8; XL, 2, 25; XLI, 2, 1, pr. e § 3; § 22; L. 3, §§ 13, 17; XLVI, 4, 21.

CAPITOLO XI.

GIURISTI DELLA SECONDA METÀ DEL PRIMO SECOLO

PEGASUS, secondo Pomponius, succedette a Proculus e venne alla sua volta susseguito da Celsus il padre, nella scuola iniziata da Labeone. Egli fu prefetto della città sotto Vespasiano; e Giovenale (IV, 77), parlando di un fatto avvenuto sotto il regno di Domiziano, dice che egli vi fu presente; *attonitae positus modo villicus urbi interpres legum sanctissimus, omnia quamquam temporibus diris tractanda putabat inermi iustitia.* Lo scoliaste dice che egli fu figlio di un marinaro; che il suo nome venne preso da una immagine che si trova nella nave di suo padre, ed aggiunge che egli fu governatore di varie province, poscia *praefectus urbis*, e tanto famoso per la profonda conoscenza dei diritti che il popolo diceva che egli era un libro, non un uomo, e che il S. C. Pegasianum prese da lui il nome. Alcuni hanno trovato difficoltà nelle parole *positus modo,* ma se si osserva che fra il regno di Domiziano e quello di Vespasiano non intercedono che due anni, e supponendo che egli venisse eletto *praefectus* poco prima della morte di Vespasiano, l'espressione diviene chiarissima. Gaio ci dice che due riforme si compirono nel diritto dal Senato durante il consolato di Pegaso e Pusione: l'una abolì il limite massimo di età imposto dalla *lex Aelia Sentia* a quei Latini che prendendo moglie ed avendone figli potevano reclamare la cittadinanza Romana (Gaio, 1,31); l'altra diede all'erede incaricato di cedere l'eredità ad un terzo, il diritto di ritenerne un quarto (II, 54) per sè, ed in caso che l'erede si rifiutasse di adire l'eredità, dubitando che quella potesse riuscirgli dannosa, gli concesse la facoltà di costringervelo a richiesta del fidecommissario senza incorrere in obbligo alcuno. Giustiniano ammendò il *S. C. Trebellianum* in modo da rendere affatto inutile il *S. C. Pegasianum* (Inst. II, 23, 7). Nelle istituzioni. (ib. § 5) questo *S. C.* è riferito ai tempi di Vespasiano.

Nessun frammento delle sue opere trovasi nel Digesto; esso v'è però citato 28 volte: e. g. D. II, 1, 11, 2; III, 2, 2, 5; V, 17, (18); IV, 8, 21, 10; V, 4, 1, 3; VII, 1, 9, 3 e 12, 2 e 25, 7; IX, 2, 5, 2; XV, 1, 30 pr.; XXVIII, 5, 19; XXXII, 12; XXXIII, 7, 12, 3; XXXIX, 5, 19, 6, ecc.

Caelius Sabinus è nominato da Pomponius come uno dei giuristi più influenti ai tempi di Vespasiano, e succedette a Cassius nella scuola fondata da Capitone, e fu seguito da Iavolenus. Nel 69 d. C. venne eletto *consul suffectus* (insieme a Sabinus Flavius, e Vitellio lo confermò in quella carica [Tac. H. 1, 77]). Negli *Act. Arval.* di quell'anno egli è nominato come *Cn. Arulens Caelius Sabinus.* Egli scrisse un'opera *de edicto aedilium curulium* dalla quale Gellio riporta un brevissimo frammento (IV, 2, §§ 3-5) e forse anche un altro (ib. VI (VII), 4, §§ 1-3), e che è citata da Gaio, III, 70 e 141; da Ulpiano e da altri, in vari punti sull'Editto degli Edili, XXI, 1, 14-17, 20, 38, 65; XXXV, 1, 72, 7.

Urseius Ferox è conosciuto principalmente dal titolo di un'opera attribuita a Giuliano nell'Indice Fiorentino, 43 frammenti della quale si trovano nel Digesto. Quale fosse precisamente la natura dei 4 libri d'Ulpiano *ad Urseium Ferocem* non è accertato: in tre frammenti (XXIII, 3, 48; XXX, 104; XLVI, 3, 36), dopo una certa quantità di materia, seguono le parole *Iulianus notat;* Ulpiano (D. X, 6, 12) ha *Urseius ait* ecc. e *Iulianus autem recte notat.* In un frammento da questa opera (XVI, 1, 16, 1) troviamo *Gaius Cassius respondit* seguito dalle parole *Iulianus autem recte putat.* Quest'ultimo venne forse alterato da Triboniano, ma gli altri tendono a mostrare che quest'opera non era realmente un commentario di *Iulianus* ad un'altra d'Ursius Ferox, ma bensì l'opera stessa di Urseius pubblicata con note da Iulianus (Mommsen, Z. R. G. VII, 483), e lo stile di questi frammenti quindi è probabilmente d'Urseius, non di Iulianus, e *Cassius apud Urseium notat* (D. VII, 4, 10, 5) si riferisce probabilmente a qualche nota scritta da Cassius all'opera d'Urseius e conservata da Iulianus, o qualche nota di Cassius citata da Urseius. Lo stesso dicasi della espressione *Cassius existimasse Urseium refert* (D. XLIV, 5, 1, 10) che Mommsen vorrebbe cambiare in *Cassium... Urseius.* Parecchi

frammenti di questo scrittore contengono responsi dati da Sabinus, e. g. D. VII, 1, 35; XXX, 104, 7, ecc.; *Collat.* XII, 7, § 9; o da Proculus, e. g. D. IX, 2, 27, 1; X, 3, 5, ecc.; uno almeno contiene un responso di Gaio Cassio (D. XVI, 1, 16, 1) e probabilmente anche D. XXIV, 3, 59, dove è menzionato « Gaio. » In un altro frammento (D. XXXIX, 6, 21) abbiamo *plerique, in quibus Priscus quoque, responderunt.* Per Priscus s'intende forse Iavolenus. Ma la spiegazione più facile di questi fatti si è che Urseius vivesse ai tempi di Nerone, che Cassius scrivesse delle note alla sua opera, che Iulianus le unisse poscia alle sue, e che quindi i passi nei quali sono citati Cassius e Priscus formassero parte non dell'opera d'Urseius, ma delle note che Iulianus fece ad essa, alle quali senza dubbio si riferiva Paolo colle parole *apud Ferocem Urseium ait* (D. XXXIX, 3, 11, 2). Il 10° libro d'Urseius è menzionato nella *Collatio* l. c., ma forse per isbaglio.

Atilicinus è spesso (27 volte) citato nel Digesto come una autorità, sovente dopo Proculus e Nerva: e. g.: D. II, 14, 27 pr. *Neratius, Atilicinus, Proculus;* IV, 8, 21, 9, *Proculus et Atilicinus;* VIII, 3, 5, *Neratius hoc Proculum et Atilicinum existimasse ait;* X, 3, 6, 3, *Sabinus et Atilicinus responderunt;* XVII, 1, 45, 7, *Nerva Atilicinus aiunt;* XXXII, 19; XXXIV, 3, 16; XXXV, 2, 49 pr. *Atilicinus Nerva Sabinus;* XLIV, 4, 4, 8; XLV, 2, 17, *Atilicinus Sabinus Cassius;* ma anche da solo, e. g. D. XX, 6, 6, 2. Iulianus, *Dig.* XVI (D. IV, 7), Pomponius, *VI ad Sab.* (D. XXX, 48), e Neratius lo citano. Veggasi anche Vat. Fr. 77. Nel D. XXIII, 4, 17, troviamo un responso di Proculus ad un caso proposto da Atilicinus, e poichè non vi ha ragione alcuna di non identificare quello che propose questa questione col nostro giurista, dobbiamo considerarlo alquanto più giovane di Proculus. Un'altra sua opinione è riportata da *Aufidius* (*Anfidius,* MS.) *Chius* in Vat. Fr. 77. In Mart. V, 61, è fatta allusione ad Aufidius.

Plautius fu certamente scrittore di grande importanza, poichè Neratius scrisse parecchi libri su di lui (*Neratius libris ex Plautio ait,* D. VIII, 3, 5), Iavolenus cinque, Pomponius sette, Paulus diciotto. L'Indice Fiorentino fa menzione delle ultime tre opere che chiama *ad Plautium,* ma nelle iscrizioni dei

frammenti le opere di Iavolenus e Pomponius sono come quelle di Neratius chiamate *ex Plautio* (Sole eccezioni a questa regola fanno: D. VII, 1, 49, *Pompon ad Plautium* e XXV, 3, 34, *Iavolenus ad Plautio* [così F] che evidentemente sono errori). I frammenti dall'opera di Paulus portano sempre l'inscrizione: *ad Plautium,* nè è facile indovinare la ragione di questa differenza; ma siccome l'opera di Paulus era di tanto più voluminosa delle altre, a noi sembra che la supposizione più naturale sia che egli pubblicasse e commentasse l'intero Plautius, gli altri solo una parte d'esso. I frammenti presi dall'opera di Iavolenus sono 18 ed occupano una pagina 1/2 di Hommel, quelli di Pomponius 37, e ne occupano quattro, quelli di Paulus 190 e n'occupano 22.

I vari trattati su Plautius vennero letti e discussi dal Comitato Edittale, subito dopo le opere sull'Editto, e quello di Paulus essendo il più recente ed il più vasto venne esaminato pel primo. In alcuni frammenti di esso (D. III, 3, 61; XX, IV, 13; XXXIV, 2, 8; XXXV, 1, 43; 44; 2, 49) si dice che il testo in parte è dello stesso Plautius, in parte è preso dalle note di Paulus, e siccome Plautius cita Cassius, Nerva, Proculus, Atilicinus, Iavolenus e Neratius, noi possiamo approssimativamente determinare l'epoca in cui vennero scritte le sue opere. Egli visse ai tempi di Vespasiano o almeno sul finir del 1° secolo dell'èra volgare. Ulpianus nel suo 17° libro *ad Sabinum* usa l'espressione *omnes auctores apud Plautium de hoc consenserunt,* che significa che l'opera venne pubblicata in modo, da formare come una collezione di varie opinioni.

Celsus pater fu, a dir di Pomponius, il successore di Pegasus nella direzione della scuola iniziata da Labeo; in questa venne poi rimpiazzato dal figlio suo, giureconsulto di maggior fama, che spesso ne cita le opinioni (D. XII, 4, 3, 7; XXXI, 20, 29). Di lui Neratius dice *et Aristoni et Celso patri placuit* ecc. (D. XXII, 1, 39). Nelle citazioni, Celsus non seguito da *pater* sta ad indicare il figlio. Nel D. XXXI, L. 29, si dice che egli appartenne al consiglio del console *Ducennio Vero,* ma questo consolato ci è completamente sconosciuto *(C. Ducenius Proculus* fu *consul suffectus* nell'87 d. C. come apprendiamo dagli *Acta Arvalia).*

PEDIUS i. e. *Sex. Pedius* (D. IV, 8, 32, 20; IX, 2, 33; XXXIX, 5, 9) fu posteriore ad Ofilius e Sabinus (XIV, 1, 1, 9; L, 16, 13, 1), ma probabilmente anteriore a Pomponius (D. IV, 3, 1, 4). Comunemente dal D. III, 5, 6, s'inferiva che fosse stato anteriore a Iulianus, ma il cambiamento fatto dal Mommsen per il quale si è fatta una sola legge delle 5 e 6, annulla questa supposizione. Pedius scrisse almeno 25 libri sull'Editto (D XXXVII, 1, 6, 2), e più d'un libro sulle stipulazioni (D. XII, 1, 6). Esso è citato sovente (54 volte) ma solo da Ulpianus e Paulus (vedi sopra, e VI, 1, 6; XXI, 1, 4, 4; 23, 9; XLIII, 17, 1, 4; 19, 1, 7; 24, 1, 6; cf. Vat. Fr. 93). Nel Digesto però non trovasi alcun frammento delle sue opere. Nelle abbreviazioni date nel *Cod. Einsidl.* (Keil, Gram. IV, p. 328; Huschke, *Iur. Anteiust.* p. 143, ed. 4) S. P. M. viene tradotto in *Sextii Pedii Medivani.* (In queste note per altro nessun altro giurista è nominato con le iniziali soltanto).

VIVIANUS è citato 16 volte nel Digesto, però non si conservano frammenti delle sue opere, nelle quali sappiamo che egli citava opinioni di Sabinus, Cassius e Proculus (D. XXIX, 7, 14). Egli è spesso citato da Pomponius (D. XIII, 6, L. 17, § 4); questa è l'unica indicazione che abbiamo sul tempo in cui egli visse. Anche Scaevola (D. XXIX, 7, L. 14), ed Ulpianus nella sua opera sull'Editto (D. IV, 2, 14, 5; 8, 21, 11; IX, 2, 27, 24; XIX, 5, 17; XXI, 1, 1, 9-10; 17, 3 5; XXXIX, 2, 24, 9; XLIII, 16, 1, 41-46; 19, 1, 6), e Paulus (D. IV, 9, 4, 2; XIII, l. c.; XIX, 4, 1, 3) citano le sue opinioni. Nella *Collat.* XII, 7, § 8, abbiamo *Item libro VI ex Viviano relatum est, si furnus,* ecc.; questa citazione venne omessa nel D. IX, 2, 27, 10.

FUFIDIUS scrisse delle *Quaestiones,* un passo delle quali (2° libro), citato da Africano, conteneva un'opinione d'*Atilicinus* (D. XXXIV, 2, 15). Gaius era avverso ai suoi modi di vedere ed a quelli di Nerva il giovane (D. XL, 2, 25); Paulus lo cita nel libro XLII, 5, 29. (Il Cuiacio si mostrò inclinato ad identificare questo Fufidius con un giureconsulto L. Fufidius nominato da Cic. *Brut.* 29, § 112; Plin. H. N. XXXIII, § 21; altri di tal nome troviamo nominati da Cic. *Pis.* 35; *Fam.* XIII, 11, 12; Q. Fr. III, 1, 2, Hor. Sat. I, 2, 12, ma questi non sono il Fufidius del Digesto).

CAMPANUS è menzionato due volte nella materia fidecommissaria, cioè da Valens in D. XXXVIII, 1, 47; e da Pomponio in XL, 5, 34, 1.

PUTEOLANUS, *libro primo adsessoriorum scribit,* D. II, 14, L. 12 (Ulp.). Questo è quanto a noi è noto intorno a questo scrittore.

OCTAVENUS è citato da Valens (D. XXXVI, 1, 69 (67) pr.); da Terentius Clemens (XL, 9, L. 32); da Pomponius (XIX, 1, 55; XXX, 9; XL, 1, 13; IV, 61, 2; 50, 20, *bellissime Aristo et Octavenus putabant);* da Marcianus (XX, 3, L. 1, § 2); spesso da Paulus (e. g. VI, 1, 6; XVIII, 6, 8, *Proculus et Octavenus aiunt*); e da Ulpianus (e. g. V, 2, L. 16; L. 18; VII, 8, L. 12, § 6). Scrisse sulla *Lex Iunia Norbana* che venne approvata l'anno 19 d. C. (Dosith. 2). Il Digesto non contiene alcun frammento di questo scrittore.

VARIUS LUCULLUS è citato da *Aristo* in un frammento di Pomponius (D. XLI, 1, 19). Il Mommsen congettura che *Varius* sia un errore invece di *Varro;* e quanto a *Lucullus* si riporta a *C. Tull.* 4, § 8; *M. Lucullus qui summa aequitate et sapientia iux dixit, primus hoc iudicium composuit.* Se questo veramente fosse stato il Lucullus a cui si allude, Pomponius (che scrisse sopra Aristo) avrebbe dovuto nominarlo nella sua lista dei giureconsulti.

SERVILIUS. Di questo giurista dice Terentius Clemens, che egli riferì un'opinione di Proculus (D. XXXVII, 14, 10).

ARISTO, che troviamo frequentemente citato nel Digesto, è senza dubbio quel Titius Aristo amico di Plinio il giovane, che a lui indirizzò due lettere (V°, 3; VIII°, 14). Egli attese alle lezioni di Cassius (D. IV, 8, L. 10) e fu insieme a Neratius Priscus nel consilio di Traiano (D. XXXVII, 12, L. 5). Gravi malattie lo affliggevano talmente che chiese a Plinio ed agli altri suoi amici se veramente gli rimanesse qualche speranza di guarigione, deciso, in caso contrario, a suicidarsi (Plin. Ep. I, 22). Questi risposero favorevolmente, e noi troviamo Aristo ancor vivo all'epoca del consolato di Afranius Dexter, i. e. 105 d. C. (ib. VIII, 14, § 12). Plinio fa di lui questo caldo elogio. *Nihil illo gravius, sanctius doctius, ut mihi non unus homo sed literae ipsae omnesque bonae artes in uno homine summum periculo adire videantur. Quam peritus ille et privati iuris et pu-*

blici! Quantum rerum, quantum exemplorum, quantum antiquitatis tenet! Nihil est quod discere velis quod ille docere non possit... In toga negotiisque versatur, multos advocatione plures consilio iuvat. Nemini tamen istorum (i. e. filosofi) castitate, pietate iustitia, fortitudine etiam primo loco cesserit (ib. I, 22).

Nel Digesto non si conservò alcun frammento delle sue opere, però egli è frequentemente citato. Dava responsi dei quali alcuni sappiamo che vennero diretti a Celsus (D. II, 14, L. 7, § 2; XL, 7, L. 29, § 1), altri a Neratius Priscus (XX, 3, L. 3; cf. XL, 4, L. 46), ed altri ad altri. Anche egli però ne ricevette da Neratius (XIX, 2, L. 19, § 2). Aristone scrisse delle note ai *Posteriores* di Labeo (D. XXVIII, 5, L. 17, § 5); a Sabinus (VII, 8, L. 6); ai libri di questo *ad Vitellium* (D. XXXIII, 9, 3, 1) ed a Cassius (D. VII, 1, 7, 3). Sembra che egli compilasse anche una collezione di decisioni (*Aristo in decretis Frontianis ita refert,* D. XXIX, 2, L. 99, che Rudorff [R. G. 1, p. 184] e Mommsen credono essere una raccolta di sentenze in appello pronunziate da Frontinus che fu più volte console. Gellio ci dice d'aver letto in un libro d'Aristo, giureconsulto, *haudquaquam indocti viri,* che gli Egiziani consideravano il furto come un atto legale e non lo punivano. Neratius nelle sue *Membranae* riporta spesso l'opinione di Aristo (D. II, 14, L. 58; XIII, 1, L. 12, § 2; XVII, 1, L. 39; XVIII, 3, L. 5; XXXVI, 3, L. 13); e questa è forse la ragione per cui le loro opinioni vengono spesso citate insieme (e. g. VII, 2, 3, 2 [= Vat. Fr. 83]; XVII, 2, 62; XXIII, 3, 20; ecc.). Inoltre anche Pomponius cita spesso Aristone, ed il Mommsen, fondandosi sulle parole di Paulus (D. XXIV, 3, L. 44, pr. *ut est relatum apud Sextum Pomponium digestorum ab Aristone libro quinto*) crede che egli ne raccogliesse e pubblicasse gli scritti; ma queste parole non stanno che a denotare un'opera d'Aristone citata da Pomponio. Anche nei Vat. Fr. 88, 199, troviamo citato Aristo. La lettera di Salvius Aristo a Iulianus non può venire attribuita al nostro giureconsulto, che trovavasi già in età avanzata mentre Iulianus era ancora giovinetto. Vedi Mommsen, Z. R. G. VII, 474, ed il suo Indice al Plinio di Keil.

Aulus. Di questo giureconsulto non conosciamo che il nome, che trovasi accanto a quello d'*Aristo* nel D. XXVIII, 5, 17, 5.

CAPITOLO XII.

GIURISTI DELLA PRIMA METÀ DEL SECONDO SECOLO

MINICIUS scrisse qualche opera che venne edita ed annotata da Iulianus in 6 libri, e nell'Indice Fiorentino troviamo appunto nominati sei libri di Iulianus *ad Minicium;* però le iscrizioni dei frammenti, che sono nel Digesto in numero di 40, hanno *ex Minicio,* eccetto III, 3, 70, che ha *ad Minicium.* In due posti (VI, 1, 61; XXXIII, 3, 1) la nota di Iulianus v'è distinta, e così pure in una citazione, XIX, 1, L. 11, § 15, dove *libro decimo apud Minicium* è forse un errore per qualche altro libro (X per V?). In altri due frammenti abbiamo *Iulianus respondit* (III, 3, L. 76; XLVI, 8, L. 23), ed anche nel D. XIX, 1, L. 6, § 4, troviamo citato *Minicius.*

Generalmente esso viene identificato con quel *Minicio Natale* al quale Traiano indirizzò un rescritto col quale permetteva che venissero trattate nei giorni di festa le faccende riguardanti la disciplina militare, fra le quali la *custodiarum cognitio.* Il rescritto si trova in un frammento preso dal VII libro d'Ulpiano *de officio proconsolis* (D. II, 12, L. 9). Questo Minicius Natalis fu senza dubbio il maggiore dei due menzionati in parecchie iscrizioni, dalle quali appare anche che fu console nel 107 d. C. e proconsole in Africa col figlio (C. I. L. II, 4509, Wilmanns 1172; VIII, 2478; 4676; X, 5670. Pel figlio vedi II, 4510, 4511; VIII, 4643; Wilmanns, 1179). In alcune altre iscrizioni trovasi nominato un Minicius Natalis (*Eph. Epig.* I, p. 251; IV, p. 271). Il nome completo d'amendue era *L. Minicius, L. F. Gal(lus) Natalis Quadronius Verus.*

Alcuni credono che la lettera di Plinio indirizzata *Minicio suo* (VII, 12) fosse diretta al nostro giureconsulto.

LAELIUS. Un giureconsulto di tal nome è per due volte nominato da Paulus D. V, 3, 43; 4, 3. Nel secondo di questi frammenti si dice che egli erasi trovato presente in Alessan-

dria, quando fu arrecata ad Adriano una donna che aveva partorito quattro figli in una volta ed un altro dopo 40 giorni; cf. D. XXXV, 4, 7 (Gai). In Gellio (XV, 27), troviamo 3 frammenti dell'opera sua *ad Q. Mucium* relativi ai *Comitia*, in uno dei quali è citato Labeo. Macrobio (*Sat.* I, 6, § 13) ha una citazione di un M. Laelius Augur che l'Huschke attribuisce con poca sicurezza a Laelius Felix. In Plinio (H. N. XIV, 93) gli editori leggono *L. Aelius*.

VALERIUS SEVERUS è citato da Iulianus (D. III, 5, 29 (30), *respondit V. S.*) e da Ulpianus (III, 3, 8 pr.; XLIII, 20, 1, 21) e forse anche in II, 4, 4, 3 *(ut Severus dicebat)*. *A. C. Valerius Severus* fu *consul suffectus* nel 124 d. C. (Corp. I. L. III, p. 873).

NERATIUS PRISCUS visse sotto i regni di Traiano e di Adriano; era al consolato insieme ad Annius Verus, quando venne approvato un decreto del Senato, che stabiliva che ad ogni padrone che castrasse il proprio schiavo venisse confiscata una metà del suo patrimonio (D. XLVIII, 8, 6).

Il Borghesi fa risalire il suo consolato all'83 d. C.; Asbach al 98 d. C. (vedi Teuffel, p. 794, n. 4). Neratius era insieme ad Aristo membro del Consiglio di Adriano quando questi sentenziò che il padre che fosse stato costretto ad emancipare il figlio, in causa dei maltrattamenti a cui l'aveva fatto segno, non potesse come manumissore reclamarne la successione *(bonor. poss.)* (D. XXXVII, 12, L. 5). Insieme a Celsus e Iulianus egli fece anche parte del consiglio di Adriano (Spart. *Hadr.* 18). La sua condizione era delle più altolocate, sicchè molti credettero che Traiano volesse designarlo come suo successore, invece d'Adriano; e gli amici suoi sì caldamente lo commendavano, che un giorno Traiano gli disse: *commendo tibi provincias si quid mihi fatale contigerit* (ib. 4, § 8). In una iscrizione trovata a *Saepinum*, città municipale nel Samnium, sono enumerate le cariche che egli tenne: *L. Neratio, L. f. Vol. Prisco. Praef. Aer. Sat. Cos. Leg. Pr. Pr. in prov. Pannonia scribae quaestori et munere functi patrono* (Wilm. N° 1152). Il Mommsen lo identifica (Indice al Plinio di Keil) con quel *Priscus* al quale scrive Plinio nel 98 d. C. (Ep. II, 13), e del quale parla come se fosse capo di un grande esercito; e forse col Priscus di Ep. VI, 8; VII, 8; 19; e VII, 15. (Anche suo fratello Neratius

Marcellus [D. XXXIII, 7, 12, 43] fu console, e sotto il regno di Traiano legato in Brittannia. Adriano l'obbligò ad uccidersi: Spart. *Hadr.* 15).

Nell' Indice Fiorentino sono nominate le sue *Regulae* in 15 libri; le *Membranae* in 7; ed i *Responsa* in 3. Nel Digesto si trovano circa 64 frammenti generalmente brevi occupanti 7 pagine $^1/_2$ d'Hommel e per la massima parte tolti dalle *Membranae* (6 pag. d'Hommel), e si fa anche menzione dei suoi *libri ex Plautio* (D. XXXIII, 7, 12, 35). Egli è spesso citato nel Digesto (128 volte) ed altrove (Vat. Fr. 54; 71; 75; 79-85; *Collat.* XII, 7, § 7); nel D. XIX, 2, L. 19, § 2, è citata anche una sua lettera ad Aristo. Dei suoi frammenti alcuni son tolti da una edizione dei suoi scritti, altri da un commentario di Paulus (4 libri). Veggasi D. VII, 8, 23; XV, 1, 56; XVII, 1, 61; XXIV, 1, 63 ecc. Gellio (IV, 4) parla di un libro *de Nuptiis*, che probabilmente faceva parte di una delle sue opere più generali.

IAVOLENUS PRISCUS. Ben poco sappiamo intorno alla vita di questo giureconsulto; poche parole di Pomponius, un frammento ed una lettera di Plinio sono le sole informazioni dirette, che possediamo sul suo conto. Iulianus (D. XL, 2, 5) ci dice come si ricordasse del maestro suo Iavolenus, il quale in Africa ed in Siria teneva consilio per approvare le manomissioni (cf. Ulp. I, § 12 e segg.) e manomise alcuni dei suoi servi; e ci dice che egli come pretore ne seguì l'esempio. Quali magistrature tenesse il nostro Iavolenus non ci è detto. Plinio ci racconta che Passennus Paulus, avendo raccolti alcuni amici per legger loro alcuni versi elegiaci, cominciò rivolgendosi a Iavolenus Priscus colle parole: *Prisce iubes;* il quale non essendo forse molto amante della declamazione, e da giureconsulto non sentendosi disposto ad accettare così senz'altro la responsabilità gettatagli addosso (cf. *fideiubere*, *actio quod iussu*), non potè trattenersi dal rispondergli: *Ego vero non iubeo.* Questa risposta venne accolta da risa e frizzi, diretti in parte al poeta, ma in parte anche al faceto giureconsulto. Ma il giudice Plinio se ne risentì e prese le difese di Iavolenus: *Est omnino Priscus dubiae sanitatis, interest tamen officiis, adhibetur consiliis atque etiam ius civile publice respondet.* Plin. *Ep.* IV, 15.

Non bisogna però credere che Iavolenus fosse unicamente un allegro amico; Pomponius (D. I, 2, L. 2, § 53) lo pone nella scuola dei Sabiniani, e ci dice che succedette a Caelius Sabinus, il quale fiorì ai tempi di Vespasiano, e fu seguito da Aburnius, Valens, Tuscianus e Salvius Iulianus: sicchè evidentemente egli visse sotto i regni di Domiziano e Traiano. Capitolinus (*Ant. P.* 12) parla di un Diavolenus o Iavolenus, che insieme a. Vindius, Valens, Maecianus e Ulpius Marcellus fu consigliere d'Antonino; ma lo Zimmern, il Mommsen ed altri non credono che questi sia il nostro giurista, e pel tempo e per il fatto che egli non viene menzionato fra i consiglieri d'Adriano.

Nel Digesto sono 206 frammenti delle sue opere, delle quali l'Indice Fiorentino nomina solo tre, cioè: 15 libri *Ex Cassio*; 14 libri di Epistole; e 5 libri *ad Plautium*. Ma oltre a queste, vi sono parecchi frammenti di un suo libro *Ex posterioribus Labeonis*, che da Bluhme è posto per ultimo nella serie Sabiniana, mentre le altre sue opere sono poste nella serie Edittale. In quale rapporto preciso si trovasse quest'opera con i *Labeonis libro X posteriorum a Iavoleno epitomatarum*, che sono nominati nell'Indice Fiorentino e sono fra i libri aggiunti come appendice alla serie Papiniana, non ci è noto; ma è degno di esser considerato che i frammenti di queste due opere si alternano nel D. XVIII, 1, L. 77-80, XIX, 2, L. 57-60; e che lo stesso caso sia differentemente riferito nel D. XXIII. 3. L. 80 e nella L. 83. (Veggasi la discussione di Pernice, *Labeo*, I, pp. 69-81; egli sostiene che le due opere sono differenti, e non, come alcuno ha supposto, la stessa opera chiamata diversamente). Iavolenus non è spesso citato dagli altri scrittori; nel Digesto generalmente si crede che con *Priscus* s'intenda lui e non Neratius; però Mommsen legge *Proculus et Neratius* invece di *Priscus et Neratius* (D. VII, 8, L. 10, § 2).

Lo stile di Iavolenus si manifesta nei suoi frammenti più lunghi, come D. XVII, 1, L. 36; XXXV, 1, L. 40; XI, 7, L. 39; XLI, 3, L. 23; XLII, 5, L. 28. Egli, come faceva Labeone, cita le opinioni dei primi giuristi Q. Mucius, Gallus (Aquilius), Servius, Ofilius, Trebatius, Tubero, Cascellius, Namusa.

Mommsen riferisce a questo giurista la seguente iscrizione da Nadinum in Dacia. C. Octavio Tidio Tossiano Iavoleno Prisco

l(egato) leg(ionis) IV Hau(iae), l(egato) consulari provinc(iae) Germ(aniae) superioris, legato consulari provinc(iae) Syriae, proconsuli provinc(iae) Africae, pontifici — P, Mutilius P. F. Va, Crispinus t(estamento) p(oni) i(ussit) amico carissimo. (Corp. I. L, III, 2864; aggiungi p. 1062). In una concessione di privilegi ai veterani (trovata a Rayence) si dice di un certo I Iavolenus Priscus capitano nella Germania superiore nell'anno 90 D. C., però il prenome Caius dell'iscrizione Dacia non combina coll'I. (che Mommsen scambia con un L) dell'altra iscrizione. Vedi Mommsen, *Eph. Epig.* V, p. 655.

CELSUS i. e. P. IUVENTIUS CELSUS, figlio d'un giureconsulto dello stesso nome, è perciò spesso denominato *filius*. Egli è però anche citato come *Celsus* senz'altro. Il suo nome completo trovasi nel D. V, 3, L. 20, § 6: *P. Iuventius Celsus Titius Aufilius Oenus Severianus* (Borghesi legge *Titus* e *Hoenius*). Poco si sa intorno alla sua vita: nel 94 D. C. trovossi compromesso in una cospirazione contro Domiziano e, per sfuggire la pena, chiese udienza privata all'imperatore, ed, ottenutala, si gettò ai suoi piedi, chiamandolo suo signore e dio (1), e scolpandosi gli promise che gli avrebbe denunziato i cospiratori contro di lui, purchè lo lasciasse libero. Ottenuta così la libertà, cercò di non mantenere la promessa fatta, finchè Domiziano venne ucciso (Dio. Cass. LXVII, 13). Nel 106-107 fu pretore (secondo Plinio *Ep.* VI, 5; cf. V, 20), e prese parte attivissima ad una discussione in Senato. Varenus accusato d'estorsione aveva ottenuto dal Senato, mediante la protezione di Plinio, che egli venisse citato (evocari) a testimoniare, come i suoi accusatori. In un'adunanza successiva del Senato, Licinius Nepos riaprì la discussione su questo fatto; e, biasimando il Senato, chiese o ironicamente suggerì che ciò divenisse norma generale per tutti gli accusati d'estorsione. Celsus difese l'operato del Senato respingendo calorosamente Nepos; amendue gli oratori avevano fatto degli appunti per parlare. Celsus fu prima console insieme a L. Nerazio Marcello, e poscia con Q. Giulio Balbo nel 129 D. C. (*Corp. I. L.* VI, 527; 10299; III, pp. 875, 876;

---

(1) Cf. Svet. *Dom.* 13.

D. V, 3, L. 20, § 6), e a ciò si allude quando si parla del suo secondo consolato (Cod. VII, 9, L. 3); del primo non ci è noto alcun particolare. In questo stesso anno venne dal Senato, proponente Adriano, emanato un decreto assai importante sulla vendita dei beni d' una eredità (D. l. c.). Fu insieme a Salvius Iulianus, Neratius Priscus ed altri, consigliere legale d'Adriano (Spart. *Hadr.* 18; i Mss., hanno *Iulium Celsum*), e Pomponius dice che egli subentrò insieme a Neratius Priscus nella direzione della scuola Proculliana rimasta vacante per la morte di suo padre (D. 1, 1, L. 2, § 53). Iuventius Celsus nominato in una iscrizione (Wilmans No. 312) del 155 d. C. non può essere il nostro giureconsulto. Celsus era di natura mordace; la sua frase era vigorosa. Famosissima è una risposta che egli diede a un certo Domitius Labeo, sì che nel Medio Evo l'espressione *quaestio Domitiana* veniva usata proverbialmente per indicare una domanda da sciocco, e *responsum Celsinum* per indicare una risposta pungente. La domanda era questa, se cioè uno cui fosse stato ordinato di scrivere un testamento e l'avesse scritto e suggellato, potesse venir calcolato fra i sette testimoni necessari. E Celsus rispose: O io non comprendo la tua domanda, o essa è assai stolta; poichè egli è invero cosa più che ridicola il porre in dubbio che chi abbia scritto il testamento possa essere testimonio (D. XXVIII. 1. 27. tolto dal Digesto di Celsus). I dubbi di Domitius Labeo erano forse dovuti al fatto, che egli considerava chi aveva scritto il testamento non come testimonio, ma come scrivano (cf. ib. 21, 2; Cod. VI. 23. 31, 2; Puchta, Cursus § 99 n; *septem testes, quos ad testimonium vocari necesse est* ecc.).

Sono notabili altri esempi del suo parlare mordace; e. g.: *quod totum et ineptum et vitiosum est* D. XXVIII. 5. 60 (59). 1; *Quid tam ridiculum est quam?* ecc. ecc. (D. XLVII. 2. 68 (67) 2); *Celsus adulescens scribit... esse hanc quaestionem de bono et aequo; in quo genere plerumque sub auctoritate iuris scientiae perniciose, inquit, erratur* (Paul. D. XLV, 1, 91, 3), dove è degna di nota l'*adulescens*, Ulpianus D. III, 5, 9 (10), 1) parlando d' un'opinione d'Antistius Labeo dice: *istam sententiam eleganter deridet Celsus.* Veggasi anche D. XVIII, 2. 13 pr. e Vat. Fr. 75. 5. (qui il MS. è alquanto corrotto). A queste espressioni non si deve però

attribuire grande importanza. Dalla maniera nella quale le sue opinioni vengono citate dai giuristi posteriori appare che egli era tenuto in grande credito, e nel D. IV, 4, 3, 1 ci è detto che egli venne consultato da un pretore. Nel D. XXXIII, 10, 7, Celsus cita gli antichi giuristi Tubero e Servius, e, solo dopo aver discusse le loro opinioni con grande deferenza, viene ad esporre la propria con quella nitidezza che i Romani chiamano spesso *elegantia:* molte delle sue opinioni mostrano come egli piuttostochè tenersi attaccato alla lettera della legge, desse grande importanza alle circostanze naturali secondo l'uso dei migliori giureconsulti Romani. Veggasi e. g. D. VIII, 6, 6; XII, 6, 26, 12; XXIV, 1, 5, 15; XXVIII, 2, 13 pr.; XXXI, 22; 30 ecc. Si racconta che egli una volta dicesse che nessuno è tanto sordo da non udire quando si parli *supra cerebrum illius.* (Cod. VI, 22, L. 10, § 3). I frammenti di lui, che trovansi nel Digesto (141), sono tolti tutti dai suoi 39 libri di *Digesta* ed occupano 14 pagine di Hommel. Veggasi anche Vat. Fr. 75-80 (dove egli è spesso nominato), ed ib. 1. Oltre quest'opera sono citate anche le sue *Epistolae* (11 libri almeno) (D. IV, 4, 3, 1), le sue *Quaestiones* (almeno 19 libri) (D. XXXIV, 2, L. 19, § 3) ed i suoi *Commentarii* (almeno 7 libri), i quali però è probabile che facessero parte dei *Digesta (Celsus libro nonodecimo digestorum, commentariorum septimo* D. XXXIV, 2, L. 19, § 6).

I suoi Digesta sono citati 54 volte; le altre sue opere 121 volta; di tutte queste citazioni poi 8 sono di Pomponius, 4 di Marcianus; 4 di Paulus; 1 di Maecianus; tutte le altre di Ulpianus.

IULIANUS i. e. P. SALVIUS IULIANUS, nominato per ultimo nella lista dei giureconsulti compilata da Pomponius, fu uno dei successori di Iavolenus, che chiama suo precettore nella scuola Sabiniana. È probabile che egli fosse oriundo della colonia d'*Hadrumetum* in Africa (almeno ciò si dice di suo figlio. Spart. *Iul.* 1), adì la pretura, e due volte fu console; tale fu nel 148 d. C. insieme a Bellicius Torquatus (Corp. I. L. VI. No. 375; 3885). Il Mommsen però crede che questo Iuliano fosse il figlio del giureconsulto (Z. R. G. IX, 88 n. sgg.). Iulianus fu *curator aedium sacrarum* nel 150 D. C. (Corp. I. L. VI. 855), e nello stesso tempo *praefectus urbis* (Spart. *Did. Iul.* 1); fece anche parte del consiglio d'Adriano (Spart. *Hadr.* 18)

e M. Antonius e Verus in un rescritto lo chiamano *amicus noster*. Siccome poi parlando di lui essi usano il tempo passato è probabile che egli a quel tempo fosse già morto (D. XXXVII, 14, 17). Egli fu sempre d'inferma salute, come apprendiamo dalle lettere di Fronto e M. Antoninus (pp. 59 60 [ed. Raber]), e venne sepolto a 5 miglia da Roma sulla *Via Labicana* (Spart. *Did. Iul.* 8. § 10).

Il figlio suo venne condannato a morte da Commodo per cospirazione (Lampr. *Com.* 4; cf. 3), e Spartianus (*Did. Iul.* 1) ci dice che sua nipote fu madre di quel Didio Giuliano che venne fatto imperatore alla morte di Pertinace. Didio venne ucciso nel 193 d. C., secondo Dione all'età di 60 anni, secondo Spartianus all'età di 56; e se il giureconsulto fu realmente suo avo, nacque 65 anni prima di Didio, cioè circa il 70 D. C.

La sua autorità come giureconsulto fu grandissima; sotto il regno d'Adriano (131 D. C. secondo Euseb. *Chron*) compose l'editto del pretore (*perpetuum composuit edictum* Eutrop. VIII. 17); *primus edictum quod varie inconditeque a praetoribus promebatur in ordinem composuit*, Aurel. Victor. *Caes.* 19). Un rescritto di Leo ed Anthemius dice: *in praesenti negotio aequitati convenientem Iuliani tantae existimationis viri atque disertissimi iuris periti opinionem sequi* (Cod. VI, 61, 5). E Giustiniano nel 530 d. C.: *Papinianus huiusmodi sententiae sublimissimum testem adducit Sabinum Iulianum summae auctoritatis hominem et praetorii edicti ordinatorem* (Cod. IV, 5, L, e 10); nella Const. *Tanta* (§ 18), che confermava il Digesto: *Iulianus legum et edicti perpetui suptilissimus conditor;* e nella costituzione Greca Δέδωκεν § 18: ὁ πάντων τῶν ἐν νομιθεσίαις εὐδοκιμηκότων σοφώτατος Ἰουλίανος, dopo di che soggiunge che Adriano per mezzo di Iulianus raccolse e compendiò gli editti annali dei pretori in un breve libro (ἐν βραχεῖ τινὶ συνῆγε βιβλίῳ). Il suo nome occupa il primo posto nell'Indice Fiorentino.

Prima di venire a parlare dell'opera di Iulianus, è necessario premettere alcune osservazioni sulla natura dell'Editto. L'Editto era come un avviso che il pretore pubblicava nella sua qualità di magistrato; comunemente verteva sui rapporti giuridici che richiedevano un'azione pretoria. Con lo svilupparsi della giurisdizione del Pretore, si formò l'uso che entrando

in carica egli facesse conoscere al pubblico le norme che avrebbe seguito nell'amministrazione della giustizia. Questa fu l'origine dell'*Edictum* che venne poi detto *perpetuum* (1) perchè rimaneva in vigore per tutto l'anno. Esso veniva detto anche *translaticium* (2) perchè in gran parte era quello dei predecessori; però alcune parti potevano esser rifuse, ed altre nuove clausole aggiunte. La pubblicazione di un tale Editto non esauriva l'autorità del pretore, poichè circostanze speciali potevano rendere necessarie nuove azioni ed aggiunte (cf. D. II, 1, L. 7 pr.); ma è evidente che lo scopo essenziale dell'editto non sarebbe stato raggiunto qualora il pretore non lo avesse rigorosamente applicato in tutti quei casi che erano in esso contemplati. Cicerone parla a lungo di questo argomento nelle Act. II. Lib. I contro Verre, Cap. 40-48 (70 av. C.), e si occupa in particolare dell'editto ch'egli stesso avea pubblicato quando era governatore della Cilicia. L'editto provinciale era in parte simile all'urbano, e spesso era preso da questo, benchè talora fossero aggiunte quelle modificazioni che erano rese necessarie dagli usi delle singole provincie. Citiamone alcuni passi. *Postea quam ius praetorium constitutum est, semper hoc iure usi sumus: si tabulae testamenti non proferrentur, tum uti quemque potissimum heredem esse oporteret, si is intestatus mortuus esset, ita secundum cum possessio daretur. Quare hoc sit aequissimum, facile est dicere, sed in re tam usitata satis est ostendere, omnes antea ita ius dixisse, et hoc vetus edictum translaticiumque esse* (Cic. Verr. Lib. I, 44, § 114). Parlando poscia d'un cambiamento fatto in un caso speciale, Cicerone prosegue: *In Sicilia de possessionibus dandis edixit idem quod omnes Romae praeter istum... Quaero cur ea capita in edictum provinciale transferre nolueris... Non enim hoc potest hoc loco dici, multa esse in provinciis aliter edicenda: non de hereditatum quidem possessionibus, non de mulierum hereditatibus. Nam utroque genere video non modo ceteros sed te ipsum totidem verbis edixisse, quot verbis edici*

(1) Veggasi una discussione completa di questo argomento nella *Practical Jurisprudence* dal Prof. Clark, pag. 208 e segg., 347 e segg.

(2) Il rapporto fra *translatum* e *translaticium* è come tra *editi iudices* e *editicii iudices* (Cic. *Planc.* 15, § 36).

Romae solet (Ib. 45, 46, §§ 117, 118). A proposito del suo Editto (51 av. C.) dice che molte clausole tolse da quello di Q. Mucius Scaevola per l'Asia e continua: *Breve autem edictum est propter hanc meam διαίρεσιν, quod de duobus generibus edicendum putavi, quorum unum est provinciale, in quo est de rationibus civitatum, de aere alieno, de usura, de syngraphis, in eodem omnia de publicanis; alterum quod sine edicto satis commode transigi non potest, de hereditatum possessionibus, de bonis possidendis vendendis, magistris faciendis, quae ex edicto et postulari et fieri solent; tertium de reliquo iure dicundo ἄγραφον reliqui: dixi me de eo genere mea decreta ad edicta urbana accomodaturum* (Att. VI, 1, § 15). *Romae composui edictum*; *nihil addidi, nisi quod publicani me rogarunt, cum Samum ad me venissent, ut de tuo* (i. e. il suo predecessore Appius) *edicto totidem verbis transferrem in meum. Diligentissime scriptum caput est quod pertinet ad minuendos sumptus civitatum; quo in capite sunt quaedam nova, salutaria civitatibus... hoc vero, ex quo suspicio nata est, translaticium est.* (*Fam.* III, 8, 54). C. Cornelius nel 67 av. C. fece votare una legge *ut praetores ex edictis suis perpetuis ius dicerent* (Ascon. *in Corn.* p. 58), forse in conseguenza della condotta di Verne.

Quale fosse veramente l'opera compiuta da Iulianus e che è a noi indicata colle parole *edictum perpetuum composuit* non ci è noto. Cicerone usa il verbo *conponere* per ordinare, e Pomponius (D. 1, 2, L. 2, § 44) parlando delle numerose opere legali di Ofilius dice *de iurisdictione edictum praetoris primum diligenter composuit.* Ofilius non era pretore, ma la parola *componere* sta ad indicare il compito del pretore. Simile noi possiamo supporre che fosse l'opera di Iulianus, benchè più perfetta, e certo sotto gli auspici imperiali più stabile. Il predominio del potere imperiale dovette necessariamente offuscare l'iniziativa del pretore e questa diminuzione della sua importanza dovette essere causa di trascuranza, cosicchè coll'andar del tempo si dovette sentire il bisogno di riforme. Iulianus migliorò la forma, introdusse anche qualche modificazione, ma le norme sostanziali del diritto rimasero invariate. Marcellus (D. XXXVII. 8. 3; cf. 9. 1, 13) parla di una innovazione introdotta da Iulianus per la quale il figlio emancipato, trascurato nel testamento del padre, ottenendo la bonorum possessio, non escludeva i

proprii figli che si trovassero ancora sotto la potestà dell'avo, ma la divideva con essi portando la propria proprietà in comune. Ad altre modificazioni introdotte da Iulianus sembra che si alluda nel D. IV. 2. 1; XLIII, 19, 4; ma la differenza più saliente fra l'Editto di Iulianus e quello degli altri pretori sta nell'autorità che esso ebbe. Fino a Iulianus l'editto durava per l'anno in cui stava in carica il pretore che lo aveva emanato (*qui plurimum tribuunt edicto praetoris, edictum legem annuam dicunt esse* [Cic. *Verr.* Lib. II, 42, § 109]); quello di Iulianus invece venne confermato da un S. Consultum (Const. *Tanta,* § 18) e messo in vigore con un ordine d'Adriano (Const. Δέδωκεν § 18) (1) nel quale egli diceva che ogni questione che potesse sorgere, non contemplata nell'Edictum, dovesse secondo l'analogia delle altre trattate venir risolta. D'allora in poi colla parola *Edictum perpetuum* s'intese l'Editto di Iulianus (D. XXXI, 77, 29; XLIX, 14, 1, 1; Vat. Fr. 317; Cod. II, 1, 3; IV, 26, 2). Esso viene però talvolta chiamato *praetoris edictum* (D. XXIII, 2, L. 58) e semplicemente *edictum* (D. XXXVI, 3, L. 5, § 1). Vedi Rudorff *Z. R. G.* III. pp. 28, 29; *Rechts-Gesch.* 1, § 97.

L'Editto del *Praetor urbanus,* quello del *Praetor peregrinus* (cf. *Lex Rubria,* 20), quelli delle provincie (Asia, Sicilia, Cilicia, ecc.) e quello degli Edili curuli, ci vengono rappresentati come codici di leggi promulgati dai magistrati per il periodo in cui chi li fece era investito di quella carica (Gai. I, 6). Non ci è noto se Iulianus compendiasse in un solo tutti questi editti (Rudorff *Z. R. G.* III. p. 21), o rivedesse invece partitamente quello della città, delle provincie degli edili, oppure s'occupasse unicamente di quello della città, che era per così dire l'autorità massima. Quest'ultima supposizione ci sembra

(1) Certamente un'autorità anteriore sarebbe stata a questa preferibile. È curioso che una delle costituzioni parla solo del discorso, l'altra solo del S. C. In un Epitome Greca 920 d. C. (unita al Proch. Nom. p. 292 di Zachariae) si dice che la revisione dell'Editto venne affidata a Iulianus e Servius Cornelius, ma secondo noi ed altri questa affermazione non ha alcun valore storico (Rudorff l'accetta *Rechts-Gesch.* 1, p. 268). Per *Servius,* veggasi D. 1, 2, 2, 44; per *Cornelius,* vedi con qualche probabilità quello che si disse di CORNELIUS MAXIMUS.

assai improbabile; invece le prime due ipotesi non differiscono che nella forma. Gaius commentò l'*edictum urbicum* e l'*edictum provinciale;* Ulpianus e Paulus l'*edictum* (senz'altro) e l'*edictum aedilium curulium;* nessun frammento dell'*edictum praetoris peregrini* è giunto sino a noi. (Mommsen *Staatsrecht* II, p. 212, ed 2; cf. Clarck. *Pract. Iur.* p. 350). Non si deve però credere che dopo l'editto di Salvius Iulianus i pretori s'astenessero completamente dal pubblicare editti propri: le parole di Gaius considerano la loro autorità come se continuasse, ma certo è che l'opera loro fu da allora in poi limitata ad interpretare quella di Iulianus od a fornire norme speciali di secondaria importanza. (cf. Walter, *Rechts-Gesch.* II, § 440). I rescritti imperiali si sostituirono alla azione pretoria nella creazione del diritto. L'opera principale di Iulianus, dalla quale sono stati tolti parecchi frammenti, era intitolata *Digesta*, ed occupa il 1° posto nell'Indice Fiorentino. Il Fitting (*Alter der röm Iuristen* p. 6) dimostra che il 6° libro fu scritto prima del *Sc. Iuventianum* (14 marzo, 129 d. Chr.); che la citazione di Iulianus (D. V, 3. 20) si riferisce a quello; che il libro 64°, contenendo una citazione di un rescritto d'Antonino Pio (D. IV, 2, 18), gran parte dell'opera dovette esser scritta sotto il regno d'Adriano e del primo Antonino. Il Mommsen (*Z. R. G.* IX. 94) basandosi sulla fraseologia usata nei *Digesta* (*respondi, respondit* ecc.) conclude che essi erano un complesso di domande e risposte ordinate e corredate da spiegazioni, a guisa di lezioni. Sembra che l'ordine dell'Editto venisse seguito fino al libro 58 (vedi Lenel, *Ed. Perp.* p. 7), dopo il quale la materia è posta senza alcun ordine. Marcellus annotò questi Digesta ed alcune delle sue note sono riportate nel Digesto insieme al testo, e. g.: IV, 6, 41; V, 1, 75; XV, 1, 16; XXIII, 3, 44, 1; XXX, 82, 3; 92, pr.; XXXVI, 1, 28 (27): altre note di Scaevola e Paulus trovansi pure nel Digesto in frammenti separati (e. g. II, 14, 54; XVIII, 6, 10, 1; IV, 2, 11; XVIII, 5, 4). Ulpianus (ma nessun altro prima di lui) cita il Digesto di Giuliano assai frequentemente. Nel Digesto trovansi ben 376 suoi frammenti, (58 pagine d'Hommel). Inoltre altre 17 pagine di Hommel contengono citazioni di Giuliano in frammenti di altri scrittori. È inoltre citato circa 620 volte senza che sia nominato il

titolo dell'opera; il più delle volte però queste citazioni sono senza dubbio prese dai Digesta.

L'Indice Fiorentino nomina altre tre opere di Iulianus cioè: 6 libri *ad Minicium* (o *ex Minicio); 4 ad Urseium Ferocem* (1); un libro *de ambiguitatibus*. I frammenti di queste opere occupano 9 o 10 pagine.

Il numero dei frammenti tolti dalle opere di Iulianus è di 456; essi occupano 68 pagine di Hommel, ed in parte, sono assai estesi (D. XXX, 81; 104 [con qualche interruzione]; XXXVI, 1, 28 (27); XLI, 3, 33; 4, 7; XLVI, 3, 34; 8, 22; ecc.). Nel D. XXXIV. 5, 13. (14) egli tratta delle ambiguità nascenti dall'uso delle particelle disgiuntive.

VALENS, chiamato *Aburnius Valens* (D. 1, 2, 2, 53; IV, 4, 33; XXXII, 78, 6), succedette insieme a *Tuscianus* (giurista altrimenti sconosciuto) (2) a Iavolenus. Nell'Indice Fiorentino è nominata un'opera sua in 7 libri *de fideicommissis* che ha fornito 19 frammenti al Digesto. Valens cita responsi di Iavolenus (D. XXXIII, 1, 15), di Iulianus (D. IV, 4, 33), ed è citato tre volte da Paulus (D. XXXI, 82, 2; XXXII, 78, 6; XL, 5, 25); il che ci fa supporre che egli scrivesse ai tempi d'Adriano o d'Antonino Pio. Capitolino (*Pius,* 12) ci dice che un giureconsulto di nome *Salvius Valens* fece parte insieme a Vindius Verus, Volusius Maecianus, Ulpius Marcellus e Diavolenus del consiglio di Antonino Pio. Nel D. XLVIII, 2, 7, 2 si parla di un rescritto di Pio a Salvius indirizzato. Forse questo *Salvius* è identico a *Aburnius Valens.* Il Mommsen legge *Fulvius* invece di *Salvius* basandosi su di una iscrizione (Orelli 3153) che egli, seguendo il Viertel (*de vitis iurisconsultorum,* p. 20), riferisce al nostro giurista. Secondo il Mommsen essa dice così: *L. Fulvio C. fil. Popin.* (scrivi *Pupinia*) *Aburnio Valenti pontifici praefect(o) urbi ferianum Latina(rum) pacto ab Hadriano II eos* (i. e. 118 D. C.) III *uiro a(uro) a(rgento) a(ere) f(lando) f(eriundo) quaest(ori) Aug(usti)*

---

(1) Queste opere non erano forse che edizioni annotate di quelli scrittori.

(2) Che questo *Tuscianus* sia una corruzione del nome *Tossianus* che in una iscrizione (Mommsen, *Eph. Epig.,* V, 655) è dato a Iavolenus?

tribuno plebis designato candidato Aug(usti) eq(us) publ(ico) (1) *c(larissimo) i(uveni) d(ecreto) d(ecurionum).*

Questa prefettura nominale della città veniva sovente concessa ai giovani di nascita illustre e quindi noi possiamo inferirne che Valens fosse nato nel 100. D. C. (Mommsen, *Z. R. G.* IX, p. 90).

Nel D. XXXVI, 4, L. 15, trovasi un breve frammento dal « 7° libro *Actionum*, » sotto il nome di Valens; il Krüger suggerisce che questo sia un errore per Venuleius.

Tutti i frammenti di Valens occupano 3 pagine di Hommel; fra i piu lunghi sono XXXIV, 1, L. 22; XXXV, 1, L. 89; XXXVI, 1, L. 69 (67).

VINDIUS è menzionato solo alcune volte nel Digesto, cioè: da Paulus (D. II. 9. L. 2: *Vindius putat* e *ut Pomponius et Vindius scribunt*); da Ulpianus (II, 14, L. 7, § 18 *Vindius scribit;* V, 1, L. 5 *ut et Pomponius et Vindius scripserunt*); e da Maecianus (XXX, 2, L. 32, § 4 *Vindius noster ait*). Nei Vat. Fr. 77 troviamo detto che egli era contemporaneo di Iulianus, *Vindius* (*Venidius* MS.) *tamen, dum consulit Iulianum, in ea opinione est,* ecc.; e senza dubbio egli è quel *Vindius Verus* che fece parte del consiglio di T. Antonino Pio, identico a *M. Vindius Verus* che era console insieme a Pactumeius Clemens il 16 giugno 138 D. C. (C. I, L. III, p. 879).

PACTUMEIUS CLEMENS è menzionato una volta nel Digesto da Pomponius (D. XL, 7, L. 21, § 1) *Pactumeius Clemens aiebat... imperatorem Antoninum constituisse.* L'Antonino del quale si fa qui parola è senza dubbio Antonino Pio, poichè Pactumeius fu console insieme a *Vindius* nell'anno 138 D. C. (C. I, L. III, p. 879 dove vien chiamato *C. Pactumeius Clemens*). Una iscrizione trovata in Cirta (la moderna Constantina d'Algeria) lo dice giureconsulto e dà una lista di tutte le cariche che egli occupò (Wilmanns 1180): *P.* (2) *Pactumeio P. F. Quir. Cle-*

---

(1) *Equo publico,* come abl. descrittivo, viene comunemente usato nelle iscrizioni imperiali per denotare un membro delle *six turmae* istituite da Augusto (Vedi Wilmanns, II, p. 540; Madvig, *Verfass.*, I, p. 177; Hirschfeld, *Untersuch.* p. 244 ecc.).

(2) Forse *P* è un errore invece di *C.* Klein (*Fast. Cons.* p. 67) corregge *C* nell'altra iscrizione.

menti. X virum stlitibus iudicand. quaest. leg. Rosiani Gemini (1) *soceri sui procos. in Achaia trib. pleb. fetiali legato Divi Hadriani Athenis Thespiis Plateis item in Thessalia praetori urbano legato Divi Hadriani ad rationes civitatium Syriae putandas legato eiusdem in Cilicia consuli legato in Cilicia Imp. Antonini. Aug. leg. Rosiani Gemini, procosi in Africa iuris consulto patrono IIII coloniarum DD. PP.* (2). Evidentemente egli venne fatto console al tempo della morte d'Adriano, forse mentre si trovava a reggere la Cilicia, affidatagli da Adriano e poscia dal suo successore Antonino. (Cf. Mommsen *Mon. Ancyr.* p. 179. ed. 2).

Africanus (che senza dubbio è quel *Sextus Caecilius Africanus* che troviamo aver consultato Iulianus nel D. XXV, 3, L. 3. § 4) è menzionato nell'Indice Fiorentino come autore di 9 libri di *Quaestiones*. È citato da Paulus (D. XIX, 1, L. 45 pr. *idque et Iulianum agitasse Africanus refert*) e da Ulpianus (D. XXX, L. 39, pr. *Africanus libro vicesimo epistularum apud Iulianum quaesit;* e XXXVIII, 17, L. 2, § 8, *Africanus et Publicius temptant*). Nel Digesto trovansi 131 frammenti delle sue *Quaestiones* (23 $^1/_2$ pagine di Hommel), che Fitting crede venissero scritte ai tempi d'Adriano o sul principio del regno di Antonino Pio. Molti di questi frammenti sono tálmente oscuri che *Africani lex* passò in proverbio ad indicare alcun che di difficile. Cuiacio li commentò tutti (Tom. IV, ed. 1837 Prati).

Gellio (XX, 1) ci racconta di una discussione sulla legge delle XII tavole avvenuta in sua presenza fra *Sextus Caecilius* e *Favorinus*, e ce lo dipinge *in disciplina iuris atque in legibus populi Romani noscendis interpretandisque scientia usus auctoritateque inlustris.* Nello stesso Gellio troviamo il suo panegirico dell' antica procedura, e specialmente della famosa legge *si plus minusve secuerunt se fraude esto.*

Giustiniano (Cod. VII, 7, 1 a) lo dice *iuris antiqui conditor*. È citato in molti passi del Digesto come *Sex. Caecilius* (XXI, 1, L. 2; XXXIII, 9, L. 3, § 9; XXXV, 1, L. 71, pr.; XI, 9, L. 12, § 2; XLVIII, 5, L. 14 (13) § 1). In non pochi luoghi del digesto

---

(1) Cf. D. XLVIII, 5, L. 6, § 2; 6, L. 6.

(2) *Decurionum decreto pecunia publica.*

è l'opinione di *Caecilius* (XV, 2, L. 1, § 7; XXI, 1, L. 14, § 10; XXIV, 1, L. 64; XXXV, 2, L. 36, § 4; XLVIII, 5, L. 28, (27) § 5).

Il *Sex. Caecilius* di Gellio, il *Sex. Caecilius* o *Caecilius* del Codice e del Digesto, ed *Africanus* sono, senza alcun dubbio, una sola persona; ma in due di questi passi è quasi certo che il testo contiene un errore di scrittura (Mommsen l. c.). Così *Caelius* dovrebbe essere scritto in D. XXI, 1, L. 14, § 10 (cf. L. 14, § 3; L. 17 *passim;* L. 38, § 7; § 11; L. 65, § 2); e *Sex. Aelius* dovrebbe trovarsi in D. XXXIII, 9, L. 3, § 9 (cf. Gell. IV, 1, § 20). Così pure Iavolenus (XXIV, 1, L. 64) cita un'opinione di Proculus e di Caecilius che non può venire attribuita ad Africanus, che fu di molto posteriore a Iavolenus; *Caecilius* sta ivi forse invece di *Caelius.*

È probabile che Gaius (II, 218) colle parole *Iuliano et Sexto placuit* alludesse al nostro Africanus, ma su ciò nulla sappiamo di certo. Abbastanza evidente è invece che Africanus fosse famigliarissimo di Iulianus; gli scoliasti Greci riportano le opinioni di Iulianus, che si trovano nei frammenti d'Africano, con la semplice parola *respondit* (cf. *Aegid. Menagii Praef. ad Cuiac. in Africanum;* Mommsen *Z. R. G.* IX, 93). Mommsen dice che forse le *Quaestiones* d'Africanus non furono che una esposizione delle opinioni di Iulianus discusse insieme ai suoi scolari; un'opinione simigliante è accettata da H. Buhl. *Z. R. G.* XV, pp. 191 sgg. Vedi anche Schulin, *ad Pomp. de origine iuris* pag. 15.

Tra i frammenti più lunghi d'Africanus sono: XV, 1, L. 38; XVI, 1, L. 19; XXX. L. 108; XXXV, 2, L. 88; XLVI, 1, L. 21; 3, L, 38; XLVII, 2, L. 61.

Pomponius i. e. Sextus Pomponius è un giureconsulto del quale non ci è noto che quanto è dato raccogliere dai frammenti delle sue opere, che si trovano nel Digesto, e dalle notizie che intorno a lui danno i giuristi posteriori. Sembra che egli fosse scolaro di *Pegasus* (D. XXXI, 43, 2, *Pegasus solitus fuerat distinguere*); di *Aristo* (e. g., D. XXXVI, 1, L. 74 (72). *Aristo Aiebat;* XL. 5, 20), e di *Octavenus* (ib. ecc.). Il Fitting ha cercato di determinare le varie epoche nelle quali egli compose le sue opere; secondo lui il Commentario a Sabinus, in 35 libri, ed i *Fideicommissa* in 3 libri vennero scritti sotto

il regno d'Adriano, prima di Iulianus; il manuale (*Enchiridion* in un libro, o, secondo l'Indice Fiorentino, in due), dal quale venne preso un lungo frammento storico (D. I, 2, L. 2), termina col nome di Iulianus e quindi venne scritto circa lo stesso tempo. Sotto Antonino Pio venne invece composto il suo commentario a Q. Mucius in 39 libri, i suoi 5 libri di *Senatus Consulta* (essi però possono essere anteriori), il suo libro delle regole (*regularum*), il suo commentario all' Editto, del quale non conserviamo alcun frammento, ma che è citato (il libro 79) nel D. XXXII, 6, 1, 9; 10, 18. Marcellus annotò le sue *Regulae*, D. XXVIII, 1, 16; XLIX, 17, 10. Sotto Antonino Pio o sotto il suo successore compose il suo commentario a Plautius in 7 libri. Le *Epistulae* e *Variae Lectiones*, che nell'Indice Fiorentino sono notate come opere separate, l' una di 20, l' altra di 15 libri, ma che invece sono considerate come una sola opera nelle iscrizioni di D. IV, 4, L. 50; L. 12, L. 15, vennero composte sotto il regno di Marco Antonino. Nel D. VIII, 5, L. 8, § 6; XX, 2, L. 2, sono citati i libri 40 e 41 delle *Lectiones;* in D. VII, 4, L. 5, § 2, è citato l'8° libro di un'opera intitolata *de stipulationibus;* le sue note ad Aristo sono spesso citate in altri frammenti. Sembra che Iulianus si servisse dei libri di Pomponius *ad Sabinum* (Vat. Fr. 88; D. XVII, 2, L. 63, § 9), e Pomponius usò almeno i primi libri dei *Digesta* di Iulianus.

Alcuni scrittori hanno supposto che esistessero due giureconsulti di nome *Sex. Pomponius;* ma questa supposizione, oltre all' essere assai problematica in sè stessa, è anche affatto inutile. Le ultime parole « *ut refert Sextus Pomponius* » nel D. XXVIII, 5, L. 42, (41) facevano forse parte di un frammento di Iulianus, che venne poi cancellato dai compilatori quando sostituirono l' originale di Pomponius alla esposizione che di esso aveva fatta Iulianus. Il Mommsen (*Z. R.* G. VII, p. 479) ed altri suppongono che le parole *tam Sextus quam Pomponius*, che si trovano nel D. XXX, L. 32 e le altre citazioni di Sextus, (XXIX, 5, L. 1, § 27, e Gaio II, 218) si riferiscono a *Sex. Pedius* o *Sex. Caecilius Africanus*: questa supposizione per altro non è necessaria che a spiegare il primo dei passi citati. (Vat. Fr. § 88. è stato corretto dal Mommsen). Un frammento in D. XL,

5, 20 ha indotto alcuni a credere che Pomponio vivesse fino all'età di 78 anni, ma erroneamente.

Dei frammenti del Digesto 378 sono di Pomponius, ed occupano più di 70 pagine di Hommel; di queste, 37 sono formate da materia presa dai *Libri ad Sabinum;* 13 $^1/_2$ da quelli *ad Q. Mucium.* Egli è citato spessissimo da Ulpianus e da altri (400 volte, oltre i frammenti). Tra i più lunghi dei suoi frammenti sono: D. XVI, 1, L. 32; XIX, 1, L. 6; XXXIII, 1, L. 7; XXXIV, 2, L. 34; XLI, 1, L. 30.

TERENTIUS CLEMENS scrisse un'opera in 20 libri *ad leges,* i. e. sulla legge Iulia e Pappia Poppea, della quale 35 frammenti, piuttosto brevi, trovansi nel Digesto. Essi occupano 3 $^1/_2$ pagine d'Hommel. I frammenti più lunghi sono: D. XXIII, 3, 61; XXXI, 53; XXXV, 1, 62. Terentius cita spesso Iulianus e lo chiama *noster* (XXVIII, 6, 6), e pare che due volte si riporti al libro XLIV dei *Digesta* di Iulianus. Dall'espressione *Iulianus aiebat* si è inferito che egli scrivesse quest'opera dopo la morte di Iulianus (XXXV, 1, 64), e perciò verso la fine del regno d'Antonino Pio (Fitting).

IUNIUS MAURICIANUS è nominato nell'Indice Fiorentino come autore di un'opera in 6 libri *ad leges* (vedi sopra), 3 frammenti della quale trovansi nel Digesto: XXXI, L. 57; XXXIII, 2, L. 3; XLIX, 14, L. 15.

Egli scrisse anche un'opera *de poenis,* che fornì un solo frammento al Digesto (II, 13, L. 3). Le sue opinioni sono citate 5 volte da Ulpianus (II, 14, L. 7. § 2; VI, 1, L. 35, § 1; VII, 1, L. 25, § 1; XXVIII, 2, L. 3, § 5; XLI, 10, L. 1, § 1), ed anche nei Vat. Fr. § 75; da Paulus una sola volta (D. V. 3, L. 36, pr.). In due di questi frammenti egli fa delle osservazioni su Iulianus. Scrisse probabilmente sotto il regno d'Antonino Pio (Fitting).

CAPITOLO XIII.

GIURISTI DELLA SECONDA METÀ DEL SECONDO SECOLO

MAECIANUS i. e. L. VOLUSIUS MAECIANUS fu da prima istitutore di Marco Antonino (Capit. *Marc. Ant.* 3), poscia membro del suo consiglio (Capit. *Ant.* P. 12). Fu governatore d'Alessandria, e venne ucciso dall'esercito, all'insaputa di Marco, per essersi mostrato favorevole ad Avidio Cassio che aveva in animo di assumere la porpora imperiale (175 d. C. [Capit. *M. Ant.* 25: *filium Cassii* deve essere errato; *Avid. Cass.* 7]). In un rescritto di Marco e Vero, Maecianus è chiamato *amicus noster ut et iuris civilis praeter veterem et bene fundatam peritiam anxie diligens.* (D. XXXVII, 14, L. 17). Parlando di Iulianus, lo chiama *noster* per tre volte (e. g. D. XXXV, 2, L. 30 § 7).

Secondo l'Indice Fiorentino egli scrisse 16 libri di *Fideicommissa* (sotto il regno d'Antonino Pio), e 14 sui *Publica* (*iudicia*). Dalla prima di queste due opere vennero presi 40 frammenti; dell'altra tre soltanto. Nel D. XIV, 2, L. 9 troviamo anche un frammento greco preso da « *Volusius Maecianus ex lege Rhodia* » nel quale si contiene un rescritto d'Antonino, che convalida la lex Rhodia in materia di naufragi, solo però in quanto non fosse stata in contrasto con alcun'altra legge romana. Maecianus è citato 17 volte nel Digesto; i suoi frammenti occupano più di 7 pagine d'Hommel, e sono in parte considerevolmente lunghi, e. g. XXXV, 2, L. 30; L. 32; XXXVI, 1, L. 66 (64); 67 (65); XLIX, 17, L. 18.

Fra i libri di diritto antigiustiniano trovasi un breve suo trattato, che è giunto fino a noi in altro modo; è indirizzato al Cesare (indubbiamente al suo scolaro Marco Antonino) e contiene una descrizione delle varie parti dell'*as.* (i. e. delle parti nelle quali si solevano dividere le eredità; vedi D. XXVIII, 5. *passim*) e del modo di notare e di chiamare la moneta (l'*aes excurrens*) quando i conti fossero fatti in *denarii* o *sestertii.* Dap-

prima cioè descrive e nomina le varie frazioni che hanno 12 per denominatore ($^1/_{12}$, $^2/_{12}$ ecc.); poi insegna come si debbano esprimere i sedicesimi (prendendo per unità il *denarius* di 16 *asses*) con dodicesimi, mezzo dodicesimi ecc.; infine insegna come si debbano indicare gli ottavi (prendendo per unità il *sestertius* di 4 *asses*) con decimi e dodicesimi (Vedi Roby, *Lat. Gram.* vol. I, app. D). Alcune misure e pesi chiudono il trattato.

Gaius. Di questo giureconsulto non sappiamo altro che egli fu autore di parecchi libri di diritto Romano, il contenuto dei quali lascia supporre che venissero scritti al tempo degli Antonini primi. Un frammento, preso da una delle sue opere, racconta un aneddoto avvenuto ad Adriano ai tempi suoi (*nostra aetate* D. XXXIV, 5, L. 7 pr.); ma prima di Teodosio II e Valentiniano III noi non lo troviamo citato con certezza da nessuno. Costoro nella loro legge conferirono alle sue opere autorità pari a quella di Papinianus, Paulus, Ulpianus e Modestinus. In quest'epoca all'incirca (secondo alcuni [Huschke, *Z. R. G.* XIII, 9] prima della legge Teodosiana e Valentiniana; secondo altri, dopo [veggasi Rudorff *R. G.* I, p. 286]) troviamo un brano delle sue istituzioni nel confronto fra le leggi Romane e quelle di Mosè che viene chiamato *lex dei Collatio Mos. et Rom. legum* XVI, 2. Il grammatico Priscianus (Inst. VI, 96), che scriveva in Costantinopoli circa l'anno 500 d. C., cita due linee delle istituzioni (I, 113). La *lex Romana Visigotorum*, che venne composta da una commissione di vescovi e nobili provinciali in Aire nella Guascogna, sotto l'autorità del re Alarico II, nel 506 d. C., contiene oltre le *Sententiae* di Paulus, una parte del Codice Teodosiano, altri frammenti, ed una epitome (1) in due libri dei primi tre delle Istituzioni Gaiane. Giustiniano fa parola di Gaius tre volte; egli dice che le proprie istituzioni vennero compilate su altri libri simili e

---

(1) Fitting arguisce che questa venne composta fra il 384 ed il 428 o al più 438 d. C. Infatti essa proibiva il matrimonio fra cugini di primo grado, ed è quindi posteriore alla legge Teodosiana (Gothof. *Cod. Th.* I, p. 332 e III, p. 1021), e considera ancora vigente la *dictio dotis*, ed è quindi anteriore al *Cod. Th.* III, 13, L. 4.

trattati, ma specialmente sulle *Istitutiones* e *Res Cottidianae* di « *Gaius noster* » (*Praef. Inst.* § 6); nelle istituzioni stesse ha delle citazioni di « *Gaius noster* » (IV, 18, § 5) sulle XII tavole; e nella sua esposizione dell'argomento degli studi prima della sua riforma, dice che nel 1° anno si studiavano 6 libri del « *noster Gaius* », cioè: le Istituzioni e 4 trattati speciali (*Const. Omnem* § 1). La espressione *Gaius noster* probabilmente non significa altro che famigliarità con le sue opere; sull'uso che di queste si fece nel Digesto parleremo più innanzi.

È questione se alcune altre citazioni di « Gaius » si riferiscono all'autore delle Istituzioni o a Gaius Cassius Longinus, altro giureconsulto e capo della scuola Sabiniana. Tali sono quelle di Iulianus (D. XXIV, 3, L. 59) dove dice che Gaius era della stessa opinione di Sabino; un'altra di Iavolenus, « *libro secundo ex Cassio* » (D. XXXV, 1, L. 54) *ex commentariis Gai scriptum est;* un'altra ancora dello stesso scrittore « *libro undecimo ex Cassio* » (D. XLVI, 3, L. 78) *in libris Gaii scriptum est;* ed infine una quarta di Pomponius « *libro vicensimo secundo ad* Q. Muciuni » (D. XLV, 3, L. 39) dove approva « *quod Gaius noster dixit* » in una questione analoga a quella trattata da Iavolenus. L'epoca nella quale vissero questi scrittori e specialmente Iavolenus rende inverosimile il supporre che le loro citazioni si riferissero al nostro Gaius, sebbene, avendo egli scritto su q. Mucium, poteva venir citato da Pomponius. Ma se è vera la supposizione dell'Asher (*Z. R. G.* V, 85) che la parola *noster* venisse usata dagli scolari quando parlavano dei loro maestri, appunto come gli schiavi l'usavano parlando dei loro padroni, Pomponius non avrebbe dovuto chiamare *noster* l'autore delle Istituzioni. Servio il commentatore di Virgilio (Georg. III, 306) dice: *apud maiores omne mercimonium in permutatione constabat, quod et Gaius Homerico confirmat exemplo.* Ciò si adatterebbe assai bene al frammento delle Istituzioni III, 141, ma da questo stesso passo e dal D. XVIII, 1, L. 1, § 1 appare evidente che i versi in questione erano una citazione assai usata da Sabinus e dalla sua scuola; però si deve notare che ai tempi di Servio le Istituzioni erano già divulgate (400 d. C.), mentre non consta che fosse allora conosciuto alcun libro di Cassio.

Il Mommsen ha per il primo emessa l'ipotesi che Gaius fosse

professore non in Roma, ma a Troas, nella provincia d'Asia. Egli fonda la sua ipotesi sui seguenti fatti (1): *a*) che solo il *praenomen* ci è noto di questo giureconsulto, come appunto sappiamo che era costume dei distretti Greci. *b*) che è un nome assai comune nella lingua e negli scrittori Greci (D. XIX, 2, L. 25, § 6; L. 16, L. 30, § 2; L. 233, § 2; L. 236); e che Gaio cita le leggi di Solone (D. X, 1, L. 13; XLVII, 22, L. 4). *c*) che egli s'occupò specialmente del diritto riguardante le provincie, e scrisse sull'*edictum provinciale* della provincia, qualunque essa fosse, nella quale risiedeva. *d*) che egli cita e confronta con le Romane le leggi dei popoli stranieri, e. g. Inst. I, 55, (i Galati); I, 193 (i Bitini); III, 96 e 134 (gli stranieri in generale). *e*) che egli scrisse sulle antichità: p. e. egli è l'unico scrittore, posteriore ad Augusto, che scrivesse sulle 12 tavole, mentre poi ignorava leggi che in Roma dovevano essere note a tutti i giureconsulti, come il *S. consultum Tertullianum* (2) (cf. Gai. III, 24). *f*) che egli fu giurista assai copioso, e nullameno non ebbe l'*ius respondendi*, come appare evidente dal fatto che egli non dice e nemmeno fa supporre d'aver mai occupata una tale posizione (e. g. I, 7), e che non si trova citato neppure nel Digesto, nè altrove, alcun suo responso; e che neppure ebbe grande clientela, poichè non conosciamo nessuna questione. *g*) che le sue opere non furono riconosciute autorevoli che al principio del V° secolo, cioè 250 anni dopo che erano state scritte. *h*) che Gaio nomina tre città che avevano l'*ius Italicum*, Troas, Berytus, Dyrrachium, e che la prima di queste era una delle città più importanti dell'Asia, colonia Romana fin dai tempi di Augusto, e che usava come lingua ufficiale il latino, come dimostrano monete ed iscrizioni. Inoltre in quella provincia venne promulgato l'Editto di Q. Mucius Scaevola, che pare

---

(1) Il saggio di Mommsen si trova nei *Iahrb. des gem. Rechts,* III, (1859) p. 1 e seguenti, di Bekker e Muther. Vedi Bremer, o. c., p. 77.

(2) La data di questo S. C. è incerta. Alcuni, fondandosi sull'autorità di Iust. III, 352, credono che risalga ai tempi di Adriano: altri invece, fondandosi sull'autorità di *Zonaras,* XII, 1, p. 593 c. e sul fatto che un certo Tertullus era console nel 158 d. c., e quelli d'Antonino Pio. Vedi Schirmer, *Erbrecht,* I, n. 87.

fosse poi considerato come un modello di editto provinciale (Val. Max. VIII, 15, § 6; Cic. *Att.* VI, 1, § 15) e Gaius scrisse dei commenti a Q. Mucius (Inst. I, 188). A questi argomenti risponde l'Huschke (*Praef.* a Gaius): 1° che vi sono altri esempi di Romani noti pel solo prenome, come: Servius (Sulpicius). Sextus (Pomponius); 2° che l'Editto della provincia dell'Asia avrebbe dovuto esser chiamato *Asiaticum* non *provinciale*, come appunto si chiamò *Edictum Siciliense* quello di Verre; 3° che non si può supporre che ad alcun giurista sia mai passato per la mente di scrivere un'opera di 30 libri sopra l'editto di una sola provincia, e che quindi per *edictum provinciale* si doveva intendere un editto applicabile a tutte le province, sull'analogia di *provinciale solum*, *provincialis senator* ecc. ecc.; 4° che i raffronti con le leggi dei Bitini e dei Galati vennero fatti da Adriano, e Gaius non fece che riportarli, e che inoltre era stato l'uso anche di altri giureconsulti di fare studii sul diritto delle province (Gell. XX, 1, § 4; Dosith. 12); 5° che molti esempi addotti da Gaio mostrano che egli viveva in Roma: e. g. *si navis ex Asia venerit* (D. XXVIII, 5, 33); *si inter eos qui Romae sunt talis fiat stipulatio « Hodie Carthagine dare spondes? »* (D. XLV, 1, 141, 4; ecc.); *si is qui ita stipulatus fuerit « millia Ephesi dare spondes? » Romae puri su intenderit* (Inst. IV, 53); ed infine anche nei suoi libri sull'editto provinciale egli parla di *fundus Tusculanus*, *vinum Campanum*, *triticum Africum* (D. XLV, 1, 34); 6° che egli parla di pretore, invece di parlare di proconsole (D. XXXV, 3, 11); 7° che dice il giorno destinato alle preghiere per l'imperatore essere il terzo dopo le *Kal. Ian.* come era appunto in Roma e non nelle provincie. È probabile, conclude infine l'Huschke, che Gaius fosse Greco, nato in qualche colonia Romana dell'oriente; certo la lucidità della sua mente e la educazione sua teoretica si confanno assai bene ad un intelletto greco.

Il Dernburg (*Die Istitutionen des Gaius*, pp. 89, 90) rileva alcuni passi (III, 224; II, 163; III, 57; IV, 165) nei quali si fa menzione del pretore anzichè del proconsole, e ne conclude che Gaius evidentemente era assai più versato nell'uso dei giudizii romani che in quelli dei governatori provinciali. Il Kuntze (*Der Provincialjurist Gaius*, 1883, p. 5) nota certe espres-

sioni come le seguenti: *apud peregrinos non similiter ut apud nos, in tutela sunt feminae* (Gai. I, 193); *qualem nos habemus* (ib. 55); *quod nos telum appellamus, illi* Βελος *appellant* (D. L. 16, 233; cf. 236): da queste frasi risulta che la posizione di Gaius era diversa da quella dei peregrini, e suppone che egli fosse Greco d'origine (e. g. un liberto o figlio di un liberto), ma cittadino Romano. Il Bremer dice che Berito fu una scuola famosa di diritto, e che supponendo che Gaius nascesse in Troas e divenisse poi professore a Berito, si evitano tutte le obiezioni dell'Huschke.

Quanto a noi, ci sembra che nè da un lato nè dall'altro si portino argomenti sufficienti per dimostrarne la verità; certo però l'opinione del Mommsen è favorita da molte combinazioni, e spiega in certo modo il lungo silenzio in cui fu lasciato Gaio. È poi assai probabile che egli fosse professore e non giurista, nè consulente; è verosimile che fosse Greco, come Ulpianus era di Tiro. Essendo poi professore, nulla v'ha di strano che commentasse le XII tavole, ed i materiali dell'antico diritto contenuti nell'opera di Q. Mucius Scaevola; non è neppure necessario un grande sforzo di mente per trovare naturale che un uomo versato nelle lettere e nello studio delle antichità citasse leggi di Solone ed altri usi e leggi straniere; anzi sarebbe stato strano che uno scrittore sull'*edictum provinciale* non raccogliesse notizie di tal genere. Quanto all'essersi conservato solo il nome di questo scrittore è certamente questo un fatto assai notevole, ma esso deve venir considerato in connessione coll'altro, che cioè egli non venne nominato che nel quinto e sesto secolo. Allora i suoi libri senza dubbio portavano solo il nome *Gaius;* il perchè è un mistero. Altri scrittori Greci non si accontentavano di un solo prenome romano, ed inoltre l'essere egli stato riconosciuto come autorità solo nelle provincie occidentali, ed il non avere scritto nessuna delle sue opere in Greco, come fecero Modestinus e Papinianus, sono argomento contro l'ipotesi del Mommsen.

Il fatto che Troas non era molto lontana da Costantinopoli non può aver determinato Giustiniano a riconoscere l'autorità di Gaius; Giustiniano imitò Theodosius e la legge di Theo-

dosius e Valentinianus venne pubblicata in Ravenna, in un tempo in cui Troas non era una scuola di diritto. Quanto poi al dire che Gaius ignorava il *S. C. Tertullianum* non è probabilmente che una ipotesi fondata sul suo silenzio riguardo a questo punto. Il MS, quale si conserva oggi, ha una lacuna nel punto dove dovrebbe essere menzionato questo S. C.; e del resto l'incompletezza del testo, qualunque fosse il piano di Gaio, causò altre omissioni, che non possono venire attribuite a non conoscenza per priorità di tempo, così i *S. Consulta Velleianum e Macedonianum.* La questione su ciò che s'intendesse per *edictum provinciale* è assai interessante, e merita d'essere brevemente trattata. Il Mommsen nega assolutamente che vi fosse ed abbia mai potuto esservi un editto provinciale d'applicazione generale. La sostanza dell'editto delle varie provincie doveva indubbiamente essere simile, perchè eravi compresa in gran parte la materia contenuta nell'editto della città; ma esteriormente ogni provincia aveva un editto proprio, pubblicato dal governatore, obbligatorio solo entro i suoi confini. Per il Mommsen quindi quando Gaius parla di *Edictum provinciale*, non può voler dire altro che l'editto della provincia nella quale egli viveva: un editto provinciale generale è ridicolo, come ridicolo sarebbe il parlare di un uomo generale (*Z. R. G.* IX, p. 96; *Staatsrecht.* II.[3] 213).

L'autorità del Mommsen su questo argomento è certo senza pari; pure secondo noi la sua opinione nè corrisponde ad una adequata interpretazione delle parole, nè è l'ipotesi più naturale su questo soggetto. È assai inverosimile che ai tempi di Gaius, quando Iulianus aveva già riveduto e *composto* l'editto (qualunque significato si voglia attribuire a questa parola), i governatori delle varie provincie seguitassero ad esercitare quella stessa facoltà di promulgare un nuovo codice entrando in carica, che spettava loro ai tempi di Cicerone. Da quasi due secoli il potere legislativo e di controllo aveva cessato d'essere disperso nella varietà degli uffici; era invece stato riassunto nella persona dell'imperatore: in suo nome e sotto la sua influenza veniva esercitato nei paesi che formavano parte di un ben consolidato impero. Ciò non escludeva che potessero esservi delle differenze nei particolari di minore

importanza in quanto riguardava gli usi dei vari paesi; ma in Asia, in Siria, in Macedonia, in Africa, in Ispagna e nella Gallia, i contratti, i testamenti, le eredità dovevano essere retti dagli stessi principii generali. Ora questi principii dovevano avere una forma comune, che non doveva essere identica a quella dell'Editto Urbano, ma certo in parte simile, e in parte forse differentemente concepita. Non ci è noto se Iulianus compisse riguardo a questo la stessa opera che aveva fatta per l'altro corpo di leggi, che formava la parte più importànte dell'Editto di ogni pretore; però non vi sono prove in contrario. Le notizie che si hanno sull'opera sua e sul suo metodo sono assai scarse, ma certo è assai probabile che si sentisse il bisogno di rivedere e rifondere sì l'una che l'altro. Le provincie avevano un'importanza maggiore, rispetto a Roma, ai tempi di Adriano che a quelli di Cicerone; e quanto più strettamente esse erano collegate in un solo impero, tanto più vivo doveva sentirsi il bisogno che la base comune dei loro rapporti legali venisse corretta. Il fatto che l'opera di Gaius venne trattata da Triboniano e dai suoi colleghi *pari passu* con le opere di Ulpianus e Paulus sull' Editto, mostra (e in ciò conviene anche il Mommsen) che quanto ai materiali tutte queste opere in gran parte combinavano; ma certo queste rassomiglianze appariranno più evidenti qualora si considerino alla luce delle riforme introdotte da Giustiniano, o di quelle anteriormente operate dalla legislazione o dalla pratica, e da lui confermate; le quali riforme fusero in un solo l'*ius civile* ed l'*ius gentium* (1). La concessione della cittadinanza Romana al mondo intero fatta da Caracalla; l'abolizione delle antiche forme della *mancipatio* e *in iure cessio;* la trasformazione dell'*usucapio* in *longi temporis praescriptio;* la sostituzione in pratica di ricevute scritte o note promissorie all'antica *litterarum obligatio* (Gai III, 133, 134); la desuetudine del matrimonio con la *conventio in manum;* l'abolizione d'ogni differenza fra le quattro forme di legato; queste ed altre riforme dovevano essere state operate molto tempo prima negli editti delle provincie, seb-

---

(1) Sull'*ius gentium,* vedi un accurato studio nella *Pract. Iur.* di Clarck, capo XIV.

bene non ci sia noto se avvenissero per via di finzione (cf. Gai IV, 37 e 38) o direttamente. E neppure è possibile determinare se Gaius commentasse la parte comune tradizionale degli editti provinciali, o non piuttosto una revisione di Iulianus, sanzionata da Adriano. Ma a noi sembra molto naturale che l'espressione *edictum provinciale* venisse applicata a quella parte comune e generale di cui abbiamo già parlato; e d'altra parte ci sembra dubbio che ogni governatore provinciale, entrando in carica, promulgasse *in extenso* questa parte comune e consuetudinaria. Infine noi non crediamo che Gaius commentasse l'editto di una sola provincia in 30 libri; nè che una simile opera potesse poi sopravvivere fino ai tempi di Giustiniano, e venire da questo studiata insieme alle grandi opere sull'Editto del Pretore; nè che s'intitolasse *Edictum Asiaticum*, ma *Provinciale* (1).

Ritornando ora all'elenco delle opere di Gaio, l'Indice Fiorentino ne nomina tredici, cioè: 32 libri sull'Editto Provinciale (fra i quali sono senza dubbio inclusi 2 libri sull'Editto degli Edili); un'opera sull'Editto Urbano, della quale dice che solo 10 libri si conservavano; 15 libri *ad leges;* 6 libri sulle XII tavole; sette libri *aureorum;* quattro libri di istituzioni; tre libri *de verborum obligationibus;* tre *de manumissionibus;* due sui fedecommessi; quattro libri separati su Casi, Regole, Dote e Ipoteca.

Solo le Istituzioni sono giunte a noi indipendentemente dal Digesto. Esse vennero scoperte dal Niebuhr nel 1816 nella biblioteca del Capitolo in Verona, ed il Savigny fu il primo (*Verm. Schr.* III, p. 155 e seg.) a parlarne. Dopo che il Goeschen ed il Bethmann-Hollweg le ebbero decifrate, vennero riesaminate dal Bluhme e finalmente dallo Studemund, che ne pubblicò una copia esatta, pagina per pagina, linea per linea (*Apographum* 1874), ed una edizione assai pregievole in colla-

(1) Mommsen dice esplicitamente che Gaius commentò l'editto della sua provincia, cioè dell'Asia; nello stesso tempo conviene essere un assurdo il supporre che egli scrivesse 30 libri sull'editto di una sola provincia (vedi *Z. R. G.* l. c. e *Staatsrecht*, l. c.). Queste affermazioni sono inconciliabili.

borazione col Krüger. L'opera dello Studemund tolse valore all'edizione e all'*Apographum* di Böcking, le cui note hanno però ancora grande importanza. Dotta e geniale è l'edizione dell'Huschke, ma troppo congetturale perchè possa venire usata senza il confronto delle altre. Il Dubois ha ristampato il testo dello Studemund, insieme ad un'esattissima esposizione delle varie letture (Paris 1881), e questa edizione può essere di grande utilità a chi non possiede l'Apographum di Studemund. In essa trovasi anche una lista dei passi più importanti, sui quali getta molta luce la nuova lettura che lo Studemund ha fatto del Palinsesto. In Inghilterra non si ha ora che la dotta edizione del Muirhead. In Italia si ha la recentissima del Cogliolo nel suo *Manuale delle fonti* (1885).

Secondo il Dernburg, le Istituzioni vennero scritte nel 161 d. C.: in parte, cioè il libro I e quasi tutto il libro II (o almeno fino al § 151), prima della morte di Antonino Pio; il resto, compreso il libro II, § 195, dopo la morte di costui. Esse vennero pubblicate tutte in una volta. Antonino morì il 6 o il 7 di marzo. Il Mommsen riferisce ai tempi d'Antonino tutto il secondo libro (*Z. R. C.* IX, 107). L'Huschke acconsente col Dernburg quanto al secondo libro, ma crede che i libri venissero pubblicati separatamente. Pare che questo fosse il primo trattato d'Istituzioni nella storia del Diritto Romano. Il Dernburg, dallo stile in cui sono scritte, dall'omissione che in esse occorre di certe materie *(dos, commodatum, depositum, pignus, obligationes quasi ex contractu, e quasi ex delicto)* e di alcuni senatuconsulti assai importanti, del *peculium castrense*, della *querela inofficiosi* (Dernburg *Gaius* p. 37), e dall'essere alcune parti svolte sproporzionalmente ad altre, e certe cose assai ripetute (cf. I, 22 con III, 56; I, 156 con III, 10; II, 35-37 con III, 85-87; II, 86-96 con III, 163-166; III, 181 con IV, 106-108), ha cercato dimostrare che esse non erano che note prese per le lezioni; se ciò è vero, esse vennero probabilmente scritte per il corso da gennaio a luglio del 161 d. C., e pubblicate dallo stesso Gaius.

Il Fitting fa risalire ai tempi di Antonino Pio i Commentari sugli editti provinciale ed urbano, e forse anche i libri sulle obbligazioni verbali e sulle XII tavole. I libri sulla legge

Giulia e Pappia Poppea e sui fedecommessi vengono dopo la morte d'Antonino Pio; il trattato sul *S. C. Orfitianum* risale all'anno 178 d. C. Gaius nelle sue Istituzioni dice di avere già scritto sull'Editto, e di aver fatto altre due opere che non sono nominate nell'Indice Fiorentino, cioè; I *Libri ex Q. Mucio* (I, 185) e *de bonorum successione* (III, 33, 54).

Il Commentario all'Editto provinciale fornì numerosi frammenti al Digesto. Essi occupano circa 33 pagine di Hommel. Dei più lunghi sono D. XIII, 6, 18; XV, 1, 27; XVIII, 1, 35; XIX, 2, 25; XXXV, 2, 73. Alcuni altri frammenti sono presi da un'opera sull'Editto Curule in 2 libri, che, aggiunti ai 30 libri *ad. ed. prov.*, compiono il numero dei libri che l'Indice Fiorentino attribuisce all'opera sull'Editto.

L'Indice dice che i compilatori non trovarono che 10 libri del commentario *ad edictum urbicum*, o, come è chiamato nel Digesto, *ad edictum praetoris urbani*. I trattati citati nel Digesto come parte di questo non sono nominati dal numero del libro rispettivo del commentario, ma dall'argomento: cioè *de testamentis* in 2 libri (e. g. D. XXVIII, 5, 32; 33); *de legatis* in 3 libri (D. XXX, 65; 69; 73); o mediante un titolo speciale, come i 4 primi titoli del Digesto nel libro XXXIX (L. 19; L. 28; L. 19; IX, 4, 30; XXXIX, 3, 13; 4, 5; XIX, 1, 19); *de liberali causa* (D. XL, 12, 2; 9); *de re iudicata* (D. XLII, 1, 7); *de praediatoribus* (D. XXXIII, 3, 54); *qui neque sequantur neque ducantur* (D. 4, 16, 48). Si trovano pure nel Digesto un frammento dell'opera *de tacitis fideicommissis* (D. XXXIV, 9, 23), ed un altro dell'opera *de S. C. Tertulliano* (D. XXXVIII, 17, 8). L'opera *ad leges* in 15 libri è senza dubbio rappresentata nel Digesto da un numero di frammenti *ad legem Iuliam et Papiam*. Una *lex Glicia*, è solo conosciuta per un frammento di un'opera (D. V, 2, 4). I quattro *libri singulares*, che Giustiniano (Const. *Omnem* § 1) dice che facevano parte del programma d'insegnamento, possono venire identificati col trattato che l'Indice Fiorentino chiama *Dotalicion* (del quale non si conserva alcun frammento), e colle parti del commentario all'Editto del pretore urbano sulla tutela (Gai 1, 185), sui testamenti e sui legati.

Il trattato che l'indice chiama *aureorum* è quello stesso che Giustiniano, nella prefazione alle sue istituzioni, chiama *Res*

cottidianae; ed infatti nel Digesto (XLI, 1) è designato indifferentemente coll'uno e coll'altro nome. Nel titolo citato e in XLIV, 7 e XVII, 1, 2 si trovano lunghi estratti di carattere affatto istituzionale, che in gran parte sono stati trasportati nelle Istituzioni Giustinianee. L'opera *de casibus*, dalla quale sono tolti molti brevi frammenti, era composta non di casi veri, ma ipotetici. Il numero totale dei frammenti di Gaio nel digesto è 535, e questi occupano 63 pagine di Hommel.

Lo stile di Gaius è quello d'un abilissimo insegnante, e mostra chiara analisi della materia e nitidezza e precisione di divisioni. La lingua è propria, efficace e facile nello stesso tempo; lo stile, a dir di Lachmann (*Kl. Schr.* p. 229), è nobilmente elegante. In questi ultimi tempi però la non interrotta serie di lodi, che a lui si tributavano, fu alquanto scemata; specialmente per opera del Kuntze (*Excurs.* p. 338, ed. 2), che lo dice uno scrittore di seconda classe, critica assai la mancanza di precisione nei pensieri, gli addebita errori in materia di storia legale, e lo accusa di trivialità e poca perizia. Più recentemente ancora egli rincarò la dose in un suo opuscolo intitolato *Der Provinzial jurist Gaius wissenschaftlich abgeschätzt.* Leipzig, 1883. Le critiche del Kuntze sono esposte chiaramente e con eleganza, ma i suoi criteri non sono storici e quindi sbagliati. Noi non possiamo giudicare Gaius come se egli appartenesse ai nostri tempi e fosse stato istruito in una scuola Germanica di Diritto scientifico; certo nelle sue spiegazioni noi troviamo una certa *naïveté*, che ricorda il Blackstone. Come questi, egli scriveva *ad populum*, almeno nelle sue Istituzioni, e certo egli colpì il vero punto giusto fra la precisione pedantesca e la indeterminatezza esagerata. Quanto agli errori storici poi, molti altri scrittori, che non si dedicarono a quegli studi speciali, ne fecero; quale antico è in ciò migliore di Gaio? Il Kuntze chiama Gaius scrittore abile e compito, benchè privo di forza creativa e della coscienza indipendente di chi crea; noi accettiamo la lode, e riserbiamo il biasimo finchè si presenti qualche altra opera di Gaius completa ed autentica, e di un carattere più adatto a dimostrare la potenza creativa di quello che sia un libro d'istituzioni per gli studenti.

VENULEIUS SATURNINUS è nell'indice fiorentino menzionato (subito dopo Gaius) come autore di 5 opere: *Stipulationes* in 19 libri; *Actiones* in 10 libri; *de officio proconsulis* 4 libri; tre libri di *Publica (iudicia);* ed un libro *de poenis paganorum.*

Nel Digesto trovansi 71 frammenti presi dalle opere di Venuleius, che occupano 10 pagine di Hommel. Di queste, quattro sono prese dalle *Stipulationes,* le altre dalle *Actiones,* dal *de officio proconsulis,* dai *Publica iudicia,* e da un'altra opera (che forse faceva parte delle *Actiones*) chiamata nelle iscrizioni dei frammenti *Interdicta.* Uno dei quattro frammenti presi dal *de officio proconsulis* (XL, 14, 2) è iscritto semplicemente *Saturninus* (non *Venuleius Sat.*). Queste opere furono scritte dopo la morte di Adriano, e Iulianus è il giureconsulto più recente che sia in esse citato. Dell'opera di Venuleius *de poenis paganorum* non si conserva alcun frammento (Sembra che in D. XLVI, 7, 18, *disputationum* sia un errore per *stipulationum*).

Nel D. XLVIII, 19, 16, subito dopo un frammento di Venuleius Saturninus *de off. procons.* trovasi un frammento di Claudius Saturninus *libro singulari de poenis paganorum,* e nel D. XX, 3, 1, 2; L. 7, 5, (4) pr. si parla di rescritti di Pio indirizzati a Claudius Saturninus. Nel D. XVII, 1, 6, 7 è nominato un certo Claudius Saturninus pretore; Tertulliano (*Cor. Mil.* 7) parla, facendone grandi elogi, di un trattato di Claudius Saturninus sulle corone *(de coronis liber).* Vedi Teuffel-Schwabe [4], *Nachtr.* pag. 1211.

Alcuni (fra i quali il Fitting) credono che Claudius Saturninus e Claudius Venuleius Saturninus sieno la stessa persona. Il Teuffel-Schwabe obietta che nei frammenti di Venuleius non trovasi alcuna citazione di Demostene ed Omero, come trovasi in quelli di Cl. Saturninus. Il D. XII, 2, 13, 5, ove dicesi che Quintus Saturninus trovasi d'accordo con Marcellus, ed il D. XXXIV, 2, 19, 7, ove si fa parola del decimo libro di *Q. Saturninus ad edictum,* complicano ancor più la questione. Secondo noi, non vi è niente altro di comune in ciò che il nome Saturninus. Il nostro giureconsulto è citato in tre punti da Ulpianus (D. I, 9, 1, 1; XLVII, 14, 1, 4; 18, 1, pr.), e da Modestinus (XLVIII, 3, 14, 7).

Il Cod. VII, 35, 1; V, 65, 1 non hanno niente a che fare col giurista nostro.

Tra i frammenti più lunghi di Venuleius sono: XLII, 8, 25; XLIII, 24, 22; XLIV, 3, 15; XLV, 1, 137; XLVI, 8, 8; XLVIII, 2, 12. L'Huschke gli attribuisce, in via di congettura, i Vat. Fr. 90-93.

MARCELLUS, i. e. L. ULPIUS MARCELLUS fu membro del consiglio legale di Antonino Pio, ed anche, come apprendiamo dalla stessa sua bocca, di Marco Antonino (Spart. *Ant. P.* 12; D. XXVIII, 4, 3). Da una iscrizione trovata a Sopianae, ora Fünfkirchen in Ungheria, apprendiamo anche che egli fu legato imperiale *pro praetore* nella Pannonia inferiore. *Virtuti et Honori L. Ulpius Marcellus Leg. Aug. p. pr. Pannon. inf. u. s.* (votum solvit, Corp. I. L. III, n.° 3307; cf. 3306).

L'epitomatore di Dione Cassio (LXXII, 8) parla di un certo Ulpius Marcellus mandato da Commodo contro i Brettoni nel 184 d. C., i quali avevano attraversato i confini. Questo Marcellus era parco ed economico, di mente elevata, superiore alle corruzioni, ma poco amabile e socievole. Soffrendo d' insonnia, soleva mandare messaggi scritti ai suoi ufficiali in differenti ore della notte; facevasi mandare il pane da Roma, non perchè preferisse questo a quello del paese, ma perchè la sua secchezza e durezza gli impediva di mangiarne troppo. I suoi successi contro i Brettoni bastarono ad eccitare contro di lui le gelosie di Commodo. Il Mommsen crede che il Marcellus di cui parla Dione non sia il nostro giureconsulto; altri credono che il legato in Pannonia e capitano in Bretagna, fosse il figlio del giurista (Teufel-Schwabe [4], § 360, 8); la maggior parte degli scrittori li identificano, però sembraci inverosimile il supporre che egli fosse inviato in Brettagna con un simile incarico, 25 anni almeno dopochè egli aveva occupato un seggio nel consiglio d'Adriano.

Secondo l'Indice Fiorentino, Marcellus scrisse 31 libri di *Digesta*, sei libri *ad leges (Iuliam et Pap. Poppeam?)*, ed uno di *responsa*. Dal Digesto, sembra anche che egli annotasse Iulianus (vedi sopra) e Pomponius (D. XXVIII, 1, 16; XXIX, 2, 63; XLIX, 17, 10); ed il quinto libro di un'opera *de officio consulis* è pure

citato da Marcianus (D. XL, 15, 1, 4). In due frammenti presi da un libro *de officio praesidis* (D. XL, 15, 1, 4) e da un altro libro intitolato *Publica* (D. III, 2, 22) si è comunemente concordi nell'ammettere ivi essere Marcellus un errore invece di Macer, che scrisse appunto due opere così intitolate. È proverbiale la frase di Ulpianus: *et ait Iulianus teneri, et est verissimum, cum et Marcellus sentit* (D. IX, 2, 27, 3); cf. Cujac. *Observ.* XIV, 35. Ma è assai probabile che Ulpianus non volesse che insistere sull'importanza del consenso di due tali autorità, anzichè sull'eccessiva cavillosità di Marcellus. Ulpianus annotò l'opere di questi.

I frammenti di Marcellus nel Digesto sono 161 (compresi quei due che in fatto devono essere attribuiti a Macer), e nella maggior parte presi dai *Digesta,* che, secondo il Fitting, vennero scritti sotto i *Divi fratres,* 161-167 d. C. Essi sono per lo più brevi, ed accupano quindi solo 21 pagine di Hommel; tuttavia Marcellus è citato 253 volte nel Digesto, ed anche nei Vat. Fr. 75, 82, 84. I seguenti frammenti sono di una lunghezza considerevole: XXIII, 3, 39; XXIV, 3, 57; XXVIII, 4, 3; XXXV, 2, 56; XXXVI, 1, 44; XL, 5, 56; XLVI, 3, 72. Il frammento del libro 28 è specialmente notevole, perchè dà un'esposizione particolare della questione sorgente dal caso in cui un testatore avesse cancellato il nome degli eredi, ed il fisco ne pretendesse la proprietà.

TARRUNTENUS PATERNUS, chiamato da Dione κάτερνος ταρρουτήνιος, fu segretario di Marco Antonio e da lui posto a capo di una banda di Cotini in una spedizione contro i Marcomanni (Boemia). In questa egli uscì malconcio, ed i Cotini furono distrutti (Dio, LXXI, 12). Sotto Commodo noi lo troviamo capitano della guardia. Forse egli prese parte alla cospirazione contro Commodo ordita da Quadratus, e quando questi fu messo a morte, insieme agli altri *praefecti praetorio* fece uccidere Saoterus, ignominioso favorito di Commodo. Paternus fu rimosso dalla sua carica e fatto senatore, ma, pochi giorni dopo accusato di cospirazione per porre sul trono Salvius Iulianus e dargli la propria figlia in moglie, venne insieme a quello posto a morte nel 183 d. C. (Dione, LXXII, 5; Lamprid. *Com.* 4; 14).

Paternus scrisse un'opera in 4 libri *de re militari*, due frammenti della quale trovansi nel Digesto XLIX, 16, 7; L, 6, 6. Egli è anche citato da Macer (D. XLIX, 16, 12), e Vegetius si servì delle sue opere per scrivere le proprie, e lo chiama *diligentissimus iuris militaris adsertor* (Veget. *Mil.* I, 8).

SCAEVOLA i. e. Q. CERVIDIUS SCAEVOLA (D. XXVIII, 6, 38, 3). Questo giurista fu il capo del consiglio legale di M. Antonino (Capit. *M. Ant.* II). Egli stesso ci racconta di un caso che venne risolto dall'imperatore; Ulpianus (D. XXXVI, 1, 23 [22] pr.) ci dice che Papinianus e Severus e poscia anche l'imperatore Septimius Severus furono suoi scolari (Spart. *Carac.* 8). Niente altro ci è noto della sua vita. Nell'Indice Fiorentino sono nominati: i suoi *Digesta* in 40 libri, scritti, secondo il Fitting, durante il regno di Marco Antonino, e probabilmente dopo la morte di Verus, cioè dopo il 169 d. C.; le *Quaestiones* in 20 libri, scritti sotto Commodo o dopo; i *Responsa* in 6 libri, scritti non prima di Sept. Severus, come Hirschfeld induce dall'uso della espressione *praefectus legionis* (D. XXVI, 7, 47, 4) invece di *praefectus castrorum* (*Hermes* XII, p. 142); le *Regulae* in quattro libri; un libro *de quaestione familiae* ed uno di *quaestiones publice tractatae*. Trovansi pure citate alcune sue note a Iulianus e Marcellus (D. II, 14, 54; XVIII, 6, 11; XXIV, 1, 11, 6; XXXV, 2, 56, 2). Le sue opere vennero annotate da Claudius Tryphoninus (D. XVIII, 7, 10; XXXIV, 1, 15, 1; 16, 2) e da Paulus (D. V, 2, 16; XL, 9, 26). Sì l'uno che l'altro di questi giuristi lo chiamano *noster*, Tryphoninus due volte, Paulus nove. Modestinus dice che lui, Paulus e Ulpianus erano οἱ κορυφαῖοι τῶν νομικῶν, ed in una costituzione degli imperatori Arcadio e Teodosio egli è chiamato *auctor prudentissimus iurisconsultorum* (Cod. Theod. IV, 4, 5). Spesso si cita una nota di Claud. Tryphoninus, quale tributo alla sua grande abilità, ma in realtà Tryphoninus voleva schernirlo (D. XXXV, 1, 109). Il caso era questo: un testatore nominò due eredi, ma impose ad uno di essi *ut acceptis centum nummis restitueret hereditatem Titiae coheredi suae*. Ma sì l'uno che l'altro adiscono l'eredità e muoiono senza dare i 100 sesterzi. L'erede di Titia, desideroso di ottenere i beni ereditarii, offre 100 sesterzi. Potrà egli pretendere l'eredità

od almeno una parte di essa? Scaevola rispose « l'erede non può adempiere la condizione », volendo con ciò significare, che se era una condizione del fidecommesso che Tizia desse 100 sesterzi, essendo Tizia morta, la condizione non poteva essere più adempita (cf. D. XXX, 104, 1). Tryphoninus nota a questo proposito che Scaevola fu molto accorto nel confinare il proprio responso ad un punto di diritto, mentre era questionabile se in realtà fosse il caso di una condizione (*magno ingenio de iure aperto respondit, cum potest dubitari an in proposito condicio esset).* Tryfoninus interpretava le parole *acceptis centum nummis* così: « È mia intenzione che voi prendiate 100 sesterzi (dall'eredità) ed il resto diate a Titia (cf. D. XXXV, 2, 93) ». In conclusione, con ciò egli non fece che un complimento ironico a Scaevola, per avere evitato la vera difficoltà ripetendo una cosa a tutti nota. Vedi Cujac. *ad* D. XXXII, 41 (Vol. VIII, p. 99).

Scaevola è uno degli scrittori che fornirono molta materia al Digesto; i suoi frammenti sono 306 (alcuni assai lunghi), ed occupano in tutto 74 $^1/_2$ pagine di Hommel (44 dai *Digesta*, 20 dai *Responsa*). Oltre questi frammenti, egli è citato 61 volte. I suoi frammenti sono specialmente lunghi nei libri del Digesto che trattano dei legati. Veggasi: XXXI, 88 e 89; XXXII, 32-42; XXXIII, titoli 1 e 2 e 7; XXXIV, titoli 1 e 3; XXXVI, 1, 77 (75)-82 (80); XL, 5, 41; 7, 40. Nel Digesto XLV, 1, 122 si trovano alcuni casi assai interessanti. Il carattere speciale dei frammenti presi dai *Digesta* e *Responsa* di Scaevola, è che essi sono formati di una serie di casi, nei quali i fatti sono spiegati con eleganza e precisione, e sono seguiti dall'opinione di Scaevola breve e motivata talvolta, più spesso no. Nelle Quaestiones la discussione è più estesa. Vedi p. e. D. III, 5, 8 (9); 34 (35); XXI, 2, 69; XXIX, 7, 14. Notorio per la sua difficoltà è il frammento che trovasi al libro XXVIII, 2, 29.

Non è difficile trovare alcuni passi di Scaevola ripetuti nel Digesto e perfino nel medesimo libro. Il Fitting nota che nei frammenti dei *Digesta* i fatti sono esposti più ampiamente che nei *Responsa,* ove invece si trovano riassunti con sostituzione di nomi generali (e. g. Titius, Maevius) ai veri nomi delle persone. Da ciò egli conclude che i *Responsa* sono posteriori

ai *Digesta*. Il Mommsen invece, che sostiene essere la parola *Digesta* un termine che si usava per indicare una raccolta ordinata delle opere di un giureconsulto, crede che i *Digesta* sieno posteriori ai *Responsa*, dopo Alessandro Severo (*Z. R. G.* p. 484); ma Triphoninus, che viveva ai tempi di Settimio Severo, commentò i Digesta, e Paulus allude ad un caso che è citato anche da Scaevola nei suoi Digesta. Gli è vero che le note di Tryphoninus potrebbero essere state fatte sui singoli trattati, e ripubblicate quindi nei *Digesta*, e che Paulus avrebbe potuto prendere il caso dai *Responsa;* ma la opinione di Fitting appare anche più semplice. Può darsi che *Digesta* volesse dire *opere raccolte*, ma potrebbe anche voler dire *casi raccolti*, ed essere in questo senso usato da Scaevola.

Assai interessanti sono i seguenti confronti:

D. XXXII, 93, pr. (Scaev. *Resp.*) riassunto dalla L. 38 § 4 (Scaev. *Digest.*).

D. ib., 1 (Scaev. *Resp.* riassunto da XXXIV, 3, 28, 13-14 (Scaev. *Digest.*).

D. ib., 5 (Scaev. *Resp.*), quasi identico alla L. 38, § 8 (Scaev. *Digest.*).

D. XXXVI, 2, 31, 2-3 (Scaev. *Resp.*) riassunto da XXXIII, 7, 28 (Scaev. *Digest.*).

D. XXXIV, 3, 31, 2-3 (Scaev. *Resp.*) ove i nomi generali sono sostituiti agli storici che trovansi nella L. 26, 4 (Scaev. *Digest*): però il § 3 della prima è omesso nella seconda.

D. XLIX, 1, 24 pr. (Scaev. *Resp.*), è reso più generale di XLII, 2, 64 (Sc. *Dig.*) mediante l'aggiunta dei casi d'un *tutor* e di un *curator*. Paulus nei suoi libri *ad Vitellium* ha evidentemente copiato Scaevola (Mommsen *ad* D. XXXII, 78). Così:

D. VII, 1, 50 (Paulus) cita un caso dato in D. XXXIII, 2, 32, 5 (Scaev. *Diget.*).

D. XXXII, 78, pr. (Paulus), riassunto da XXXIII, 7, 20, 6 (Scaev. *Resp.*).

D. XXXII, 78, 2 lo stesso che XXXII, 93, 2 (Scaev. *Digest.*).

Confronta anche XXVIII, 2, 19; XXXIII, 4, 16, § 4 e segg.; 7, 18; XXXIV, 2, 32.

PAPIRIUS IUSTUS è nominato nell'Indice Fiorentino (Iustus),

subito dopo Ulpianus, come autore di 20 libri di *Constitutiones*, che hanno fornito 18 frammenti al Digesto (8 dal primo libro, 9 dal secondo, 1 dall'ottavo). L'ultimo di questi frammenti è un rescritto dell'imperatore Antonino ad Avidius Cassius, tutti gli altri sono rescritti degli imperatore Antonino e Vero. Il Fitting crede che quest'opera venisse scritta ai tempi di Commodo. I frammenti che vennero presi da essa occupano due pagine di Hommel; fra i più lunghi sono: XLIX, 1, 21; 4, 1, 38; 8, 10 12 (9).

Papirius Fronto è citato quattro volte nel Digesto, cioè due volte da Callistratus, D. XIV, 2, 4; L. 16, 220, 1 *(Papirius Fronto libro tertio Responsorum ait);* e due volte da Marcianus, XV, 1, 40; XXX, 114, 7 *(Scaevola notat et Papirius Fronto scribit).*

Tertullianus è nominato nell'Iudice Fiorentino (fra Gaius e Ulpianus) come autore di due opere: *Quaestiones* in otto libri, ed un libro unico *de castrensi peculio.* Da questa ultima opera sono stati presi tre brevi frammenti: D. XXIX, 1, 23; 33; XLIX, 17, 4: Anche il Codice ha una citazione della stessa opera (V, 70, 7, 1 *a*) e lo chiama *iuris antiqui interpres.* Delle *Quaestiones* non abbiamo nel Digesto che due frammenti: D. I, 3, 27; XLI, 1, 28. Questi cinque frammenti occupano in tutto una pagina di Hommel. Ulpianus cita Tertullianus nel terzo libro *ad Sabinum* D. XXVIII, 5, 3, 2 *et sane et Iuliano et Tertulliano hoc videtur;* poi nell'ottavo libro pure *ad Sabinum* XXIX, 2, 30, 6 *quod et Sextum Pomponium opinatum Tertullianus libro quarto quaestionum refert;* ed infine al libro tredicesimo *ad Sabin.* D. XXXVIII, 17, 2, 44 *quod et in magistratibus municipalibus tractatur apud Tertullianum, et putat dandam in eos actionem.*

È chiaro che egli scrisse dopo Pomponius e prima che Ulpianus componesse i suoi *libri ad Sabinum,* cioè prima del regno di Caracalla. Ma nulla puossi dire di più con certezza, e certo non vi è ragione di connettere il suo nome col *S. C. Tertullianum.* Questione assai interessante si è il decidere se egli sia, come generalmente si crede, il grande scrittore di cose religiose, Q. Septimius Florens Tertullianus, che Hieronymus ci dice aver fiorito (*de Vit. illustr.* 53) sotto Severo e Caracalla e che era nato in Cartagine e figlio di un centurione procon-

solare (affermazione dovuta, secondo il Dessau [*Hermes* XV, p. 473], ad una falsa interpretazione di Ierome di Tert. *Apolog.* 9). Eusebio (*Storia Eccles.* II, 2) lo descrive τοὺς ῥομαίων νόμους ἠκριβηκὼς ἀνὴρ τά τε ἄλλα ἔνδοξος καὶ τῶν μάλιςτα ἐπὶ ῥώμης λαμπρῶν, Meandro (*Antignosticus*, p. 202 nella traduzione Inglese del Bohr) crede che il metodo d'argomentare e di discutere dello scrittore ecclesiastico sieno sufficienti a farlo supporre abile giureconsulto, come pure l'impronta giuridica del suo stile, ed i confronti presi dal diritto ne attestano, secondo lui, studi giuridici fatti nella prima età; però egli insiste nell'identificare il giurista al teologo in causa del frequente occorrere del suo nome. Pochi sono i frammenti di Tertullianus nel Digesto, e sono purtroppo le sole fonti storiche intorno ad esso, cosicchè mancano le prove decisive per risolvere la questione. Il Mommsen (*Z. R. G.* VII, 485) nota che la parola Digesta, non usata comunemente che nel linguaggio giuridico, è usata da Tertullianus per indicare i vangeli (*adv. Marc.* IV, 3; ib. 5) e (*ad Nat.* 1) le fonti di Varrone (*ex omnibus retro digestis).*

Messius è citato una volta da Paulus (*libro tertio decretorum)* in D. XLIX, 14, 50. *Papinianus et Messius novam sententiam induxerunt.*

Paconius è citato una volta da Paulus (*libro octavo ad Plautum*, D. XXXVII, 12, 3). Nel Codice (V, 37, 6) trovasi un rescritto indirizzato da Alessandro Severo ad un certo A. Paconius; non sappiamo se questo sia il nostro giureconsulto. Nel D. XIII, 6, 11, 1, il Mommsen legge *Paconius;* il MS. Fiorentino ed altri invece *Pacunius;* altri infine *Pacuvius.*

Claudius Tryphoninus fu contemporaneo di Papinianus e fece forse parte del consiglio dell'imperatore. Vedi D. XLIX, 14, 30. Egli annotò i *Digesta* di Scaevola, e le sue note sono assai frequentemente aggiunte, nel Digesto, ai frammenti presi da quell'opera. Talvolta però esse formano dei frammenti separati, e. g. XXXII, 36; XXXIV, 9, 26 Mommsen, XL, 5, 17. Comunemente queste sue note portano il nome di *Claudius*, ma al D. XXVI, 7, 58 trovasi anche chiamato Claudius Tryphoninus. Egli chiama Scaevola *noster* (D. XX, 5, 12, 1; XLIX, 17, 19, pr.). Antonino (Caracalla) gli indirizzò un rescritto chia-

mandolo col suo nome completo, 213 d. C. (Cod. I, 9, 1). L'unica sua opera nominata nell'Indice Fiorentino è intitolata *Disputationes;* consta di 21 libri, e risale circa ai tempi di Caracalla. Nel libro X (D. XLVIII, 19, 39) parla di un rescritto *ab optimis imperatoribus nostris*, che il Fitting attribuisce a Caracalla e Geta, poichè egli nei suoi primi libri (D. XXVII, 1, 44; XLIX, 15, 12, 17; cf. III, 1, 11) parlando di Severus ci dice che era già morto.

Nel Digesto si trovano 80 frammenti delle sue *Disputationes*, che occupano da 18 a 19 pagine di Hommel. Tra i più lunghi di questi sono; XVI, 3, 31; XXIII, 2, 67; III, 78, XXVI, 7, 55; XXXVII, 4, 20; XLI, 1, 63; XLIX, 15, 12; 17, 19. Un buon frammento è L, 16, 225. Nel XLVIII, 19, 39 egli cita l'orazione di Cicerone in favore di Cluenzio.

CAPITOLO XIV.

PAPINIANUS, ULPIANUS, PAULUS.

AEMILIUS PAPINIANUS fu, secondo alcuni, parente della seconda moglie di Severo, Iulia Domna; e siccome essa era di Emessa nella Siria (Capit. *Macrin.* 9), è probabile che anche Papinianus fosse nativo di quella provincia (Bremer, p. 88). La prima notizia che noi abbiamo di lui si è che egli imprese insieme a Severo la professione legale sotto Scaevola (*cum Severo professum* (1) *sub Scaevola)*, vale a dire che dopo avere frequentato le lezioni e le consultazioni pubbliche di Scaevola cominciò ad insegnare e a dare pareri coll' assistenza di quegli. Egli succedette a Severus nell' ufficio di avvocato del Tesoro (*Advocatus fisci:* Spart. *Car.* 8) e divenne poscia Maestro delle Petizioni, nella quale carica componeva i rescritti imperiali *(rescriptum ab imperatore libellos agente Papiniano* D. XX, 5, 12, pr.), e probabilmente fu assessore nella corte dei *praefecti praetorio* (D. XXII, 1, 3, 3). Sotto Severo, l'amico suo intimo, lo troviamo (204 d. C.) Capitano della Guardia (*praefectus praetorio*, ὁ ἔπαρχος Dione Cass. LXXVI, 10), carica che fondeva in sè l' autorità militare e la più alta giurisdizione tanto civile quanto criminale (cf. Mommsen, *Staats-Recht*, II, pp. 828, 932, 1058), e che era comunemente tenuta da due e più persone (ib. p. 831 n.). Papinianus accompagnò l'imperatore in Brettagna (Dione ib. 14),

---

(1) *Profiteri* nel significato di dedicarsi all' insegnamento, od alla professione di giureconsulto, è usato di un maestro di retorica da Plinio. *Ep.* II, 18; IV. 11 *passim;* dei giureconsulti, D. 1, 2, 35; dei matematici (Lampr. *Alex.* 27). Da profiteri viene professore. Su questo argomento vedi: Puchta, *Cursus* § 103; Bremer, *Die Rechtslehrer* ecc. p. 16, che è d'opinione che *profiteri* significasse fare una dichiarazione innanzi l' autorità pubblica *(magister census)* per ottenere l' esenzione dai carichi pubblici — Cf. Vat. Ft. § 204; D. XXVII, 1, 6, 12; Cod. X, 53 (52).

probabilmente fino alla morte di Severus che avvenne in York nel 211, d. C. Dione racconta che Caracalla tentasse d'assassinare il padre, ma non vi riuscisse: Severus, sventato il complotto, fece chiamare nella propria tenda Caracalla e Papinianus, e porgendo una spada al primo gli disse che « l'uccidesse, o, se preferiva, desse la spada a Papinianus ingiungendogli di compiere l'atto, che certamente quegli l'avrebbe obbedito. » Ma queste parole devono essere considerate come l'espressione d'un eccitamento e di un profondo cordoglio, non come l'espressione di dubbi sulla lealtà di Papinianus. Severo prima di morire gli raccomandò i suoi due figli Bassianus (*Caracalla*) e Geta (Spart. *Car.* 8), ma Caracalla lo depose dall'ufficio (Dio LXXVII, 1) probabilmente perchè egli volea dissuaderlo dal proposito di uccidere il fratello Geta. Geta fu assassinato, e pochi giorni dopo anche Papinianus come suo seguace (212 d. C. cf. Zosim. 1, 9). Il delitto fu compiuto con grande ipocrisia: l'imperatore scendeva dal Campidoglio appoggiandosi al braccio di Papinianus, quando i soldati si scagliarono su questi e l'uccisero. Si dice che egli gridasse loro che il suo successore avrebbe vendicato un tanto oltraggio alla dignità di prefetto; la sua profezia s'avverò quando Macrino ordì la morte di Caracalla (Spart. ib.). Questa versione è in contradizione con l'altra riferitaci da Dione, secondo la quale Papinianus sarebbe stato deposto dall'ufficio molto prima, e certo essa sarebbe stata più verosimile, se la vendetta fosse poi ricaduta sui pretoriani che avevano ucciso il loro capo. Caracalla rimproverò un soldato perchè aveva ucciso Papinianus con un'ascia invece che colla spada (Dione LXXVII, 4; Spart. *Car.* 4), vero istrumento per punire colla morte i colpevoli (D. XLVIII, 19, 8, 1; di qui l'espressione *ius gladii habere* D. 1, 18, 6, 8; cf. 16, L. 6 pr.). Varie congetture si fecero sulla causa precisa di questo delitto; la più comune è che egli rispondesse all'imperatore, che gli chiedeva di far l'apologia dell'uccisione di Geta in Senato ed al popolo, essere cosa più facile commettere un assassinio che scusarlo. Un'altra versione invece dice che incaricato dall'imperatore di comporre una orazione di invettive contro Geta, per giustificarne l'uccisione, vi si rifiutasse dicendo che accusare un innocente, che era stato assassinato, era un re-

plicare l'omicidio. Sì l'una che l'altra di queste versioni hanno del verosimile, malgrado la stupida obiezione di Spartianus che il prefetto non poteva *dictare orationem* (*Carac.* 8, cf. Hirschfeld *Untersuch.*, 1, p. 213, n.). Anche il figlio di Papinianus, il questore, venne ucciso (ib. 4).

Nel tribunale, che ebbe Papinianus per presidente, figurarono anche Ulpianus e Paulus come assessori (Spart. *Pescen.* 7; Lampr. Alex. Sev. 26; cf. D. XII, 1, 40). Esso fu il più autorevole dei tribunali Romani, e la fama di Papinianus è giunta da quei tempi a noi splendida, insuperabile. Spartianus (*Sever.* 21) lo chiama *iuris asylum et doctrinae legalis thesaurum*, e anche tralasciando i titoli costantemente attribuitigli di *disertissimus, consultissimus* ecc., la costituzione di Costantino, che proibiva ogni critica alle opinioni di Papinianus, venisse anche da Ulpianus e Paulus, sono una prova assai evidente dell'alta riputazione di cui egli godeva (Cod. Theod. 1, 4, 1). Questa disposizione venne seguita dalla ben nota legge delle citazioni (ib. L. 3), di Teodosio II e Valentiniano III che a parità di condizione dava la preferenza all'opinione di Papinianus. *Ubi diversae sententiae proferuntur, potior numerus vincat autorum vel, si numerus aequalis sit, eius partis praecedat auctoritas, in qua excellentis ingenii vir Papinianus emineat.* Zosimus (5° secolo) lo chiama uomo giustissimo, e di gran lunga superiore a tutti i giureconsulti che lo precedettero e lo seguirono nell'interpretare le leggi (I, 9). Gli studenti di terzo anno venivano chiamati *Papinianistae,* formando i suoi *Responsa* soggetto speciale di studio in quell'anno. La prima lezione su Papiniano veniva celebrata con una festa solenne, uso che venne poi confermato da Giustiniano che ha per lui alte lodi (*splendididissimus, summi ingenii* [Const. Deo § 6] *sublimissimus, acutissimus, pulcherrimus, maximus* [Const. *Omnem* §§ 1, 4]). Oltre i *Responsa,* gli studenti dovevano fare un piccolo studio delle altre opere di Papinianus, e Giustiniano in uno dei libri del Digesto (XX) che doveva formare oggetto di studio per il terzo anno, invertì l'ordine dei frammenti, affinchè tutti i titoli cominciassero con dei frammenti di Papinianus (ib. 4). Il Cuiacio commentò tutti i suoi frammenti, che si trovano nel Digesto. Egli chiama Papinianus « il più gran giureconsulto che sia esistito o possa mai esi-

stere » e dice che « egli tiene fra i giureconsulti lo stesso posto che Omero ha fra i poeti » (*Praef.* al Comment. IV, p. 558 Prati). Il Puchta dice che l'ammirazione che in ogni tempo si ebbe per Papinianus è dovuta all'avere egli si lungamente preso parte alle cose politiche, all'aver tenuto alte cariche, alla sua grandezza di giureconsulto e scrittore inarrivabile, all'integrità di carattere e forza morale che illustrò tutta la sua vita e lo rese il modello del vero giureconsulto (*Cursus* § 100). Di questa opinione è anche il Rudorff (R. G. 1, 573). Il Mommsen lo proclama il primo fra tutti i giureconsulti Romani per genio e pel sentimento del giusto e della moralità, ma forse il meno Romano pei pensieri e per la lingua (Z. R. G. IX, p. 100). Il Kuntze s'unisce a lui per quanto s'attiene alle lodi (*Cursus* § 321).

Lo stile di Papinianus è in generale assai condensato, avendo egli sempre di mira di esporre il caso o la sua opinione nel minore numero possibile di parole. L'Esmarch ne è entusiasta; egli dice di lui: « chiaro e profondo ne è il pensiero, l'espressione sempre adeguata; non una parola di più nè di meno, e ciascuna al suo vero posto; degno dei più bei giorni di Roma, ecc. (*Röm. R. G.* § 133, ed. 2). Quanto a noi sembraci giusta l'osservazione del Mommsen in riguardo alla sua lingua; la costruzione è talvolta stentata, e le parole usate non sono di classica latinità.

In molti passi (citati dal Kuntze *Cursus* § 321) trovasi un alto senso della dignità e del valore dei rapporti famigliari e delle convenienze etiche. Così ad esempio, se il venditore d'uno schiavo avesse stipulato (vedi Roby, *A Commentary on the usufruct* p. 186) che questi non dovesse esser venduto in Italia, ed il compratore avesse violato la condizione, Papinianus sosteneva doversi mostrare un interesse pecuniario, perchè il venditore avesse diritto a chiedere soddisfazione. La regola era *quod vir bonus arbitratur* e non era conforme al carattere dell'uomo onesto che il semplice riconoscimento di un sentimento malizioso desse diritto ai danni. D'altra parte se il venditore avesse stipulato che lo schiavo non dovesse essere sbarcato in paese straniero, il compratore che avesse violato questa condizione sarebbe stato obbligato pei danni, qualora però la

condizione fosse stata suggerita da un sentimento di generosità verso lo schiavo. La legge doveva opportunamente riconoscere come un interesse le affezioni umane, e disconoscere invece la vendetta (*beneficio adfici hominem interest hominis*) D. XVIII, 7, 6, 1; L. 7. Così pure D. XVII, 1, 54 pr. *placuit prudentioribus affectus rationem in bonae fidei iudiciis habendam.*

Un padre istituisce erede il figlio non emancipato sotto una condizione disapprovata dalla legge. Una condizione simile, dice Papinianus, deve considerarsi come inattuabile dal figlio, poichè tutti gli atti che vanno contro le affezioni, la reputazione e la modestia devono essere considerati come atti che non solo non devono, ma non possono essere eseguiti. *Quae facta laedunt pietatem, existimationem, verecundiam nostram et, ut generaliter dixerim, contra bonos mores fiunt, nec facere nos posse credendum est* (D. XXVIII, 7, 15).

Un testatore invece di usare determinate parole per indicare il fedecommesso, si contenta di dichiarare che non dubita che qualunque cosa sua moglie prendesse dopo il testamento essa lo ridarebbe poi ai figli. Marco Antonino stabilì che ciò dovesse considerarsi come un fedecommesso, e Papinianus lo approvò (D. XXXI, 67, 10).

Vedi anche D. XIII, 5, 25, 1; XXVIII, 2, 23 pr.; XXXV, 1, 72, 1; XXXIX, 5, 31, 1.

In un punto egli menziona un cambiamento d'opinione; i compilatori hanno aggiunta l'opinione anteriore nel frammento annesso (D. XVIII, 7, 6, 1; L. 7, Cf. Cod. VI, 2, 22, § 3 a). È questo un esempio di ciò che soleva forse farsi frequentemente dai compilatori, cioè di sostituire l'originale alla citazione od allusione di qualche altra opera od autore. Vedi e. g. D. I, 6, 2, e le congetture fatte riguardo al frammento D. VIII, 1, 33.

L'Indice Fiorentino dà la seguente lista delle sue opere usate nel Digesto (1): *Quaestiones* in 37 libri; *Responsa* in 19 libri; *Definitiones* in 2 libri; *de adulteriis* in 2 libri ed anche in 1, ed un trattato in un sol libro intitolato ἀστυνομικός. Il nome di Papinianus occupa il 2° posto nell'Indice Fiorentino, subito dopo Iulianus. Solo due delle sue opere portano la data della

(1) Le sole che ci sieno note.

loro composizione. Le *Quaestiones* furono scritte, secondo il Fitting, sotto il regno di Settimio Severo; il quarto libro (e molto probabilmente tutta l'opera dei Responsa) fu scritto dopo il 206 d. C., contenendo una discussione sopra le parole d'una costituzione di quell'anno (cf. D. XXIV, 1, 32, 16; L, 53). Questa è l'ultima opera di Papinianus. Il Mommsen nota che mentre nei *Responsa* gli imperatori morti vengono regolarmente consacrati ool titolo *divus* (vi è una sola eccezione), nelle *Quaestiones* al contrario questo titolo per 20 volte su 33 è omesso; egli cerca di spiegare questo fatto dicendo, che Papinianus non aveva da principio appreso completamente lo stile ufficiale. Dal suo trattato ἀστυνομικὸς, scritto in Greco, abbiamo un frammento nel Digesto XLIII, 10, 1. Il titolo di questa opera tradotto in Latino sarebbe *de officio aedilium*, ed il Bremer fondandosi su ciò, e sulla sua parentela, alla quale abbiamo già accennato, con Iulia Domna, e su alcune citazioni di materie riguardanti le provinciali, che occorrono nei suoi scritti, congettura che egli insegnasse per alcun tempo a Berito. Anche il Thibaut (*Civ. Abh.* p, 140) osserva che un trattato scritto in lingua greca sui doveri degli edili doveva essere fatto ad uso di città Greche.

I frammenti di Papinianus nel Digesto sono 601; essi occupano 92 pagine di Hommel (45 di queste sono formate di frammenti presi dalle *Quaestiones* e 40 dai Responsa). Oltre ai frammenti, egli è citato 153 volte nel Digesto. I Vat. Fr. hanno circa 50 suoi frammenti (quasi tutti dei Responsa), alcuni dei quali si trovano anche nel Digesto. Anche nella Collatio sono alcuni passi di Papinianus (II, 3; IV, 7-11; VI, 6), ed alla fine della *lex Visigotorum* trovasi un breve frammento di due linee *(de pactis)*. Oltre questi sono stati recentemente scoperti alcuni altri brani mutilati *dei Responsa* (vedi Krüger, Z. R. G. XIV, 93; XV, 83; Huschke *Die jüngst aufgefunden Bruehstüke* ecc.). Nei seguenti luoghi del Digesto si trovano serie di frammenti di Papinianus, alcuni dei quali considerevolmente lunghi: XXVI, 7, 35-42; XXXI, 64-80; XXXV, 2, 7-15; XLVI, 3, 94-97. Tutti i titoli del libro XX salvo uno cominciano con Papinianus. Nel D. I, 21, 1, 1; XVIII, 1, 72; XXII, 1, 1, 2; trovansi alcune note di Paulus e nel D. III, 5, 30 (31) altre d'Ulpianus.

Domitius Ulpianus nacque in Tiro, o almeno da famiglia Tirese, come egli stesso ci dice nell' enumerare le colonie che avevano l'*ius Italicum (In Syria Foenice splendidissima Tyriorum colonica unde mihi origo est:* Questo diritto venne conferito da Severo e Caracalla. D. L, 15, 1 pr.). Il Bremer, fondandosi sopra qualche citazione di questo giureconsulto incidentalmente fatta della lingua Punica, dell'Egitto, dell'Asia e della Siria, congettura che egli dimorasse per qualche tempo in quelle regioni e probabilmente come professore a Berito (Die Rechtschulen, p. 87); ma la prima volta che noi lo troviamo citato, egli occupa la carica di assessore di Papinianus insieme a Paulus, poi maestro delle memorie *(ad memoriam)*, e delle petizioni *(ad libellos* [Spart. *Pescen.* 7]). Alcuni sostengono che egli fu *praefectus praetorio* sotto Eliogabalo; ad ogni modo certo si è che quell' imperatore lo bandì dalla città insieme al Senato, ordinando nello stesso tempo che fosse ucciso. Questo ordine non venne però eseguito (Lampr. *Heliog.* 16; *Alex,* 26), e noi lo troviamo nuovamente sotto Alessandro Severo (31 marzo 222 — Cod. VIII, 37, (38), 4) *praefectus annonae,* e di lì a poco (1 dicembre dello stesso anno — Cod. IV, 65, 4) capitano della guardia. Alessandro salì al trono all'età di 16 anni appena (Lampr. *Alex.* 60; Gibbon ch. VI, n. 47) ignaro quindi del governo e bisognoso di persone che lo consigliassero e guidassero. Lampridio ci dice che egli elesse, o rielesse, capitani della guardia Ulpianus e Paulus, e che li creò poscia Senatori. Ulpianus fu anche suo consigliere e ministro *(scrinii ad libellos ?)* e lo guidò in ogni suo atto, benchè la di lui madre gli si opponesse. Egli solo aveva colloqui privati coll'imperatore; era informato delle udienze che l'imperatore concedeva ad altri; con lui pranzava; in una parola, gli era compagno indivisibile e primo ministro (*Alex.* 21; 26; 31; 34; 51; 67). Dione conferma queste notizie, dicendo che Ulpianus venne creato *praef. praet.* appena Alessandro salì al trono, e che amministrò gli affari dell'impero (LXXX, 1). È probabile che l'origine Tirese d'Ulpianus influisse sulla scelta, essendo i genitori d'Alessandro di Emessa, distretto della Siria Fenicia. Alèssandro chiama Ulpianus *parens meus et amicus* (Cod. l. c.), e si dice che avendo questi più volte corso pericolo d'essere ucciso dai militi, l'imperatore lo proteggesse gettan-

dogli addosso la sua porpora (Lampr. *Alex.* 51). In certo modo causato da Ulpianus fu un tumulto che durò tre giorni fra la plebaglia ed i soldati nel quale questi ultimi tentarono di bruciare la città, poichè si dice che egli, oltre ad altre riforme, deponesse Flavianus e Chrestus (capitani della guardia?) per succedere loro. Poco tempo dopo i Pretoriani lo assalirono di notte, nè gli valse il fuggire nel palazzo imperiale presso l'imperatore e la madre d'esso, che raggiuntolo lo uccisero (Dione LXXX, 2). Probabilmente egli cadde così vittima dei tentativi fatti per ridurre il potere militare sotto il civile. E pagato che era stato l'istigatore del delitto venne dall'imperatore mandato in Egitto sotto pretesto di governare quella provincia, chè non sarebbe stato prudente consiglio punirlo in Roma, ma ivi giunto fu preso e condotto a Creta dove venne ucciso.

Avendo una volta Alessandro pensato di ordinare che i vari ufficiali e dignitari e schiavi indossassero abiti differenti, Ulpianus ne lo dissuase mostrandogli che quella disposizione avrebbe condotto a frequenti risse, e l'imperatore convinto dai suoi argomenti ordinò allora che solo i cavalieri si distinguessero dai senatori dall'orlo della toga (*clavi qualitate*, Lampr. *Alex.* 27).

Athenaeus nei suoi « Pranzi dotti » presenta come uno degli ospiti Ulpianus da Tiro detto Κειτούκειτος per l'abitudine che aveva di chiedere a tutti quelli, che trovava per via nei negozi o al bagno, se una data parola si trovasse o no usata in un determinato senso (κεῖται ἢ οὐ κεῖται « Si trova usato o no? » 1, 1). Si conserva d'Ulpianus una raccolta di vocaboli speciali per indicare corone o ghirlande (στέφανοι), la quale termina con un'espressione che venne poi interpretata come un presagio (ἀπέθανεν εὐτυχῶς οὐδένα καιρὸν νόσῳ παραδούς). Pochi giorni dopo infatti egli morì. Questo aneddoto ci viene narrato da Athenaeus, il quale scrisse circa ai tempi di Ulpianus il giureconsulto, e fra i convitati dei suoi « Pranzi dotti » ci presenta il noto filosofo di quei tempi, Galeno di Pergamus, il grande medico che morì nel 199 d. C., ed anche un certo Masurius giurista (Athen. I, 2). Ora Lampridio (Eliog. 16), dopo aver parlato dell'espulsione del Senato da Roma, dice: *Sabinum consularem virum ad quem libros Ulpianus scripsit, quod in*

urbe remansisset, vocato ***centurione mollioribus verbis (Heliogabalus)*** *iussit occidi.* Il centurione fortunatamente per altro era sordo. Lampridio prosegue oltre: ***Removit et Ulpianum iuris consultum ut*** *bonum virum.* Noi sappiamo che Ulpianus scrisse un lungo trattato *ad Sabinum* e che il nome di Sabino era Masurius (D. 1, 2, 2, §§ 48-50); senza dubbio Lampridio confuse il grande giureconsulto dei tempi di Tiberio con un suo discendente contemporaneo di Ulpianus e che forse era un giureconsulto. Certo è assai strana la combinazione di trovare in Athenaeus un Ulpianus di Tiro con un Masurius giureconsulto, ed in Lampridio un Ulpianus insieme a Sabinus, da Ulpianus commentato, mentre sappiamo che Ulpianus scrisse un lungo trattato su Masurius Sabinus; ma non è a parer nostro possibile supporre (come alcuni hanno fatto) che l'Ulpianus di cui parla Athenaeus sia il nostro giureconsulto. Nè la professione, nè il carattere, nè il tempo lo permettono. Ulpianus il retore di cui parla Athenaeus era forse il padre del nostro giurista.

Ulpianus non nomina mai Paulus: Paulus nomina Ulpianus una sola volta (D. XIX, 1, 43). Quest'ultimo dice che Modestinus fu suo ammiratore (***quod et Herremo Modestino studioso meo de Dalmatia consulenti rescripsi***, D. XLVII, 2, 52, 20), probabilmente cioè suo scolaro. Essendo assai limitato il numero dei giureconsulti posteriori ad Ulpianus, dei quali si conservino frammenti, noi lo troviamo assai poco citato. Però egli è citato da Macer nel D. 4, 5, 5; Modestinus lo chiama ὁ κράτιστος (XXVI, 6, 2, 5; XXVII, 1, 2, 9; L. 4, § 1) ed in un altro passo (L. 13, § 2) nomina Cervidius Scaevola, Paulus e Domitius Ulpianus come οἱ κορυφαῖοι τῶν νομικῶν (L. 13, § 2). Fra gli storici Lampridio lo dice ***iuris peritissimus*** (*Alex.* 68), e Zosimo (I, 11) lo dice eccellente legislatore (νομοθέτης) e abile nel conoscere le necessità del presente e nel prevedere l'avvenire, ispettore (ἐπιγνώμων) e quasi amministratore dell'autorità imperiale. Diocleziano lo disegna coll'epiteto di ***prudentissimus*** (Cod. IX, 41, 11), Giustiniano (Cod. VI, 51, 9) lo dice ***summi ingenii vir*** e (Nov. 97, 6) τὸν σοφώτατον. Ma il più grande tributo d'onore a lui reso fu l'uso che delle sue opere si fece nel Digesto, che per più di $^1/_3$ è formato di frammenti presi dalle sue opere. Di queste 23 trovansi menzionate nell'Indice Fiorentino, delle quali due assai

importanti, cioè: il Commentario all'Editto in 81 libri, cui sono aggiunti due libri sull'Editto degli Edeli Curuli, e 51 libri *ad Sabinum*. Il Fitting (non considerando l'uso di *imperator* quale prova che l'imperatore trovavasi vivente all'epoca in cui l'opera venne scritta, p. 3) riferisce i libri 1-VIII del Commentario sull'Editto ad un'epoca anteriore al 211 d. C.; i libri IX-4 al regno di Caracalla (211-217 d. C.); alla stessa epoca riferisce il Commentario *ad Sabinum* fino al libro XXXIII ed il resto del Commentario all' Editto e *ad Sabinum* dopo la morte di Caracalla (p. 43). Ma questa opinione, trascurando anche la questione dell' uso di *imperator*, porta seco l' inconveniente di accumulare una quantità enorme di lavoro durante il breve regno di Caracalla (211-217 d. C.). Il Mommsen con maggior probabilità sostiene che il Commentario all' Editto venne, per la massima parte, scritto prima della morte di Severo, ma poi corretto, completato e pubblicato circa l'anno 212 d. C. (Z. R. G. IX, 102, 114). Sotto Caracalla furono scritti 10 libri *ad leges (Iul. et Pop. Pap.)*; 10 libri di *disputationes;* 10 libri *de omnibus tribunalibus;* 10 libri *de officio proconsulis;* 6 libri sui *Fideicommissa;* 6 libri *de censibus;* 3 libri *de. officio Consulis;* 2 libri di Istitutiones ed 1 libro *de officio praetoris tutelaris*, che il Mommsen crede sia una seconda edizione di un'opera intitolata *de excusationibus* non nominata nell'Indice Fiorentino, ma probabilmente scritta e pubblicata sotto il regno di Severo. Posteriori a Caracalla sono i 5 libri *de adulteriis*. Sotto il suo regno o dopo vennero scritti i 4 libri *de appellationibus* ed il libro *de off. Praefecti Urbi*, *Regulae e Pandectae*. Questa ultima opera trovasi citata nel Digesto; nell'Indice Fiorentino invece è nominata un'opera in 10 libri intitolata Πανδέκτον. Similmente non trovansi nell' Indice Fiorentino un'opera in 4 libri *ad leg. Ael. Sentiam* e *de off. consularum* in un libro alcuni frammenti delle quali trovansi nel Digesto. Sonovi anche alcune note a Papinianus e Marcellus.

Indipendentemente dal Digesto sono giunti sino a noi 29 titoli dell'unico libro di *Regulae* e pochi frammenti delle sue *Istitutiones*. Le *Regulae* seguono in gran parte l'ordine delle Istituzioni di Gaius e mostrano nell'autore grande famigliarità con questo giurista, benchè lo stile sia più conciso. Esse

vennero edite dal Bökking nel 1855 (con prefazione del Mommsen), dall'Huschke e dal Krüger. I frammenti delle *Institutiones* vennero editi dal Bökking con supplementi presi dal Digesto e dalla Collatio, ed anche dal Krüger nella sua *Kritishe Versuche* 1870. Nella *Collatio* trovansi 13 frammenti del *de officio proconsuli*, 5 delle *Institutiones*, 3 delle *Regulae* e 3 del Commentario all'Editto. Nei Vat. Fr. si trovano più di 100 frammenti presi dai trattati *de excusationibus* e *de officio praet. tutelaris*, 24 presi dal XVII° libro (che riguarda l'usufrutto) del Commentario *ad Sabinum* ed alcuni altri. Questi frammenti sono però assai mutilati.

Il Rudorff ha raccolti e disposti tutti i frammenti che son giunti fino a noi del trattato *de officio proconsulis* ed ha loro premesso un' interessante dissertazione (Berlino 1860). Nel settimo libro era esposta la legislazione contro i Cristiani che eccitò la vigorosa critica di Lactantius (*Inst.* V, 11, 12). In esso Ulpianus è chiamato Domitius.

I frammenti di Ulpianus nel Digesto sono 2464 ed occupano 590 pagine di Hommel in queste proporzioni: 342 i frammenti del Commentario all'Editto — 10 quelli del Commentario all'Editto degli Edili Curuli — 130 i frammenti del Commentario *ad Sabinum* — 25 quelli presi dalle *Disputationes* — 17 quelli presi dai *Fideicommissa* — 15 quelli presi dal *de officio proconsulis* — circa 9 quelli presi dalle *opiniones* — 8 quelli presi dai libri *ad leges Iul. et Pap.* — 6 o 7 quelli presi dai trattati *de adulteriis* e *de omnibus tribunalibus*, considerati separatamente.

Lo stile d'Ulpiano è facile e buono; egli usa discutere gli argomenti e citare le opinioni degli altri. Nelle opere originali però le citazioni erano più frequenti, e la discussione più ampia come appare da un confronto del Digesto coi frammenti Vaticani.

Iulius Paulus fu contemporaneo di Ulpianus; le poche notizie intorno alla sua vita sono già state accennate parlando di Ulpianus e Papinianus. Egli fu assessore di Papinianus sotto il regno di Severo e probabilmente archivista (Spart *Pescen.* 7). Fu poscia fatto capitano della guardia *(praef. praetorio)* da Eliogabalo o da Alessandro e come tale fu ammesso nel Consiglio di Alessandro e s'unì ad Ulpianus nel dissuadere l'im-

peratore dal disegno di assegnare abiti speciali alle differenti classi dei cittadini. (Lampr. *Alex.* 26, 27, 68). In certe quistioni di diritto egli allude alla sua carica di consigliere dell'imperatore (D. IV, 4, 38; XXIX, 2, 97; XLIX, 15, 50;) ed anche a quella di consigliere nella Corte di Papinianus (D. XII, 1, 40). Nel D. XXXII, 78, 6 è menzionato un caso nel quale egli sostenne la parte di avvocato innanzi al *Praetor fideicommissarius.*

Artemidoro (Oneirocr. IV, 80) ci racconta che « Paulus il giureconsulto » essendo impegnato in un processo innanzi l'imperatore, sognò che Νίκων (Victor?) era suo collega della difesa, e che pel significato del nome egli si riteneva certo di vincere. Ma Nicon aveva già perduta una causa innanzi l'imperatore ed il sogno non fu nella realtà che un presagio della perdita della causa. Questo aneddoto si riferisce probabilmente al nostro Paulus (Tzschirner Z. R. G. XII, 150 e segg.) In un altro caso sul quale venne consultato, troviamo da lui riferita un'opinione di Ulpianus (D. XIX, 1, 43). Egli parla sovente di *Scaevola noster* che forse fu suo maestro. Egli è comunemente chiamato *iuris peritissimus* (Lampr. Alex. 68) e *prudentissimus* (Gordian. in Cod. V. 4, 6, Diocletianus in Cod. IX, 22, 11).

Paulus fu scrittore fecondissimo; non meno di 70 sue opere sono nominate nell'Indice Fiorentino, molte delle quali portano titoli uguali a quelli di Ulpianus (1). Tra le più importanti sono: Un commentario all'Editto in 80 libri; *Quaestiones* in 26 libri; *Responsa* in 23 libri; *Brevia* in 23 libri; Un Commentario a Sabinus in 16 libri, ed un commentario a Plautius in 18 libri. Scrisse anche 4 libri su Vitellius (2), e 4 libri su Neratius che non sono forse che un'edizione annotata di questo scrittore. Nel Digesto trovansi anche brevi note di Paulus a Papinianus e Scaevola ed una nota alle note che Marcellus

---

(1) Una di esse è nominata due volte.

(2) Il Mommsen (*ad* D. XXXII, 2, 78) sostiene che quest'opera venne in gran parte compilata copiando direttamente i *Responsa* di Scaevola e basa questa sua ipotesi su di un confronto del D. VII, 1, 50; XXVIII, 2, 19; XXXII, 78, §§ 1, 2, 3; XXXIII, 4, 16; 7, 18; XXXIV, 2, 32, coi passi di Scaevola citati nelle note.

fece a Iulianus (D. XV, 3, 14). Egli compendiò il Digesto di Alfenus Varo ed i *Pithana* di Labeo, ma questi compendi non sono nominati nell'Indice Fiorentino. Scrisse anche 10 libri *ad leges (Iul. et Pap. Popp.;* tre *ad leg Ael Sentiam)* tre sui fedecommessi; *de Censibus* (2 libri); *de iure fisci* (2 libri); *de officio proconsulis* (2 libri); *de adulteriis* (3 libri); *Decreta* (3 libri) e parecchi manuali, cioè: *Regulae* in sette libri, ed anche in un solo; *Sententiae* in 6 libri ed anche in 5; le Istituzioni (2 libri); *Manualia* (3 libri). Le 48 sue monografie versano su tutte le parti del diritto; testamenti, codicilli, eredità, gradi di parentela ed affinità, depositi segreti, patronato, manumissioni, donazioni fra coniugi, tutela; leggi importanti *(leges Cincia, Vellaea,* Falcidia), senatuconsulti (Orfitianum, Tertullianum, Silanianum, ecc); credito, ipoteca, doveri del capitano di guardia, del capitano di città, *praetor tutelaris;* diritti e pene; processi pubblici; appelli; azioni, azioni concorrenti, ignoranza di fatto e di diritto, diritto speciale *(de iure singulari).*

Quanto al determinare l'epoca in cui queste opere vennero scritte regna grande incertezza; però i *Decreta* vennero scritti sotto il regno di Severo e Caracalla (198-211), le *Sententiae* poco dopo la morte di Severo, le *Quaestiones* sotto Caracalla, i primi libri dei *Responsa* sotto Eliogabalo od Alessandro, e dal XIV° in avanti sotto Alessandro. Sull'epoca in cui vennero scritti i Commentari all'Editto ed a Sabino non si hanno indicazioni di sorta. Il Fitting crede che venissero scritti prima del 206 d. C. basandosi sul fatto che i frammenti nel D. XXIV, 1, non mostrano che l'autore avesse conoscenza della *Oratio Severi et Antonini* nominata da Ulpianus nella L. 32. Nel libro 70° del Commentario all'Editto trovasi citato Marcianus (D. VII, 9, 18) giurista che sembra non pubblicasse opera alcuna prima della morte di Caracalla, e quindi, a meno che non si voglia accettare la lettura del Fitting che cambia Marcianus in Maecianus, è necessario riferire la creazione di quest'opera ad un'epoca di molto posteriore. (Vedi Mommsen Z. R. G. IX, p. 115 che non divide l'opinione del Fitting, secondo il quale il « *noster* » si usava solo parlando di persone viventi). Paulus trovasi citato nel Digesto da Modestinus V, 2, 9; XXVII, 1, 13, 2 (che lo chiama insieme a Papinianus ed Ulpianus κορυφαῖος

τῶν νομικῶν): XXIX, 5, 18; e da Macer XXXVIII, 12, 1; XLIX, 4, 2, 3; 16, 13, 5.

Buona parte delle *Sententiae* ci è stata conservata nel Codice dei Visigoti e parte nella *Collatio* (28 frammenti) insieme ad altri 11 frammenti di altre opere. Anche nella *Consultatio* trovansi alcuni frammenti di Paulus; nei Vat. F. ve ne sono 70 e più presi specialmente dai *Responsa*, dai *Manualia* e dalla parte del Commentario all'Editto che si riferisce alla *Lex Cincia*. Abbiamo già detto come le *Sententiae* venissero riconosciute da Costantino e Teodosio.

I frammenti di Paulus nel Digesto sono 2081 ed occupano 268 pagine di Hommel (più di $^1/_6$ dell'intero Digesto). Dopo Ulpiano, Paulus è quello che fornì maggiori materiali al Digesto; fra gli altri giureconsulti nessuno vi contribuì per più di 100 pagine di Hommel. I frammenti presi dal Commentario all'Editto occupano 92 e comprendendo in essi anche quelli presi dal Commento all'Editto degli Edili Curuli, 94 pagine di Hommel; quelli presi dal Commentario a Sabino 31 pagine; quelli presi dalle *Quaestiones* 29, dai *Responsa* più di 19; dai libri *ad Plautium* 22, dalle *Sententiae* 15, dalle altre opere mai più di 7 pagine.

Sebbene il numero dei frammenti di Paulus non sia di molto inferiore a quello dei frammenti di Ulpianus, la quantità della materia è minore della metà. La ragione di questo fatto sta in ciò: che comunemente Ulpianus veniva preso come base, e Paulus e Gaius fornivano interpolazioni o brevi aggiunte. Però nel Digesto si trovano anche lunghi frammenti di Paulus. E. g. D. 14, 27; IV, 8, 32; X, 2, 25; XVII, 1, 22; 2, 65; XXXV, 2, 11; XXXIX, 2, 18; XLI, 2, 1; 3; 3 4; 4, 2; XLV, 1, 83; 91.

CAPITOLO XV.

GLI ULTIMI GIURISTI

CALLISTRATUS scrisse cinque opere nominate nell'Indice Fiorentino, cioè: *de cognitionibus* (sei libri); *edictum monitorum* (sei libri); *Instituta* (tre libri) e *Quaestiones* (due libri). È probabile che i libri *de iure fisci* venissero scritti sotto Severo; quelli *de cognitionibus* furono scritti sotto Severo e Caracalla (Fitting).

Il Digesto contiene 101 frammenti di Callistratus che occupano 15 pagine di Hommel. Essi vennero presi da tutte le opere, ma specialmente dai libri *de cognitionibus* (nove pagine di Hommel) e dalle *Quaestiones*. Alcuni dei frammenti più lunghi sono D. XIV, 2, 4; XXII, 5, 3; XXVII, 1, 17; XLVIII, 10, 15; 19, 28; XLIX, 14, 1-3; L. 6, 6 (5).

Il Bremer fondandosi sul fatto che Callistratus cita frequentemente le provincie, ha congetturato che egli scrivesse in una città Greca (Die Rechtslehrer p. 97 e segg).

ARRIUS MENANDER. Ulpianus (lib. XI, *ad edict.* D. IV, 4, 11, 2) ci dice che venne dispensato da una tutela, perchè nella sua qualità di consigliere era *circa principem* (probabilmente l'imperatore Severo) *occupatus*. L'Indice Fiorentino nomina una opera sua in un solo libro: *de re militari*. Nel Digesto trovansi 6 frammenti di Arrius Menander (XL, 12, 29; XLIX, 16, LL. 2, 4, 5, 6; 18, 1) che occupano due pagine di Hommel. Oltre ciò egli è citato da Macer in D. XXXVIII, 12, 1; XLVIII, 19, 14; XLIX, 16, 13, §§ 5, 6. L'opera venne probabilmente scritta sotto Severo e Caracalla.

MARCIANUS (Iust. IV, 3, 1, lo chiama *Aelius Marcianus*) è nominato nell'Indice Fiorentino come autore di 16 libri di Istituzioni, cinque libri di *Regulae;* due libri sugli Appelli; due sui *Pubblica* (i. e. processi criminali), ed un libro unico *de delatoribus* e sull'azione ipotecaria. Il Fitting crede che i *Publica*

venissero scritte sotto il regno di Caracalla, gli Appelli dopo la morte di Severo, e le altre opere dopo la morte di Caracalla. Nel D. XLVIII, 16, 1, trovasi un lungo frammento da un libro unico di Marcianus *ad S. Consultum Turpilianum,* che non è nominato nell'Indice Fiorentino. I frammenti di questo giureconsulto nel Digesto sono 283 ed occupano più di 36 pagine di Hommel in questa proporzione: 16 i frammenti delle Istituzioni, 6 circa per ciascuna le Regulae e l'Ipoteca. Le Istituzioni di Marcianus servirono anche a Triboniano per compilare le Giustinianee, e ciò risulta dal fatto che alcuni passi di esse sono uguali ai frammenti del Digesto. Le note di Marcianus all'opera di Papinianus *de adulteriis* sono per due volte date nel Digesto come frammenti a parte: D. XXIII, 2, 57 a; XLVIII, 5, 8.

I frammenti per la massima parte sono brevi; ma numerosi specialmente quelli presi dall'opera sull'Ipoteca, D. XX, e. g. 1. LL. 5, 13, 16; 4, L. 12; 6, L. 5, L. 8. Tra i frammenti più lunghi presi dalle altre opere sono: D. XXX, 114; XXXIX, 4, 16; XLVIII, 10, 1; 16, 1; 21, 3; XLIX, 14, 18; 22.

Ai tempi di Ant. Pio troviamo un *Aelius Marcianus* (donde forse il nome dato al nostro giureconsulto nelle Istituzioni) proconsole della Baetica D. 1, 6, 2 (chiamato *Aurelius Marcianus* nella *Collat.* III, 3, 1); anche nel D. IV, 2, 13, è nominato un Marcianus contemporaneo di M. Antonino; nel 223 d, C. (Cod. II, 12 (13), 6) e nel 228 (Cod. VII, 21, 4) e nel 239 (Cod. IV, 21, 4) troviamo dei rescritti indirizzati a *Marcianus.* Questi tre ultimi erano probabilmente indirizzati al giurista.

Macer (chiamato *Aemilius Macer* solo in tre passi del Digesto cioè: II, 15, 13; XXVIII, 1, 7; XXXV, 2, 68) è designato nell'Indice Fiorentino come autore di cinque opere di due volumi ciascuna. Esse sono: *de re militari; publica iudicia; de officio presidis; ad legem vicensimam hereditatum; de appellationibus.* Le prime quattro di queste opere possono ascriversi ai tempi di Caracalla; l'ultima appartiene a quelli di Alessandro Severo. I frammenti di Macer nel Digesto sono 65 ed occupano 10 pagine di Hommel. Essi sono per la massima parte presi dai *publica iudicia* e dall'opera *de appellationibus.* Tra i più lunghi sono D. XXXV, 2, 68; XLII, 1, 63; XLIX, 1, 4; 8, 1; L. 13; 16;

L. 12; L. 13. Il primo di questi frammenti è assai importante perchè contiene le norme romane per calcolare il valore delle rendite annuali (vedi Roby. A full Commentary on the usufruct p. 188-191).

FLORENTINUS scrisse, secondo l'Indice Fiorentino, 12 libri di Istituzioni. Quanto al tempo in cui visse, altro non sappiamo se non quanto ci è dato conoscere da un frammento nel quale egli cita una costituzione del Divo Pio (D. XLI, 1, 16). Nel Cod. III, 28, 8 e VI, 30, 2 si trovano delle costituzioni (223 d. C.) indirizzate ad un *Florentinus;* ma siccome nella seconda di queste egli viene chiamato *miles*, non v'ha alcun fondamento per identificarlo col nostro giureconsulto.

Dalle istituzioni di Florentinus vennero presi 42 frammenti che occupano 4 pagine di Hommel. Fra i più lunghi di questi sono D. XXIX, 1, 24 contenente un rescritto di Traiano; XXX, 116; XLVI, 4, 18 contenente la celebre formula immaginata da Gallus Aquilius. Alcuni frammenti di questo giureconsulto vennero usati anche nella compilazione delle Istituzioni Giustinianee.

IULIUS AQUILA, che nell'Indice Fiorentino è chiamato *Gallus Aquila,* forse per confusione con Aquilius Gallus, scrisse un libro di *Responsa* che fornì al Digesto due frammenti di 3 linee ciascuno (XXVI, 7, 34; 10, 12). Essi trattano assai probabilmente lo stesso caso e decidono che lo schiavo di un pupillo possa venire interrogato quando vi sieno dei sospetti sul curatore del pupillo. Su questo punto abbiamo anche un decreto di Severo (D. XXVII, 3, 1, 3) che alcuni dicono essere posteriore (Zimmern) altri anteriore (Rudorff) alla decisione di Aquila. Nell'Indice Fiorentino Aquila è posto fra Marcianus e Modestinus, ma l'Indice non è molto esatto in punto a cronologia. Plinio nella lista delle autorità per il secondo ed undicesimo libro fa menzione di un certo Iulius Aquila *qui de Etrusca disciplina scripsit,* ma questo è scrittore troppo antico per essere confuso col nostro giurista.

LICINNIUS RUFINUS scrisse, secondo l'Indice Fiorentino, 12 libri di Regole; ma nel Digesto, insieme ad altri 16 brevi frammenti di questo giureconsulto trovasi anche un frammento dal libro XIII° di esse (XLII, 1, 34). Egli cita Julianus (D. XXIII, 2, 51)

e Gallus Aquilius D. XXVIII, 5, 75 (74). Un frammento dal libro XII° delle *Quaestiones* di Paulus, nel quale si trova una questione che Rufinus propose insieme alla risposta di Paulus, determina l'epoca in cui egli visse. Il Fitting sostiene che l'imperatore Antonino citato in XXIV, 1, 41 è Ant. Pio; Rudorff e Mommsen (Z. R. G. IX, 102) invece sostengono essere Caracalla.

Herennius Modestinus fu scolaro od almeno caldo ammiratore di Ulpianus, al quale scrisse consultandolo dalla Dalmazia. Egli ebbe insieme ad altri l'incarico di educare Massimino il giovane (Capit. *Max.* 27) che venne ucciso nel 238 d. C. In una costituzione di Gordiano (Cod. III, 42, 5) del 239 d. C. si trova menzionato un *responsum* di Modestinus '*non contemnendae auctoritatis iurisconsultus*' ed in una iscrizione (Corp. I. L, VI, p. 50. No. 266, Bruns p. 259) trovasi esposto un processo che venne deciso dai *Praefecti Vigilum* in Roma, fra i quali trovasi menzionato anche Herennius Modestinus. Questo processo cominciò nel 226 e finì nel 244 d. C. Anche Arcadius Charisius (D. L, 4, 18, 26) fa parola di Modestinus e conviene che il carattere di certe funzioni municipali era *ut Herennius Modestinus et notando et disputando bene et optime ratione decrevit.*

L'Indice Fiorentino nomina 15 opere di Modestinus, le principali delle quali sono: *Responsa* in 19 libri; *Pandekton* in 12 libri; *Regulae* in 12 libri; *Differentiae* in 9 libri; *Excusationes* in 6 libri; su le Pene in 4 libri. Le altre constano di un solo libro e trattano del matrimonio, della dote, dei testamenti, legati, fedecommessi, ed altri argomenti di un carattere meno definito. Secondo il Fitting, le *Differentiae*, il *Pandekton* e le *Excusationes* vennero scritte dopo la morte di Caracalla 218 d. C., le Regulae e le Pene (non calcolando gli ultimi libri) durante il regno di Caracalla. Le *Excusationes* (cioè ragioni per essere esonerato dai doveri di tutore) vennero scritte in Greco, ma con citazioni latine di giureconsulti e leggi Romane. Esse formano buona parte di un titolo del Digesto (XXVII, 1) e n'è conservato il principio (L, 1). Benchè nei Fram. Vat. si contenga un capitolo su questo argomento, pure Modestinus non è citato, forse perchè scrisse in Greco e l'opera doveva servire per l'Impero d'Occidente (Cf. Huschke *Iur Antiq.* p. 698).

Indipendentemente dal Digesto sono giunti fino a noi due brevi frammenti delle *Regulae* e *Differentiae* (Huschke l. c. p. 626. Sul Dig. XLI, 1, 53 e 54 vedi sotto Q. Mucius).

I Frammenti di Modestinus nel Digesto sono 344 ed occupano 40 pagine di Hommel, delle quali 11 sono formate dai frammenti presi dai *Responsa*, 8 da quelli delle *Excusationes*; 6 ½ da quelli delle *Regulae*, 5 ½ da quelli del Pandekton, 3 ½ da quelli delle *Differentiae*. Le opere di Modestinus vennero esaminate dal Comitato Edittale, ed i frammenti presi da esse si trovano generalmente insieme; solo i frammenti presi dall'opera (o dalle opere) di Ulpianus *de excusationibus e de off. praet. tutel.* si trovano intercalati con quelli presi dall'opera di Modestinus sullo stesso argomento.

Anthus o Furius Anthianus, come lo chiama l'Indice Fiorentino (dove occupa l'antipenultimo posto), scrisse un'opera sull'Editto, una parte della quale, in 5 libri, venne esaminata dai Commissari di Giustiniano. Nel Digesto si trovano tre frammenti di quest'opera (D. II, 14, 62; IV, 4, 40; VI, 180), ma presi dal primo libro e posti tutti e tre in fine dei rispettivi titoli. Sull'epoca in cui venne scritta quest'opera nulla ci è noto.

Rutilius Maximus è nominato nell'Indice Fiorentino come autore di un libro sulla legge Falcidia, e nel Digesto non vi è che un solo frammento di 4 linee preso dalle sue opere. Il Rudorff congettura che egli fosse quello stesso Maximus che trovasi citato in un rescritto imperiale nei Vat. Fr. § 113. Nell'Indice Fiorentino egli occupa il penultimo posto.

Hermogenianus, l'ultimo nominato nell'Indice Fiorentino, scrisse un *Iuris Epitomae* in 6 libri. I frammenti di questo scrittore nel Digesto sono 107, per lo più brevi ed occupano 9 ½ pagine di Hommel. Fra i più lunghi per altro sono: D. XXXVII, 14, 21; XXXIX, 5, 33; XLIX, 14, 46; L. 4, 1 (Il frammento XXXVI, 1, 15 è dal Cuiacio e dal Mommsen attribuito ad Ulpianus). Comunemente si crede (Mommsen Vat. Frag. ed maior. p. 399; Fitting Z. G. R. XI, 450), basandosi sull'esame dei suoi frammenti che mostrano come egli conoscesse i cangiamenti fatti da Costantino (Cf. D. IV, 4, 17 con Cod. Theod. IX, 30, 16; ecc.), che scrivesse circa l'anno 339.

È dubbio se egli fosse l'autore del *Codex Hermogenianus*, che

era una collezione di rescritti fatta per servire come appendice al *Codex Gregorianus*. Si dice che in quel tempo vivessero parecchie persone portanti questo stesso nome.

Arcadius che nell'iscrizione al D. I, 11, 1 è chiamato *Aurelius Arcadius Charisius, magister libellorum,* trovasi menzionato nell'Indice Fiorentino come autore di tre libri unici, sulle testimonianze, sull'ufficio dei *Praefecti praetorio,* e sulle funzioni civili *(muneribus)*. Dalla prima di queste tre opere venne preso il D. L, 4, 18; dalla seconda D. 1, 11; dalla terza quattro frammenti: D. XX, 5, 1; L. 21; L. 25; XLVIII, 18, 10. Tutti questi frammenti occupano 2 1/2 pagine di Hommel. Sembra che Arcadius fosse contemporaneo di Hermogenianus (confronta D. 1, 11, 1 col Cod. Theodos. l. c.). In D. L, 4, 18, 26 egli cita Modestinus.

CAPITOLO XVI.

IL LATINO DEI GIURECONSULTI (1)

Lo studio del latino dei giureconsulti si presenta sotto tre differenti aspetti: l'aspetto grammaticale, il lessicografico, ed il rettorico; per il che richiederebbe accurate distinzioni fra giureconsulto e giureconsulto, e confronti fra questo e i poeti e gli altri scrittori d'ogni singolo periodo. Ma noi in questo capitolo ci limiteremo a poche osservazioni, in ispecie di carattere grammaticale su certi usi, che destarono la nostra attenzione per essere poco frequenti nel latino classico. Noi non prenderemo in esame che gli scrittori, i quali contribuirono al Digesto; sì il Codice Teodosiano che il Giustinianeo non sono considerati in questo nostro breve studio.

Lo stile dei giureconsulti Latini prima della metà del III° secolo d. C., è in generale semplice, privo d'ogni affettazione e assai affine al parlar famigliare delle classi colte. Sciolto sotto certi riguardi, è breve e preciso quando l'argomento lo richiegga; la lingua è in generale non affettata, efficace, e piacevole; ricca d'espressioni tecniche, ma libera da ogni tau-

---

(1) Tre soli sono i lavori su questo soggetto, a noi noti: 1° Duker, *Opuscula varia de latinitate Jurisconsultorum*, 1773, libro che consta di varie osservazioni del Valla insieme a risposte e commenti di altri e tratta specialmente di distinzioni nei così detti sinonimi e di quelle parole che non si trovano quasi mai usate negli autori classici. Da questo non abbiamo tolto quasi niente. 2° Brisson, *Parerga*, uniti al suo lessico, che sono un'accurata collezione di parole, forme e frasi che si trovano nel codice Fiorentino, con ortografia piuttosto strana; alcune delle quali sono state da Mommsen considerate come errori di amanuensi, altre riconosciute come vere e corrette. Noi ce ne siamo serviti alquanto. 3° Un interessante sunto di un lavoro di prossima pubblicazione del Signor W. Kalb sul latino di Gaio, che trovasi nell'*Archiv für latein Lexicographie*, tom. I, 1884. In tutti i punti nei quali noi ci siamo serviti di questo lavoro n'abbiamo citato l'autore.

tologia o circonlocuzione; pura e comprensiva, ma facile ad intendersi quando chiaro e famigliare sia l'argomento trattato. Malgrado questi pregi noi troviamo spesso difficoltà e passi oscuri, ma ciò deve attribuirsi specialmente a due cause. 1° Che si cerca di comprendere più di quanto l'autore ha voluto far conoscere, per la smania di ottenere schiarimenti su punti di diritto non contemplati nel passo speciale preso in esame e spesso nessuno nel Digesto, e che sempre sorgono dubbi quando si usa dell'interpretazione per svolgere difficoltà; 2° che il Digesto essendo stato compilato in gran fretta, nel modo da noi già esposto, doveva naturalmente riescire in certi punti oscuro.

Quest'ultima causa si collega in modo speciale al lato grammaticale del nostro studio. Le uniche fonti di latino giuridico sono da un lato: iscrizioni e *formulae* riportate; dall'altro: Gaius, i frammenti Vaticani insieme a pochi altri. Le prime hanno importanza ed interesse affatto speciale considerate come esempi dello — stile curiale — cioè dello stile dei procuratori, avvocati, ecc., ma sono naturalmente scarse. Le altre fanno parte della letteratura giuridica e quindi sono scritte più liberamente e maggiormente si confanno al nostro scopo. Ma sì di Gaius che dei frammenti Vaticani non ci è stato conservato che un solo *MS.* il quale però è più antico e puro di molti altri. Della *lex Dei o Collatio Mosaicarum ac Romanarum legum* p. e. si conservano tre Mss. ma poco autorevoli; le *sententiae* di *Paulus* e le *regulae* d'Ulpianus sono in generale considerati come un compendio fatto da qualche incognito in un'epoca più o meno lontana. Lo stesso Digesto che da solo è base sufficiente per lo studio del latino giuridico non può essere accettato con piena fiducia. Certo fu combinazione fortunata che il carattere ed il copista del MS. Fiorentino fossero di sola persona per quanto riguarda la genuità del testo Giustinianeo, ma questo stesso lascia luogo a sospetto e peggio. Gli scritti dei giureconsulti vennero manipolati spesso barbaramente nel 6° secolo dell'era nostra dai Greci, i quali si interessavano al diritto, ma non facevano alcun conto dell'esattezza d'espressione delle scritture originali, o delle eleganze dello stile. Un confronto delle istituzioni di Gaius e dei

Giuristi contenuti nei frammenti Vaticani col Digesto serve assai bene a dimostrare quanto abbiamo detto. Nei primi lo stile è generalmente più regolare che nel Digesto. Alcune anacolutha sono indubbiamente dovute alle forbici dei compilatori, ma questo non è il luogo opportuno per parlarne (Vedi Roby, *de usufructu*, pagg. 173, 192, 202, 249 ecc.) e nemmeno teniamo conto qui dei probabili errori (1) dei copisti; questi sono raccolti nell'edizione di Mommsen.

Il latino dei giureconsulti confrontato con la lingua di Cicerone e di Quintiliano si mostra più evoluto benchè sotto certi aspetti non sia migliore. In Plauto Catone e Varrone che usarono la lingua parlata, più che nei retorici ed oratori, trovansi precedentemente usate forme comuni ai giuristi; ma in questi l'uso dell'indicativo e del soggiuntivo ha già perduto una parte della sua pristina efficacia, e già si manifesta qualche incertezza nell'uso dei tempi principali e secondari.

Modi e Congiunzioni

1. Quanto abbiamo detto sopra è mostrato ad evidenza dall'uso dei modi e dei tempi ipotetici, frequentissimo nel Digesto. Cicerone nel suo libro *de Officiis*, III, 23 (Roby, *Gram. Lat.* §§ 1532, 1533), in tutti i punti ove occorrono proposizioni ipotetiche si serve indifferentemente del futuro indicativo, del presente o soggiuntivo, ma una volta che si sia servito di uno di questi tempi lo conserva in tutta la proposizione. Non così avviene nel Digesto: in esso in una sola proposizione trovansi usati colla massima libertà tempi diversi, in contrasto l'uno coll'altro. A mostrare ciò con più chiarezza confrontiamo un altro capo di Cicerone, che ha grandi rassomiglianze coi casi contemplati nel Digesto.

Cic. *Off.* III, 24, §§ 92, 93. *Si quis medicamentum cuipiam dederit, ad aquam intercutem pepigeritque, si eo medicamento sanus factus*

---

(1) E. g. non crediamo che alcuno scrittore latino di quest'epoca avrebbe potuto scrivere: *vix est ut legatarium* VOLUIT *dare* (D. XXX, 114, 4), *uti exigeret et ea contentus* ERIT (XXXII, 37, 4), *nemo dubitat quin non* SOLET (D. XXIX, 2, 72), ecc. ecc.

esset, ne illo medicamento umquam postea uteretur, si eo medicamento sanus factus sit et annis aliquot post inciderit in eundem morbum nec ab eo, quicum pepigerat, impetret ut iterum eo liceat uti, quid faciendum sit? Cum sit is inhumanus, qui non concedat, nec ei quicquam fiat iniuriae, uitae et saluti consulendum. Quid? si quis sapiens rogatus sit ab eo, qui eum heredem faciat, 'cum ei testamento sestertium milies relinquatur, ut ante quam hereditatem adeat, luce palam in foro saltet,' idque se facturum promiserit, quod aliter heredem eum scripturus ille non esset, faciat quod promiserit necne? Promisisse nollem et id arbitror fuisse grauitatis. Quoniam promisit, si saltare in foro turpe ducet, honestius mentietur, si ex hereditate nihil ceperit, quam si ceperit, nisi forte eam pecuniam in rei publicae magnum aliquod tempus contulerit, ut uel saltare, quum patriae consulturus sit, turpe non sit.

Nel primo periodo di questo passo abbiamo l'ipotesi espressa col soggiuntivo, ma poi anche nell'apodosi *faciendum sit,* come anche nella protasi *si dederit pepigeritque... si factus sit... et inciderit nec impetret* (Cf. Roby, *Gram. Latina*, § 1532), è usato lo stesso modo.

Lo stesso dicasi del 3° periodo e del 5° nel quale è usato il futuro costantemente sì nella ipotesi che nella protasi *si..... ducet* che nella apodosi *mentietur. Ceperit e contulerit* devono venire considerati come futuri perfetti indicativi (Cf. Gram. Latina, § 1533).

Inoltre i perfetti soggiuntivi nella prima e terza proposizione si riferiscono al tempo precedente i presenti *impetret* e *faciat* — *Pepigerat* è un più che perfetto perchè si riferisce ad un tempo precedente *inciderit*, ed è indicativo perchè trovasi in una preposizione relativa, che definisce la persona già indicata col *quis.*

La differenza che passa fra queste due preposizioni, è che nella prima l'imperfetto *ne uteretur* è seguito da *pepigerit,* nella terza invece il presente *ut adeat* è seguito dallo stesso tempo usato nella prima proposizione, *rogatus sit.* Sì l'una che l'altra di queste due proposizioni è usata correttamente; nella prima si prese l'imperfetto per distinguere il tempo del contratto dal tempo in cui occorre il fatto su cui si è stipulato. Il patto era passato, e quindi *si factus esset, ne uteretur;* l'occorrenza è

posteriore, e solo anteriore riguardo ad *impetret.* La terza proposizione ha un costrutto alquanto differente, non è quindi necessario prenderla in esame.

(*a*) Questa corrispondenza di tempi non trovasi spesso nel Digesto; e. g.

Si de me petisses, ut triclinium tibi sternerem et argentum ad ministerium praeberem, et fecero, deinde petisses ut idem sequenti die facerem, et, cum commodo argentum domi referre non possem, ibi hoc reliquero et perierit, qua actione agi possit et cuius esset periculum? (D. XIII, 6, 5, § 14 Ulp.).

Qui *petisses* e *fecero, petisses* e *reliquero*, non sono conseguenti fra di loro, e l'apodosi *possit* non s'adatta alle diverse protasi.

Si rem tuam, cum bona fide possiderem, pignori tibi dem ignoranti tuam esse, desino usucapere... Si rem pignori datam creditoris seruus subripuerit, cum eam creditor possideret, non interpellabitur usucapio debitoris (D. XLI, 3, 33, §§ 5, 6 Jul.).

Qui abbiamo una sconcordanza di tempo fra *possiderem* e *dem*, e di modo fra *dem* e *desino.* Il *subripuerit* se si considera come perfetto soggiuntivo non concorda con *interpellabitur;* se si considera come futuro perfetto non concorda con *possideret.*

Si seruum hereditarium heres, qui coactus adierit, iussisset adire hereditatem ab alio eidem seruo relictam, et tunc hereditatem, quam suspectam sibi esse dixerat, restituerit, an etiam eam hereditatem quae per seruum adquisita esset restituere deberet, quaesitum est D. XXXVI, I, 28, 1 Jul.).

In questo esempio *iussisset* segue in tempo *adierit,* e così pure *restituerit,* il quale però quanto alla costruzione gli è coordinato.

Ogni pagina del Digesto offre esempi di concordanza e sconcordanza di tempi nei casi ipotetici.

(*b*) Queste sconcordanze reali od apparenti sono dovute specialmente al fatto, che l'apodosi si trova comunemente al presente o al futuro indicativo qualunque sia il tempo ed il modo della protasi. I casi vengono considerati unicamente come argomento di sentenza e quindi riescendo affatto indifferente considerare i fatti supposti come presenti passati o futuri, ne viene, come conseguenza naturale, la varietà ed incostanza dei tempi. Volendo attenersi strettamente alla grammatica, alle

apodosi *tenetur, tenebitur, dicendum est, erit, valet, videbitur, cessat, liberabor*, dovrebbe corrispondere come protasi un riassunto dei fatti nella forma: *si ita ut dixi res habet* od *habebit.*

(*c*) Grandissima è la varietà dei tempi e dei modi. *Si mandat, si mandet, si mandabit, si mandaverit, si mandavit, si mandabat, si mandaret, si mandaverat, si mandasset* sono espressioni usate indifferentemente l'una per l'altra. Il soggiuntivo non è usato in modo speciale per indicare la non realtà dell'ipotesi, nè l'indicativo per indicarne la realtà, così pure l'imperfetto ed il più che perfetto non implicano impossibilità (cf. Roby, Lat. Gram. § 1497). Le forme più usate sono quelle in *-eri-* e le passive corrispondenti; dopo queste vengono il presente ed il più che perfetto soggiuntivo ed il perfetto indicativo, ed infine, a parer nostro, le meno usate sono l'imperfetto indicativo e soggiuntivo ed il più che perfetto indicativo.

(*d*) In queste proposizioni non havvi, secondo noi, alcuna differenza nell'uso e nel significato fra *mandavero* e *mandaverim* o fra *mandatum sit* e *mandatum fuerit.* Conf. D. XLVI, 1, 42 (Iav.) *si ita fideiussorem accepero... non obligatur fideiussor;* 43 (Pomp.) *si fideiussorem te acceperim... confideiussores non erunt:* X, 3, 4 § 4 (Ulp.). *Eapropter scribit Iulianus, si missi in possessionem damni infecti simus et ante, quam possidere iuberemur, ego insulam fulsero, sumptum istum... consequi me non posse;* etc.

(*e*) Questo tempo o insieme di tempi sembra aver comunemente carattere di futuro, ma spesso nelle clausole condizionali viene modificato da un tempo passato, e talvolta anche presente; cioè:

Gli atti che avvengono contemporaneamente e dipendono da una proposizione in *-eri-* quando precedono degli atti che si trovano espressi col più che perfetto, vanno comunemente, benchè non sempre, all'imperfetto.

Lo scopo con *ut* ed il susseguente atto con *antequam*, vengono per lo più espressi coll'imperfetto, sebbene non di rado si trovino al presente.

Come esempi si prendano:

Si, cum decem mihi deberes, pepigero, ne a te uiginti... petam, in decem prodesse tibi pacti conuenti uel doli exceptionem placet, Item si, cum uiginti deberes, pepigerim ne decem petam, efficeretur per exce-

ptionem mihi opponendam, ut tantum reliqua decem exigere debeam (D. II, 14, 27, § 5 Paul.).

Si liber homo, cum bona fide seruiret, mandaverit Titio ut redimeretur et... eam pecuniam dederit, quae erat ex peculio... ad bonae fidei emptorem pertinente, nullae ei mandari actiones possunt (D. XVII, 1, 8, § 5 Ulp.).

Si ei, cui damnatus ex causa fideiussoria fueram, heres postea exstitero, habebo mandati actionem (ib. 11 Pompon.).

Si ex pluribus heredibus unus, antequam ceteri adirent hereditatem, pecuniam quae sub poena debebatur a testatore omnem soluerit et hereditatem uendiderit nec a coheredibus suis propter egestatem eorum quicquam seruare poterit, cum emptore hereditatis recte experietur (D. XVIII, 4, 18 pr. Iul.).

Si quis, cum falso sibi legatum adscribi curasset, decesserit, id heredi quoque extorquendum est (D. XLVIII, 10, 4 Ulp.).

Si domino heres exstitero, qui non esset soluendo, cuius fundum tu mihi dare iussus esses, manebit tua obligatio (D. XXX, 108, § 6 Afric.).

2. Talvolta trovasi usato l'Indicativo (in casi ipotetici non esistenti) in quelle proposizioni comparative che in lingua classica esigerebbero il soggiuntivo e. g. *perinde ex his causis atque si erant falsarii puniuntur* (D. XLVIII, 10, 1, § 4 Marcian.); *pro eo habebitur atque si aditus est qui adiri debuit* (XLIX, 5, 5, § 3, Ulp.); *non uideor ui deiectus, qui deici non expectaui sed profugi. Aliter atque ei, posteaquam armati ingressi sunt. tunc decessi* (IV, 2, 9 pr. Ulp.). (*Atque si* col soggiuntivo è frequente: Cf. Gai, III, 181 *unde fit ut, si legitimo iudicio debitum petiero, postea de eo ipso iure agere non possim... Aliter atque si imperio continente iudicio egerim.*).

3. *Cum* è usato frequentemente sì coll' indicativo che col soggiuntivo per esprimere una ipotesi, ed equivale al *si*.

Cum mandatu alieno pro te fideiusserim, non possum aduersus te habere actionem mandati: sed si utriusque mandatum intuitus id fecerim, habebo mandati actionem (D. XVII, 1, 21 Ulp.).

Cum seruus extero se mandat emendum, nullum mandatum est (ib. 54 pr. Pap.).

Cum extaret impubes qui se filium defuncti diceret, debitoresque negent eum filium esse defuncti, et intestati hereditatem ad adgnatum

qui forte trans mare aberit pertinere, necessarium erit puero Carbonianum edictum (D. XXXVII, 10, 3 § 12 Ulp.).

4. *Cum* nel senso di « dacchè » trovasi nel Digesto, usato coll'Indicativo in certi casi nei quali nel Latino Classico richiede il soggiuntivo.

Tutores, cum iudicatum persequi non potuerunt, periculo culpae non subiciuntur (D. XXVI, 7, 39, § 12 Pap.).

Inter bonorum uentrisque curatorem et curatorem furiosi itemque prodigi pupilliue magna est differentia, quippe cum illis quidem rerum administratio, duobus autem superioribus sola custodia committitur (ib. 1, 48 Herm.); D. XLVIII, 10, 22 pr. (Paul.); X, 5, 24, § 6 Ulp.).

5. Nelle questioni dipendenti, spesso si tralascia l'Indicativo, e. g. *Labeo distinguit cuius gratia uel heres instituitur uel legatum acceperit* (D. VII, 1, 1, 21 Ulp.); *nec distinguimus unde cognitum eum habuit* (ib. 22); *quis ergo statuet qui potius manumittitur* (XL, 5, 24, § 17 Ulp.); *an autem illa repudianda est, considerandum est* (XXIV, 3, 22, § 7 Ulp.); XXXVII, 11, 10.

L' uso dell' Indicativo dopo *forsitan* (e. g. D. III, 3, 43 pr. *forsitan et ipsi dantur*) trovasi nei primi poeti (Cf. Lat. Gr. § 1767).

6. Con *licet* trovasi usato sì l'Indicativo che il soggiuntivo e. g. *licet immineat* (D. VII, 1, 12, 1); *licet sit* (ib. § 3); *licet amittatur* (§ 4); ma anche *licet solebat* (L. 9, § 7). Tutti questi esempi sono presi dallo stesso libro d'Ulpiano. Altri esempi sono: *licet... datus est* (D. XXVII, 1, 21, 2 Marcian.); *licet fugitiva erat* (D. XXX, 84, 10 Iulian.); altri esempi infine si trovano in altri scrittori del tempo e posteriori. Koffmane *Gesch. d. Kirchenlat.* 1, p. 132.

Quamvis coll'Ind. e. g. D. XVI, 3, 1, 18 Ulp., XXXVIII, 2, 41, 1, Paul. Cf. Roby, Lat. Gram. § 1627; Dräger *Hist. Synt.* § 566.

7. Nelle proposizioni subordinate trovasi spesso usato nel Digesto l'Indicativo dove nel latino classico, per mostrare che la proposizione è in parte o affermativa o ipotetica o infinitiva, si suole usare il soggiuntivo. In molti casi questo indicativo si spiega grammaticalmente, considerandolo subordinato al verbo principale e non all' infinitivo o ad altra proposizione; ma sono tanti i casi nei quali esso non può in questa guisa venire spiegato, che noi dobbiamo considerarne l'uso come un effetto della trascuranza delle più fine sfumature e distinzioni grammaticali della lingua: e. g.

Quod ideo placuisse Seruius scribit, quia spem reuertendi ciuibus in uirtute bellica magis quam in pace Romani esse uoluerunt (D. XLIX, 15, 12 Tryph.).

Ait enim se propterea non teneri, quod pater eius dotem pro se dedit, cui heres non exstitit (Vat. Fr. 94 Paul. In Digest. XXIV, 3, 49, § 1 ha *exstiterit*).

Ipsa lege Papia significatur ut collegatarius coniunctus, si liberos habeat, potior sit heredibus, etiam si liberos habebunt (Gai, II, 207).

L'indicativo presente si trova sempre nei *Privileg. veteran.* (*Corp. I. L.* III, pp. 844 e segg. I, Bruns, p. 196) e. g. *veteranis civitatem dedit et conubium cum uxoribus, quas tunc habuissent cum est civitas eis data.* Si osservi come attenuante che il tempo di *cum est* è quello di *dedit,* sebbene la proposizione sembri grammaticalmente riferirsi ad *habuissent.*

8. Le proposizioni relative che avrebbero potuto avere il soggiuntivo o l'indicativo presentano talvolta l'uno e l'altro insieme coordinati e. g. *excepto eo, qui... datus est, uel qui... persequatur uel suscipit* (D. III, 3, 8, § 2). *Adiuuantur in primis hi qui metus causa cepissent:... succurritur etiam ei qui in uinculis fuisset: ei quoque succurritur qui in servitute fuerit... item ei succurritur qui in potestate hostium fuit* (D. IV, 6, 2 e 9 e 11 e 14 Callistr.).

9. Nel Digesto il futuro passivo infinitivo è scritto come nel MS. Fiorentino e. g. *restitutu iri* (XVIII, 4, 10); *praestatu iri* (ib. 1, 66 pr.); *defensu iri* (XXXIII, 4, 9-10), ecc. Questa forma non è notata dal Neue nella sua *Formenlehre,* II, p. 383, ed 2. (Sull'origine di essa vedi Roby, Lat. Gr. § 1380). Sembra che sorgesse dalla dimenticanza che la forma in *-um* è un supino reggente il soggetto supposto e che *iri* è impersonale. Il significato passivo ha suggerito l'uso di ciò che alcuni grammatici chiamano supino passivo. Oltre a ciò anche l'uso delle espressioni *optimum factum, optimum factu est* (cf. Kühner *Ausführ. Gr.* II, p. 538) dovette influire assai sull'opinione che *factum* e *factu* si equivalessero. Nel Digesto però si trova anche la forma regolare in *tum* (*sum*) e. g. D. XIX, 1, 11, 18 *praestatum iri,* ma siccome le abbreviazioni erano proibite e non ne troviamo alcuna nel *MS.* Fiorentino, noi non possiamo considerare le forme in *-tu* come mere abbreviazioni delle forme in *-tum.*

10. Talvolta un infinitivo trovasi dipendente da un gerundio

o gerundivo, e. g. *Sabinus nullas praetoris partes esse ad compellendum defendere* (D. III, 3, 45 pr. Paul.); *quae supra diximus in procuratore non compellendo suscipere iudicium* (ib. L. 17, § 2 Ulp.).

11. I verbi di « dire » « pensare » ecc., che reggono una proposizione infinitiva vengono assai frequentemente omessi. Questa omissione è forse dovuta ai compilatori, ma noi la troviamo anche negli scrittori classici e quindi non fa d'uopo che venga qui particolarmente spiegata. Vedi D. VII, 1, 73; III, 3, 14, 45 pr.

12. *Quod* è usato spesso così: *Pater filio ita scripsit: scio quod... invigilabis hereditati Lucii Titii* (D. XXIX, 2, 25, § 8 Ulp.); *potest dicere sperasse quod in testamento quoque gratus circa eum fieret* (D. XXXVIII, 2, 8, § 3 Ulp.); *si putat, quod utiliter actionem daturus sit, decernat* (XXXIX, 2, 15, § 28 Ulp.).

13. *Cur* per *quod* e. g. *domini persona spectatur, qui sibi debebit imputare, cur minori rem commisit* (D. IV, 4, 3, § 11 Ulp.); *neque imputare ei possumus, cur non deseruit accusationem uel cur abolitionem non petierit* (XXXVIII, 2, 14, § 2 Ulp.); *Nam, et si mandassent, tenerentur tutelae, cur seruum pupillo necessarium non comparauerunt* (D. XVII, 1, 8, § 4 Ulp.).

Altri esempi di ciò trovansi in Cicerone (dopo *accusare*) ed in altri. Vedi Mayor su Plinio *Ep.* III, 5, § 16; Dräger *Hist. Synt.* II, p. 481 ed 2.

Similmente è usato *quare* D. XL, 5, 55 Marcian.

14. *Quatenus=ut*, e. g. *Pro eo qui in fuga esse dicitur, cautio ab eo extorquenda est, quatenus et persequatur et omnimodo eum restituat* (D. IV, 2, 14, § 11 Ulp.); *licentiam habeat curator furiosae adire iudicem competentem, quatenus necessitas imponatur marito mulieris sustentationem sufferre* (XXIV, 3, 22, § 8 Ulp.).

15. *Quam* è usato senza *magis* o *potius* o *tam* e. g. *pro herede autem gerere non esse facti quam animi* (D. XXIX, 2, 10 pr. Ulp.); *haec enim actio poenam et uindictam quam rei persecutionem continet* (ib. § 5); *cum posset non suscipere talem causam quam decipere* (D. XVI, 3, 17 pr. Ulp.); XXX, 49, § 5 Ulp.).

Vedi Dräger *Hist. Synt.* § 519, 2, *d*.

USO DEI CASI

16. *Provoco* manda all' accusativo il giudice al quale si ricorre: e. g. *Si multi sint debitores aut iudicem provocent* (D. XXVIII, 8, L. 6 Gai). Così pure al passivo, e. g. *Stultum est illud admonere, a principe appellare fas non esse, cum ipse sit, qui provocator* (D. XLIX, 2, L. 1, § 1 Ulp.). Così pure 3, L, 1; 4, L. 1, § 4 ecc.

Sul *condemnare aliquem aliquid* vedi Roby, Lat. Gr. § 1199.

17. *Contineri* regge il dativo; e. g. *utrum filii obligatio promissioni continuatur* (D. XXIII, 3, L. 57, Iav.); *respondit rationem reddendarum condicioni conteneri omne quod* ecc. (XL, 5, L. 41, § 11 Scaev.).

Così anche *contrahere* e. g. *cum essem tibi contracturus* (D. XVI, 1, L. 8, § 14 Ulp.).

Abbiamo altrove (1) asserito che *obscurare* ed *impedire* non reggono comunemente il dativo. È però assai difficile determinare in simile materia, se l'errore debba attribuirsi a Triboniano od agli amanuensi. Nel D. XLVIII, 2, L. 3, fin. (citato da Schrader *ad Inst.* I, 7) troviamo *ei impedierit:* questa espressione però può facilmente venir corretta cambiando *ei* in *eum* o togliendo *ei*. I migliori MSS. nelle *Inst.* I, 7, hanno il dativo; si confronti nondimeno, I, 6, init.

18. *Iubere* trovasi talvolta usato col Dativo e l'infinito attivo e. g. *si iussero filio vel servo adire* (D. XXIX, 2, L. 26 Paul.); *si per epistulam servo pupilli tutor hereditatem adire iusserit* (ib. L. 50); ma comunemente regge l'accusativo. Nel Cod. Med, di Cic. *Att.* IX, 12, 52; e nei MSS. di Curt. V, 6, § 8, trovasi il Dativo coll' infinito, ma ciò è stato ora corretto dagli editori. In Livio XXVII, 16, § 8 (secondo i MSS.) abbiamo *interroganti scribae... deos iratos Tarentinis relinqui iussit.* Ma ancorchè il testo sia esatto e non contenga un anacoluto (per *respondens* o *respondit*) l'infinito passivo con soggetto che non sia *scribae* dà fondamento ad un' altra costruzione (cf. Lat. Gram. di Roby, §§ 1348, 1349 e nota). E neppure gli esempi di Tacito *Ann.* IV, 72, *tributum iis iusserat modicum;* XIII, 15. *Britannico iussit*

---

(1) H. I. Roby, *Commentario all' usufrutto*, pp. 192, 202.

exsurgeret; ib. 40, *quibus iusserat ut resisterent* sono simili ai nostri (In Liv. XLII, 28, 1 *iussum* è congetturale; in Caes B. Civ. III, 98, tutti i testi da noi consultati hanno l'accusativo).

19. Su *noxae dedere* vedi Roby, A full Commentari on the usufruct, p. 132.

his rebus recte praestari, Ib. p. 69.

accepto ferre, p. 154 e Roby, Lat. Gram. II, Praef. p. XXXVII.

doti esse o *dare*; *hypothecae esse* o *dare*, pignori esse, accipere, dare, ecc. Roby, Lat. Gram. pp. XIII, XIV, 1.

20. L'uso del genitivo ad indicare il « titolo dell'accusa » o simile è comune sì nei primi scrittori che nel Digesto. Esso è forse porto dall'ellissi di *nomine*, *crimine*, *iudicio* ecc. Roby, Lat. Gr. §§ 1324-1327). Di qui le espressioni *qui damni infecti caveri sibi postulat* (D. XXXIX, 2, L. 13, § 3 Ulp.); *damni infecti utiliter stipulari* (ib. § 8); *quamvis promisset damni infecti vicino* (ib. L. 26); *damni infecti stipulatio* (L. 18 pr. Paul.); *d. inf. actio* (L. 33 Ulp.). Così *aquae pluviae arcendae agere*, *conveniri*, *teneri* (D. XXXIX, 3, 1, §§ 18, 20, 21 Ulp.).

Si pater filii nomini iniuriarum agat (D. III, 3, L. 39, § 4 Ulp.).

21. L'azione creata dalla *lex Aquilia* (1) viene da Cicerone (Rosc. Com. 11, § 32) chiamata *iudicium damni iniuria constitutum*, così anche ib. 18, § 54 dice: *cum lis contestata cum Flavio damni iniuria esset*; ma l'espressione completa era indubbiamente *damni iniuria dati*. In Gaio III, 210; IV, 76 troviamo *damni iniuriae actio*. Nel Digesto troviamo usato e. g. *damni iniuria tenearis* (IX, 2, L. 27, § 10; § 11; § 29; L. 29, § 1), *damnum iniuria dare* (ib. L. 27, § 17; L. 29, § 7 ecc.), ma non mai *damni iniuriae actio* (ib. L. 27 pr.; L. 41 pr.). Può darsi che *damni iniuriae actio*, sia un esempio della specificazione di una nozione generale mediante l'aggiunta di un'altra parola come *datus adsignatus* (2) o l'insieme danno e ingiuria, senza congiunzione come *uti frui* (3); ma anche inteso così è probabile che il genitivo sorgesse da una falsa interpretazione di *iniuria* dopochè venne omesso *dati*. Cf. Cic. *Tull.* 17, § 41.

(1) Vedi H. I. Roby. *A full Commentary on one title (de usufructu)* pag. 99.

(2) Vedi ib. p. 31.

(3) Ib. p. 27.

22. Comune è l'uso d'un numerale, indeclinabile, per indicare una somma di denaro, e. g. *Si viginti dederit; si iuraverit se decem daturum* (D. XXXV, 1, L. 26), o con un verbo od un sostantivo per indicare il prezzo od il valore; e. g. *servus quinque valens, cum vicarius valeret decem* (XV, 1, L. 11, §§ 4, 5 Ulp.); *Stichus habet in peculium Pamphilum qui est decem* (ib. L. 38, § 2 Ulp.); *faber mandatu amici sui emit servum decem et fabricam docuit, deinde vendibit eum viginti* (XVII, 1, L. 26, § 8 Paul.); *ex duabus stipulationibus una quindecim sub usuris maioribus, altera viginti* ecc. (D. XLVI, 3, L. 89, § 2, Scaev.).

Gli antichi giureconsulti nei loro esempi parlavano di *sestertia, millia sestertium* (cf. Roby, Lat. Gram. 1, p. 466). Cf. *si servus decem milibus emptus, quinque milibus sit* (D. XXI, 2, L. 57, Paul.); *decem legata sunt; cogendus tota decem praestare* (XL, 5, L. 6 Paul.); *si cui legata sint centum* (ib. L. 7 Ulp.); *de fisco numerare decies centenas dotis nomine iussit* (XXII, 1, L. 6 Pap.); somma quest'ultima che viene espressa col solo *decies* in D. XXXV, 1, L. 77, § 3 Pap. *(filiae decies restituere)*; è probabile però che Giustiniano intendesse invece *aureos*, poichè nelle sue istituzioni (III, 19, § 5) le parole di Gaius (III, 102) *si sestertia X a te dari stipuler, et tu sestertia V promittas*, sono cambiate in: *si decem aureos a te dari stipulatur, tu quinque promittas;* e nel correggere la *lex Papia* dice (Inst. III, 7, § 3; Cod. VI, 4, L. 4, § 9), che nella stima della proprietà di un liberto defunto, avrebbe calcolato un *aureos* per ogni 1000 sesterzi *(si minores centenariis sint, id est, minus centum aureis habeant substantiam; sic enim legis Papiae summam interpretati sumus, ut pro milli sestertiis unus aureus computetur)*. Ciò evidentemente non implicava soltanto cambiamento d'espressione, ma bensì anche una considerevole riduzione nell'ammontare della somma, poichè fin dai tempi di Costantino un *aureus* valeva circa L. 15, 60 e 1000 sesterzi; ai tempi dei giuristi valeva L. 250 circa (prendendo una via di mezzo fra il valore d'argento, dato dal Marquardt *Staatsverw*, II, p. 71, come di M. 175 e pf. 41, e quello d'oro di M. 217 e 52 pf.).

Nel D. XLVIII, 14, § 1 (Mod.) *centum aureis cum infamia punitur;* e L. 16, L. 88 (Cels) *sic dicimus centies aureorum habere, qui tantum in praediis ceterisque similibus habeat,* è probabile che

i compilatori abbiano sostituito *aureorum* ad HS. Cf. Cuiac. *Observ.* XIX, 31=Vol. I, p. 869, ed. Prati.

23. Le espressioni *duumvir*, *duumviri* (plur) *triumvir, triumviri, decemvir* ecc., si trovano tanto nel latino classico che in quello dei giureconsulti, ma hanno carattere di pubblicità e sono quindi opportunamente collocati qui.

Il Prof. Nettleship (*Journal of Philology*, VI, p. 97 anno 1875), suggerisce che *duum* e *trium* sieno sostantivi neutri, usati come numerali corrispondenti alle forme sanscrite *duayám* e *trayám,* che egli dice vengono usate alla fine dei composti alla stessa guisa che in Inglese si può dire *a pipe dozen* ed *a dozen pipes.* Ma, per quanto noi sappiamo, tali composti non esistevano nella lingua latina, e d'altra parte ci sembra che esista una spiegazione più facile senza andarla a cercare di lontano.

L'origine di queste espressioni si trova in proposizioni simili a queste: *quod decemvirum sine provocatione esset* (Cic. *R. P.* II, 36, § 71), « perchè egli era (uno) dei dieci senza appello; » *alterum collegam tuum XXvirum qui fuit ad agros dividendas Campanos, video huc venire* (Varr. *R. R.* 1, 2, § 10); *cuius pater flamen aut augur aut quindecemvirum sacris faciundis aut septemvirum epulonum aut salius est* (Gell. I, 12, § 6; si allude probabilmente a Labeo; cf. ib. III, 9, § 4; XIII, 12, § 6).

Così anche nelle iscrizioni: *C. Lucilius, C. f. trium virum cap.* i. e. « uno dei *tresviri capitales* » (Corp. I, L, V, 872); *P. Babrinius* M. f. *duom virum* (ib. 971); *P. Pactumeio P. f. Quir. Clementi X virorum stilitibus iudicand.*, i. e. « uno dei *duumviri* che risolvevano le liti » (ib. VIII, 7059), e nel *Mon Ancyr.* 1, 45 dove il latino è mutilato, ma il Greco affatto decisivo.

In queste iscrizioni il genitivo partitivo è usato per indicare l'ufficio e differisce dall'uso che d'esso fa Cicerone, perchè è attributo invece d'essere predicato. Un uso consimile dei casi obliqui si trova nel frequente occorrere delle espressioni *pro consule, pro quaestore,* ecc.; *trib. pot.* o *tribunic. potest.* invece di *tribuniciae potestatis,* o *tribunicia potestate.*

Lo stadio susseguente di svolgimento è mostrato dalle numerose iscrizioni che, fra le altre contrazioni, omettono la terminazione del genitivo plurale, e. g. *neve quis IIvir. IIIIvir.*

esto (*lex* Iul. *munic.* 140): « nessuno ha da essere (uno) dei *duoviri* o *quattorviri;* » *Cn. Cornelius Cn. f. Scipio Hispanus, tr. mil. II, Xvir. sl. iudik. Xvir. sacr. fac.* i. e. » due volte tribuno militare; uno dei *decemviri litibus indicandis,* uno dei *decemviri sacri faciundis* (Corp. I, L, I, 38); *L. Ateius, M. f. Capito duomvir. quinq.* (ib. 1341). Il *duomvir* di questa iscrizione è evidentemente identico col *Xvir* della prima che sono abbreviazioni di *duomvirorum decemvirorum* ecc., però è facile comprendere che in ognuno dei casi suesposti potrebbe benissimo trovarsi un nominativo (*duomvir, decemvir*) e nulla osta al supporre che un membro di una commissione composta di due persone venisse chiamato « *duomvir* » mentre « *duovir* » sembrerebbe una contradizione di termine.

Si ha infine il terzo stadio quando queste forme abbreviate sono usate lasciando piena libertà di porre quelle terminazioni che a lui sembrino più adatte all'interpretazione. Esempi di questo stadio sono: *ni quis eorum..... IIvir. IIIvir aliamve quam potestatem... petito* (*Lex. Iul. Mun.* 135) dove la interpretazione più naturale è *duomviratum triumviratum;* e altrove: *ex decreto IIvir. IIIIvir. praefect. ve Mutinensis* (Lex. Rubr. 20) dove s'intende: *duomviri quattuorviri, praefective* (essendo *quattuor* genitivo plurale come *duum*).

Da ciò si è concluso che un magistrato non era chiamato *decemvirum* ma *decemvir* e Cicerone scrive *ut sibi iam decemvir designatus esse videatur* (Rull. II, 19, 53) dove una iscrizione avrebbe posto *Xvir designat,* significando, almeno in origine, *decemvirum designatorum.* L'uso di questi composti era assai frequente e. g. *duumvir, duumviro, duumviri* (nom. pl. e. g. D. III, 4, 6; XLIV, 7, 35, 1) *sevir, octovir,* ecc. Cf. *Hor. Sat.* II, 5, 56, *recoctus scriba ex quinqueviro.* (Si vegga Neue *Formenlehre,* I, pagg. 440, 441).

Corssen (Ausspr. I, p. 268) prende il *duum* per un genitivo duale, e spiega *duumviri* coll'analogia di *duumvir,* ma egli non tien conto di ciò che a parer nostro costituisce l'elemento principale della formazione di *duumvir* e di *duumviri,* cioè dell'uso attributivo del genitivo plurale e delle abbreviazioni usate nelle iscrizioni.

24. *Hoc amplius* « inoltre, » « di più, » « oltre ciò » un'espressione assai usata nel Digesto. Si domanda se *hoc* sia:

(α) nominativo e accusativo;

(β) ablativo di misura;

(γ) ablativo di paragone.

Nei due primi casi si riferirebbe a ciò che segue, nell'ultimo a ciò che precede.

Questa frase si trova usata anche da scrittori non giuristi e. g. Cic. *Phil.* XIII, 21, § 50: *Quae quum ita sint, de mandatis litterisque M. Lepidi viri clarissimi Servilio assentior et hoc amplius censeo, Magnum Pompeium..... fecisse,* ecc.; *Verr.* II, 50, § 123: *Agrigentini de senatu cooptando Scipionis leges antiquas habent, in quibus et illa eadem sancta sunt, et hoc amplius; « cum Agrigentinorum,* » ecc.; *Tull.* 19, § 44: *Fuit illud interdictum apud maiores nostros de vi, quod hodie quoque est; « Unde tu,* » ecc. *Deinde additur illius iam hoc causa, quicum agitur, « cum ille possideret, » et hoc amplius, « quod nec vi nec clam nec precario possideret* » (cf. ib. § 24, *nihil amplius... Quid ergo addit amplius?). Nat. Deor.* II, 24, § 34. *Bestiis natura sensum et motum dedit et cum quodam appetitu accessum ad res salutares, a pestiferis recessum; hoc homini amplius, quod addidit rationem* (cf. § 33 *quibus naturae nihil tribuit amplius quam ut,* ecc.). *Caecin* 10, § 27; *Fin.* V, 4, § 11; Fram. IX, 25, § 1; *Brut.* I, 5, § 1 *Cui quum essem assensus, decrevi hoc amplius* (1), *ut tu,* ecc.

Anche Catone l' usa più volte; *R. R.* 57 *ubi vindemia facta erit, loram bibant menses tres; mense quarto heminas in dies* ecc.; *hoc amplius Saturnalibus et Compitalibus in singulos homines congios;* ib. 94 *Fici uti grossos teneant, facito omnia quomodo oleae, et hoc amplius, cum ver adpetet, terram adaggerato bene;* ib. 142; 157, § 10.

Nepos Alc. 11, § 2: *Namque ea, quae supra scripsimus, de eo praedicarunt atque hoc amplius: cum Athenis.* In questo caso *hoc amplius* è usato nel suo 1° significato.

Sen. N. Q. III, § 1 *Quaedam ex istis sunt quibus adsentire possumus, sed hoc amplius censeo: placet,* ecc. Così anche *Dial.* VII, 3, § 2.

---

(1) Brisson *(de Formulis,* II, 58, p. 168*)* cita Dion. Hal. XIII (?) μετὰ τοῦτον ἀναστὰς ἕτερος εἶπεν, ἐμοὶ δέ, ὦ βουλή, δοκεῖ καὶ τοῦτο ἔτι προσθῆναι τῇ γνώμῃ.

Quint. I, 1, § 8 *De pueris, inter quos educabitur illi huic spei destinatus, idem quod de nutricibus dictum sit; de pedagogis hoc amplius, ut aut sint eruditi plene,* ecc.

Plin. *Ep.* II, 11, § 19 *Consul censuit Mario urbe Italiaque interdicendum, Marciano hoc amplius Africa.*

Svet. *Claud.* 11 *Parentibus inferias publicas et hoc amplius patri circenses annuos natali die; Iul.* 38 *Populo trecenos nummos quos pollicitur olim erat, viritim divisit, et hoc amplius centenos pro mora.*

Si faccia un confronto coll'uso di *eo amplius; Calog.* 15 *inferias is annua religione publica instituit et eo amplius matri Circensis carpentumque;* Sall. *Iug.* 80, § 6. *Denas uxores alii, alii plures habent, sed reges eo amplius.*

Nei giuristi troviamo usato *hoc amplius*; *hoc minus, eos minus.* Numerosi sono gli esempi di *hoc amplius;* e. g.

Gai, III, 127 *In eo quoque par omium causam est, quod, si quid pro reo solverit, eius reciperandi causa habent cum eo mandati iudicium; et hoc amplius sponsores ex lege Publilia propriam habent actionem depensi;* IV, 167 *fructus licitationis summam poene nomine solvere et praeterea possessionem restituere iubetur, et hoc amplius fructus, quos interea percepit, reddit;* ib. 166 a.

Ulp. *Reg.* 15 *Hoc amplius muliere, praeter decimam, dotem capere potest legatam sibi.*

D. I, 7, L. 15 pr. Ulp. *si pater familias adoptatus sit, omnia quae eius fuerunt et adquiri possunt, tacito iure ad eum transeunt qui adoptavit: hoc amplius liberi eius qui in potestate sunt eum sequuntur;* III, 2, L. 2 pr.; 3, L. 8 pr; VIII, 8, L. 12, § 1 Ulp. *Nerva adicit stramentis et sarmentis etiam usurum, sed neque foliis neque oleo, neque frumento neque frugibus usurus. Sed Sabinus et Cassius et Labeo et Proculus hoc amplius etiam ex his quae in fundo nascuntur, quod ad victum sibi suisque sufficiat sumpturum et ex his quae Nerva negavit;* ib. § 2; *Edict. ap.* D. XXI, 1, L. 1, § 1 *ex his enim causis iudicium dabimus. Hoc amplius si quis adversus ea sciens dolo malo vendidisse dicetur, iudicium dabimus;* XXX, L. 19 pr.; L. 108, §§ 7, 8; XXXI, L. 32, § 2 *cum ita legatur 'illi hoc amplius fundum illum cum omnibus rebus quae in eodem funda erunt,' mancipia quoque continentur;* XXXII, L. 27 pr.; L. 29, § 3; L. 30, § 1 *respondi heredem teneri sinere frui; hoc amplius heredem mercedem quoque hortorum reipublicae prestaturum;* L. 57; L. 67;

XXXIX, 2, L. 9 pr.; L. 15, § 31; XLI, 1, L. 9, § 7; 3, L. 33, § 1; XLII, 1, L. 15, § 11; § 12; XLVI, 8, L. 22 pr.; ecc.

I seguenti due esempi sono alquanto differenti; D. XXXII, L. 39 pr. *Pamphilo liberto hoc amplius quam codicillis reliqui, dari volo centum;* XLVII, 2, L. 62, § 5 *et quidem hoc amplius quam in superioribus causis servandum.*

Anche *eo amplius* è usato dai giureconsulti; Gai, II, 179 (γ); III, 212; Vat. Pr. 301 (γ) qualora però si ometta il *quod* come appunto suggerisce il Mommsen; D. XXVIII, 5, L. 86 (β); XXXII, L. 8, § 2 *petuit testator ut quidquid ex bonis eius ad patrem pervenisset, filiae suae ita restitueret, ut eo amplius* (β) *haberet, quam ex bonis patris habitura esset;* XXXIII, 1, L. 21, § 5 (γ); XXXIV, 1, L. 18, § 3 (γ).

Hoc minus « tanto meno » si trova (β) nel D. XV, 1, L. 9 § 4; XXIV, 3, L. 15, § 1; L. 31, § 3; XXXVI, 1, L. 28, § 7; XXXVII, 6, L. 1, § 20; 70, L. 5; § 3; *Eo minus* nello stesso senso XXXVI, 1, L. 65, § 12.

In tutti i passi di Cicerone (eccetto forse *Fam.* IX, 25, § 1) *hoc* è (α) nominativo od accusativo e si riferisce a quanto segue; lo stesso si può dire di Nipote, Seneca e Quintiliano, ma in Catone Plinio e Svetonio questa espressione è alquanto stereotipata, e indica semplicemente « di più » « inoltre ».

Questa osservazione è applicabile anche all'uso di « *hoc amplius* » nei giureconsulti, poichè talvolta l'intendono in un modo tal'altra in un altro. Non di rado abbiamo delle gradazioni e. g. D. III, 3, 8 pr. L. 10, ma ciò è dovuto all'*et si* che segue. Quando è seguito da *quam*, *hoc* è evidentemente accusativo o nominativo.

I giuristi non erano concordi quanto al valore legale di questa frase in certi legati. Si confrontino Maecianus D. XXXII, 12 e Pomponius ib. L. 54, con Afiricanus XXX, 1, 108, 7 e la nota di Cuiacio a quest'ultimo frammento (IV, p. 144, ed Prati).

25. Talvolta l'uso di *in* coll'accusativo ed ablativo è rovesciato. Così p. e. *manent in adoptionem* (Gai, II, 136) *in libertatem tueri* (III, 56) *in potestatem parentum liberos esse* (I, 55; ecc. (1)); *in libertatis esse possessionem* (D. XL, 12, L. 41 Paul.) e in molti altri passi. Il Böcking dà una lunga lista di questi passi, Gaius,

(1) Lo Studemund in tutti questi passi omette *in*.

p. 342, ed. 4ª=1° Excurs. ed. 5, e così pure il Brisson *Lex. Parerg.* LXXII, p. 1387, ed. 1743; ed il Sittl *Die local. Verschiedenheiten d. lat. Spr.* p. 128. In origine era un errore causato dal suono tenue della consonante *m*, ma poi divenne una forma idiomatica che trovasi usata da Cicerone e Livio, per cui lo Studemund avrebbe dovuto lasciarla inalterata. Roby, *Gram. Lat.* § 1962 nota.

Un errore in senso contrario trovasi nel D. XXVIII, 1, L. 12 Iul. *in hostium potestate non pervenissent* (dove il Mommsen legge *potestatem*) ed ib. 3. L. 6, § 7 *in carcere recipi* (dove il Mommsen propone la stessa correzione) *se in concubinatu alterius tradere* (D. XXIII, 2, L. 11, Marcell.) ed in altri passi raccolti dal Brisson l. c. LXXIII.

Omissione del verbo. « Genera verbi »

Attinet o *pertinet* nel Latino classico vengono sovente omessi in certe espressioni, come: *Verum hoc nihil ad me* (Cic. *Or.* II, 32, § 140); nel Digesto dopo *quantum;* e. g. D. III, 3, L. 33 pr., Ulp. *Servum quoque et filium familias procuratorem posse habere aiunt; et quantum ad filium familias verum est;* XXVIII, 3, L. 6, § 13 Ulp.; XXIX, 2, L. 30, § 1 Ulp.; XLI, 1, L. 11, Marcell.; XLII, 5; L. 4, Paul.; L. 1, L. 23, Hermog ed altri VII, 1, L. 12 pr. (p. 80); e dopo *quod* e. g. D. XXVII, 3, L. 1, § 21 Ulp. *tutelae actio, quod ad speciem istam, perempta est;* XLVII, 2, L. 46 Ulp.; XLVIII, 10, L. 22, § 4.

27. Alcuni verbi deponenti vengono usati passivamente: e. g. *arbitrari* D. XI, 7, L. 2, § 4 Ulp., e forse IV, 8; L. 27, § 4 bis; (1) *contestari* D. II, 12, L. 1, § 2 Ulp.; *mentiri* D. XLVIII, 10, L. 28, Mod.; *complexus* D. XLIX, 1, L. 3, § 1; *tueri* D. XXVII, 10, L. 7 pr. Iul.

Abstentus all'incontro è usato come participio passato di *abstinere se* (e. g. D. XXXVI, 4, L. 1, § 4 Ulp.) ed anche come passivo di *abstinere* (D. XXVI, 8, L. 21 Scaev.).

Su *lavat* impersonale e passivo, vedi Roby. *A full Commentary on one title (de usufructu)* p. 115.

---

(1) Vedi Roby, *A full commentary on one title (de usufructu)* p. 98.

28. Il Böcking distingue due usi di *possidere:* l'uno per indicare lo stato del possesso, l'altro per indicare l'atto d'impossessarsi; nel 1° di questi usi il verbo è *possīdĕre ;* nel 2° *possĭdēre.* Così nel D. XLI, 2, L. 1, § 22; L. 2, egli scrive *municipes per se nihil possĭdēre possunt, quia universi consentire non possunt: sed hoc iure utimur ut et possĭdēre et usucapere municipes possunt ;* però egli ha dei dubbi quanto al primo *possĭdere.* Pand. II, § 123, nota 8. Vedi anche § 124, n. 25; § 132, n. 8, dove sembra che egli creda essere *possidere iussus* la vera espressione. Ma nel D. XLII, 4; L. 2, § 1 ; L. 7, § 1 abbiamo *bona iubet possideri;* mai, a parer nostro, *possidi.* Cf. § 5, 15, 17; 5, L. 12, § 2; L. 13 ecc. Il Böcking cita l'edizione Schneeberg del *Lexicon* di Forcellini, ma tutti gli esempi in esso dati dell'uso di *possido,* e principalmente i tempi perfetti, possono, per quanto s'attiene alla loro forma, essere riferiti a *possideo,* eccetto *Lucr.* I, 386 che Munro considera come un ἅπαξ λεγόμενον. Ma uno poi di questi (*Bell. Alex.* 34 *possideri vastarique*) deve essere considerato come una forma di *possideo.* Appare così evidente che le forme devono venir riferite a *possideo,* non *possido,* e d'altra parte poi niente osta al supporre che *possideo* venisse usato ad indicare sì l'atto di prendere possesso che lo stato a questo successivo.

29. Gaius ci dice (IV, 184) che dopo essere stato citato in giudizio, se la questione non veniva risolta in quello stesso giorno, il convenuto doveva garantire di ripresentarsi in un altro giorno determinato. Ciò dicevasi *vadimonium facere* (Cf. Cic. Quinct. § 57) e poteva consistere semplicemente in una promessa o richiedevasi invece anche un pegno. In Cicerone *pro Quinctio* s'indica la pretesa di tale sicurtà da parte dell'attore col verbo *vadari,* e l'adempimento del convenuto colla frase *vadimonium promittere* (§ 23: Tull. § 20); il differire l'assunzione di questo impegno *vadimonium differre* (*Quinct.* § 22); l'eseguirlo *ad vadimonium venire* (§§ 22, 48, 67), *vadimonium obire* (§ 53); il non adempirlo *ad vadimonium non venire, vadimonium deserere, non obire* §§ 52-57. Il vocabolo *vadimonium* non si trova usato nel Digesto, benchè la procedura vi sia conservata intatta. In esso troviamo: *promisit se sisti* per indicare la promessa fatta di comparire in giudizio (D. II, 11, L. 2, § 3; L. 8; L. 9); *promisit aliquem sisti* per dinotare la promessa fatta di comparire

invece di un altro (Ib. L. 7; L. 10 pr.; 1, L. 1). La persona che compare in giudizio *se sistit* (ib. L. 2, § 3; L. 4 pr.) o *stat* (L. 11 fin.) e *stetit* nel tempo passato (ib. 10, L. 1, § 3; 11; L. 2, § 1; L. 4, § 1 bis; e 3; L. 6; L. 11 bis). Il garante che produce il proprio principale *sistit reum* (10, L. 2; 11, L. 14); la persona così prodotta si dice *sisti* (ib. 10, L. 3 pr. §§ 1, 2; 11, L. 11); o nel tempo passato, *status esse* (ib. 5, L. 3; 11, L. 9; L. 14). L'impegno assunto di comparire in giudizio viene a seconda delle circostanze indicato con *cautio, stipulatio, promissio, iudicio sistendi causa* (e. g. 11 rubr.; L. 4, § 4; 5, § 1; L. 10, § 2) dove *sistendi*, essendo non di rado usato col gerundio(1), può avere tanto il senso attivo, che il passivo (cf. Roby, *Gram. Lat.* II, Praef. pp. LXIV e seguito). Ciò appare chiaro nel D. II, 11, L. 6, Gai. *Si is qui fideiussorem dedit ideo non steterit, quod rei publicae causa absit, iniquum est fideiussorem ob alium necessitate sistendi obligatum esse, cum ipsi liberum esset non sistere. Sistere* trovasi usato in senso neutro nel tit. 10, L. 3 pr. *quo minus quis in iudicium vocatus sistat* a meno che non sia un errore per *sistatur* che occorre ai §§ 1 e 2 della stessa legge.

L'uso di *steti* per indicare la comparsa del convenuto in giudizio è stato in modo strano errato dagli editori in Cic. *Quinct.* § 25. Tutti i MSS. hanno *Testificatur iste P. Quinctium non stetisse et stetisse se;* L'Hotoman suggerì di cambiare in *stitisse;* Keller v'annuì (*Semestr.* pag. 218) e Baiter, Kayser e Müller li seguirono. Essi adducono come prova *Gell.* II, 14, dove si dice che la frase giusta è *vadimonium sistere* non *stare* e che quindi è errato volere correggere la frase di Catone: *Quid si vadimonium capite absoluto stetisses?* in *Quid si vadimonium capite absoluto stitisses.* Ma ciò è un errore; e fa meraviglia il vedere come nessuno di questi eruditi si sia accorto che in Gellio essendo usato anche in sostantivo *vadimonium* era necessario mettere il verbo attivo *sistere* perf. *stitisse*, mentre in Cicerone non essendovi *vadimonium* bisognava usare il medio, cioè *sisto* (e raramente *stare)* perf. *stetisse (*o *status esse).* Oltre gli esempi suddetti veggasi anche, qualora ciò sembri necessario, Gaius, IV, 185

(1) E. g. *abstinendi se* ed *abstinendi* si trovano nel D. XXIX, 2, 57 pr. (Gai); XL, 5, L. 30, §§ 10, 11 (Ulp.).

ut qui non steterit, is protinus a recuperatoribus in summam vadimoni condemnetur; D. XXIV, 3, L. 13 (14) § 2 Iul. *Ita stipulamur, veluti Stichum et Damam et Erotem sisti: si quis eorum non steterit, decem dari? necesse est enim omnes esse sistendos ut stipulationi satisfiat. Vel fingamus ita stipulationem factam si Stichum et Damam et Erotem non sisteris* (leggi secondo Haloander *stiteris) decem dari? neque enim dubitabimus quin aeque omnes sisti opporteat;* XLV, 1, L. 126, § 3 Paul. *si ita stipulatus fuero te sisti, et nisi steteris aliquid dari,* ecc.

Frasi tecniche — Ordine delle parole, Pleonasmi, ecc.

30. Un certo numero di frasi tecniche erano talmente usate che finirono per divenire quasi composti, e da quelle che erano usate col verbo si formarono i sostantivi corrispondenti e. g.

(*a*) *fide iubere, fide iussor, fideiussorius, fide iusseo, con fideiussio* (D. XLVI, 1, L. 39); *fide promissor*, ecc. (vedi Roby, *Gram. Latina*, § 1243); *fidei comittere, fidei comissum, fidei commissarius; bona fide servire, possidere, possideri, emere, bona fide possessor, emptor, serviens*, ed anche *bonae (malae) fidei possessor, emptor* (D. XLI, 1, L. 40; L. 48), *bonae fidei iudicium; manu mittere; manu missor; mortis causa capere;* però *mortis causa capio* (sost.) trovasi soltanto nella *rubr.* del D. XXXIX, 6; *usu capere; usu capio* (sost.): *longo tempo capere, per longum tempus capio* (sost.) (D. XLI, 1, L. 48); *noxae dedere, noxae deditio* (e. g. *ex causa noxae deditionis* D. VI, 2, L. 5); *satis dare, satus datio; satis facere, satis factio, satis accipere, satis acceptio* (D. XLV, 1, L. 5, § 2).

(*b*) *proconsulatus* (Plin. Tac.) da *pro consuli* è più regolare; analoga a questo composto è *protutela*, che sta a *pro tutore* nello stesso rapporto in cui *tutela* a *tutore*. *Decemprimatus* è formato da *decem primi*.

(*c*) il *quasi* è frequentemente usato per formare dei mezzi composti; e. g. *quasi-dominus* (D. XLIII, 17, L. 3, § 7); *longa-quasi possessio; quasi-dos* (D. V, 3, L. 13, § 1); *quasi-senatoris-filius, quasi-nepos-senatoris* (D. 1, 9, L. 7); *quasi-tutela* (D. XV, 1, L. 52 pr.). (Vedi Roby. *A full comm. on the usuf.* pp. 104, 413).

(*d*) similmente è usato *non:* e. g. *idem est et si superficiariam insulam a non domino bona fide emero* (D. VI, 2, L. 12, § 3 Paul.);

a diversis non-dominis (ib. L. 9, § 4 Ulp.); *neque igitur fratres consortes plurium loco habendi sunt neque non fratres* (D. XXVII, 1, L. 31, § 4 Paul.); *interdum tamen et non procuratori recte solvitur* (D. XLVI, 3, L. 12, § 1; Ulp.).

31. Alcune frasi sono usate addiettivamente o quasi addiettivamente: tali sono:

(*a*) le frasi contenenti preposizioni e. g. *postulata est cognitio de in integrum restitutione* (D. III, 3, L, 39 § 6 Ulp.); *per in iure cessionem* (Vat. Fr. § 47 Paul.); *per in rem actionem* (D. V, 3, L. 16, fin.); *in per vindicatione legato* (Gai, II, 206); *per in manum conventionem* (ib. III, 14); *sine in manu conventione* (Ulp. XXVI, § 7); *locus est de rato cautioni* (D. III, 3, L. 39, § 1; *Carbonianum edictum aptatum est ad contra tabulas bonorum possessionem et intestati, cum et in secundum tabulas (possessione) in quibusdam casibus possit videri necessarium edictum* (D. XXXVII, 10, L. 3 pr.); *de in rem verso actio* (D. XV, 3).

Similmente *propter naturam metus-causa-actionis* (D. IV, 2, L. 12, § 2).

(*b*) alcune frasi usate a guisa di congiunzione.

Così *do lego*, e. g. *ususfructus « do lego » servo legatus* (vedi Roby. *A full Commentary ou one title (de usufructu)*, p. 146). Spesso per indicare gl'interdetti s'usavano solo le parole iniziali; e. g. *tenetur interdictio 'quod vi aut clam'* (vedi op. cit. p. 100); *In interdicto 'unde vi'* (D. XLIII, 16, L. 6); *competere interdictum 'uti possidetis' placuit* (ib. 17, L. 3, § 3); così pure *'iudicatum solvi' stipulatione pro suo procuratore data* (D. III, 3, L. 15); *ex 'iudicatum solvi' stipulatione* (XLVI, 7, L. 16 Nerat.); *stipulatio 'ratam rem' interponi solet* (ib. 8, 10 Ulp.) invece di *dominum ratam rem habiturum*.

Così pure la concessione di possessio: *nam et* ISTITUTUS SECUNDUM TABULAS *et ab intestato* UNDE COGNATI ET MULTO MAGIS UNDE LEGITTIMI *bonorum possessionem petere potuit* (D. XXXVIII, 17, 1, 5).

Le azioni così p. e. *sed an pater ex hac causa quod iussu teneatur videamus: et puto ad omnes contractus* QUOD IUSSU *etiam referri* (D. XLVI, 1, 10, 2) dove *quod iussu* è un'abbreviazione di *actio quod iussu;* cf. D. XV, 4, 1, 6 *quod iussu actio in eos datur*.

Ad communi dividundo iudicium (D. III, 3, 16, 1); *per familiae*

erciscundae iudicium (X, 2, 2 pr.; vedi anche Roby: *A Comm. on the usufr.* pp. 48, 49) sono frasi non completamente estranee al linguaggio comune.

32. In molte frasi tecniche si seguiva, se non sempre almeno ordinariamente, un certo ordine nelle parole e. g. *bonorum possessio, capitis diminutio, castrense peculium, dictio dotis, adventicia dos, profeticia dos, in integrum restituere, in manum convenire, legittima hereditas, legitima tutela, operis novi nuntiatio, patria potestas, pupillaris substitutio, suus heres.* Lo Schilling, mentre conferma questa osservazione dell'Hugo, mostra come vi sieno molti esempi di un ordine inverso (Bemerkungen, p. 406). Intorno ad una simile determinatezza d'ordine nel linguaggio poetico vedi Roby, *Gram. Lat.* § 1042, e pei mezzi composti come *paterfamilias* ecc. §§ 879, 983. Tali sono *accepti latio, rati habitio,* ecc.

33. *Causa* per 'in causa di' 'allo scopo di' usato a mo' di preposizione è in tutti gli scrittori posposto al genitivo, ma come sostantivo ordinario generalmente è prefisso e. g. *recepta est alia causa donationis quam dicimus honoris causa* (D. XXIV, 1, 42 Gai). Nel D. VIII, 1, 7, 1 (vedi Roby, opera citata p. 56) è prefisso forse perchè non sta a significare « in vista di un danno temuto » i. e. a prevenirlo, ma « in causa di un danno temuto. »

Il Kalb osserva che Gaius quando usa *ex* pone il genitivo fra esso e *causa,* Ulpianus invece pone costantemente il genitivo dopo *causa* e. g. *ex venditionis causa* (Gai, II, 20) *ex causa venditionis* (Ulp. D. VI, 2, 14); *ex fideicommissi causa* (Gai, II, 253, 254), *ex causa fideicommissi* (Ulp. D. XXV, 3, L. 5, § 22); ecc.

34. Nelle espressioni: *usus fructus, actiones empti venditi,* ecc è comune, benchè non costante, l'omissione della particella copulativa (vedi Roby. *A full Commentary ou one title (de usufructu)* p. 27). Anche nel citare scrittori autorevoli, anche quando sieno due soli, viene omessa la copulativa ove sieno nominati, e. g. *Sabinus Cassius* (D. V, 1, 28, XII, 1, 31); *Nerva Atilicinus* (XVII, 1, 45); *Nerva Sabinus Cassius* (XVIII, 1, 57); *Nerva Proculus* (XX, 4, 13); *Mela Fulcinius* (XXV, 2, 3, 4); *Proculus Cassius* (XXV, 1, 43); *Labeo Ofilius* (XL, 7, 39, 1); ecc.

Questa omissione della particella congiuntiva è anche frequente nella sequela dei tempi, nelle leggi; e. g. *nisi quod..,*

oportet oportebit (*Lex Anton.* 5 = Bruns, p. 87); *quae viae proprius urbem Romam sunt erunt* (*lex Iul. mun.* 7 = Bruns p. 96); *quod aduersus eam legem fecit fecerit, condemnatus est erit* (ib. 25); *quiue in senatus dixit dixerit* (*Lex Cornel.* ap. Cic. *Clu.* 54, § 148); *qui heredem fecit fecerit* (cf. Cic. *Uerr.* I, 41–43); *quo ea uia idue iter deterius sit fiat* (*Ed. Praet.* ap. D. XLIII, 8, 1, 2 § 20); *quam pecuniam L. Titius L. Baianio dedit dederit, credidit crediderit, expensum tulit, tulerit*, ecc. (vedi Bruns p. 200).

Così pure *suos heredes accipere debemus filios filias, siue naturales siue adoptiuos* (D. XXXVIII, 16, 1, § 2 Ulp.); *libertis libertabus*, oftener *libertis libertabusque* (Wilmanns' Index p. 684); *in libertos libertasue suos suas paternos paternas, qui quae in ciuitatem Romanam non uenerint* (*Lex Salpens.* XXIII, = Bruns p. 131); *quos quasve manumisi manumiseroue... filios filiasve*, ecc. (D. XXXII, 37, § 7).

Così *quae praedia donationis causa tradidi, cessi,... per te non fieri, quominus reddantur, restituantur* (D. XXXII, 37, § 3).

35. Frequenti sono, nei poeti, le ripetizioni del sostantivo nelle clausole relative e dimostrative; qualche esempio di queste ripetizioni, che può considerarsi una imitazione, trovasi anche nello stile legale. In Gaius noi troviamo *eam aetatem esse spectandam, cuius aetatis puberes fiunt* (I, 196); *bona vero Latinorum pro ea parte pertinent, pro qua parte quisque eorum dominus sit* (III, 59); *aut calatis comitiis testamentum faciebant, quae comitia bis in anno* ecc. (II, 101), ecc. (Per altri esempi vedi in Kalb, p. 84).

Il Kalb nota come Gaius usi regolarmente *quatenus* dopo *eatenus:* e. g. Inst. III, 161 *eatenus cum eo habeo mandati actionem, quatenus mea interest implesse eum mandatum;* D. IV, 2, 19; 3, 26; 4, 27, 1; XIV, 3, 10; 5, 1. Ulpianus ha assai frequentemente *quatenus* dopo *hactenus:* e. g. II, 14, 49, *si quis hactenus desideret conveniri, quatenus facultates patiuntur;* VIII, 5; L. 8, § 5; XVIII, 4, L. 2, § 3; ecc.

In Gaius 1, 29 troviamo ripetuto il sostantivo insieme al pronome dimostrativo; così pure 1, 32 *si navem marinam aedificaverint... eaque navis... portaverit.* Le parole di questi due frammenti sono evidentemente copiate da una legge o da un decreto del senato. D. VI, 2, 11, 4 (Ulp. da Iul.) *ex qua causa... ex ea causa;* ib. L. 13 pr. (Gai); *id senatus consulto demonstratum est*,

quo senatus consulto comprehensum est (XL, 5, L. 22, § 2 *Pap.*); *qua in re in ea re* (Cic. *Tull.* II, §, 27); veggasi inoltre Roby, Lat. Gr. § 1002. Per avere un'idea di quanto fosse estesa questa sorta di ripetizioni, vedi le *Fontes* del Bruns *(passim)* e. g. *quem quomque ante suum aedificium uiam publicam h(ae l(ege) tueri oportebit, quei eorum eam uiam arbitratu eius aedilis, quoius oportuerit, non tuebitur, eam uiam aedilis, quoius arbitratu eam tueri oportuerit, tuendam locato; isque aedilis diebus ne minus x, antequam locet, apud forum ante tribunale suam propositum habeto, quam uiam tuemdam et quo die locaturus sit et quorum ante aedificium ea uia sit;* ecc. (*Lex Iulia munic.* § 10: Bruns p. 97 ed. 4).

Quos pontifices quosque augures C. Caesar, quiue iussu eius coloniam deduxerit fecerit ex colonia Genetiua, ei pontifices eique augures coloniae Genetiuae Iuliae sunto, eique pontifices auguresque in pontificum augurum conlegio in ea colonia sunto, ita uti qui optima lege optumo iure in quaque colonia pontifices augures sunt erunt (Lex Ursonens, § 66: Bruns p. 113).

36. L'uso assai frequente di preporre proposizioni relative negli ultimi frammenti, è assai comune nelle leggi. Un bel-l'esempio è il seguente:

Quae colonia hoc lege deducta quoque municipium praefectura forum concilliabulum constitutum erit, qui ager intra fines eorum erit, qui termini in eo agro statuti erunt, quo in loco terminus non stabit, in eo loco is, cuius is ager erit, terminum restituendum curato, uti quod recte factum esse uolet (*Lex Mamilia,* Grom. ed. Lachm. p. 263).

Uso delle particelle e dei pronomi

Nec è assai di frequente usato per *non* o *ne quidem* e. g. *non quasi adempta, sed quasi nec data* (D. XXVIII, 4, 1, § 4 Ulp.); *libertinus nullo modo patri heres fieri possit, qui nec patrem habuisse uidetur* (Ulp. *Reg.* XII, § 3); *ut quemadmodum incipere alias non possunt, ita nec remaneant* (D. XLVI, 1, 71 pr. Paul.); *non quasi precario usum sed quasi nec usum* (D. XLIII, 1, 1, § 6 Ulp.); *si in metallum datus in integrum restitutus sit, perinde ac si nec damnatus fuisset, ad munera uel honores uocatur* (D. L, 4, 3 § 2 Ulp.); *senatores hanc uacationem habere non possunt, quod nec habere illis nauem ex lege Iulia repetundarum licet* (D. L, 5, 3 Scaev.); *qua ratione*

nec emancipando filium peculium ei aufert, quod nec in familia retento potest auferre (D. XLIX, 17, 12 Pap.); ecc. Il Kalb dice che Gaius usa *nec* negativamente solo nelle frasi *nec mancipi* e *furtum nec manifestum*. Questo uso di *nec* trovasi in Seneca, Marziale, Quintiliano, ecc. vedi Roby, Lat. Gr. § 2232; Dräger, *Hist. Synt.* II, 73 ed. 2; ed Halm, Index a Minucius Felix.

Il Kalb dice anche che Gaius nelle proposizioni coordinate usa quasi sempre *neque... neque* e non *nec... nec (nec vi nec clam nec precario* è una formola antica).

38. L'uso di *ne quidem* insieme ed innanzi alle parole sulle quali richiamasi maggiormente l'attenzione, benchè non speciale dei giureconsulti pure è in essi assai frequente (Hoffmane *Gesch. d. Kirchenlat*, p. 136 cita Faustin, *lib. prec.* 2). Si vegga Roby. A full Comment. p. 126, ed agli esempi ivi dati si aggiungano i seguenti: Gai, II, 218; D. XXIII, 2, 60, 5 Paul.; XXV, 2, 1 Paul.; XXX, 114, 11 Marcian; XL, 1, 8, 3 Marcian; XLIV, 7, 58 (59) Licin. Ruf.; XLVIII, 18, 1, 5 Ulp.; XIX, 9, 3 Ulp.; L. 2, 12, Callistr.; 6, 6, 12 Callistr.

Così pure trovasi usato *non quidem*: e. g. *non quidem ad agendum sed ad administrandum* (D. III, 3, 43 Paul.) e Curt. III, 11, 10; Sen. *Ir.* II, 10, § 3. *Et quidem* (e. g. XXIX, 2, 42 pr. Ulpian. *et quidem impune)*: assai comune nei poeti; Vedi Roby. Lat. Gram. § 1623.

39. *Ceterum* = *alioquin: Quod circumspecte erit faciendum: ceterum nemo accedit ad emptionem rerum pupillarium* (D, IV, 4, 7, 8 Ulp.); *quod si accipiendum, si non dolus ipsorum interveniat: ceterum cessabit restitutio* (ib. L. 9, § 8 Ulp.). Così XXXVII, 10, 5, 4 Ulp. Altri esempi vedi in Klotz *Lex* s. v. Nell'uso ordinario di *ceterum* l'altra alternativa è esplicitamente messa in evidenza e. g. *sed haec ita, si mandato domini procurator egit; ceterum si mandatum non est,* ecc. (D. III, 3, 27 pr. Ulp.); *sed hoc potest litem contestatam; ceterum* ANTE IUDICIUM ACCEPTUM *non decipit actorem qui se negat possideri* (VI, 1, 25 Ulp.); *ceterum* ALITER OBSERVANTIBUS *futurum* ecc. (XLIII, 8, 2, 28 Nerva ap. Ulp.).

40. *Suus* non è usato soltanto come pronome riflessivo (Roby. Lat. Gr. § 2262-2270) ma anche in senso tecnico degli eredi di una persona, cioè dei figli che si trovano sotto la sua potestà

(D. XXXVIII, 16, 1, 2), *suus heres, sui heredes* (vedi Roby. A full Comment. p. 226). In questo significato, *suus* precede *heres*.

Pro suo (D. XLI, 10) veniva usato in linguaggio tecnico per *pro meo* e. g. *Donata vel legata vel pro donata vel pro legato etiam pro suo possideo* (dove per vero sarebbe stato più proprio *pro meis;* subito dopo viene *pro meo possideo).*

(Inter se è usato tecnicamente in Minuc. Fel. 18, § 1 *inter se... singuli dissimiles invenimur*. Cf. Sittl *Die loc Versch d. lat. Sprach* 1882, p. 115).

Certe frasi come: *suis nummis hominem emi* (D. II, 4, 10 pr.) dove *suis* si riferisce ad *hominem* si riscontrano anche nei classici. Cf. Lat. Gr. § 1265. Cf. D. XXXIII, 10, 7, 2 *non tamen a servio dissentio, non videri quemquam dixisse, cuius non suo nomine usus sit* dove *suo* si riferisce a *cuius*. Vedi Roby. A full Comment. pag. 225.

41. Su *perinde* e *proinde* vedi Roby. A full Comment. p. 149.

Su *puta, ut puta* ib. p. 55.

Su *quisque* astratto nel caso di *suus* (e. g. *sua quaque die* D. XIII, 7, 8, 3; *Tab. Baet.* ap. Bruns p. 200) vedi Roby. Lat. Gr. § 2288.

Formazione delle inflessioni delle parole

42. Trovansi nei giuristi alcune forme non usuali, dovute non ad errori degli amanuensi od ai compilatori, bensì probabilmente alla correzione o dimenticanza delle vere forme. Tali sono e. g.: *praestavimus* (D. III, 5, 18, 4 Paul.) *praestavit* (V, 3, 36, 1 Paul.); *praestarim* (XXII, 1, 37 Ulp.). Così pure *praestatu* D. XVIII, 1, 11 Pomp.; XIX, 1, 11, 18 Ulp.

Così pure *accederat* (D. XXIX, 2, 99 Pomp.) che il Mommsen cangia in *accesserat; adpulserit* (XLIII, 20, 1, 18 Ulp.); *expulsisse* (L. 17, 18 Pomp).

domu (abl.) trovasi spesso nel Digesto, e. g. VII, 4, 22; XIX, 2, 60 pr.; *Edict.* ap. XXV, 4, 1, 10. Trovasi anche in Plaut. *Mil.* 126 ed in alcune iscrizioni (Neue *Formenlehre* 1, p. 520 ed. 2).

43. Frequentissime presso i giureconsulti sono le terminazioni in-*torio*. Noi abbiamo notato le seguenti: *absolutorius, adiutorium, aestimatoria (actio), amatorius, ambulatorius, aratorius, adsessorium, auditorium, balneatorius, captatorius, cenatorius, censorius*,

cocinatorius, cognitorius, collusorie, commissoria (lex), confessoria (actio), constitutoria (actio), contestatorius, copertorium, defunctorie, delatorius, derisorius, derogatorius, deversorium, dilatoria (exceptio), dimissoriae (litterae), dormitorius, ereptorius, exceptorius, exclusorius, exercitoria (actio), exhibitorium (interdictum), fideiussorius, fraudatorium (int.), frustatorius, indutorius, institoria (actio), interrogatoria (actio), interusorium, iuratorius, lusorius, mandatorius, meritorium, messorius, moratorius, negatoria (actio), notoria, nugatorius, obligatorius, olitorius, peremptorius, petitorius, pictorius, piscatorius, pistorius, portorium, possessorius, potorius, praeparatorius, praetorius, procuratorius, prohibitorius, putatorius, quaestorius, recuperatorius, redhibitoria (actio), repositorium, rescissoria (actio), restitutorius, sectorium (interdictum), secutorium (iudicium), senatorius, signatoria, stratorius, successorius, tectorius, territorium, tributorius, tutorius, uenatorius, uiatorius, uindemiatorius, uxorius.

Questa lista si aumenterebbe di molto, comprendendo in essa le parole con tale terminazione che trovansi nei Codici.

Le parole terminanti in *-ario-* sono più numerose del doppio (150) ma non tanto usate in senso legale. Alcune però lo sono: *arbitraria (actio), compromissarius, depositarius, fideicommissarius, fiduciarius, fructuarius, hereditarius, honorarius, hypothecarius, iudiciarius, legatarius, collegatarius, partiarius, peculiarius, priuilegiarius, proprietarius, sequestrarius, superficiarius, testamentarius, triticiaria (condictio), uenaliciarius, usuarius, usufructuarius, usurarius.*

44. Formati assai liberamente sono anche gli avverbi in *ter*. Ne notiamo alcuni benchè usati anche dagli altri scrittori essendo la loro formazione piuttosto un uso del tempo che dei giureconsulti: *acriter, aequaliter, aliter, atrociter, audacter, audenter, breuiter, ciuiliter, clementer, communiter, competenter, condicionaliter, congruenter, consequenter, constanter, continenter, conuenienter, corporaliter, criminaliter, difficiliter, diligenter, dissimiliter, dupliciter, efficaciter, eleganter, euidenter, fataliter, fauorabiliter, feliciter, fideliter, fortiter, fraudulenter, frequenter, frugaliter, generaliter, grauiter, habiliter, immutabiliter, impersonaliter, impotenter, imprudenter, inaequaliter, inciuiliter, inconsideranter, incunctanter, indifferenter, indubitanter, inefficaciter, ineleganter, infauorabiliter, instanter, inutiliter, largiter, leniter, leuiter, libenter, liberaliter, licenter, mediocriter, militariter, naturaliter, neglegenter, notabiliter, patienter, peculiariter,*

pecuniariter, peruicaciter, petulanter, principaliter, prudenter, quadrifariter, qualiter, qualiterqualiter, regulariter, salubriter, sapienter, segniter, similiter, simpliciter, singulariter, solenniter, specialiter, subtiliter, sufficienter, turpiter, uehementer, uigilanter, uiolenter, universaliter, utiliter.

45. Notevole è la formazione di verbi da aggettivi al grado comparativo: e. g. *certiorare* (D. XII, 4, 5, 1 ed altrove); *meliorare* (VII, 1, 13, 5); *minoratus* (XVIII, 7, 10); *peiorare* (Paul. *Sent.* II, 18, § 1; veggasi Krüger *ad loc.*).

CAPITOLO XVII.

AUTORITÀ PEL TESTO DEL DIGESTO

La fortuna favorì la grande opera Giustinianea; la moltitudine, che oggi esiste, dei manoscritti contenenti in parte o in tutto il Digesto, non indica affatto che quella non corse pericolo d'andare per sempre perduta. I MSS. sono per la massima parte, direttamente o indirettamente, copiati da un solo manoscritto ancora esistente in Firenze, e sono tutti posteriori al X° o XI° secolo. Il Digesto, quale lo abbiamo, oggi poggia quindi tutto su di una sola fonte autentica, che un accidente qualunque avrebbe potuto fare sparire nel IX° o X° secolo, privando così il mondo di questo prezioso monumento.

L'esame e la critica dei MSS. è stata condotta in questi ultimi anni con tanta acutezza e con metodi così perfezionati, dovuti ad una più chiara comprensione del problema, che sarebbe davvero stata cosa assai lamentevole che nessun filologo competente dei nostri giorni non ne avesse fatta una edizione critica. Questo compito è stato fortunatamente adempiuto, ed in modo meraviglioso dallo scienziato dei nostri tempi a ciò più adatto. L'edizione del Mommsen (2 volumi in 4° Berolini 1870) si basa su di una nuova collazione del manoscritto Fiorentino fatta da Ad. Kiessling ed Aug. Reifferscheid, e riveduta anche da P. Krüger, R. Schöll ed altri in modo da non lasciare alcun dubbio sulla lezione dell'amanuense originale o dei suoi correttori. Oltre a ciò il Mommsen ha esaminato e fatta una scelta di altri MSS. in modo d'assicurarsi del loro valore. Noi diamo qui una esposizione delle autorità pel testo del Digesto desunta in gran parte dalla prefazione del Mommsen alla suddetta edizione.

Il MS. Fiorentino trovavasi a Pisa nella metà del secolo XII, e negli statuti della città (1284) esistono disposizioni riguar-

danti la sua conservazione. Donde e quando fosse ivi portato non si sa. Un'antica tradizione racconta che esso venne portato da Costantinopoli; un'altra che i Pisani lo rapirono insieme ad altro bottino dopo la presa d'Amalfi e che nel 1406 i Fiorentini, presa Pisa, lo portarono in Firenze ove venne conservato nel tesoro pubblico in Palazzo Vecchio fino al 1786 nel quale anno venne trasportato alla biblioteca Laurentina. Questo famoso manoscritto è composto di due volumi, il primo dei quali di 441 fogli, l'altro di 465. Un foglio, (di soprapiù) contenente la costituzione greca Δέδωκεν ed annesso al primo, andò perduto, ma poi venne ricopiato nel XVI° secolo. Ogni foglio è scritto da ambedue le parti, ed (eccettuate le tre costituzioni premesse a mo'di prefazione) in due colonne. Ogni colonna contiene da 44 a 45 linee composte di un numero variabile di lettere. (Secondo il calcolo fatto dal Mommsen varia da 27 a 38, una media cioè di 32 lettere per ogni linea). Ogni foglio è circa 14 $^1/_2$ (pollici) d'altezza e 12 $^1/_2$ di larghezza; ogni colonna 10 in altezza, 4 $^1/_2$ in larghezza. Dodici scrivani furono impiegati per iscrivere questo MS. dei quali 10 scrissero il Digesto propriamente detto, gli altri due le costituzioni prefatorie. Le lettere sono di un carattere chiaro e rotondo ed alto circa $^1/_8$ di pollice; di regola non havvi interpunzione, nè vi sono spazi fra le parole. Ogni frammento (1) è a capoverso, comincia comunemente con una lettera sporgente e termina con due punti. Talvolta i due punti trovansi dopo il nome degli autori ed al principio di una nuova clausola. Le parole citate dall'Editto o da leggi sono usualmente comprese fra segni simili alla nostra virgola rovesciata ('). I numeri e le abbreviazioni sono bandite, a meno che non si considerino come tali alcune legature di lettere che trovansi qualche volta in fine di linea. Le iscrizioni e soscrizioni dei libri, titoli, *(rubricae)* ed i nomi degli autori dei frammenti (come pure, talvolta, per errore forse, le parole che seguono) sono per lo più scritte in rosso.

---

(1) i. e. ogni brano che il copista credeva essere un frammento separato; poichè non sono rari i casi nei quali il copista considerò un solo frammento più frammenti e viceversa.

Il MS. venne composto nel VI o VII secolo da Greci e corretto, probabilmente nello stesso tempo, da altri due Greci; l'uno dei quali curò la revisione dei primi 18 libri all'incirca, l'altro del rimanente. Per noi non ha alcuna importanza il determinare con precisione fin dove l'uno di essi giunse e donde l'altro cominciò, certo è ad essi che dobbiamo il merito di aver depurato il MS. dagli errori grossolani dei copisti. È incerto se questi correttori avessero innanzi a sè la stessa copia dalla quale era stato trascritto il MS. od un'altra. Delle parvenze di ragioni esistono sì nell'un senso che nell'altro; il Mommsen inclina a credere che i correttori avessero innanzi a sè un'altra copia.

Il MS. Fiorentino è, come abbiamo detto, l'unica copia completa del Digesto che ci sia stata conservata dal X secolo in poi; esistono però frammenti del Digesto indipendenti dal MS. e perciò appunto di un valore incommensurabile. Tali sono: quattro fogli di un palinsesto Napoletano che risale all'incirca ai tempi del MS. Fiorentino e contiene: X, 2, L. 3, fin. L. 16, pr.; 3, L. 23, fin; L. 29, pr. med.; 4, 12, fin. L. 19.; altri frammenti mutilati del libro XLV, 1, 35, 73 sono stati conservati nella biblioteca del Conti di Schönborn a Pommersfeld presso Bamberg. Tutti questi frammenti sono annessi in un'Appendice al primo volume di Mommsen, ed un facsimile dei frammenti di Pommersfeld è pure annesso in un'altra appendice al secondo volume. Un'altra fonte indipendente sono i due MSS. dei *Gromatici Scriptores* che contengono il titolo *finium regundorum* (X, 1). Essi appartengono al IX o X secolo e mostrano che il compilatore aveva innanzi sè un testo differente da quello dal quale venne copiato il MS. Fiorentino.

Queste tre fonti indipendenti hanno una grande importanza, non solo in quanto che esse servono a correggere il MS. Fiorentino, ma perchè mostrano che questo, sebbene buono e corretto con gran cura, pure non è una copia fedele dell'originale. Nel breve titolo *finium regundorum* il Mommsen ha corretto cinque passi e ne ha accresciuti sette coll'aiuto del testo conservatoci dai *Gromatici,* ed in sole 133 linee della sua edizione sette passi vennero corretti ed accresciuti coll'aiuto del Palinsesto Napoletano; correzioni che sarebbero certamente in

numero maggiore se il palinsesto non fosse mutilato od illeggibile in parte. Anche i MSS. del Codice che contengono due delle costituzioni prefatorie del Digesto non combinano completamente col MS. Fiorentino.

Gli altri MSS. sono in caratteri piccoli; uno di essi, scritto nel secolo IX, contiene la fine delle Istituzioni e circa una metà del primo libro del Digesto. Esso consiste in un solo foglio inserito nell'Epitome delle Novelle di Giuliano e trovasi ora nella biblioteca pubblica di Berlino. Venne copiato o dal Fiorentino o da qualche altro MS. a quello assai simile.

Tutti gli altri manoscritti traggono la loro origine dalla scuola Bolognese e sono perciò chiamati *Bononienses*. Pochissimi di questi contengono tutto il Digesto, i rimanenti comprendono or l'uno o l'altro dei tre volumi nei quali venne diviso il Digesto nel Medio Evo. Essi sono: 1° *Il Digestum Vetus* che comprendeva i libri 1-XXIV, 3, 2 fino alle parole *Ulpianus libro trigesimo* (1) II.° L'*Infortiatum* contenente i libri XXIV, 3, 1, fino alla fine del libro XXXVIII. (L'ultima parte però, che comincia al libro XXXV, 2. 82 colle parole *tres partes*, viene spesso considerata a sè e chiamata appunto dalle sue parole iniziali *Tres partes*); III *Dig. Novum* contenente i libri XXXIX-L. Nel MS. Fiorentino non trovasi però alcuna traccia di queste divisioni. I MSS. del *Digestum Vetus* sono almeno 200; e calcolando separatamente i tre volumi, si hanno circa 500 MSS. del Digesto. I più antichi di questi risalgono ai tempi di Irnerio fondatore della Scuola Bolognese, che visse fra la fine dell'undecimo secolo ed il principio del duodecimo, e sono i soli che abbiano le iscrizioni complete. Essi sono però imperfetti nelle parti Greche, che tralasciano o le danno tradotte. I MSS. Bolognesi del *Digestum Vetus* sono i più antichi ed i migliori del Digesto (2).

---

(1) Così il MS. più antico di Mommsen; altri si fermano alla fine del libro XXIV, 2.

(2) L'origine di questa divisione dei MSS. e dei loro nomi è sconosciuta. Secondo Odofredus che morì nel 1265 d. C. essa si collega alla progressione colla quale le opere di Giustiniano si conobbero in Bologna. Da prima il *Codex* I-IX, il *Digestum vetus* e le *Istitutiones;* poi l'*Infortiatum* senza le *Tres Partes,* poscia i Tre Libri (i. e. Cod. X-XII) e

Il Mommsen si servì di cinque MSS. del *Dig. Vet.* e scartò non pochi altri appartenenti alla fine dell'undecimo od al principio del dodicesimo secolo. Dell'*Infortiatum* egli non aveva che una copia anteriore al secolo XIII; del *Dig. novum* nessuna.

Quali rapporti passino fra questi MSS. Bolognesi ed il Fiorentino è ardua questione da risolvere. La distribuzione di quelli in 3 o 4 volumi, certe trasposizioni comuni ai più antichi di essi, innumerevoli omissioni, inserzioni, corruzioni identiche tendono a mostrare che essi ebbero origine comune, e furono poscia corretti variamente sopra un manoscritto migliore. Fu questo MS. il Fiorentino o non piuttosto qualche altro? Il Mommsen nega che fosse il Fiorentino, e sostiene che fu una copia di esso. E non fu secondo lui il Fiorentino, perchè una trasposizione notevole del libro XXIII, 3 non trova riscontro nelle pagine del MS. Fiorentino, e la natura degli errori dei MSS. più antichi tende a mostrare l'esistenza di un MS. in caratteri differenti. Però l'originale dei MSS. Bolognesi dovette essere copiato dal Fiorentino e ciò per più ragioni: I° perchè i MSS. Bolognesi si trovano concordi col Fiorentino nel dare una versione diversa dal Palinsesto Napoletano e dai MSS. dei Gromatici

---

da ultimo l'Authenticon (i. e. la traduzione Latina delle Novelle). Il Savigny (Gesch). des Röm. Rechts, III, p. 43 e seg.) crede che si trovasse da prima il *Dig. Vetus*, poi il *Dig. Novum*, poi l'*Infortiatum* che venne così chiamato dopo che ad esso vennero aggiunte le *Tres partes*, sia che venisse trovato susseguentemente sia che, come crede il Savigny, fosse da prima premesso al *Dig. novum*. Il Mommsen non dà alcuna importanza alle parole di Odofredus (Pref. p. LXXII). Il Scheurl (Z. R. G. XII, p. 146 e seg.) attribuisce, in via d'ipotesi, all'ordine dato al corso degli studii da Giustiniano la divisione dei MSS. del Digesto che si trova nelle copie Bolognesi. Infatti i libri I-XXXVI erano gli unici che venissero studiati e questi soli appunto (supponendo perdute alcune pagine in fine) si contengono nel *Vetus* ed *Infortiatum* (non comprese le *Tres partes*). Le lezioni dovevano versare soltanto sui libri I-XXIII, XXVI, XXVIII, XXX, ed il Vetus omette tutti gli altri libri presi qua e là, e contiene invece tutti quelli che si seguono, più due soli titoli collegati colla materia precedente. Egli quindi conclude essere probabile che i Bolognesi da prima trovassero una copia del *Vetus*, poi una dell'*Infortiatum* senza le *Tres partes* e che dopo avere ottenuto il MS. Fiorentino se ne servissero soltanto per correggerlo. Così si spiegherebbe la mancanza di correzioni del testo Fiorentino nelle *Tres partes* e nel *Dig.* Novum.

sul X, 1, *(finium regundorum)*; II° perchè essi non contengono le ampie lacune che trovansi nel Fiorentino (1), e ne portano invece costantemente gli errori; III° perchè in essi si riscontrano delle trasposizioni che vengono facilmente spiegate dal MS. Fiorentino. Due di queste furono causate dall'omissione di un passo nella prima scrittura del MS. Fiorentino, che venne poi dal correttore aggiunto in margine fuori di luogo. Questa aggiunta venne intromessa da qualche trascurato amanuense. I passi in questione sono: D. XXIII, 3, 10, pr. (aggiunto in un facsimile al secondo volume del Mommsen) e XXVIII, 7, 1, vedi Momms. Pref. p. LXVII.

Una terza trasposizione trovasi nell'ultimo titolo del libro L. Tutti i MSS. conosciuti seguono il seguente ordine dei frammenti: L. 117, L. 158 — L. 199; L. 118 — L. 157; L. 200.

Il Taurelli fu il primo a mostrare come questa inversione di ordine sia dovuta alla trasposizione di due pagine (463, 464) fatta dal legatore.

Ma ciò non è tutto; vi sono parecchi passi nei quali i MSS. Bolognesi danno la vera lettera (per quanto è congetturabile) ed il Fiorentino è invece errato, e molti altri nei quali essi danno parole genuine od almeno probabili, le quali mancano affatto nel Fiorentino. Il Savigny enumera 26 passi di tale sorta (*Gesch.* III, p. 455); il Mommsen respinge però alcuni di quelli addotti dal Savigny (*Pref.* p. LXX). La spiegazione più naturale di questi fatti è quindi, secondo il Mommsen, che Irnerio o qualche altro studioso del Diritto Romano anche più antico trascrivesse su di una copia propria del Digesto (presa o no direttamente dal MS. Fiorentino) delle correzioni prese da qualche altro MS. differente, che da questa copia originassero i MSS. Bolognesi (*Pref.* p. LXXXVIII). Ma qualunque sia la vera spiegazione, questo è evidentemente chiaro: I° che

(1) Queste lacune sono (*a*) uno spazio di 2 1/2 linee fra il § 1 e § 2 del D. XXXVI, 2, 19; (*b*) uno spazio di 17 linee ed una colonna sola alla fine del L. XLVIII, 20; (*c*) uno spazio di più di 4 colonne alla fine del L. XLVIII, 22. Poche altre lacune di minor conto vennero coperte dal correttore (Mommsen, p. LV).

la maggior parte delle varianti della lettura Bolognese è dovuta ad errore o congettura; II° che essendo essa in qualche punto buona non deve essere trascurata. Il Mommsen nota non esservi alcun passo dopo il XXXIV libro (quindi neppure nelle *Tres. partes* e nel *Dig. novum*) che anche se giusto possa essere considerato più di una congettura. Interessante è il libro XVII dove mancando il correttore del MS. Fiorentino (dal tit. 1, L. 27, al tit. 2, L. 30, inclusa; veggasi però Mommsen, *Praef. ad ed mai*, p. LXXXVII) è assai importante la recensione Bolognese.

Un altro mezzo di valore maggiore dei MSS. Fiorentini per accertare quale sia il vero testo del Digesto trovasi negli antichi commentatori Greci; poichè essi non solo commentarono, ma tradussero anche il Digesto. L'opera Giustinianea fu, è vero, consolidatrice del Diritto Romano, ma nella vita essa doveva servire ad una popolazione, e a dei giudici che parlavano la lingua Greca (1). Le principali scuole di diritto erano in Costantinopoli e Berito, città nelle quali si usava la lingua Greca. Le stesse costituzioni di Giustiniano pubblicate dopo la revisione del Codice erano quasi tutte in greco; e quindi era naturale che i libri di diritto scritti in latino richiedessero la interpretazione Greca. Questo appunto fecero i commentatori Greci. Una prima parafrasi delle Istituzioni che porta il nome di Teofilo, esiste tuttora; il Codice fu interpretato da Taleleo, la cui traduzione venne adottata in quei passi del Codice compresi nei Basilica; e quanto al Digesto si conservano anche

---

(1) Un esempio del come veniva tradotto in Greco il latino legale offre il confronto del seguente frammento del commentario di Stefano con la L. XXV, § 7. ἐπειδὴ εἰρήκαμεν προσπορίζεσθαι τῷ οὐσουφρουκτουαρίῳ τὰ ἐξ ῥὲ αὐτοῦ βὲλ ἐξ ὀπέρις, οὐσουφρουκτουάριον τίνα νοήσομεν, πότερον ἐν ᾧ κατὰ διαθήκην ἢ λεγάτον ὁ οὐσούφρουκτος συνέστη, ἢ καὶ τὸν κατὰ τραδιτίονα ἢ ἐπερώτησιν ἢ κατὰ ἄλλον τρόπον τινὰ διὰ τῆς φαμιλίας νερκισκούνδαε ἢ τοῦ κομμοῦνι διβιδοῦνδο οὐσούφρουκτον λαβόντα; φησὶ τοίνυν ὁ Πήγασος, ἀποδέχεται δὲ αὐτὸν Ιουλιανος, προσπορίζεσθαι ταῦτα τῷ ὁπωσδήποτε γενομένῳ οὐσουφρουκταρίῳ. Nei Bas.: Παντὶ τῷ τὴν χρῆσιν ἔχοντι τὰ ἐκ πράγματος αὐτοῦ ἢ ἐξ ὑπηρεσίας τοῦ δούλου προσπορίζεται.

oggi frammenti di quattro interpretazioni fatte da Doroteo (1), Stefano e Cirillo e da un'altro giurista conosciuto generalmente come l'Anonimo. Sì Teofilo che Doroteo furono professori, l'uno a Costantinopoli l'altro a Berito, ed assistettero Triboniano nella compilazione delle Istituzioni e del Digesto. Teofilo fece anche parte della commissione che compilò il primo Codice, e Doroteo di quella che lo corresse. Sì l'uno che l'altro sono menzionati fra quelli cui Giustiniano indirizzò la costituzione *(omnem)* riguardante il riordinamento degli studii. Stefano secondo l'Heimbach fu professore di diritto, e non deve confondersi coll'altro Stefano più vecchio di lui, avvocato e che fu uno dei compilatori del Digesto.

Sembra che egli abbia vissuto e date lezioni circa alla metà del sesto secolo. Cirillo è avvolto in maggiore oscurità; di lui sappiamo solo che visse intorno alla fine dello stesso secolo. L'interprete anonimo del Digesto è assai probabilmente quel tale chiamato Enantiofane per avere scritto un libro sui passi contradittori del Digesto (περὶ ἐναντιοφανειῶν). Il vero suo nome secondo i dotti moderni era Giuliano. Egli scrisse una Epitome Latina delle Novelle di Giustiniano e visse probabilmente circa la metà del 6° secolo. La natura dei commenti e la proibizione di Giustiniano lasciano credere che i loro libri non fossero che esposizioni delle lezioni; quanto alle traduzioni esse vennero probabilmente pubblicate dagli stessi scrittori.

Tutto ciò che noi sappiamo di queste versioni e commentari è dovuto ai Basilica. Basilio il Macedone imperatore dall'867 all'886 riunì i libri di diritto Giustinianeo in un sol Codice di 40 (o 60) libri intitolato 'Ανακάθαρσις τῶν παλαιῶν νόμων.

Ignorasi se questo Codice venisse compito o pubblicato. Giuliano pubblicò anche un piccolo trattato d'istituzioni intitolato ὁ πρόχειρος νόμος che venne ripubblicato nell'885 sotto il titolo di ἐπαναγωνὴ τοῦ νόμου. Suo figlio Leone il filosofo completò o

---

(1) Lo Zachariae riporta la traduzione di Doroteo «dopo il 542:» quella di Stefano verso la fine del regno di Giustiniano: quelle di Cirillo e dell'Anonimo ai regni di Giustino (565-578); l'opera di Enantiofone, « al regno di Eraclio (610-641). Vedi la sua *Gesch. des gr. röm. Rechts.* ed. 2, 1879, p. 5 e segg.

rivide e pubblicò (886-892) (Heimbach Z. R. G. VIII, p. 417) il Codice in 60 libri che venne chiamato τὰ βασιλικά (da βασιλεύς, non dall'imperatore βασίλεως). Quest'opera non ci è stata conservata completamente in nessun manoscritto, ma vari MSS. ce ne hanno tramandate delle parti, cosicchè ora se ne posseggono più di ²/₃ (cioè libri 1-XVIII [gli ultimi tre di questi mutilati] XX-XXX [gli ultimi di questi pure mutilati] XXXVIII-XLII, XLV-LII e LX). Il libro XIX è stato conservato indipendentemente in altre opere. I Basilici consistono in un'ampia scelta di brani del Digesto del Codice e delle Novelle, disposti in titoli nell'ordine del Codice. La materia contenuta nei libri VII, IX, XI, XXXIX, 1-3, XLIII e XLVII del Digesto trovasi specialmente negli ultimi tre libri dei Basilica. In alcuni titoli occorrono alcuni passi della Parafrasi delle Istituzioni di Teofilo; generalmente essi precedono gli altri.

Circa alla metà del secolo X venne aggiunto ai Basilica un certo numero di note *(scholia)* che trovansi nei MSS. Esse contengono molti frammenti degli *indices* (brevi esposizioni) degli antichi commentatori delle opere di Giustiniano insieme a note pur recenti. I frammenti degli antichi commentatori Greci hanno grandissima importanza sì riguardo al testo del Digesto che alla sua spiegazione.

In quei passi dei Basilica che vennero presi dal Digesto il testo greco consiste generalmente nella traduzione fatta dal commentatore anonimo (Giuliano?); ma in essa però sono tradotte anche le espressioni tecniche che l'anonimo e gli altri comunemente conservavano (1). La traduzione è di altri e specialmente di Cirillo. Sembra che il compilatore avesse innanzi a sè le opere di Stefano e Doroteo. Stefano è ampiamente rappresentato negli Scholia, ma la sua traduzione è mista col suo commentario; e consisteva forse in una esposizione delle sue lezioni. A questa supposizione dà forza il fatto che le sue note sono tutte ai libri 1-XXIII, XXVI e forse XXX, quelli appunto che per disposizione di Giustiniano dovevano formare argomento alle lezioni. L'Indice di Doroteo venne usato per

---

(1) Veggasi p. e. il passo citato in una nota precedente.

gli altri libri. Anche la versione e le note di Cirillo trovansi in parte negli Scholia, i più antichi dei quali sono uniti al testo di Giustiniano al quale si riferiscono tutte le citazioni. Le varie traduzioni poi sono di natura alquanto diversa. La versione del Codice di Taleleo era letterale (κατάπόδα); simile ad essa è quella del Digesto di Doroteo, utile quindi per correggere il testo latino. La versione di Stefano è una parafrasi e venne quindi detta τὸ πλάτος (1); le note dell'anonimo e di Cirillo in especial modo sono concise (κατ' ἐπιτομὴν) e sono assai utili particolarmente in quei passi dove mancano le altre più complete. Il Mommsen sì è con grande arte servito di queste fonti per correggere il testo del Digesto e nella sua *Pref.* p. LXXIV e segg. fa utili osservazioni sulle precauzioni necessarie nell'usare, per accertare il testo latino, le versioni Greche e specialmente quelle versioni Greche che trovansi frammiste a commenti, e nel confrontare questi testi con quello del MS. Fiorentino.

Quanto si è detto sopra sugli scrittori Greci venne preso dagli elaborati *Prolegomena* dell'Heimbach, pubblicati nel volume VI supplementare alla sua edizione dei Basilica. (Vedi anche Z. R. G. II, 318 e sgg.). Unito all'opera summenzionata trovasi un *Manuale* nel quale dall'esame del contenuto cerca di determinare gli autori dei più antichi *Scholia* che sieno stati conservati, ed i passi delle Istituzioni, Digesto, Codice, Novelle ai quali si riferiscono. Quattro libri dei Basilica (XV-XVIII) erano già stati pubblicati da Zachariae di Lingenthal e contengono gli Scholia disposti in bell'ordine (2).

---

(1) Cf. D. XLVI, 3, 13. *Sed hoc* εν πλάτει *et cum quodam spatio temporis accipi debet.*

(2) Questi trovansi anche pubblicati a guisa d'appendice all'Heimbach.

CAPITOLO XVIII.

SUL MODO DI CITARE IL DIGESTO

I Commentatori Bizantini nel citare ponevano il numero del libro, del titolo e del frammento (βί per βιβλίον, τι. per titolo e διγ. (i. e. digesto) pel frammento).

I Glossatori non avendo numeri nei loro MSS. ponevano invece la rubrica (abbreviata) del titolo e le prime parole del frammento e del paragrafo. Dopochè nel XVI secolo si aggiunsero i numeri dei frammenti e dei paragrafi si tralasciò di citare le lettere iniziali: recentemente però era invalso nuovamente l'uso d'indicare il titolo colla rubrica, ma ora generalmente si dà il numero del libro e del titolo e spesso si tralascia la rubrica. In Germania, fatta eccezione pei libri ad uso dei filologi più che dei giuristi, la rubrica viene generalmente data.

Alcune edizioni del Digesto hanno un indice delle rubriche che agevola grandemente la ricerca dei libri e dei titoli, quelle più antiche e. g. l'edizione di Godefroi, hanno un indice delle lettere iniziali di tutti i frammenti.

Anche l'ordine delle parti di una citazione è svariato. I Bizantini generalmente seguivano quest'ordine: libro, titolo, paragrafo. I Glossatori: rubrica-frammenti-paragrafo. Ma dopo di essi invalse l'uso di porre prima il frammento, quindi il paragrafo ed infine la rubrica: e questo è l'uso ora prevalente in Germania, sebbene alcuni sieno tornati al primo metodo, che sembra anche il più naturale.

Per indicare il Digesto si sono seguite varie abbreviazioni: *Dig o D;* o π per *Pandectae*): e nei libri più antichi *ff.* segno nato da uno svolgimento calligrafico di L attraversato da una linea. (Vedi le forme transitorie in Z. R. G. XII, 300; vedi anche XIII, 399).

Il frammento è spesso indicato con *lex* o L o *l*; qualche volta anche con *fr.* (per *fragmentum*) o con *cap.* o *c* per *caput*. I paragrafi sono generalmente indicati con §.

I giuristi moderni usano talvolta premettere il nome dell'autore del frammento e. g. Ulp. o Gai; altri aggiungono anche il titolo dell'opera e il numero del libro, e ciò riesce in certi casi assai utile, ma in generale complica troppo la citazione.

Daremo qui alcuni esempi per far meglio vedere i vari modi principali di citare (1).

βι. ς'. τι. α. διγ. κγ'. Così citavano i Commentatori Bizantini.

D (o *ff*) *de rei vind. l in rem*, § *tignum*. Così i Glossatori.

l in rem tignum ff rei vind (D o *ff* viene frequentemente omesso e. g. da Cuiacio).

l in rem 23 § *tignum 6 D de rei vind.*

L 26, § 6, D. *de rei vind.* Così Glück.

L 23, § 6, *de rei vind.* (6 o 1). Così Savigny e Thibaut.

fr. 23, § 6, *de* R. V, 6, 1 (Ulp.). Così Bekker.

D *de rei vind.* VI, 1, 23, § 6. Così Mommsen nel Staatsrecht.

D. VI, 1, L 23, § 6.

I tre libri sui legali (XXX, XXXI, XXXII) sono spesso citati così: D. *de legat.* I, D. *de legat.* II, D *de legat.* III.

Le Rubriche sono abbreviate e. g. XXII, 1 è citato: *de usuris* invece di *de usuris et fructibus et causis et omnibus accessionibus et mora;* XXIV, 3: *sol. matr.* invece di *soluto matrimonio dos quemadmodum petatur;* VII, 1: *de usufruct* ecc. Molte vengono citate colle sole iniziali e. g.

de I et I (invece di I, 1 *de iustitia et iure*);

de O. I (invece di I, 2 *de origine iuris*, ecc.);

de D. R o de R. D (invece di I, 8 *de divisione rerum et qualitate*);

de N. G. (invece di III, 5 *de negotiis gestis*);

de H P (invece di V, 3 *de hereditatis petitione*);

de R V (invece di VI, 1 *de rei vindicatione*);

---

(1) Altre numerose maniere di citare si crearono coi numeri arabici e romani, mediante aggiunta od omissione di frase, e varie abbreviazioni delle rubriche.

de S. P. U (invece di VIII, 2 *de servitutibus praediorum urbanorum*);
de S P R (invece di VIII, 3 *de servitutibus praediorum rusticorum*);
de R C (invece di XII, 1 *de rebus creditis* ecc.);
de C E (invece di XVIII, 1 *de contrahenda emtione*);
de A. E. V. (invece di XIX, 1 *de actionibus emti venditi*);
de R. N. (invece di XXII, 2 *de ritu nuptiarum*);
de I. D. (invece di XXIII, 3 *de iure dotium*);
de H. I. (invece di XXVIII, 5 *de hereditatibus instituendis*);
de A. v. O. H. (invece di XXIX, 2 *de acquirenda vel omittenda hereditate*);
de B. P (invece di XXXVII, 1 *de bonorum possessionibus*);
de A R D (invece di XLI, 1 *de acquirendo rerum dominio*);
de A. v. A. P. o de A. P. (invece di XLI, 2 *de acquirenda vel ammittenda possessione*);
de O. *et* A. (invece di XLVI, 7 *de obligationibus et actionibus*);
de V. O. (invece di XLV, 1 *de verborum obligationibus*);
de I. F. (invece di XLIX, 14 *de iure fisci*);
de V. S. (invece di L, 16 *de verborum significatione*);
de R. I. (invece di L, 17 *de diversis regulis iuris antiqui*);
Talvolta si omette il *de*.

Nei libri antichi (e. g. le note al Digesto di Godefroi) i libri antecedenti sono indicati con un *s* prefisso *(supra);* le posteriori con un *i* o j (infra); così in una nota alla prima parte abbiamo: L 6. J *de iure dotium* per indicare D. XXIII, 3, 6.

Si usa poi *h. t., (hoc titulo* o *huius tituli)* per indicare il titolo sul quale si sta scrivendo; *Eod* (eodem titulo) per indicare l'ultimo titolo citato; *Rubr.* quando si cita la rubrica stessa; *t. t.* (toto titulo) quanto si cita l'intero titolo; *Arg.* quando il passo citato serve a sostegno della propria opinione in via d'argomento *(argomento). Verbis* o *in verbis* (nei Glossatori *versi* invece di *versiculo*) è premesso a quelle parole alle quali vuolsi dare grande importanza.

Quando il titolo è composto di un solo frammento (e. g. XLIII, 15) lo si indica con *l. un.* o segni simili (per *lex unica*) invece che porre il numero del frammento. L'ultimo frammento

o paragrafo viene spesso citato con *l. ult.* o *fi (finalis)* oppure § *ult.*; il penultimo con § *penult.*; ecc.

Quando un frammento è composto di più paragrafi, il primo è citato come *pr.*, i. e. *in principio* ed il numero 1 indica nella realtà il 2°.

La citazione, in uso anticamente, mediante le parole iniziali in certi casi riusciva ambigua, avvenèndo che più leggi cominciassero colle stesse parole. A ciò si rimediava così; e. g. L 5 D. IV, 2 si distingueva dalla L 6. D. IV, 2 come *l. metum* I mentre l'altra veniva indicata con *l. metum* II.

Le Costituzioni premesse al Digesto vengono anche oggi citate colle parole finali, cioè Const. *Deo auctore;* Const. *Omnem*, Const. Tanta o Δέδωκεν. E così pure le costituzioni prefisse al Codice, cioè: *Haec quae necessario, Summa reipublicae* e *Cordi.*

Le altre parti del *Corpus Juris* venivano citate in modo analogo. Il Codice con *cod* o *c* e le costituzioni con *cap* o più frequentemente con *c* o *const.* o *cost.*

I Greci usavano διατ. per διάταξις. Le istituzioni venivano indicate con *ist* od inst o I, e. g.:

C. *de pactis* l. *si pascenda*	Inst. *de rer. diu. illiud* § *quaesitum.*
l. *si pascenda* C. *de pactis*	§ *illiud quaesitum*, Inst. *de rer. diu.*
l 8. C. *de pactis*	§ 13 I. *de rer. diu.*
l 8. C. *de pactis* (2. 3) or (II. 3)	§ 13 I *de rer. diu.* (2. 1) or (II. 1).
l 8 *de pactis* 2. 3.	I *de rer. diu.* 2. 1. § 13.
C. *de pactis* 2. 3. cst. 8	*Inst.* (or Iust.) II. 1. § 13.
Cod. II. 3. l 8	

Le Novelle (o meglio la traduzione latina di esse) vengono nei libri antichi chiamate *Authenticae* e citate: *Auth.;* ora invece si citano con: *Nov.* e le sezioni con *c (caput)* e talvolta con paragrafi subordinati (§ 1, ecc.).

Per ulteriori notizie vedi Thibaut, *Civil Abhandl*, p. 205; Schilling, Inst. 1, §§ 39-42; Wächter, Pand. 1, pp. 46-51.

APPENDICI

APPENDIX A.

DIVISIONE ED ORDINE DELLE OPERE, I FRAMMENTI DELLE QUALI TROVANSI NEL DIGESTO

Diamo qui una lista delle opere dalle quali vennero prese i frammenti, nell' ordine in cui vennero esaminate dai diversi Comitati. Abbiamo poi comprese nella stessa grafa quelle che in tutto o in parte vennero esaminate contemporaneamente. Questa lista è desunta dalle tavole del Bluhme, pp. 266 e 445 con leggiere correzioni del Krüger, la cui lista forma la 5ª appendice al II° volume dell'edizione maggiore del Mommsen, e trovasi anche nell'edizione stereotipa. Abbiamo però scritto *Gai*, *Pomponi* (1) non (come il Krüger) Gaii, Pomponii. Nel caso di opere che abbiano dato al Digesto non pochi frammenti, la collocazione loro è naturalmente alquanto arbitraria.

Pars Sabiniana

			libb.
1	Ulpiani ad Sabinum	. . . . . .	I-XIV.
2	Pomponi	»	I-IV.
3	Pauli	»	I, II.
	Ulpiani	»	XV-XXV.
	Pomponi	»	V-VII.
	Pauli	»	III, IV.

---

(1) A giustificazione di questo cangiamento nella forma del genitivo si consultino i numerosi *Privilegia veteranorum* nel *Corp. I. Lat.* III, pag. 843 e seg. Essi furono scritti in Roma da Claudio a Diocleziano, certa n'è la lettura, e quindi possono venir considerati come un esempio di ortografia. Essi hanno sempre il genitivo in *i* non in *ii* (Mommsen, ib. pag. 918).

		libb.
	ULPIANI ad Sabinum.	XXVI, XXIX.
	POMPONI »	VIII–XI.
	PAULI »	V.
	ULPIANI »	XXX.
	POMPONI »	XII, XIII.
	PAULI »	VI.
	ULPIANI »	XXXI–XL init.
	POMPONI »	XIV–XVII.
	PAULI »	VII, VIII.
	ULPIANI »	XL fin.–XLIII.
	POMPONI »	XVIII–XXII.
	PAULI »	IX, X.
	ULPIANI »	XLIV–L.
	POMPONI »	XXIII–XXVII.
	PAULI »	XI, XII.
	ULPIANI »	LI.
	POMPONI »	XXIX.
	PAULI »	XIII.
	POMPONI »	XXX–XXXVI.
	PAULI »	XIV–XVI.
4	ULPIANI ad edictum	XXVI–XXX.
5	PAULI »	XXVIII–XXXI.
6	GAI » provinciale.	IX, X init.
7	PAULI brevium	VI.
	ULPIANI ad edictum	XXXI, XXXII.
	PAULI »	XXXII, XXXIV.
	GAI » provinciale.	X fin.
	ULPIANI »	XXXIII, XXXIV.
	PAULI »	XXXV–XXXVII.
	GAI » provinciale.	XI.
	PAULI brevium	VII,
	ULPIANI ad edictum.	XXXV, XXXVI.
	PAULI »	XXXVIII.
	» brevium	VIII.
	GAI ad edictum provinciale . .	XII.
	ULPIANI »	XXXVII, XXXVIII.
	PAULI »	XXXIX, XL.
	GAI » provinciale.	XIII, XIV init.

		libb.
	Ulpiani ad edictum	XXXIX-XLV.
	Pauli »	XLI-XLIII init.
	Gai » provinciale.	XIV fin. XV.
	Ulpiani ad edictum	XLVI-L.
	Pauli »	XLIII fin.-XLVI.
	Gai » provinciale.	XVI, XVII.
8	» *de testamentis* ad edict. praet. urbani	I, II.
	Ulpiani ad edictum	LI.
	Pauli »	XLVII, XLVIII init.
	Gai » provinciale.	XVIII.
9	» *de legatis* ad edictum praetoris	I-III.
10	Ulpiani disputationum	I-X.
11	Ulpiani de omnibus tribunalibus.	I-X.
12	» opinionibus	I-VI.
13	» de censibus	I-VI.
14	Iuliani digestorum	I-XC.
15	Alfeni vari digestorum . . .	I-XXX.
16	Pauli *Epitomarum Alfeni digestorum*	I-VIII.
17	Iuliani de ambiguitatibus . .	lib. sing.
18	» ad Urseium Ferocem. .	I-IV.
19	» ex Minicio	I-VI.
20	Africani quaestiones	I-IX.
21	Florentini institutionum . . .	I-V.
22	Marciani » . . .	I, II.
23	Ulpiani » . . .	I.
24	Gai » . . .	I.
25	» aureorum . . .	I.
26	Pauli institutionum . . .	I.
	Florentini institutionum . . .	VI.
	Marciani » . . .	III.
	Gai » . . .	II.
	» aureorum » . . .	II.
27	Callistrati institutionum. . .	II.
	Marciani institutionum . . .	IV-IX.
	Florentini »	X, XI.
	Ulpiani »	II.

		libb.
	FLORENTINI institutionum	VII-IX.
	GAI institutionum	III.
	» aureorum	III.
	PAULI institutionum.	II.
	CALLISTRATI institutionum	III.
	MARCIANI »	X-XVI.
28	ULPIANI de adulteriis.	I-III.
29	PAPINIANI »	I, II.
30	» »	lib. sing.
31	PAULI »	I, II.
	ULPIANI »	IV, V.
	PAULI »	III.
32	ULPIANI de sponsalibus	lib. sing.
33	PAULI *de dotis repetitione*	»
34	» *de adsignatione libertorum*	»
35	» de iure patronatus	»
36	NERATI regularum	I-XV.
37	ULPIANI »	I-VII.
38	SCAEVOLAE »	I-IV.
39	PAULI »	lib. sing.
40	MARCIANI regularum	I, II.
41	ULPIANI responsorum	I, II.
	MARCIANI regularum	III, IV.
42	PAULI »	I-VII.
	MARCIANI »	V.
43	POMPONI »	lib. sing.
44	ULPIANI »	»
45	ULPIANI de officio proconsulis.	I-X.
46	PAULI ad. Sc. Sabinianum	lib. sing.
47	» de portionibus quae liberis damnatorum conceduntur	»
48	» ad legem Iuliam	I, II.
49	» *de conceptione formularum*	lib. sing.
50	MACRI publicorum iudiciorum	I, II.
51	VENULEI SATURNINI dei iudiciis publicis	I-III.
52	PAULI » »	lib. sing.
53	MARCIANI de publicis iudicis	I, II.

		libb.
54	Marciani de publicis iudicis	I-XIV.
55	Marciani ad formulam hypothecariam	lib. sing.
56	Gai de formula hypothecaria	»
57	Marcelli responsorum	»
58	Nerati membranorum	I-VII.
59	Macri de officio praesidis	I, II.
60	Arcadi Charisi de testibus	lib. sing.
61	Marciani de delatoribus	»
62	Ulpiani de appellationibus	I, II.
63	Macri »	I.
64	Marciani »	I.
	Ulpiani »	III, IV.
	Macri »	II.
	Marciani »	II.
65	Pauli »	lib. sing.
66	Rutili Maximi ad legem Falcidiam	»
67	Pauli *ad legem Fufiam Caniniam*	»
68	» ad legem Aeliam Sentiam	I-III.
69	Ulpiani *ad legem Aeliam Sentiam*	I-IV.
70	Pauli de libertatibus dandis	lib. sing.
71	» *de liberali causa*	»
72	» de secundis tabulis	»
73	» de iure codicillorum	»
74	» de centumviralibus iudiciis	»
75	» de adulteriis	»
76	» de senatus consultis	»
77	» ad Sc. Velleianum	»
78	» de intercessionibus feminarum	»
79	» ad orationem divi Antonini et Commodi	»
80	» de excusationibus tutelarum	»
81	» ad orationem divi Severi	»
82	» *de variis lectionibus*	»
83	Ulpiani *pandectarum*	»
84	Macri de re militari	I, II.
85	Pauli de poenis militum	lib. sing.
86	Ulpiani de officio curatoris rei publicae	»

		libb.
87	ULPIANI *de officio consularium*.. . .	lib. sing.
88	PAULI de officio proconsulis . . .	I, II.
89	VENULEI » » . . .	I, IV.
90	CLAUDI SATURNINI de poenis paganorum	lib. sing.
91	VOLUSI MAECIANI *ex lege Rhodia*. .	»
92	IAVOLENUS *ex posterioribus Labeonis* .	I–X.

Pars edictalis.

ULPIANI ad edictum	I–VI.
PAULI »	I–V.
GAI » provinciale . .	I.
ULPIANI »	VII.
PAULI »	VI, VII.
GAI » provinciale . .	II.
ULPIANI »	VIII–X init.
PAULI »	VIII–X.
GAI » provinciale . .	III.
ULPIANI » »	X fin.–XII.
PAULI »	X, XII, init.
GAI » provinciale . .	IV.
PAULI brevium.	III.
ULPIANI ad edictum	XIII, XIV.
PAULI »	XII fin.–XVI.
GAI » provinciale . .	V init.
ULPIANI »	XV, XVI init.
PAULI »	XX.
GAI » provinciale . .	V fin., VI.
ULPIANI »	XVI fin., XVII.
PAULI »	XIX–XXI.
GAI » provinciale . .	VII.
ULPIANI »	XVII.
PAULI »	XXIII.
GAI » provinciale . .	VII.
ULPIANI »	XIX.
PAULI »	XXIII.
GAI » provinciale . .	VII.

			libb.
	ULPIANI	ad edictum	XX, XXI.
	PAULI	»	XXIV.
	GAI	» provinciale.	VII.
	GAI	»	VIII.
	ULPIANI	»	XXI, XII.
	PAULI	»	XXV XVII, XVIII.
	GAI	» provinciale.	V fin.
	ULPIANI	»	XXIII.
	PAULI	»	XVIII, XIX.
	GAI	» provinciale.	VI.
	ULPIANI	»	XXIV.
	PAULI	»	XXV, XXVI.
	GAI	» provinciale.	VIII.
	ULPIANI	»	XXV.
	PAULI	»	XXVII.
	GAI	» provinciale.	VIII, XIX.
93	»	» praetoris urb.	
	ULPIANI	»	LVI
	PAULI	»	LIV.
	GAI	» provinciale.	XXI.
	ULPIANI	»	LVII.
	PAULI	»	LV.
	GAI	» provinciale.	XXII.
	ULPIANI	»	LVIII, LIX.
	PAULI	»	LVI, LVII init.
	GAI	» provinciale.	XXII.
94	»	ad edictum praetoris urbani *titulo qui neque sequantur neque ducantur* . . .	
	ULPIANI	ad edictum	LX.
	PAULI	»	LVII fin.
	GAI	» provinciale.	XXIII.
	ULPIANI	»	LXI.
	PAULI	»	LVIII.
	GAI	» provinciale.	XXIII.

		libb.
	ULPIANI ad edictum	LXII.
	PAULI »	LIX.
	» brevium.	XVI.
	GAI ad edictum provinciale . .	XXIII.
	ULPIANI ad edictum	LXIII.
	PAULI »	LX.
	» brevium	XVI.
	GAI ad edictum provinciale . .	XXIV.
	ULPIANI ad edictum	LXIV, LXV.
	PAULI »	LXI.
	ULPIANI »	LXVI.
	PAULI »	LXII.
	» brevium.	XVI.
	GAI ad edictum provinciale . .	XXIV.
95	» » praetoris urbani *titulo de re iudicata* . . .	
	ULPIANI ad edictum	LXVII.
	PAULI »	LXIII.
	GAI » provinciale.	XXV.
	ULPIANI »	LXVIII.
	PAULI »	LXIV.
	GAI » provinciale.	XXV.
	ULPIANI »	LXIX.
	PAULI »	LXV init.
	GAI » provinciale.	XXV.
	ULPIANI »	LXX, LXXI init.
	PAULI »	LXV fin., LXVI.
	GAI » provinciale.	XXV
	ULPIANI »	LXXI fin.
	PAULI »	LXVII.
	GAI » provinciale.	XXVI.
	ULPIANI »	LXXII, LXXIII.
	PAULI »	LXVIII.
	GAI » provinciale.	XXVI.
	ULPIANI »	LXXIV.
	PAULI »	LXIX.
	GAI » provinciale.	XXIX.

		libb.
	Ulpiani ad edictum	LXXV.
	Pauli »	LXX.
	Ulpiani »	LXXVI.
	Pauli »	LXXI.
	Gai » provinciale.	XXX.
	Ulpiani »	LXXVII, LXXVIII.
	Pauli »	LXXII–LXXIV.
	Gai » provinciale.	XXVII.
	Ulpiani »	LXXIX.
	Pauli »	LXXV, LXXVI.
	Gai » provinciale.	XXVII.
	Ulpiani »	LXXX, LXXXI.
	Pauli »	LXXVII, LXXVIII.
	Gai » provinciale.	XXVIII.
96	Ulpiani » *aedil. curulium*	I, II.
97	Pauli » »	»
98	Gai » »	»
99	Παπινιανοῦ ἀστυνομικὸς μονόβιβλος .	
	Ulpiani ad edictum	LIV, LV init.
	Pauli »	L, LI.
	Gai » provinciale.	XX.
100	Gai » praetoris urbani *titulo de liberali causa.*	
	Ulpiani ad edictum	LV fin.
	Pauli »	LII.
	Gai » provinciale.	XXI.
101	» » praetoris urbani *titulo de publicanis.*	
	Ulpiani ad edictum	LII, LIII.
	Pauli »	XLVIII fin., XLIX.
	Gai » provinciale.	XIX.
102	» » praet. urb. titulo *de op. nov. nut.* . . .	
103	» *de damn. infect.*	
104	» *de aquae pluv. arc.*. . . .	
105	Gai ad edict. pr. urb. *de praediatoribus.*	

		libb.
106	Pauli ad Plautium	I–XIV.
107	Iavoleni »	I.
108	Pomponi »	I.
	Iavoleni »	II.
	Pomponi »	II, III.
	Pauli »	XV–XVIII.
	Iavoleni »	III–V.
	Pomponi »	IV–VII.
109	Pauli ad Vitellium	I–IV.
110	» de iure fisci.	I, II.
111	Celsi digestorum	I–IV.
112	Marcelli »	I–III.
	Celsi »	V.
	Marcelli »	IV.
	Celsi »	VI–VIII.
	Marcelli »	V, VI.
	{ Celsi »	IX–XII.
	{ Marcelli »	VII, VIII.
	Celsi »	XIII, XVI.
	Marcelli »	IX–XII.
	Celsi »	XVII–XXI.
	Marcelli »	XIII–XV.
	Celsi »	XXII.
	Marcelli »	XVI.
	Celsi »	XXIII.
	Marcelli »	XVII.
	Celsi »	XXIV–XXVII.
	Marcelli »	XVIII–XXI.
	Celsi »	XXVIII–XXXV.
	Marcelli »	XXII–XXIX.
	Celsi »	XXXVI–XXXIX.
	Marcelli »	XXX, XXXI.
113	Ulpiani de officio consulis	I–III.
114	Modestini differentiarum.	I–III.
115	» de manumissionibus	lib. sing.
116	» regularum	I–X.
117	» de ritu nuptiarum.	lib. sing.

		libb.
118	MODESTINI de differentia dotis	lib. sing.
119	» excusationum.	I-VI.
120	ULPIANI de officio praetoris tutelaris .	lib. sing.
121	» *excusationum*	»
122	MODESTINI *de praescriptionibus*	I-IV.
123	» responsorum.	I-XIX.
124	» de enucleatis casibus. . . .	lib. sing.
125	» de praescriptionibus	»
126	» pandectarum.	I-XII.
127	» de heurematicis.	lib. sing.
128	» de inofficioso testamento. . .	»
129	IAVOLENI ex Cassio.	I-XV.
130	» epistularum	I-XIV.
131	POMPONI ad Quintum Mucium.	I-XXXIX.
132	PROCULI epistularum	I-VI.
133	POMPONI variarum lectionum	I-XV.
	PROCULI epistularum	VII-XI.
134	CALLISTRATI de iure fisci.	I-IV.
135	PAULI de censibus	I, II.
136	CALLISTRATI de cognitionibus	I-VI.
137	TERTULLIANI quaestionum	I-VIII.
138	ULPIANI ad legum Iuliam et Papiam .	I.
139	PAULI » » .	I.
	ULPIANI » » .	II-V.
	PAULI » » .	II-V.
140	GAI » » .	I, II.
	ULPIANI » » .	VI-XV.
	PAULI » » .	VI-X.
141	TERENTI CLEMENTIS » .	I-XX.
	GAI » .	III-XV.
142	MAURICIANI » .	II, III.
143	MARCELLI » .	I, III,
	ULPIANI » .	XVI, XX.
144	MACRI ad legem vicesimam hereditatium.	I, II.
145	GAI *ad legem Glitiam*	lib. sing.
146	PAULI ad legem Cinciam.	»
147	ARRII MENANDRI de re militari. . . .	I-IV.

		libb.
148	TARRUNTENI PATERNI de re militari .	I-IV.
149	TERTULLIANI de castrensi peculio . .	lib. sing.
150	MODESTINI de poenis	I-IV.
151	LICINI RUFINI regularum	I-IV.
152	CALLISTRATI edicti monitorii. . . .	I-IV.
	LICINI RUFINI regularum	VIII-XII.
153	PAPIRI IUSTI de constitutionibus. . .	I-XX.
154	*AELI GALLI de verborum quae ad ius pertinent significatione*	I.
155	IULI AQUILAE responsorum	lib. sing.

Pars Papiniana.

156	PAPINIANI quaestionum.	I-XXXVII.
157	» responsorum	I-XIX.
158	» definitionum	I, II.
159	PAULI quaestionum	I, III.
160	SCAEVOLAE »	I, II.
	PAULI »	IV-VIII.
	SCAEVOLAE »	III-VI.
	PAULI »	IX-XI.
	SCAEVOLAE »	VII-IX.
	PAULI »	XII-XIV.
	SCAEVOLAE »	X-XII.
	PAULI »	XV.
	SCAEVOLAE »	XIII.
	PAULI »	XVI-XX.
	SCAEVOLAE »	XIV-XVIII.
	PAULI »	XXI-XXVI.
	SCAEVOLAE »	XIX, XX.
161	CALLISTRATI quaestionum	I, II.
162	PAULI responsorum	I-VII.
163	SCAEVOLAE »	I.
	PAULI »	VIII-XV.
	SCAEVOLAE »	II-IV.
	PAULI »	XVI-XIX.
	SCAEVOLAE »	V.

		libb.
	PAULI responsorum	XX-XXIII.
	SCAEVOLAE »	VI.
164	VALENTIS fideicommissorum	I-IV.
165	ULPIANI »	I-IV.
166	MAECIANI »	I-VIII.
167	GAI »	I, II.
168	PAULI »	I, II.
169	POMPONI »	I, II.
	MAECIANI »	IX-XVI.
	VALENTIS »	V-VII.
	POMPONI »	III-V.
	ULPIANI »	V, VI.
	PAULI »	III.
170	» sententiarum	I init.
171	HERMOGENIANI iuris epitomarum . .	I.
	PAULI sententiarum	I fin., II.
	HERMOGENIANI iuris epitomarum . .	II.
	PAULI sententiarum	III.
	HERMOGENIANI iuris epitomarum . .	III.
	PAULI sententiarum.	IV.
	HERMOGENIANI iuris epitomarum . .	IV.
	PAULI sententiarum	V.
	HERMOGENIANI iuris epitomarum . .	V, VI.
172	GAI de casibus.	lib. sing.
173	VENULEI stipulationum.	I-XIX.
174	NERATI responsorum	I-XIII.
175	PAULI ad Neratium	I-IV.
176	TRYPHONINI disputationum	I-XII.
177	PAULI manualium	I, II.
	TRYPHONINI disputationum	XIII-XXI.
178	PAULI decretorum	I-III.
179	GAI *regularum*	I-III.
180	» regularum	lib. sing.
181	PAULI *de cognitionibus*	»
182	» de concurrentibus actionibus .	»
183	» de usuris	»
184	» *ad Sc. Turpilianum*	»

		libb.
185	MARCIANI ad Sc. Turpilianum	lib. sing.
186	PAULI ad Sc. Libonianum	»
187	» *ad Sc. Claudanum*.	»
188	» de poenis omnibus legum	»
189	» de poenis paganorum	»
190	» ad regulam Catonianam	»
191	» de forma testamenti.	»
192	» de inofficioso testamento	»
193	» de tacitis fideicommissis	»
194	» de instrumenti significatione . . .	»
195	» ad Sc. Tertullianum	»
196	» ad Sc. Orfitianum	»
197	» ad legem Falcidiam	»
198	GAI *de tacitis fideicommissis*	»
199	» *ad Sc. Tertullianum*	»
200	» *ad Sc. Orfitianum*.	»
201	» de manumissionibus.	I–III.
202	» de verborum obligationibus. . . .	I–III.
203	» ad legem duodecim tabularum . .	I–VI.
204	POMPONI enchiridi	I, II.
205	» *enchiridi*.	lib. sing.
206	PAULI de iure libellorum	»
207	» *de articulis liberalis causae*	»
208	» de iuris et facti ignorantia . . .	»
209	» de iure singulari	»
210	» de gradibus et adfinibus et nominibus eorum	»
211	» *de officio adsessorum*	»
212	» de officio praefecti vigilum. . .	»
213	ULPIANI » »	»
214	» de officio praefecti urbi.	»
215	PAULI » »	»
216	ARCADI CHARISI de muneribus civilibus .	»
217	AUR. ARCADI CHARISI de officio praefecti praetorio . .	»
218	ULPIANI de officio quaestoris	»

		libb.

Appendix Partis Papinianae.

219	PAULI imperalium sententiarum in cognitionibus prolatarum	I-VI.
220	QUINTI MUCI SCAEVOLAE ὅρων.	lib. sing.
221	LABEONIS posteriorum a Iavoleno epitomatorum	I-X.
222	PROCULI *ex posterioribus Labeonis*	I-III.
223	SCAEVOLAE digestorum	I-XL.
224	LABEONIS pithanon a Paulo epitomatorum.	I-VIII.
225	POMPONI epistolarum	I-XX.
226	» S. consultorum	I-V.
227	SCAEVOLAE quaestionum publice tractatarum	lib. sing.
228	VALENTIS *actionum*	I-VII.
229	VENULEI SATURNINI actionum	I-X.
230	» » interdictum	I-X.
231	FURI ANTHIANI ad edictum	I.

Delle 231 opere summenzionate: 206 trovansi nominate nell'Indice Fiorentino. Tra queste le seguenti non sono rappresentate nel Digesto:

SABINI de iure civili libri tres.
SCAEVOLAE de quaestione familia lib. sing.
GAI dotalicion βιβλίον ἕν.
ULPIANI Πανδέκτον βιβλία δέκα.
PAULI de officio praetoris tutelaris lib. sing.
» de extraordinariis criminibus lib. sing.
» ὑποθηκάρια μονοβίβλος.
» ad municipalem lib. sing.
» ad legem Velleam lib. sing.
» de iure patronatus quod ex lege Iulia et Papia venit lib. sing.
» de actionibus lib. sing.
» de donationibus inter virum et uxorem lib. sing.

PAULI de legibus lib. sing.
» de legitimis hereditatibus lib. sing.
MODESTINI de legatis et fideicommissis lib. sing.
» de testamentis lib. sing.
Sottratte queste. 16

Abbiamo nominati nell'Indice, e rappresentati nel Digesto, trattati. 190
A questi aggiungi quelli non nominati nell'indice o nominati con altro titolo. 27
Gai ad edictum aedil. curul. (con ' ad edictum ')
Ulpiani » »
Pauli » »
» *ad Sc. Claudianum* (con ' Libonianum ') 4
Titoli separati 10

Totale delle opere, i frammenti delle quali si trovano nel Digesto 231

APPENDIX B.

IN QUALI PROPORZIONI I VARI GIURISTI CONTRIBUIRONO AL DIGESTO

Diamo qui un quadro che mostra in quali proporzioni i vari giuristi contribuirono al Digesto, secondo il calcolo nostro, in qualche punto differente da altri.

Nel calcolare le pagine della *Palingenesia* di Hommel, abbiamo omesso tutti i frammenti non presi dal Digesto e tutte le citazioni le quali devono considerarsi come parte del frammento nel quale vengono fatte e non possono quindi venir calcolate nei frammenti dell' autore citato. Per questa ragione il nostro computo differisce da quello dato nei *Dict. Antiqq.* La quantità dello stampato delle pagine d' Hommel non è la stessa quando i frammenti sono corti di quando essi sono lunghi e continuati, per cui il nostro computo è in via d' approssimazione (1).

Nel contare i frammenti siamo ricorsi al Digesto stesso nell' edizione stereotipa del Mommsen seguendo le iscrizioni in essa date senza cambiamento di sorta. Però abbiamo attribuito a Paulus e non a Labeo il frammento XXXIII, 4, 13; a Marcellus non a Iulianus o Pomponius i frammenti XXXIX, 6, 15; XLIX, 17, 10; a Marcianus il frammento XLVIII, 5, 8; a Papinianus l'altro XLVIII, 5, 9. Abbiamo poi calcolati insieme ai frammenti di Venuleius, quelli di Saturninus (XL, 16, 2) e Claudius Saturninus (XLVIII, 19, 16). Le nostre cifre differiscono poco da quelle date da altri scrittori e. g. Rudorff; nei casi dubbi abbiamo verificato tornando a contare.

(1) Cinque pagine di Hommel equivalgono presso a poco a tre dell'edizione stereotipa del Mommsen.

	Numeri di Pagine di Hommel	Frammenti
Ulpianus	590	2464
Paulus	268 $^1/_2$	2081
Papinianus	92	601
Scaevola	74 $^1/_2$	306
Pomponius.	70 $^1/_2$	578
Iulianus	68	456
Gaius	63	535
Modestinus.	40 $^1/_2$	344
Marcianus	36 $^1/_2$	283
Iavolenus	23	206
Africanus	23	131
Marcellus	21	161
Tryphoninus	18 $^1/_2$	80
Calistratus.	15	101
Celsus	14	141
Venuleius (incluso Cl. Saturninus).	11	72
Macer	10	65
Hermogenianus	9 $^1/_2$	107
Labeo.	9	61
Alfenus.	9	54
Neratius	7 $^1/_2$	63
Maecianus.	7 $^1/_2$	44
Proculus	6	37
Florentinus	4	42
Terentius Clemens	3 $^1/_2$	35
Valens	3	20
Arcadius	2 $^1/_2$	6
Papirius Iustus	2	18
Menander	2	6
Licinius Rufinus.	1	17
Tertullianus	1	5
Iun. Mauricianus.	1	4
Furius Anthianus	$^1/_3$	3
Q. Mucius	$^1/_4$	3
Tarruntenus	$^1/_4$	2
Iul. Aquila.	$^1/_6$	2
Rutilius Maximus	$^1/_{12}$	1
Aelius Gallus.	$^1/_{40}$	1
Anonymus (in altri MSS.). . . .	$^1/_2$	5
Totale.	1510	9142

APPENDIX C.

TAVOLA CRONOLOGICA DEGLI IMPERATORI
E DI ALCUNI FATTI IMPORTANTI

A. U. C.	A. C.	
1	753	Fondazione di Roma.
245	509	I primi consoli.
260	494	Prima secessione della Plebe.
303-4	451-0	3 Decemviri — Le XII Tavole.
305	449	Seconda secessione della Plebe.
311	443	Creazione della Censura (Mommsen A. U. C. 319).
387	367	*Leges Liciniae Sextae.*
388	366	Primo *praetor urbanus.*
390	364	Presa di Roma fatta dai Galli.
442	312	App. Claudius *censor.*
450	304	Gneo Flavius pubblica le *formulae actionum.*
467	287	Terza secessione della plebe.
490	264	Principio della 1ª guerra Punica.
512	242	*Praetor inter peregrinos.*
513	241	La *Sicilia* diventa la prima provincia Romana. Fine della 1ª guerra punica.
523	231	La *Sardinia* diventa provincia Romana.
527	227	Primi pretori Provinciali.
536	218	Principio della 2ª guerra Punica.
538	216	Battaglia di Canne.
550	204	*Lex Cincia.*
553	201	Fine della 2ª guerra Punica.
557	197	L'*Hispania citerior* ed *ulterior* diventano Provincie Romane
570	184	M. Porcius Cato *Censor.*
585	169	*Lex Voconia.*

A. U. C.	A. C.	
587	167	L'*Illyricum* diventa provincia romana.
605	149	Principio della 3ª guerra Punica.
		M Manilius *cos.*
608	146	Distruzione di Cartagine.
		Africa / *Macedonia* / *Achaia* } divengono provincie Romane.
621	133	Uccisione di Tiberio Gracco.
		P. Mucius Scaevola *cos.*
		L'Asia diventa provincia Romana.
631	123	Uccisione di Caio Gracco.
634	120	La *Gallia Narbonensis* vien fatta provincia Romana.
637	117	Q. Mucius Scaevola (l'augure) *cos.*
639	115	M. Aemilius Scaurus *cos.*
649	105	P. Rutilius Rufus *cos.*
652-3	102-1	Mario sconfigge i Teutoni ed i Cimbri.
652	102	La *Cilicia* viene trattata come Provincia (organizzata A. U. C. 687).
659	95	L. Licinius Crassus / Q. Mucius Scaevola (pontifex) } *coss.*
663	91	Principio della guerra sociale.
666	88	Fine della stessa.
672	82	Sulla *dictator*. *Leges Corneliae* (prima del 675).
673	81	La *Gallia Cisalpina* vien fatta provincia Romana.
675	79	Ritirata di Sulla.
680	74	La *Bithynia* e Cyrene divengono provincie Romane.
687	67	Creta diviene provincia Romana.
688	66	C. Aquilius *praetor*.
690	64	La *Siria* diventa provincia romana.
691	63	M. Tullio Cicerone *cos.*
694	60	Triumvirato di Cesare Pompeo e Crasso.
695	59	C. Giulio Cesare console.
702	52	Milone uccide Clodio
703	51	Serv. Sulpicius *cos.*

A. U. C.	A. C.	
705	49	Cesare attraversa il Rubicone.
		Lex Rubria (prima del 712).
706	48	Battaglia di Farsaglia.
709	45	*Lex Iulia Municipalis.*
710	44	Morte di Cesare.
711	43	Triumvirato di Ottavio Antonio e Lepido.
		Uccisione di Cicerone.
712	42	Battaglia di Filippi.
714	40	*Lex Falcidia.*
723	31	Battaglia d'Azio.
724	30	L'Egitto diventa provincia Romana.
725	29	Ottaviano riceve il *ius trib.* e l'*imperium* a vita. *Trib. pot.* 731.
727	27	Ottaviano vien chiamato AUGUSTUS.
736	18	*Leges Iuliae de adulteriis et de maritandis ordinibus* vengono approvate dal Senato.
751	3	Nascita di Cristo.
	A. D.	
754	1	
757	4	*Lex Aelia Sentia.*
758	5	C. Ateius Capito *cos.*
761	8	*Lex Fufia Caninia.*
762	9	*Lex Papia Poppaea.*
763	10	*Sc. Silanianum.*
767	14	Tiberius *imp.*
772	19	*Lex Iunia Norbana.*
780	27	*Lex Iunia Vellaea.*
783	30	C. Cassius Longinus *cos. suff.*
786	33	M. Cocceius Nerva dies.
790	37	Caligola *imp.*
794	41	Claudio *imp.*
799	46	*Sc. Velleianum.*
807	54	Nerone *imp.*
809	56	*Sc. Trebellianum.*
817	64	Incendio di Roma.
818	65	Cospirazione di Pisone.
821	68	Galba *imp.*

A. U. C.	D. C.	
822	69	Otho *imp.*
		Vitellio *imp.*
		Vespasiano *imp.*
823	70	Distruzione di Gerusalemme.
832	79	Tito *imp.*
834	81	Domiziano *imp.*
849	96	Nerva *imp.*
851	98	Traiano *imp.*
859	106	Lucio Minicio Natale *cos.*
870	117	Adriano *imp.*
882	129	P. Iuventius Celsus *cos.*
		Sc. Iuventianum.
891	138	Antonino Pio *imp.*
		M. Vindius Verus } *coss. suff.*
		Pactumeius Clemens } *coss. suff.*
914	161	M. Aurelio } *impp.*
		L. Vero } *impp.*
922	169	Verus dies.
930	177	M. Aurelius } *impp.*
		Commodus } *impp.*
931	178	*Sc. Orfitianum.*
933	180	Commodo *imp.* da solo.
945	192	Pertinace *imp.*
946	193	Didio Giuliano *imp.*
		Settimio Severo *imp.*
951	198	con Caracalla.
965	212	Severus muore.
		Caracalla e Geta *impp.*
		Uccisione di Papinianus.
970	217	Macrino *imp.*
971	218	Eliogabalo *imp.*
975	222	Alessandro Severo *imp.*
981	228	Uccisione di Ulpianus.
988	235	Massimo *imp.*
991	238	Gordiano I *imp.*
		Gordiano II *imp.*
		Gordiano III *imp.*

A. U. C.	D. C.		
977	244	Filippo *imp.*	
	249	Decio *imp.*	
	252	Gallo	*impp.*
		Volusiano	
	252	Valeriano	*impp.*
		Gallieno	
	260	Morte di Valeriano.	
	268	Claudio *imp.*	
	270	Aureliano *imp.*	
	275	Tacito *imp.*	
	276	Probo *imp.*	
	282	Caro	*impp.*
		Carino	
		Numeriano	
	283	Caro muore.	
	284	Diocleziano *imp.*	
	286	con Massimiano *imp.*	
	305	Costanzo	*impp.*
		Galerio	
	306	Galerio	*impp.*
		Severo	
	307-8	Galerio	*impp.*
		Licinio	
		Massimino	
		Massimiano	
		Costantino	
		Massenzio	
	310	Massimiano muore.	
	311	Galerio muore.	
	312	Massenzio muore.	
	313	Massimino muore.	
	324	Licinio muore.	
	330	Costantinopoli sede del governo.	
	337	Costantino II	*impp.*
		Costanzo	
		Costante	
	340	Uccisione di Costantino.	

A. U. C.	D. C.	
	350	Uccisione di Costante.
	355	Costanzo Giuliano } *impp.*
	361	Morte di Costanzo.
	363	Gioviano *imp.*

	Occidente	Oriente
364	Valentiniano I *imp.*	Valens *imp.*
367	con Graziano	
375	Graziano Valentiniano II } *impp.*	
379		Teodosio I *imp.*
384		con Arcadio ed Onorio } *impp.*
392	Teodosio su tutto l'impero	
395	Onorio *imp.*	Arcadio *imp.*
402		con Teodosio II
408		Morte di Arcadio
410	Alarico re degli Ostrogoti in Roma	
425	Valentiniano III *imp.*	
426	Legge delle citazioni.	
439	Va in vigore il *Codex Theodosianus*	
450		Marciano *imp.*
455	Massimo *imp.* Avito *imp.*	
456	Maiorianus *imp.*	
457		Leone I *imp.*
461	Severo *imp.*	
467	Antemio *imp.*	
472	Olibio *imp.*	
473	Glicerio *imp.*	
474	Nepote *imp.*	Leone II *imp.* Zeno *imp.*
475	Romolo Augustolo *imp.*	
476	Odoacre	
491		Anastasio *imp.*

	Occidente	Oriente
493	Teodorico re degli Ostrogoti in Italia	
518		Giustino I *imp.*
527		Giustiniano *imp.*
528		Ordinaz. del Codice.
529		Pubblicaz. del Cod.
530		Ordinaz. del Digesto
533		Pubblicaz. del Dig. e delle Istituzioni Nuovo corso di studi.
534		Revisione del Codice.
565		Morte di Giustiniano.

FINE

INDICE

Prefazione del Prof. Cogliolo .... Pag. I.
CAPO I. Introduzione .... » 1
» II. La legislazione di Giustiniano .... » 10
» III. Divisione del Digesto ed ordine dei titoli .... » 18
» IV. Ordine dei frammenti in ogni titolo .... » 39
» V. Confronto dei frammenti coi loro originali .... » 55
» VI. Introduzione allo studio dei giuristi .... » 79
» VII. Primi giuristi. *Sex. Papirius* fino a *Caelius Antipater.* » 89
» VIII. Giuristi del tempo di Cicerone. Da *Mucius* a *Vitellius.* » 104
» IX. Labeone e le due scuole dei giuristi .... » 125
» X. Giuristi da *Capito* a *Nerva* .... » 145
» XI. Giuristi da *Pegasus* ad *Aristo* .... » 156
» XII. Giuristi da *Minicius* a *Mauricianus* .... » 163
» XIII. Giuristi da *Maecianus* a *Tryphoninus* .... » 181
» XIV. *Papiniano, Ulpiano, Paolo* .... » 202
» XV. Giuristi da *Callistratus* ad *Arcadius* .... » 216
» XVI. Latino dei giuristi .... » 222
» XVII. Autorità del testo del Digesto .... » 252
» XVIII. Modi di citare il Digesto .... » 262
Appendici .... » 267
Appendice A. Divisione ed ordine delle opere i frammenti delle quali trovansi nel Digesto .... » 269
Appendice B. In quali proporzioni i vari giuristi contribuirono al Digesto .... » 285
Appendice C. Tavola cronologica degli imperatori e di alcuni fatti importanti .... » 287